

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE
PUGLIA

ANNO XLVI

BARI, 20 LUGLIO 2015

n. 103



Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 MAGGIO 2015, n. 1287

L.R. n. 4 /2013 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti). Trasferimento a titolo oneroso di area tratturale facente parte del Tratturello “Foggia-Ordonà-Lavello” in centro urbano di Foggia a favore della s.r.l. Francia Costruzioni.

Pag. 31083

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 MAGGIO 2015, n. 1288

L.R. n. 4 /2013 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti). Trasferimento a titolo oneroso di area tratturale facente parte del Tratturo “Foggia-Ofanto” in centro urbano di Foggia a favore della signora Maulucci Maria Filomena.

Pag. 31085

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 MAGGIO 2015, n. 1302

L.R. n. 18/2002, art. 25, comma 5, let. r)- L.R. n. 26/2013, art. 25. Agenzia Regionale per la Mobilità AREM. Approvazione bilancio consuntivo anno 2014.

Pag. 31088

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 GIUGNO 2015, n. 1323

Intervento di ristrutturazione del fabbricato comunale denominato “Palazzo Alfano”, da adibire a struttura strategica di protezione civile, nel Comune di Monteleone di Puglia. Prelievo dal capitolo 1110030 “Fondo di riserva per le spese impreviste”.

Pag. 31121

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 GIUGNO 2015, n. 1334

Variazione al bilancio di previsione 2015. Aumento di stanziamento € 6.327.320,48 - Legge 08.02.2001 n. 21 - Art. 4 comma 1 - Programmi Innovativi in Ambito Urbano denominati “Contratti di Quartiere II”- Legge Regionale 25-08-2003 n. 22.

Pag. 31124

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 GIUGNO 2015, n. 1339

D.L.gs. n. 102/04 - art. 6 - Rettifica alla D.G.R. n. 2747 del 22/12/2014 concernente proposta urgente al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di declaratoria tromba d’aria del 12 novembre 2014 territorio del comune di Castellaneta provincia di Taranto.

Pag. 31126

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 GIUGNO 2015, n. 1340

L.R. n. 45/2008 - art. 9. DGR n. 2506 del 27-11-2012. Criteri di assegnazione del contributo ai cittadini pugliesi che si avvalgono del Metodo ABA. Modifiche ed integrazioni.

Pag. 31129

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 GIUGNO 2015, n. 1341

Sistema Informativo Regionale per la Gestione Informatizzata dell’Anagrafe dei Soggetti Vaccinati e delle Attività Vaccinali (GIAVA). Approvazione.

Pag. 31133

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 GIUGNO 2015, n. 1344

Dgr n.ro 325 del 24.02.2015 “istituzione Comitato per la spending review del Sistema Sanitario Regionale”. Integrazione componenti.

Pag. 31138

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 GIUGNO 2015, n. 1345

Autorizzazione all’utilizzo della graduatoria del concorso di cui alla D.D. n. 261/2011, pubblicata sul B.U.R.P. n. 107/2011, al fine di procedere all’assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche da istituire sulla base dei dati Istat di popolazione residente al 2014.

Pag. 31140

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 GIUGNO 2015, n. 1357

P.O. Puglia FSE 2007/2013: P.O. Puglia FSE 2007/2013: Approvazione “atto aggiuntivo” all’accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 1990 n. 241 con il Dipartimento della Funzione Pubblica per la realizzazione del “Programma integrato per il miglioramento della performance delle amministrazioni della Regione Puglia” e relativa copertura finanziaria.

Pag. 31141

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 GIUGNO 2015, n. 1358

Legge Regionale n. 45/2013, art. 30. Definizione dei criteri di attribuzione delle risorse in favore degli Enti Locali per l'anno 2015.

Pag. 31150

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 GIUGNO 2015, n. 1361

(ID_VIP_2579) Aggiornamento della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della Legge 349/86 - Parere sul deposito costiero di GPL nel Comune di Manfredonia (FG) - Proponente Società ENERGAS S.p.A. ex ISOSAR S.r.l.

Pag. 31151

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 GIUGNO 2015, n. 1362

(ID_VIP_2546) Parere al progetto di co-combustione carbone/CSS Combustibile presso la centrale termoelettrica di Brindisi Nord nel procedimento congiunto VIA - AIA ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - Proponente Edipower S.p.A..

Pag. 31176

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 GIUGNO 2015, n. 1363

Revoca DGR n. 1169 del 26.05.2015. Riproposizione Calendario Venatorio regionale annata 2015/2016.

Pag. 31209

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 GIUGNO 2015, n. 1365

D.G.R. n. 1798 del 6/8/2014 - Modifiche schema tipo accordo contrattuale Strutture Istituzionalmente accreditate attività ambulatoriale ex art. 8 quinquies del D.L. vo 502/92 e ss.mm.ii. - Strutture Istituzionalmente accreditate per attività in regime di ricovero (Case di Cura).

Pag. 31236

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 GIUGNO 2015, n. 1367

"PRO.VI. ITALIA - Iniziative Sperimentali per PROgetti di Vita Indipendente". Annullamento e sostituzione della Del. G.R. n. 1129 del 26.05.2015. Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra Regione Puglia e altre Regioni italiane per l'attuazione del Progetto.

Pag. 31253

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 MAGGIO 2015, n. 1287

L.R. n. 4 /2013 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti). Trasferimento a titolo oneroso di area tratturale facente parte del Tratturello "Foggia-Ortona-Lavello" in centro urbano di Foggia a favore della s.r.l. Francia Costruzioni.

L'Assessore al Bilancio, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dalla responsabile P.O. "Gestione e Alienazione" dell'Ufficio Parco Tratturi di Foggia, confermata dalla dirigente dello stesso Ufficio e dal dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

con L. R. 5 febbraio 2013, n. 4 è stato approvato il "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti" (T.U.);

il nuovo testo dell'art. 3 del predetto T.U., abrogando l'art. 1 della L.R. n. 67/1980, dispone che "i tratturi di Puglia, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione ai sensi del comma 1 dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), costituiscono il demanio armentizio della Regione Puglia in quanto 'monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca";

gli artt. 2 e 4 dell'abrogata L.R. n. 29/2003 prevedevano l'obbligo per i Comuni nel cui ambito territoriale ricadessero tratturi, tratturelli, bracci e riposi, di redigere il "Piano comunale dei tratturi" (P.C.T.), che avrebbe dovuto individuare e perimetrare:

"a) i tronchi armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico - culturale. Gli stessi tronchi, sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta, sono conservati e tutelati dalla Regione Puglia, che ne promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di gestione" (art.3, co.1);

"b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare riguardo a quella di strada ordinaria;

"c) i tronchi armentizi che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia".

CONSIDERATO CHE

Il Comune di Foggia, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 15 giugno 2011, ha approvato definitivamente il Piano Comunale dei Tratturi, definendo l'assetto complessivo della rete tratturale ricadente nel territorio cittadino e, conseguentemente, le destinazioni funzionali di cui al comma 2, art. 2 della previgente L.R. n. 29/2003;

il combinato disposto degli artt. 9 e 25 del T.U. prevede, nelle more dell'attuazione delle disposizioni ivi contenute, la possibilità di alienare agli attuali possessori che ne facciano richiesta e previa deliberazione di Giunta regionale di sdemanializzazione ed autorizzazione, le aree tratturali classificate dai Piani Comunali dei tratturi sub lett. c) del previgente art. 2, L.R. n. 29/2003, sopra richiamato.

RILEVATO CHE

Il signor Franchi Odolino, in qualità di legale rappresentante della società Francia Costruzioni s.r.l., a seguito dell'approvazione del P.C.T. di Foggia, in data 19/09/2013, ha presentato istanza, acquisita al protocollo dell'Ufficio Parco Tratturi con il n. 14652 del 20/09/2013, per l'acquisto di suolo demaniale, della superficie di mq. 28,50 facente parte del Tratturello "Foggia-Ortona-Lavello", individuato nel Catasto Terreni del Comune di Foggia al foglio 96, p.la 2232/p - Ente Urbano;

tale terreno è classificato dal P.C.T. del Comune di Foggia sub lett. c), ovvero rientrando tra i suoli che, avendo subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia, possono essere trasferiti a titolo oneroso agli aventi diritto.

VERIFICATO CHE

l'Ufficio Parco Tratturi di Foggia, dopo attenta valutazione circa la sussistenza in capo alla società Francia Costruzioni s.r.l., dei requisiti soggettivi per il valido esercizio del diritto di acquisto - essendo proprietaria del soprassuolo con nota prot. n. 5943 del 10/04/2014, ha chiesto alla Commissione regionale di valutazione *pro tempore*, la determinazione del prezzo del suolo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, c. 1, lett. b), della L.R. n. 4/2013;

la precitata Commissione, con determinazione n. 23 del 9/05/2014, ha fissato il prezzo di vendita del suolo in € 77.000,00 (euro settantasettemila/00);

l'Ufficio Parco Tratturi di Foggia, acquisite le risultanze della valutazione compiuta dalla Commissione, con nota n. 8372 del 27/05/2014, ha comunicato alla società il prezzo, al quale, peraltro, è stata ritenuta applicabile la decurtazione pari al 50% prevista dall'art. 10, co. 4, del T.U., trattandosi di area occupata da costruzione utilizzata in modo diverso da abitazione. Pertanto, il prezzo finale di vendita è stato determinato in € 38.500,00 (trentottomilacinquecento/00);

tale prezzo, con nota acquisita al protocollo dell'Ufficio Parco Tratturi con il n. 8961 del 6.06.2014, è stato formalmente accettato dal legale rappresentante della società Francia Costruzioni s.r.l., il quale ha optato per il pagamento dello stesso in un'unica soluzione (art. 10, co. 6, lett. a, del T.U.).

ATTESO CHE

il terreno demaniale in oggetto è stato classificato dal Piano Comunale dei Tratturi del Comune di Foggia tra i tronchi tratturali rientranti *sub* lett. c) dell'art. 2, co. 1, della previgente L.R. n. 29/2003 e, dunque, tra quelli che possono essere alienati agli attuali possessori ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, co. 3, della vigente normativa (T.U.), applicabile al caso di specie in virtù della previsione transitoria contenuta nel sopra richiamato art. 25 T.U.;

la società Francia Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante Franchi Odolino, ha formalmente manifestato la volontà di acquistare il terreno *de quo*, accettando il prezzo di € 38.500,00 (euro trentottomilacinquecento/00), così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione *pro tempore*, con l'applicazione della riduzione del 50% del prezzo stesso;

non sussiste alcun interesse regionale, né attuale né futuro, alla conservazione del bene.

TUTTO CIÒ PREMESSO

con il presente provvedimento si propone alla Giunta regionale di deliberare in ordine a quanto di seguito specificato:

- procedere, ai sensi dell'art. 9, co. 3, T.U, alla sde-manializzazione e successiva autorizzazione alla vendita del terreno tratturale come in premessa identificato, in favore della società Francia Costruzioni s.r.l., non ricorrendo alcun interesse regionale alla conservazione del diritto di proprietà sul medesimo;
- fissare il prezzo di vendita del terreno *de quo* in € 38.500,00 (euro trentottomilacinquecento/00), corrispondente al prezzo così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione *pro tempore*, con l'applicazione della riduzione prevista dalla normativa regionale, potendo l'acquirente beneficiare delle agevolazioni previste dall'art. 10, co. 4, del T.U.;
- nominare il rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell'atto di trasferimento;
- dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notariali, etc. nessuna esclusa), sono a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza economica da parte della Regione Puglia;
- dare atto che la vendita s'intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013.

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La somma complessiva pari a € 38.500,00 verrà corrisposta dalla società Francia Costruzioni s.r.l. mediante bonifico bancario, con accredito sul conto corrente postale n. 170704 intestato a "Regione Puglia - Proventi dell'Ufficio Parco Tratturi Foggia", con imputazione al cap. 4091160 "Proventi alienazione beni tratturali l. r. n. 4/2013", collegato per la quota del 60% al capitolo di uscita 3429, per la quota del 15% al capitolo di uscita 3432 e per la quota del 25% senza vincolo di destinazione (Codice SIOPE n. 4111) Codifica P.C.I. 4.04.02.01.001

L'Assessore relatore, viste le risultanze istruttorie

come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 44, co. 4, lettere d) ed e) della L.R. n. 7/2004 e dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udite la relazione e la proposta dell'Assessore al Bilancio, dott. Leonardo di Gioia;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile P.O. dell'Ufficio Parco Tratturi di Foggia, dalla dirigente dell'Ufficio medesimo e dal dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di **fare propria**, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, la relazione dell'Assessore;

di **sdemanializzare**, ai fini della vendita, il terreno demaniale di complessivi mq. 28,5, facente parte del Trattarello "Foggia-Ordonà-Lavello", individuato nel Catasto Terreni del Comune di Foggia con i seguenti identificativi: foglio 96, p.la 2232/p, Ente urbano;

di **autorizzare**, per i motivi sopra esposti, il **trasferimento a titolo oneroso**, in favore della società Francia Costruzioni s.r.l. del terreno demaniale come sopra identificato;

di **fissare il prezzo di vendita** in complessivi €. 38.500,00 (trentottomilacinquecento/00), da versare interamente prima della stipula dell'atto di acquisto;

di **stabilire** che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notari, etc. nessuna esclusa), saranno a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi

incombenza economica da parte della Regione Puglia;

di **dare atto** che la vendita s'intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013;

di **conferire** alla dirigente dell'Ufficio Parco Tratturi, avv. Costanza Moreo, nata a Foggia il 11.09.1976, l'incarico ad intervenire, in rappresentanza della Regione Puglia, nella stipula dell'atto pubblico di compravendita che sarà redatto dal notaio nominato dall'acquirente e ad inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso, le eventuali rettifiche di errori materiali;

di **disporre la pubblicazione** sul B.U.R.P. del presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27
MAGGIO 2015, n. 1288

L.R. n. 4 /2013 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera Nazionale Combattenti). Trasferimento a titolo oneroso di area tratturale facente parte del Tratturo "Foggia-Ofanto" in centro urbano di Foggia a favore della signora Maulucci Maria Filomena.

L'Assessore al Bilancio, dott. Leonardo di Gioia, sulla base dell'istruttoria espletata dalla responsabile P.O. "Gestione e Alienazione" dell'Ufficio Parco Tratturi di Foggia, confermata dalla dirigente dello stesso Ufficio e dal dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE

con L. R. 5 febbraio 2013, n. 4 è stato approvato il "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di demanio armentizio e beni della soppressa Opera nazionale combattenti" (T.U.);

il nuovo testo dell'art. 3 del predetto T.U., abrogando l'art. 1 della L.R. n. 67/1980, dispone che *"i tratturi di Puglia, le cui funzioni amministrative sono state trasferite alla Regione ai sensi del comma 1 dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), costituiscono il demanio armentizio della Regione Puglia in quanto 'monumento della storia economica e sociale del territorio pugliese interessato dalle migrazioni stagionali degli armenti e testimonianza archeologica di insediamenti di varia epoca";*

gli artt. 2 e 4 dell'abrogata L.R. n. 29/2003 prevedevano l'obbligo per i Comuni nel cui ambito territoriale ricadesse tratturi, tratturelli, bracci e riposi, di redigere il "Piano comunale dei tratturi" (P.C.T.), che avrebbe dovuto individuare e perimetrare:

"a) i tronchi armentizi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa reintegrati, nonché la loro destinazione in ordine alle possibilità di fruizione turistico - culturale. Gli stessi tronchi, sottoposti a vincolo di inedificabilità assoluta, sono conservati e tutelati dalla Regione Puglia, che ne promuove la valorizzazione anche per mezzo di forme indirette di gestione" (art.3, co.1);

"b) i tronchi armentizi idonei a soddisfare riconosciute esigenze di carattere pubblico, con particolare riguardo a quella di strada ordinaria;

"c) i tronchi armentizi che hanno subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia".

CONSIDERATO CHE

Il Comune di Foggia, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 15 giugno 2011, ha approvato definitivamente il Piano Comunale dei Tratturi, definendo l'assetto complessivo della rete tratturale ricadente nel territorio cittadino e, conseguentemente, le destinazioni funzionali di cui al comma 2, art. 2 della previgente L.R. n. 29/2003;

il combinato disposto degli artt. 9 e 25 del T.U. prevede, nelle more dell'attuazione delle disposizioni ivi contenute, la possibilità di alienare agli attuali possessori che ne facciano richiesta e previa deliberazione di Giunta regionale di sdemanializzazione ed autorizzazione, le aree tratturali classificate dai Piani Comunali dei tratturi *sub lett. c)* del previgente art. 2, L.R. n. 29/2003, sopra richiamato.

RILEVATO CHE

i signori Capacchione Grazia Francesca, Agnusdei Giuseppe e Agnusdei Marianna, a seguito dell'approvazione del P.C.T. di Foggia, in data 17/12/2013, hanno presentato istanza, acquisita al protocollo dell'Ufficio Parco Tratturi con il n. 19993 del 17/12/2013, per l'acquisto di suolo demaniale, della superficie di mq. 52 facente parte del Tratturo "Foggia-Ofanto", individuato nel Catasto Terreni del Comune di Foggia al foglio 96, p.lla 403 - Ente Urbano;

tale terreno è classificato dal P.C.T. del Comune di Foggia *sub lett. " c "* ovvero rientrante tra i suoli che, avendo subito permanenti alterazioni, anche di natura edilizia, possono essere trasferiti a titolo oneroso agli aventi diritto.

l'Ufficio Parco Tratturi di Foggia, dopo attenta valutazione circa la sussistenza in capo ai sigg. Capacchione Grazia Francesca, Agnusdei Giuseppe e Agnusdei Marianna dei requisiti soggettivi per il valido esercizio del diritto di acquisto, essendo proprietari del soprassuolo, con nota prot. n. 2603 del 13/02/2014, ha chiesto alla Commissione regionale di valutazione *pro tempore*, la determinazione del prezzo del suolo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, c. 1, lett. b), della L.R. n. 4/2013;

la precitata Commissione, con determinazione n. 13 del 13/02/2014, ha fissato il prezzo di vendita del suolo in € 14.000,00 (euro quattordicimila/00);

l'Ufficio Parco Tratturi di Foggia, acquisite le risultanze della valutazione compiuta dalla Commissione, con nota n. 5488 del 03/04/2014, ha comunicato ai sigg. Capacchione Grazia Francesca, Agnusdei Giuseppe e Agnusdei Marianna, il prezzo, al quale, peraltro, è stata ritenuta applicabile la decurtazione pari al 50% prevista dall'art. 10, co. 4, del T.U., trattandosi di area occupata da costruzione utilizzata in modo diverso da abitazione. Pertanto, il prezzo finale di vendita è stato determinato in € 7.000,00 (settemila/00);

nelle more dell'accettazione del prezzo, i signori Capacchione Grazia Francesca, Agnusdei Giuseppe e Agnusdei Marianna alienavano il fabbricato insistente sul terreno demaniale alla signora Maulucci Maria Filomena che, possedendo il requisito soggettivo per l'acquisto del suolo tratturale, produceva istanza di acquisto, assunta al protocollo dell'Ufficio Parco Tratturi al n. 16160 del 14/11/2014.

VERIFICATO CHE

l'Ufficio Parco Tratturi con nota prot. n. 3791 del 25/03/2015 ha comunicato alla signora Maulucci Maria Filomena il prezzo di vendita, stabilito in € 7.000 (settemila/00) a seguito di decurtazione del 50% del valore stabilito dalla competente commissione regionale, trattandosi di area occupata da costruzione utilizzata in maniera diversa da abitazione come, tra l'altro, riscontrato in sede di sopralluogo effettuato in data 26/02/2015;

tale prezzo, con nota acquisita al protocollo dell'Ufficio Parco Tratturi con il n.4066 del 31/03/2015, è stato formalmente accettato dalla signora Maulucci Maria Filomena, la quale ha optato per il pagamento dello stesso in un'unica soluzione (art. 10, co. 6, lett. a, del T.U.).

ATTESO CHE

il terreno demaniale in oggetto è stato classificato dal Piano Comunale dei Tratturi del Comune di Foggia tra i tronchi tratturali rientranti *sub* lett. c) dell'art. 2, co. 1, della previgente L.R. n. 29/2003 e, dunque, tra quelli che possono essere alienati agli attuali possessori ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, co. 3, della vigente normativa (T.U.), applicabile al caso di specie in virtù della previsione transitoria contenuta nel sopra richiamato art. 25 T.U.;

la signora Maulucci Maria Filomena ha formalmente manifestato la volontà di acquistare il terreno *de quo*, accettando il prezzo di € 7.000,00 (euro settemila/00), così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione *pro tempore*, con l'applicazione della riduzione del 50% del prezzo stesso trattandosi di area occupata da costruzione utilizzata in maniera diversa da abitazione;

non sussiste alcun interesse regionale, né attuale né futuro, alla conservazione del bene.

TUTTO CIÒ PREMESSO

con il presente provvedimento si propone alla Giunta regionale di deliberare in ordine a quanto di seguito specificato:

- procedere, ai sensi dell'art. 9, co. 3, T.U, alla sde-manializzazione e successiva autorizzazione alla vendita del terreno tratturale come in premessa identificato, in favore della signora Maulucci Maria Filomena, non ricorrendo alcun interesse regionale alla conservazione del diritto di proprietà sul medesimo;

- fissare il prezzo di vendita del terreno *de quo* in € 7.000,00 (euro settemila/00), corrispondente al prezzo così come determinato dalla preposta Commissione regionale di valutazione *pro tempore*, con l'applicazione della riduzione prevista dalla normativa regionale, potendo l'acquirente beneficiare delle agevolazioni previste dall'art. 10, co. 4, del T.U.;
- nominare il rappresentante regionale incaricato alla sottoscrizione dell'atto di trasferimento;
- dare atto che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili, etc. nessuna esclusa), sono a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza economica da parte della Regione Puglia;
- dare atto che la vendita s'intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013.

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La somma complessiva pari a € 7.000,00 verrà corrisposta dalla signora Maulucci Maria Filomena mediante bonifico bancario, con accredito sul conto corrente postale n. 170704 intestato a "Regione Puglia - Proventi dell'Ufficio Parco Tratturi Foggia", con imputazione al cap. 4091160 "Proventi alienazione beni tratturali l. r. n. 4/2013", collegato per la quota del 60% al capitolo di uscita 3429, per la quota del 15% al capitolo di uscita 3432 e per la quota del 25% senza vincolo di destinazione (Codice SIOPE n. 4111)Codifica P.C.I. 4.04.02.01.001

L'Assessore relatore, viste le risultanze istruttorie come innanzi illustrate e motivate, trattandosi di materia rientrante nella competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 44, co. 4, lettere d) ed e) della L.R. n. 7/2004 e dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udite la relazione e la proposta dell'Assessore al Bilancio, dott. Leonardo di Gioia;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile P.O.

dell'Ufficio Parco Tratturi di Foggia, dalla dirigente dell'Ufficio medesimo e dal dirigente del Servizio Demanio e Patrimonio;

a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di **fare propria**, per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s'intendono integralmente riportate, la relazione dell'Assessore;
- di **sdemanializzare**, ai fini della vendita, il terreno demaniale di complessivi mq. 52 circa, facente parte del Tratturo "Foggia-Ofanto", individuato nel Catasto Terreni del Comune di Foggia con i seguenti identificativi:
foglio 96, p.la 403, Ente urbano;
- di **autorizzare**, per i motivi sopra esposti, il **trasferimento a titolo oneroso**, in favore della signora Maulucci Maria Filomena del terreno demaniale come sopra identificato;
- di **fissare il prezzo di vendita** in complessivi €. 7.000,00 (settemila/00), da versare interamente prima della stipula dell'atto di acquisto;
- di **stabilire** che tutte le spese relative al passaggio di proprietà (catastali, ipotecarie, di registro, notarili, etc. nessuna esclusa), saranno a carico del soggetto acquirente, con esonero di ogni e qualsiasi incombenza economica da parte della Regione Puglia;
- di **dare atto** che la vendita s'intende fatta a corpo e non a misura e fatte salve le servitù costituite, ai sensi dell'art. 9, co. 3, L.R. n. 4/2013;
- di **conferire** alla dirigente dell'Ufficio Parco Tratturi, avv. Costanza Moreo, nata a Foggia il 11.09.1976, l'incarico ad intervenire, in rappresentanza della Regione Puglia, nella stipula dell'atto pubblico di compravendita che sarà redatto dal notaio nominato dall'acquirente e ad inserire nel rogito, fatta salva la sostanza del negozio stesso, le eventuali rettifiche di errori materiali;

- di **disporre la pubblicazione** sul B.U.R.P. del presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 MAGGIO 2015, n. 1302

L.R. n. 18/2002, art. 25, comma 5, let. r)- L.R. n. 26/2013, art. 25. Agenzia Regionale per la Mobilità AREM. Approvazione bilancio consuntivo anno 2014.

Assente il Presidente, On. Nicola Vendola, l'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Lavori pubblici, Dott. Giovanni Giannini, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario istruttore, confermata dal Dirigente del Servizio Controlli, dal Dirigente del Servizio Pianificazione e Programmazione delle infrastrutture per la Mobilità e dai Direttori delle Aree di coordinamento Finanza e Controlli e Politiche per la Mobilità e la Qualità Urbana, riferisce quanto segue:

con Legge Regionale n. 18 del 31 ottobre 2002, è stata istituita l'Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia (AREM), dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, al fine di offrire, quale ente tecnico/operativo, funzioni di supporto alla Regione, all'Osservatorio della mobilità e, ove richiesto, agli Enti locali, per l'attuazione degli interventi oggetto della medesima legge nell'ambito della disciplina della Regione Puglia del sistema di trasporto pubblico d'interesse regionale e locale.

La stessa norma istitutiva dell'Agenzia ha previsto, nell'ambito delle funzioni di programmazione del sistema integrato dei trasporti regionali e di vigilanza dei servizi di TRPL, l'istituzione presso la Giunta Regionale dell'Osservatorio per la mobilità con compiti di rilevazione e valutazione dei dati sul sistema dei trasporti regionali e dei suoi processi evolutivi, nonché della individuazione e monitoraggio dei parametri di efficienza, efficacia e qualità dei servizi di TPRL, anche in relazione al loro impatto ambientale, al consumo energetico, alla sicurezza e

grado di integrazione modale del trasporto pubblico.

In questo quadro, l'AREM si pone come articolazione operativa di supporto alla Regione Puglia, realizzando le attività di cui all'art. 25, comma 5 della Legge Regionale n. 18/2002, provvedendo, in particolare, alla gestione delle banche dati del sistema della mobilità, del sistema della qualità dei servizi e del sistema di informazione alla clientela, delle banche dati sulle infrastrutture di trasporto, sui mezzi di trasporto pubblico locale, titoli di viaggio, bilanci di esercizio delle varie imprese di trasporto, e predisponendo altresì relazioni annuali sull'andamento dei servizi di trasporto da trasmettere all'Osservatorio della mobilità e alla Giunta Regionale.

L'art. 25, comma 5, lettera r), della Legge regionale n. 18/2002 dispone specificamente che la Giunta Regionale eserciti funzioni di controllo sull'attività dell'AREM; l'Agenzia sottopone quindi al controllo preventivo il bilancio di previsione annuale, il bilancio di previsione poliennale e il conto consuntivo, corredati del parere del Collegio dei Revisori.

Con D.G.R. n. 1100 del 18/07/2006 la Regione Puglia ha approvato il Regolamento dell'Agenzia Regionale per la Mobilità che, all'art. 17, ne disciplina la pianificazione finanziaria nel rispetto del dettato del su menzionato art. 25 della L.R. n. 18/2002.

L'art. 21 del Regolamento prevede che il conto consuntivo o bilancio di esercizio, redatto secondo le norme di cui allo schema tipo di bilancio delle aziende di servizi dipendenti dagli Enti Territoriali di cui al D.M.T. 26/04/1995 pubblicato sulla G.U. del 7/07/1995 n. 157, è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa ed è corredato dalla relazione sulla gestione svolta dal Direttore Generale.

Il conto consuntivo, accompagnato dalla relazione sulla gestione e deliberato dal Direttore Generale entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce, è trasmesso entro quindici giorni alla Giunta Regionale insieme alla relazione del Collegio dei Revisori.

Con DPGR n. 675/2011, è stato istituito il Servizio Controlli, operante nell'ambito dell'Area Finanza e Controlli, cui sono affidate funzioni di monitoraggio e controllo amministrativo, contabile e finanziario su Società partecipate, Agenzie Regionali ed altri

Enti e Organismi vigilati dalla Regione. Tanto anche con riferimento al processo di armonizzazione contabile e di monitoraggio finanziario di cui al D. Lgs. 118/2011, nonché alle specifiche disposizioni in materia di Patto di stabilità.

L'art. 25 della L.R. n. 26/2013 ha introdotto nell'ordinamento regionale ulteriori specifiche disposizioni in materia di controlli su società partecipate, agenzie ed altri Enti sottoposti a vigilanza della Regione.

Va infine evidenziato che con L.R. n. 46 del 30/12/2013 recante "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia" nell'ambito del Capitolo 551010 "Spese per il funzionamento dell'Agenzia Regionale per la Mobilità - L.R. 18/02 art. 25, comma 5" venivano stanziati a favore dell'AREM risorse finanziarie pari a Euro 1.037.000,00.

Nel suddetto quadro normativo e regolamentare, per quanto di rispettiva competenza, viene svolta istruttoria congiunta da parte del Servizio Pianificazione e Programmazione delle infrastrutture per la Mobilità e del Servizio Controlli.

In applicazione delle predette disposizioni, con nota di prot. arlmrpa/AOO_1/678 del 28/04/2015, acquisita agli atti in data 29/04/2015 con prot. AOO_170/295, il Direttore Generale dell'AREM ha trasmesso al Dirigente del Servizio Controlli, per l'espletamento dell'istruttoria di competenza, la documentazione relativa al bilancio consuntivo per l'esercizio 2014, corredato del relativo parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori, espresso nella seduta del 28/04/2015, che consta di:

- Determina del Direttore Generale n. 34/2015 del 28 aprile 2015 di adozione del Bilancio Consuntivo per l'esercizio finanziario 2014, che risulta pubblicata all'Albo on-line dell'Agenzia dal 28/04/2015 al 13/05/2015, ex art. 9 del Regolamento;
- Conto Consuntivo al 31/12/2014, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa;
- Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2014;
- Verbale n. 63 del 28 aprile 2015 del Collegio dei Revisori risultando così del tutto completa.

Il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2014 è conforme a quanto stabilito all'art. 21 del Regolamento approvato con D.G.R. n. 1100/2006,

e, come riportato in Nota Integrativa, è stato redatto nel rispetto del disposto dell'art. 2435-bis del c.c. ed è conforme al dettato del Decreto del Ministero del Tesoro del 26 aprile 1995 recante "Determinazioni dello schema tipo di bilancio di esercizio delle aziende di servizi dipendenti da Enti territoriali" che, per espresso rinvio in esso contenuto, rimanda agli artt. 2423 e seguenti del c.c. con le modifiche previste dal D.Lgs. 118/2011 riguardante l'armonizzazione dei sistemi contabili. Si precisa che l'Agenzia adotta il sistema contabile economico-patrimoniale e che ha aderito al Progetto COROLLA con spirito partecipativo e di collaborazione; in proposito il Direttore Generale evidenzia che nel corso del 2015 l'Agenzia sta ponendo in essere tutte le attività necessarie per l'applicazione del D.Lgs. 118/2011, anche attraverso l'aggiornamento del piano dei conti, che dovrà essere operativo a partire dal primo gennaio 2016 e che già per il 2014 ha proceduto all'adeguamento degli schemi di bilancio consuntivo. Lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico espongono, al fine della compa-

razione, i rispettivi valori dell'esercizio precedente, i cui criteri di valutazione non sono stati cambiati nella prospettiva della continuità dell'azione tipica.

L'esame della documentazione di bilancio evidenzia i seguenti valori:

- 1) risultato economico positivo di Euro 223.116, al netto di imposte per IRAP di Euro 40.350; al riguardo l'Agenzia dichiara di non essere soggetta ad IRES, ai sensi e per gli effetti dell'art. 74 del D.P.R. 917/1986 e s.m.i.;
- 2) disponibilità liquide pari a Euro 2.518.326, di cui Euro 2.517.944 presso la BNL sul c/c di Tesoreria.
- 3) patrimonio netto che a fine esercizio ammonta a Euro 1.679.098 ed è la risultante dell'accumulo degli avanzi realizzati negli esercizi precedenti, al netto del 50% degli utili 2013 riversati in favore della Regione Puglia (ex art. 40 L.R. 45/2013).

I valori del patrimonio netto di cui si è detto sono ripilogati nella tabella seguente, messi a confronto con le risultanze degli esercizi precedenti:

PATRIMONIO NETTO	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
Consistenza inizio periodo	910.751	1.337.871	1.455.982
Avanzo/(Disavanzo) esercizio	427.120	236.224	223.116
Consistenza fine periodo	1.337.871	1.574.095	1.679.098

In proposito l'Agenzia in nota integrativa evidenzia di aver destinato gli utili portati a nuovo fino al 2012 a Capitale di Dotazione; tanto al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni proprie che le sono state attribuite dalla Regione Puglia con la legge istitutiva. Mentre, con riferimento all'utile 2014, il Direttore Generale specifica che, come già operato per l'esercizio 2013, il 50% del valore sarà riversato nelle casse regionali (ex art. 40, L.R. 45/2013) e che il restante 50%, sarà destinato all'acquisto di software, hardware e altre immobilizzazioni materiali e immateriali.

Il bilancio 2014 può essere sintetizzato nelle seguenti rispettive tabelle dello Stato patrimoniale e del Conto economico, i cui valori sono messi a confronto con i corrispondenti valori dell'esercizio 2013 con l'evidenza delle differenze che ne sono derivate.

Stato Patrimoniale			
Attività	2013	2014	Differenze
Immobilizzazioni	36.321	57.394	21.073
Crediti diversi	0	10	10
Disponibilità liquide	2.354.843	2.518.326	163.483
Ratei e risconti	321	49	(272)
Totale Attività	2.391.485	2.575.779	184.294
Passività			
Patrimonio netto	1.574.095	1.679.098	105.003
Fondi rischi e oneri	538.176	578.176	40.000
Trattamento F.R.	0	0	0
Debiti diversi	279.214	318.505	39.291
Totale passività	2.391.485	2.575.779	184.294
Conti d'ordine	0	0	0

L'esame dello Stato patrimoniale, e del relativo dettaglio in nota integrativa evidenzia che:

a) il valore delle immobilizzazioni, al netto degli ammortamenti dell'esercizio, ha registrato un incremento per effetto di acquisizioni nell'esercizio di nuovo hardware e per aggiornamenti e acquisto di software;

b) le disponibilità liquide sono ampiamente in grado di coprire il fabbisogno finanziario a breve e medio termine, come evidenziato in proposito dal Direttore Generale nella Relazione sulla gestione;

c) i fondi accumulati sono pari a Euro 578.176; nel corso dell'esercizio 2014 si è provveduto ad incrementare prudenzialmente di 40.000 Euro, con il parere favorevole del Collegio dei Revisori, il

fondo rischi diversi, il cui fine è quello di far fronte ai rischi legati alle attività tipiche dell'Agenzia e alla copertura del rischio derivante dalla messa in mora a seguito della richiesta di annullamento della trattenuta mensile sul TFR da parte dei dipendenti; invariato il fondo accantonamenti diversi di 238.176 Euro, istituito per poter provvedere al pagamento del fitto relativo alla precedente sede dell'Agenzia;

d) il trattamento di fine rapporto non presenta alcun valore in quanto i contributi dovuti vengono versati mensilmente all'Ente di previdenza, come per legge;

e) debiti diversi di 318.505 Euro annoverano, fra l'altro, la posta v/Regione Puglia per somme residuali relative a quattro progetti in esecuzione.

Conto Economico		
	2013	2014
Valore della produzione:		
contributi regionali c/esercizio	1.037.100	1.037.000
Costi della produzione	(761.781)	(774.596)
Margine operativo lordo	275.319	262.404
Proventi e oneri finanziari	182	(156)
Proventi e oneri straordinari	661	1.218
Risultato prima delle imposte	276.162	263.466
Imposte dell'esercizio (IRAP)	(39.938)	(40.350)
Avanzo/disavanzo dell'esercizio	236.224	223.116

Il Conto Economico evidenzia che:

a) il valore della produzione nel corso del 2014 è rappresentato dal contributo erogato dalla Regione (L.R. n. 46 del 30/12/2013 al Capitolo 551010). Esso ha rappresentato l'unica fonte di entrata e unica voce del valore della produzione;

b) i costi della produzione annoverano, fra l'altro, il costo del lavoro di Euro 638.298, comprensivo di 40.350 Euro per IRAP, e l'accantonamento di Euro 40.000, già sopra menzionato a proposito dei fondi rischi ed oneri; invariato l'andamento generale delle singole voci, frutto di una costante razionalizzazione delle spese a fronte della riduzione dei contributi regionali ricevuti.

Riguardo al personale, l'Agenzia dispone di una dotazione organica composta da 13 dipendenti con contratto a tempo indeterminato (inferiore alle 20 unità previste nel Regolamento ex art. 33); nel corso del 2014 c'è stata una riduzione di una unità per mobilità verso altro ente ex art. 30 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.. Il rapporto con il Direttore Generale è regolato da un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

L'andamento del costo del personale rispetto all'esercizio precedente può essere rappresentato come di seguito:

Andamento del costo del personale			
	2013	2014	Differenze
Salari e stipendi	448.785	435.655	(13.130)
Oneri sociali	97.089	98.986	1.897
Altri costi	52.926	63.307	10.381
Totali	598.800	597.948	(852)
IRAP	39.938	40.350	
Totale generale	638.738	638.298	

Il costo del personale ha fatto registrare un calo rispetto all'esercizio precedente per effetto della messa in mobilità di un'unità. In ordine al personale, in nota integrativa si evidenzia che con DDG n. 35 del 28/11/2014, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero delle Economie e Finanze relativamente alla contrattazione integrativa per il trattamento accessorio del personale non dirigente, con l'intervento delle OO.SS si è provveduto alla determinazione del Fondo Decentrato Integrativo per l'anno 2014, che al 31/12/2014 presenta una consistenza di 180.875 Euro; con la precedente DDG n. 18 del 08/07/2014 è stato determinato il Fondo Straordinario che a fine esercizio presenta una consistenza di 17.650 Euro.

Nella Relazione sulla gestione, il Direttore Generale espone ampia e dettagliata descrizione dell'attività che ha caratterizzato l'esercizio 2014 sviluppata in conformità con la normativa regionale di riferimento.

Nella medesima Relazione, si evidenzia la solidità patrimoniale dell'Agenzia, intesa come capacità a mantenere l'equilibrio finanziario nel medio-lungo periodo, garantita dalla buona disponibilità di mezzi propri liquidi a fronte di un basso indebitamento a breve, risultando quello a medio-lungo termine rappresentato esclusivamente da fondi rischi e oneri futuri, costituiti prudenzialmente a fronte di eventi specifici e/o di probabile accadimento futuro.

Relativamente alla destinazione dell'utile dell'esercizio di 223.116 Euro, il Direttore Generale dispone che una quota pari al 50% venga restituita alla Regione Puglia, come previsto dall'art. 40 della L.R. 45/2013 e per la restante parte propone di investire l'importo nel corso dell'esercizio 2015 nell'acquisto di software, hardware e altre immobilizzazioni materiali.

Il Collegio dei Revisori, esaminata la documentazione di bilancio, non rilevando motivi ostativi all'approvazione del bilancio di esercizio 2014 né obiezioni alla destinazione dell'utile di esercizio formulata dal Direttore Generale, ha espresso "*giudizio privo di rilievi al bilancio consuntivo dell'anno 2014*", relazionando positivamente sulla situazione contabile e sull'assetto organizzativo-gestionale disposto dal Direttore Generale dell'Agenzia.

Tutto quanto premesso

- dato atto che all'art. 25, comma 2, lettera a), della

L.R. n. 26/2013 si dispone che la Giunta Regionale eserciti il proprio ruolo di indirizzo emanando istruzioni, regolamenti, linee guida e indicazioni operative;

- sulla base del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori;
- considerato che dall'esame della documentazione in atti non emergono elementi ostativi;
- dato atto che l'Agenzia ha accolto, in piena collaborazione, l'invito all'adesione al Progetto COROLLA, precisandosi, al riguardo, che l'Agenzia è già in contabilità economico-patrimoniale

ritenuto di dover provvedere, si propone alla Giunta Regionale l'adozione di conseguente atto deliberativo.

Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lettera g) della L.R. n. 7/1997.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione del relatore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione del relatore, che quivi si intende integralmente riportata e, per l'effetto:

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 5 lett. r) della L.R. n. 18/2002, il Bilancio

consuntivo per l'anno 2014 dell'Agenzia Regionale per la Mobilità AREM, composto da Relazione sulla Gestione, Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, e la Relazione del Collegio dei Revisori, che, allegati sub A) al presente, ne costituiscono parte integrante;

2. di disporre la notifica del presente atto deliberativo, a cura del Servizio Controlli, al Direttore Generale dell'AREM;
3. di pubblicare la presente sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Angela Barbanente

Allegato 1



Agenzia Regionale per la Mobilità nella Regione Puglia



AREM

AGENZIA REGIONALE PER LA MOBILITÀ

**CONTO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO
2014**

 STATO PATRIMONIALE - ATTIVO		31/12/2014	31/12/2013	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE				A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)					
B) IMMOBILIZZAZIONI					
<i>Immobilitazioni immateriali</i>					
I	1 Costi di impianto e di ampliamento			B1	B1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità			B11	B11
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	44.946	29.152	B12	B12
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile			B13	B13
	5 Avviamento			B14	B14
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti			B15	B15
	9 Altre			B16	B16
	Totale Immobilizzazioni immateriali	44.946	29.152	B17	B17
<i>Immobilitazioni materiali (3)</i>					
II 1	Beni demaniali				
	1.1 Terreni				
	1.2 Fabbricati				
	1.3 Infrastrutture				
	1.9 Altri beni demaniali				
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)				
	2.1 Terreni			BII1	BII1
	a di cui in leasing finanziario				
	2.2 Fabbricati				
	a di cui in leasing finanziario				
	2.3 Impianti e macchinari			BII2	BII2
	a di cui in leasing finanziario				
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali			BII3	BII3
	2.5 Mezzi di trasporto				
	2.6 Macchine per ufficio e hardware				
	2.7 Mobili e arredi				
	2.8 Infrastrutture				
	2.9 Diritti reali di godimento				
	2.99 Altri beni materiali	12.448	7.169	BII5	BII5
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti				
	Totale immobilizzazioni materiali	12.448	7.169		
<i>Immobilitazioni Finanziarie (1)</i>					
IV	1 Partecipazioni in			BIII1	BIII1
	a imprese controllate			BIII1a	BIII1a
	b imprese partecipate			BIII1b	BIII1b
	c altri soggetti				
	2 Crediti verso			BIII2	BIII2
	a altre amministrazioni pubbliche				
	b imprese controllate			BIII2a	BIII2a
	c imprese partecipate			BIII2b	BIII2b
	d altri soggetti			BIII2c BIII2d	BIII2d
	3 Altri titoli			BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie				
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		57.394	36.321		

arem
AGENZIA REGIONALE PER LA SANITÀ

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		31/12/2014	31/12/2013	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
	<i>Rimanenze</i>			CI	CI
	Totale rimanenze				
II	Crediti (2)				
	1 Crediti di natura tributaria				
	a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità				
	b Altri crediti da tributi				
	c Crediti da Fondi perequativi				
	2 Crediti per trasferimenti e contributi				
	a verso amministrazioni pubbliche			CH2	CH2
	b imprese controllate			CH3	CH3
	c imprese partecipate				
	d verso altri soggetti				
	3 Verso clienti ed utenti			CH1	CH1
	4 Altri Crediti			CH5	CH5
	a verso l'erario				
	b per attività svolta per c/terzi				
c altri					
	Totale crediti	10	-		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
	1 Partecipazioni			CH1,2,3,4,5	CH1,2,3
	2 Altri titoli			CH6	CH5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi				
IV	Disponibilità liquide				
	1 Conto di tesoreria				
	a Istituto tesoriere				CIV1a
	b presso Banca d'Italia				
	2 Altri depositi bancari e postali	2.517.944	2.350.366	CIV1	CIV1b e CIV1c
	3 Denaro e valori in cassa	382	477	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente					
	Totale disponibilità liquide	2.518.326	2.354.843		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.518.336	2.354.843		
D) RATEI E RISCONTI	D) RATEI E RISCONTI				
	1 Ratei attivi	49		D	D
	2 Risconti attivi		321	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	49	321		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	2.575.779	2.391.485	-	-

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.



STATO PATRIMONIALE - PASSIVO



STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		31/12/2014	31/12/2013	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	1.337.870	1.337.870	AI	AI
II	Riserve				
a	da risultato economico di esercizi precedenti	118.112		AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale			AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire				
III	Risultato economico dell'esercizio	223.116	236.224	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		1.679.098	1.574.095		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza			B1	B1
2	Per imposte			B2	B2
3	Altri	578.176	538.176	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		578.176	538.176		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
TOTALE T.F.R. (C)				C	C
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento				
a	prestiti obbligazionari			D1e D2	D1
b	vs/ altre amministrazioni pubbliche				D3 e D4
c	verso banche e tesoriere			D4	
d	verso altri finanziatori			D5	
2	Debiti verso fornitori	42.421	14.005	D7	D6
3	Accenti			D8	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi				
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale				
b	altre amministrazioni pubbliche				
c	imprese controllate			D9	D8
d	imprese partecipate			D10	D9
e	altri soggetti				
5	Altri debiti				
a	tributari	13.372	16.032	D12, D13, D14	D11, D12, D13
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	19.585	19.886		
c	per attività svolta per e/terzi (2)				
d	altri	243.127	229.291		
TOTALE DEBITI (D)		318.505	279.214		
E) RATEI E RISCOINTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
Ratei passivi				E	E
Riscconti passivi				E	E
1	Contributi agli investimenti				
a	da altre amministrazioni pubbliche				
b	da altri soggetti				
2	Concessioni pluriennali				
3	Altri riscconti passivi				
TOTALE RATEI E RISCOINTI (E)					
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		2.575.779	2.391.485		
CONTI D'ORDINE					
1) impegni su esercizi futuri					
2) beni di terzi in uso					
3) beni dati in uso a terzi					
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche					
5) garanzie prestate a imprese controllate					
6) garanzie prestate a imprese partecipate					
7) garanzie prestate a altre imprese					
TOTALE CONTI D'ORDINE					

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)



CONTO ECONOMICO



CONTO ECONOMICO		31/12/2014	31/12/2013	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE					
1	Proventi da tributi				
2	Proventi da fondi perequativi				
3	Proventi da trasferimenti e contributi				
a	Proventi da trasferimenti correnti				A5c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti				E20c
c	Contributi agli investimenti				
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.037.000	1.037.100	A1	A1a
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
b	Ricavi della vendita di beni				
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi				
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)			A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi			A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		1.037.000	1.037.100		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE					
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	866	2.373	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	106.692	80.091	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi		12.179	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi				
a	Trasferimenti correnti				
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.				
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti				
13	Personale	597.948	598.800	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni			B10	B10
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	14.264	8.813	B10a	B10a
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	4.735	3.858	B10b	B10b
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			B10c	B10c
d	Svalutazione dei crediti			B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)			B11	B11
16	Accantonamenti per rischi			B12	B12
17	Altri accantonamenti	40.000	50.000	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	9.391	5.667	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		774.596	761.781		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		262.404	275.319		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI					
<u>Proventi finanziari</u>					
19	Proventi da partecipazioni			C15	C15
a	da società controllate				
b	da società partecipate				
c	da altri soggetti				
20	Altri proventi finanziari	566	254	C16	C16
Totale proventi finanziari		566	254		
<u>Oneri finanziari</u>					
21	Interessi ed altri oneri finanziari			C17	C17
a	Interessi passivi				
b	Altri oneri finanziari	722	72		
Totale oneri finanziari		722	72		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		156	182		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE					
22	Rivalutazioni			D18	D18
23	Svalutazioni			D19	D19
TOTALE RETTIFICHE (D)					
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI					
24	Proventi straordinari			E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire				
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale				
c	Sopprovenienze attive e insussistenze del passivo	1.263	4.308	E20b	E20c
d	Plusvalenze patrimoniali				
e	Altri proventi straordinari				
Totale proventi straordinari		1.263	4.308		
25	Oneri straordinari			E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale				
b	Sopprovenienze passive e insussistenze dell'attivo	45	3.647	E21b	E21a
c	Minusvalenze patrimoniali				
d	Altri oneri straordinari				
Totale oneri straordinari		45	3.647		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		1.218	661		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		263.466	276.162		
26	Imposte (*)	40.350	39.938	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	223.116	236.224	E23	E23

(*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'IBAP.

Allegato 3**Nota integrativa al Conto Consuntivo al 31/12/2014****Premessa**

Ai sensi dell'art. 21 del Regolamento dell'Agenzia Regionale per la Mobilità – A.RE.M., approvato dalla Giunta Regionale in data 18 luglio 2006 con delibera n. 1100, per la redazione del Conto Consuntivo dell'esercizio in esame si è utilizzato lo schema tipo di Bilancio delle aziende di servizi dipendenti dagli Enti territoriali di cui al D.M.T. 26 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 1995 n. 157, con le modifiche previste dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 6 e dal Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 riguardante l'armonizzazione dei sistemi contabili.

Nello specifico, il Conto Consuntivo 2014 è stato adeguato all'allegato 10) del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, introdotto dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, considerando gli schemi previsti per gli enti in contabilità di tipo civilistica.

Principali Attività svolte

AMBITO OPERATIVO	DESCRIZIONE ATTIVITA'
Implementazione dell'analisi dei programmi di esercizio dei servizi ferroviari ed automobilistici della rete del TPRL anche attraverso il loro monitoraggio	Costruzione di modelli trasportistici per la redazione del Piano Regionale dei Trasporti – Piano Attuativo Pluriennale 2015-2019.
	Simulazioni trasportistiche per la definizione degli obiettivi e delle strategie del Piano Triennale dei Servizi 2015-2017 (strumento necessario anche alla determinazione dei servizi minimi di TPL).
	Acquisizione e analisi dei programmi di esercizio (percorsi, orari, validità materiale rotabile impiegato) delle singole aziende (imprese ferroviarie e aziende linee automobilistiche extraurbane).



	<p>Implementazione del modello di offerta attraverso i programmi di esercizio (percorsi, orari, validità materiale rotabile impiegato) sul grafo multimodale della rete regionale e loro aggiornamento annuale.</p> <p>Costruzione di indicatori di offerta per sottoreti e/o per ambiti territoriali utili alla definizione di strategie e proposte</p> <p>Raccolta e analisi dei dati di produzione chilometrica e puntualità servizi TPRL</p> <p>Acquisizione e analisi dati di frequentazione rilevati dalle singole imprese ferroviarie.</p> <p>Avvio delle attività per la costruzione del modello di carta unica dei servizi di Trasporto Pubblico Locale.</p> <p>Supporto tecnico all'Ufficio Reti per la Mobilità Sostenibile alle attività di programmazione in materia di mobilità ciclistica.</p> <p>N. 5 procedure di scelta di contraente con l'Agenzia.</p>
Rapporti con gli utenti	<p>Produzione di report relativi ai dati di produzione e frequentazione TPRL</p> <p>Aggiornamento Sistema Informativo Regionale TPRL (percorsi e orari consultabili via Internet).</p> <p>Acquisizione e avvio del procedimento di risposta a segnalazioni avanzate dagli utenti</p> <p>Gestione ed implementazione del portale della mobilità della Regione Puglia</p>
Raccolta monitoraggio ed analisi dei dati Autorità Portuali e Società di Gestione Aeroportuale	<p>Raccolta, trattamento e sistematizzazione dei dati di traffico passeggeri e merci resi disponibili da Autorità portuali e Società di Gestione Aeroportuale</p> <p>Produzione di report sulla movimentazione passeggeri e merci delle Autorità Portuali in Puglia</p>
Raccolta monitoraggio ed analisi dei dati di incidentalità stradale	<p>Analisi dell'incidentalità stradale sulle principali strade statali della regione Puglia in relazione allo studio dei flussi di traffico utilizzati per la costruzione del Piano Regionale dei Trasporti - Piano Attuativo 2015-2019.</p> <p>Acquisizione ed elaborazione dati incidentalità stradale attraverso un sistema informatizzato</p> <p>Integrazione e coordinamento tra diversi enti ed istituzioni per il censimento degli incidenti stradali</p> <p>Elaborazione di livelli di incidentalità per singola strada e singola intersezione e mappatura dei punti neri della rete stradale regionale</p> <p>Trasferimento all'ISTAT dei dati sul censimento degli incidenti stradali</p> <p>Produzione di report semestrali</p> <p>Predisposizione di un progetto sperimentale dedicato ai giovani studenti appartenenti alla scuola primaria di 2° grado in materia di sicurezza stradale.</p>
Raccolta e analisi dati sui beni mobili ed immobili delle aziende TPRL	<p>Ricognizione, catalogazione ed aggiornamento banca dati sui beni mobili (autobus, autovetture e materiale rotabile ferroviario)</p> <p>Ricognizione, catalogazione ed aggiornamento banca dati sui beni immobili (terreni fabbricati)</p>

Criteri di formazione

Come sopra specificato, il seguente bilancio redatto ai sensi dell'art. 2435-bis del codice civile, è conforme al dettato del Decreto del Ministero del Tesoro del 26 aprile 1995 recante «Determinazioni dello schema tipo di bilancio di esercizio delle aziende di servizi dipendenti da Enti territoriali» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.157 del 7 luglio 1995 e, per espresso rinvio in esso contenuto, agli articoli 2423 e seguenti del Codice civile, come risulta dalla presente Nota integrativa che costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2423, parte integrante del bilancio d'esercizio.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del bilancio chiuso al 31/12/2014 non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento necessario ai fini della comparabilità dei bilanci della società nei vari esercizi.

La valutazione tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato che esprime il principio della prevalenza della sostanza sulla forma - obbligatoria laddove non espressamente in contrasto con altre norme specifiche sul bilancio - consente la rappresentazione delle operazioni secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali.

Deroghe

Non si sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423 comma 4 del Codice Civile.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni Immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

Immobilizzazioni Materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificata dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Crediti

Sono esposti al presumibile valore di realizzo.

Debiti

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

Ratei e risconti

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

Imposte sul reddito

Le imposte Irap sono accantonate secondo il principio di competenza.

Ai sensi del D.Lgs.n.446/97 e successive modificazioni nonché per effetto dell'art.1 comma 2 del D.Lgs.30/03/2001 n.165, sono assoggettate ad Irap, solo ed esclusivamente le retribuzioni erogate e le somme costituenti redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 del TUIR.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.74 del D.P.R. 917/86 e successive modificazioni non si è soggetti a tassazione IRES.

Riconoscimento ricavi

Trattasi di contributi in bilancio che sono erogati dalla Regione ai sensi dell' art. 25 della LR 18/2002, nonché altri progetti regionali.

Tali contributi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale, tenuto altresì conto dei costi relativi sostenuti per l'espletamento degli stessi progetti.

I ricavi di natura finanziaria vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Dati sull'occupazione

Alla data del 31/12/2014 risultavano n. 13 dipendenti assunti a tempo indeterminato e n. 1 rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, relativo al Direttore Generale.

Organico	31/12/2014	31/12/2013	Variazioni
Dirigenti			
Impiegati	13	14	(1)
Altri	1	1	0
	14	15	(1)

Con Determina Direttore Generale n. 12 del 13 novembre 2012 è stato costituito il Fondo Trattamento Accessorio con un valore iniziale di Euro 199.963,32 calcolato sulla base della destinazione ai vari istituti contrattuali.

In seguito alla richiesta di chiarimenti e specifiche informazioni relative alla contrattazione integrativa – personale non dirigente -, ai fini del Conto Annuale, pervenuta dal Ministero delle Economie e delle Finanze, si è provveduto alla rideterminazione del Trattamento Accessorio, attraverso la ricostituzione del Fondo decentrato Integrativo 2012, con DDG n. 5 del 3 marzo 2014, per un importo pari a € 141.001,05.

Con DDG n. 11 del 26 maggio 2014 è stato costituito il Fondo Straordinario 2012 per un importo pari a € 19.404,00.

La ricostituzione del Fondo Decentrato Integrativo è stata effettuata in seguito ad approfondimenti e secondo i recenti orientamenti applicativi dell'ARAN, da cui è emerso che, per la costituzione del Fondo Decentrato Integrativo negli Enti di nuova istituzione, quale è l'A.Re.M., la determinazione del valore del fondo si dovrebbe effettuare attraverso una comparazione dei fondi di altri Enti aventi caratteristiche il più possibile assimilabili a quelli del nuovo Ente.

La ricostituzione del Fondo Straordinario è stata effettuata sulla base delle ore necessarie per lo svolgimento dell'attività lavorativa straordinaria, nel rispetto dei limiti di legge.

Con DDG n. 11 del 26 maggio 2014 inoltre, si è proceduto alla costituzione del Fondo Straordinario 2013, confermando lo stesso importo di € 19.404,00.

Con DDG n. 12 del 28 maggio 2014 è stato costituito il Fondo Decentrato Integrativo 2013 per un importo di competenza pari a € 136.301,02. Al fondo sono state attribuite anche i residui dell'anno precedente pari a € 104.394,75.

Con DDG n. 18 del 8 luglio 2014 è stato costituito il Fondo Straordinario 2014 per un importo pari a € 19.000,00.

Con DDG n. 35 del 28 novembre 2014 si è provveduto alla costituzione del Fondo Decentrato Integrativo 2014 per un importo di competenza pari a € 123.900,94, oltre ai residui dell'anno precedente pari a € 141.898,92.

Al Fondo Decentrato Integrativo e al Fondo Straordinario, vanno imputate le voci tra i costi del personale relativi al trattamento accessorio di competenza dell'esercizio 2014 (indennità di comparto, indennità di specifica responsabilità, progressioni orizzontali, produttività e lavoro straordinario).

A fine esercizio, il Fondo, rileva un residuo totale di € 180.874,58.

Descrizione	31/12/2014	31/12/2013	Variazioni
Fondo Decentrato Integrativo	180.875	182.390	(1.515)
	180.875	182.390	(1.515)

Descrizione	31/12/2014	31/12/2013	Variazioni
Fondo Straordinario	17.650	19.404	(1.754)
	17.650	19.404	(1.754)

Attività

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
44.946	29.152	15.794

Totale movimentazione delle Immobilizzazioni Immateriali

Descrizione costi	Valore 31/12/2013	Incrementi esercizio	Decrementi esercizio	Amm.to esercizio	Valore 31/12/2014
Software	29.152	30.759		(14.965)	44.946
	29.152	30.759		(14.965)	44.946

II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
12.448	7.169	5.279

Altri beni

Descrizione	Importo
Costo storico	64.471
Ammortamenti esercizi precedenti	(57.302)
Saldo al 31/12/2013	7.169
Acquisizione dell'esercizio	10.014
Ammortamenti dell'esercizio	(4.735)
Saldo al 31/12/2014	12.448

C) Attivo circolante

II. Crediti

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
10		10

IV. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
2.518.326	2.354.843	163.483

Descrizione	31/12/2014	31/12/2013
Depositi bancari e postali	2.517.944	2.354.366
Denaro e altri valori in cassa	382	477
	2.518.326	2.354.843

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

Descrizione	Importo
Tesoreria BNL c/c 100	2.517.944
cassa	382
	2.518.326

D) Ratei e risconti

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
49	321	(272)

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

Passività

A) Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
1.679.098	1.574.095	105.003

Natura / Descrizione	Importo	Possibilità utilizzo	Quota disponibile	Utilizzazioni eff. Nei 3 es. prec. Per copert. Perdite	Utilizzazioni eff. Nei 3 es. prec. Per altre ragioni
Capitale	1.337.870				
Riserve di capitale					
Riserve di utili					
Riserva legale					
Riserve statutarie					
Altre riserve					
utile portato a nuovo	118.112				
utile di esercizio	223.116				
Totale	1.679.098				
Quota non distribuibile					
Residua quota distribuibile					

Nella tabella che segue si dettagliano i movimenti nel patrimonio netto

	Capitale	Utile a nuovo	Risultato d'esercizio	Totale
All'inizio dell'esercizio precedente		940.750	427.120	1.337.870
Avanzo dell'esercizio precedente			236.224	236.224
Alla chiusura dell'esercizio precedente	1.337.870	1	236.224	1.574.095
utile dell'esercizio corrente			223.116	223.116
Avanzo dell'esercizio precedente		118.112		118.112
Alla chiusura dell'esercizio corrente	1.337.870	118.112	223.116	1.679.098

Gli Utili portati a nuovo fino al 2012 sono stati destinati a Capitale di Dotazione per lo svolgimento delle funzioni proprie, che la Regione Puglia ha attribuito all'Agenzia.

In base all'art. 40 della Legge Regionale 45/2013, il 50% dell'Utile d'esercizio 2014 sarà riversato alla Regione Puglia. Per quanto concerne il restante 50%, considerando che l'Agenzia non dispone di immobili di proprietà, si propone di destinarlo all'acquisto di software, hardware e altre immobilizzazioni materiali e immateriali.

B) Fondi per rischi e oneri

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
578.176	538.176	40.000

I fondi sono così costituiti:

Descrizione	Totale
Fondo rischi diversi	340.000
Fondo accantonamenti diversi	238.176
	578.176

Il Fondo rischi diversi prevede per l'anno 2014 un accantonamento di Euro 40.000.

Trattasi di un accantonamento prudenziale, finalizzato alla copertura dei rischi legati alle attività svolte dall'Agenzia.

L'accantonamento per l'anno 2014 è stato previsto per la copertura del rischio derivante dalla messa in mora e dalla presentazione di atti finalizzati all'interruzione della prescrizione da parte dei dipendenti relativamente alla trattenuta per TFR applicata sulla retribuzione, della quale si richiede l'annullamento.

Inoltre, il Fondo rischi diversi può essere utilizzato come cassa di compensazione temporale in ragione di eventuali ritardi nella erogazione del contributo regionale, specie in presenza di vincoli per quest'ultima, derivanti dal patto di stabilità.

D) Debiti

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
318.505	279.214	39.291

Descrizione	importo
Debiti verso fornitori	42.421
Debiti tributeri	13.372
Debiti verso istituti di previdenza	19.585
Altri debiti	243.127
	318.505

I debiti tributari al 31/12/2014 risultano così costituiti:

Descrizione	Importo
Erario c/ritenute lavoro dipendente	7.109
Erario c/ritenute lavoro autonomo	1.413
Erario c/irap	4.850
	13.372

I "debiti verso istituti di previdenza" sono costituiti dal saldo netto delle seguenti poste:

Descrizione	Importo
Debiti v/ Inps	247
Debiti v/ Inail	1.209
Debiti v/Inpdap	18.129
	19.585

Gli "altri debiti" sono costituiti dal saldo netto delle seguenti poste:

Descrizione	Importo
Residuo v/Regione progetto La Strada Pubblicazione atti	51.631
Residuo v/Regione progetto La Strada Monitoraggio traffico	1.143
Residuo v/Regione progetto Cremss	64.276
Residuo Progetto ALICE	54.105
Debiti v/dipendenti	4.350
Debiti verso sindacati	346
Debiti diversi	15.276
Fondo Dec. Int. Variabile 2014	52.000
	243.127

Conto economico

A) Valore della produzione

	Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
	1.037.000	1.037.100	(100)
Descrizione	31/12/2014	31/12/2013	Variazioni
Contributo da L.R. 18/2002 art. 25	1.037.000	1.037.100	(100)
	1.037.000	1.037.100	(100)

B) Costi della produzione

	Saldo al 31/12/2014 774.596	Saldo al 31/12/2013 761.781	Variazioni 12.815
Descrizione	31/12/2014	31/12/2013	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	866	2.373	(1.507)
Servizi	106.692	80.091	26.601
Godimento di beni di terzi		12.179	(12.179)
Salari e stipendi	435.655	448.785	(13.130)
Oneri sociali	98.986	97.089	1.897
Trattamento di fine rapporto	9.825	10.708	(883)
Trattamento quiescenza e simili	52.000	40.000	12.000
Altri costi del personale	1.482	2.218	(736)
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	14.964	8.813	6.151
Ammortamento immobilizzazioni materiali	4.735	3.858	877
Altri accantonamenti	40.000	50.000	(10.000)
Oneri diversi di gestione	9.391	5.667	3.724
	774.596	761.781	12.815

Nella voce salari e stipendi ed altri costi del personale, sono comprese alcune voci (indennità di comparto, indennità di specifica responsabilità, progressioni orizzontali, produttività) che attengono al Fondo per il trattamento accessorio, e in particolare, la voce "altri costi del personale" comprende quanto riconosciuto in termini di salario accessorio per produttività e varie.

Ai sensi di legge si evidenziano i compensi complessivi spettanti al Direttore e ai membri del Collegio sindacale

Qualifica	Compenso
Compensi al Direttore	108.000
Collegio sindacale	40.210

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile dei cespiti e della loro utilizzazione, in modo tale da riflettere la durata tecnico-economica e la residua possibilità di utilizzazione dei cespiti.

I coefficienti (aliquote) previsti dall' art. 227 del D.Lgs.n.267/2000 sono stati utilizzati quali parametri di riferimento.

Stante prassi consolidata, i beni di valore inferiore a Euro 516,46, relativi ad attrezzature industriali, commerciali, o altri cespiti di uso frequente e costantemente rinnovati, sono interamente ammortizzati nell' esercizio, attesa la loro scarsa rilevanza rispetto all' attivo del bilancio, salvo che non si verifichino variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione.

C) Proventi e oneri finanziari

Saldo al 31/12/2014 (156)	Saldo al 31/12/2013 182	Variazioni (338)
------------------------------	----------------------------	---------------------

E) Proventi e oneri straordinari

Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
1.218	661	557

Imposte sul reddito d'esercizio

	Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
	40.350	39.938	412
Imposte	Saldo al 31/12/2014	Saldo al 31/12/2013	Variazioni
Imposte correnti:	40.350	39.938	412
IRAP	40.350	39.938	412
	40.350	39.938	412

Sono state iscritte le imposte di competenza dell'esercizio.

E' stata calcolata l'imposta Irap dell'esercizio 2014 per l'importo di € 40.350 sulla base dei compensi mensili erogati per lavoro dipendente e assimilato. L'imposta, così calcolata è stata quindi versata con periodicità mensile a mezzo f24.

Informazioni relative alle operazioni realizzate con parti correlate

Non sono state poste in essere operazioni con parti correlate.

Informazioni relative agli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale


Non sono stati posti in essere accordi non risultanti dallo Stato Patrimoniale.

Considerazioni finali

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Bari, 28 aprile 2015

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Antonio Marra



**Agenzia Regionale
per la Mobilità nella Regione Puglia
AREM**

Sede: Via Gentile n°52 - BARI

Codice Fiscale: 93324450720

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2014

Premessa

La presente relazione è redatta ai sensi della Legge Regionale n. 18/2002 art. 25 ed evidenzia i principali dati relativi all'attività svolta dall'AREM Puglia.

Il Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2014, come già avvenuto nei precedenti esercizi, riporta un risultato positivo pari a Euro 223.116.

Aspetti rilevanti della gestione 2014 e attività svolte

Le attività dell'Agenzia nel corso del 2014, in conformità con la normativa regionale, si sono sviluppate attraverso diverse aree strategiche di intervento. Gli aspetti rilevanti della gestione che si ritiene opportuno esaminare sono di seguito riportati:

1. **Assistenza tecnica a supporto della pianificazione regionale in materia di mobilità e trasporto.**

L'A.Re.M. supporta i Servizi dell'Assessorato alle infrastrutture e mobilità nella elaborazione degli strumenti di programmazione e pianificazione regionale. Nel corso del 2014 l'Agenzia ha operato a supporto e in stretta sinergia sia con i competenti uffici regionali sia con i consulenti esterni incaricati da tali uffici.

In particolare l'Agenzia, ha:

- costruito modelli trasportistici per la redazione del Piano Regionale dei Trasporti – Piano Attuativo Pluriennale 2015 – 2019;

- ha effettuato le simulazioni trasportistiche per la definizione degli obiettivi e delle strategie del Piano Triennale dei Servizi 2015 – 2017 (strumento necessario anche alla determinazione dei servizi minimi di TPL).

L'Agenzia ha effettuato l'analisi dei dati trasportistici del Trasporto Pubblico Locale ferroviario e automobilistico e del trasporto privato.

L'Agenzia ha svolto l'analisi del Trasporto Pubblico Locale in alcune aree di particolare rilevanza naturalistica e/o turistica.

2. Implementazione dell'analisi dei programmi di esercizio dei servizi ferroviari ed automobilistici della rete del TPRL, anche attraverso il loro monitoraggio

Le attività riconducibili a questa sezione coprono le esigenze tecnico-operative a supporto della gestione dei contratti di servizio e di programmazione del TPRL relativamente al sottosistema dell'offerta di trasporto.

La finalità di tale attività risiede nella necessità di garantire un monitoraggio puntuale dei programmi di esercizio previsti dai contratti di servizio per produrre, anche attraverso la costruzione di indici di prestazione, l'analisi della loro efficienza ed efficacia. L'implementazione del sottosistema di offerta relativo al modello di TPRL rappresenta una fase di analisi fondamentale ai fini della programmazione dei Servizi di trasporto ed in particolare per la redazione del Piano Triennale dei Servizi e per la determinazione dei Servizi minimi. L'A.Re.M. costruisce e mantiene aggiornato, in modo costante e sistematico, il modello di offerta del TPRL; si tratta di un'attività già avviata che è stata consolidata e che si intende sviluppare e migliorare nel prossimo triennio.

Le operazioni che sono state effettuate sul sistema informativo del TPRL e riferite all'anno 2014 sono di seguito indicate :

- acquisizione programmi di esercizio (percorsi, orari, validità, caratteristiche del materiale rotabile impiegato) delle singole aziende (imprese ferroviarie e aziende linee automobilistiche extraurbane);
- implementazione del modello di offerta attraverso il caricamento dei programmi di esercizio (percorsi, orari, validità, caratteristiche del materiale rotabile impiegato) sul grafo multimodale della rete regionale e loro aggiornamento annuale;
- costruzione di indicatori di offerta per sottoreti e/o per ambiti territoriali utile alla definizione di strategie e proposte;
- raccolta e analisi dei dati di produzione chilometrica e puntualità servizi TPRL;
- studio preliminare per la sperimentazione di sistemi di integrazione tariffaria e correlate analisi.

3. Implementazione dell'analisi dei dati di traffico sui servizi ferroviari ed automobilistici della rete del TPRL, anche attraverso il loro monitoraggio

Le attività ricomprese in questa sezione rispondono alle esigenze tecnico-operative a supporto gestione dei contratti di servizio e di programmazione del TPRL relativamente al sottosistema della domanda

di trasporto.

La disponibilità di tali dati è funzionale all'implementazione e all'aggiornamento del sottosistema di domanda del sistema dei trasporti pubblici pugliesi che A.Re.M. ha già avviato nel corso del 2013 ed ha continuato a consolidare e sviluppare nel 2014. Questa attività rappresenta una fase di analisi fondamentale ai fini della programmazione dei Servizi di trasporto, in particolare per la redazione del Piano Triennale dei Servizi e per la determinazione dei Servizi minimi, e si è sostanziata nelle seguenti attività:

- acquisizione e analisi dati di bigliettazione forniti dalle singole imprese ferroviarie;
- acquisizione e analisi dati di frequentazione rilevati dalle singole imprese ferroviarie;
- acquisizione e analisi dati di bigliettazione forniti dai singoli operatori automobilistici;
- caricamento e visualizzazione dati su grafo e in forma spaziale per relazioni O/D.

4. Rapporti con utenti

La maggiore conoscenza del sistema della mobilità pubblica consente il miglioramento della qualità dei servizi, permettendo la programmazione di un'offerta di trasporto pubblico più corrispondente alla domanda reale di mobilità, in termini di fattore di occupazione dei mezzi pubblici, frequenza delle corse e coincidenza tra gli orari dei diversi vettori, raggiungibilità dei principali poli di interesse regionale o locale, come per esempio gli aeroporti. Anche l'attivazione di progetti innovativi come l'attivazione di un sistema di ricerca degli orari ferroviari integrati tra le 5 ferrovie presenti in Puglia, fornito attraverso il Portale regionale alla Mobilità, e la sperimentazione relativa al programma Google Transit, consentono di migliorare le informazioni alla clientela, relativamente alla pianificazione del percorso di viaggio utilizzando il trasporto pubblico.

Le attività ricomprese in questa sezione e di seguito dettagliate sono state svolte dall'A.Re.M. in modo sistematico nel corso del 2014 e si prevede di proseguirne lo svolgimento anche nel prossimo triennio:

- implementazione Sistema Informativo Regionale TPRL (percorsi e orari consultabili via Internet);
- aggiornamento Sistema Informativo Regionale TPRL (percorsi ed orari);
- acquisizione e avvio del procedimento di risposta a segnalazioni avanzate dagli utenti;
- gestione ed implementazione del portale della mobilità della Regione Puglia.

Nel 2014, inoltre, sono state avviate le attività di collaborazione con l'Assessorato per la predisposizione di un modello di carta unica dei servizi di Trasporto Pubblico Locale.

5. Raccolta monitoraggio ed analisi dei dati di incidentalità stradale

Le attività ricomprese in questa sezione sono svolte dall'A.Re.M. in modo continuativo e dal 2007, attraverso l'avvio delle attività del progetto CREMSS (Centro regionale di monitoraggio e governo della sicurezza stradale), istituito dalla L.R. 18 del 2004. Successivamente con l'art.23 della LR. 10 del 2009, tutte le attività del CREMSS sono state demandate all'A.Re.M. Tutti gli strumenti informatizzati adoperati nell'ambito della sicurezza stradale sono stati sviluppati internamente dall'Agenzia che si occupa anche delle attività di manutenzione ed aggiornamento.

Nello specifico, l'A.Re.M. anche nel corso dell'anno 2014 si è occupata di svolgere i seguenti interventi:

- analisi dell'incidentalità stradale sulle strade statali della regione Puglia in relazione allo studio dei flussi di traffico per la costruzione del Piano Regionale dei Trasporti – Piano Attuativo 2015 – 2019;
- acquisizione dati incidentalità stradale attraverso un sistema informatizzato;
- integrazione e coordinamento tra diversi enti ed istituzioni per il censimento degli incidenti stradali;
- elaborazione di livelli di incidentalità per singola strada e singola intersezione e mappatura dei punti neri della rete stradale regionale;
- trasferimento all'ISTAT dei dati sul censimento degli incidenti stradali;
- produzione di report semestrali;
- costruzione di indicatori utili alla proposizione di strategie di contrasto ai fattori di rischio.

Nel 2014, inoltre, è stato predisposto un progetto sperimentale dedicato ai giovani studenti appartenenti alla scuola primaria di 2° grado in materia di sicurezza stradale.

6. Raccolta ed analisi dati di offerta e traffico portuale e aeroportuale

Le attività ricomprese in questa sezione si riferiscono all'analisi dell'offerta di trasporto aereo e marittimo merci e passeggeri che interessa, rispettivamente, aeroporti e porti pugliesi. L'acquisizione e l'analisi dei dati, avviata nel corso del 2013, è proseguita nel 2014, ed è stata finalizzata alla costruzione di indici di prestazione utili a valutare l'efficacia delle politiche e degli interventi predisposti in materia di traffico portuale e aeroportuale dal Governo regionale.

7. Raccolta ed analisi dati sui beni mobili ed immobili delle aziende TPRL

L'A.Re.M. ha dato continuità nell'arco del 2014 all'attività di ricognizione e sistematizzazione delle informazioni sui beni mobili ed immobili delle aziende del TPRL.

Le attività previste in quest'ambito operativo si riferiscono alla ricognizione, catalogazione ed aggiornamento delle informazioni relative ai beni mobili ed immobili del demanio ferroviario, in gestione alle società ferroviarie operanti in Puglia (FSE, FNB, FDG, FAL). In particolare l'Agenzia dal 2007 raccoglie, analizza e aggiorna la banca dati relativa ai beni mobili ed immobili di proprietà della Regione Puglia e quelli dello Stato da trasferire alla Regione Puglia, ai sensi dell' ex D. Lgs. 422/1997. Le informazioni raccolte da A.Re.M., infatti, vengono successivamente utilizzate dal Servizio Provveditorato-Economato e Servizio Demanio e Patrimonio della Regione Puglia, al fine di formalizzarne il trasferimento ed inventariare i beni del demanio ferroviario di proprietà della Regione Puglia all'interno dei documenti contabili della Regione Puglia.

Struttura organizzativa e personale

La situazione del personale Arem Puglia al 31/12/2014 è di seguito riportata.

	Dirigenza	Impiegati	Collaborazioni
Personale dipendente in forza al 31/12/2014		13	1

Nel corso dell'anno 2014 c'è stata una riduzione pari ad una unità nella categoria "impiegati", per mobilità verso altro Ente ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i..

Con DDG n. 18 del 8 luglio 2014 è stato costituito il Fondo Straordinario 2014 per un importo pari a € 19.000,00.

Con DDG n. 35 del 28 novembre 2014 si è provveduto alla costituzione del Fondo Decentrato Integrativo 2014 per un importo di competenza pari a € 123.900,94.

Al Fondo Decentrato Integrativo e al Fondo Straordinario, vanno imputate le voci tra i costi del personale relativi al trattamento accessorio di competenza dell'esercizio 2014 (indennità di comparto, indennità di specifica responsabilità, progressioni orizzontali, produttività e lavoro straordinario).

A fine esercizio, il Fondo, rileva un residuo totale di € 180.874,58.

Sintesi dei dati di bilancio

I dati dello Stato Patrimoniale, in sintesi, sono di seguito riportati.

Principali dati patrimoniali

Lo stato patrimoniale riclassificato dell'Agenzia confrontato con quello dell'esercizio precedente è il seguente (in Euro):

	31/12/2014	31/12/2013	Variazione
Immobilizzazioni immateriali nette	44.948	29.152	15.794
Immobilizzazioni materiali nette	12.448	7.169	5.279
Capitale immobilizzato	57.394	36.321	21.073
Altri crediti	10		10
Ratei e risconti attivi	49	321	(272)
Attività d'esercizio a breve termine	59	321	(262)

Debiti verso fornitori	42.421	14.005	28.416
Acconti			
Debiti tributari e previdenziali	32.957	35.918	(2.961)
Altri debiti	243.127	175.186	67.941
Ratei e risconti passivi			
Passività d'esercizio a breve termine	318.505	225.109	93.396
Capitale d'esercizio netto	(318.446)	(224.788)	(93.658)
Altre passività a medio e lungo termine	578.176	592.281	(14.105)
Passività a medio lungo termine	578.176	592.281	(14.105)
Capitale investito	(839.228)	(780.748)	(58.480)
Patrimonio netto	(1.679.098)	(1.574.095)	(105.003)
Posizione finanziaria netta a breve termine	2.518.326	2.354.843	163.483
Mezzi propri e indebitamento finanziario netto	839.228	780.748	58.480

Dallo stato patrimoniale riclassificato emerge:

- la solidità patrimoniale dell'Agenzia (ossia la sua capacità mantenere l'equilibrio finanziario nel medio-lungo termine);
- un minimo incremento delle passività a medio e lungo termine (€ 14.105), che sono rappresentate essenzialmente dai fondi di accantonamento. Questi ultimi determinati tenendo conto della prosecuzione di un'accorta politica contabile improntata al principio della prudenza, necessaria in un contesto caratterizzato da diverse incertezze, nonché dalla previsione di specifici accantonamenti per spese future.

Principali dati economici

Il conto economico riclassificato dell'Agenzia confrontato con quello dell'esercizio precedente è il seguente (in Euro):

	31/12/2014	31/12/2013	Variazione
Ricavi netti	1.037.000	1.037.100	(100)
Costi esterni	156.949	150.310	6.639
Valore Aggiunto	880.051	886.790	(6.739)
Costo del lavoro	597.948	598.800	(852)
Margine Operativo Lordo	282.103	287.990	(5.887)
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	19.699	12.671	7.028
Risultato Operativo	262.404	275.319	(12.915)
Proventi diversi			
Proventi e oneri finanziari	(156)	182	(338)
Risultato Ordinario	262.248	275.501	(13.253)
Componenti straordinarie nette	1.218	661	557

Risultato prima delle imposte	263.466	276.162	(12.696)
Imposte sul reddito	40.350	39.938	412
Risultato netto	223.116	236.224	(13.108)

L'analisi delle variazioni delle singole voci del conto economico evidenzia una costante razionalizzazione delle spese a fronte di una riduzione dei contributi regionali ricevuti.

Investimenti

Nel corso dell'esercizio non sono stati effettuati investimenti significativi.

Si propone di effettuare nel corso dell'esercizio 2015 acquisti di software, hardware e altre immobilizzazioni materiali e immateriali con l'utilizzo del 50% dell'Utile d'esercizio come previsto dall'art. 40 della L.R. 45/2013.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Nel corso del 2015, l'Agenzia sta ponendo in essere tutte le attività necessarie per l'applicazione del D.Lgs 118/2011, anche attraverso l'aggiornamento del piano dei conti, che dovrà essere operativo a partire dal primo gennaio 2016, dopo aver adeguato già per il 2014 gli schemi del bilancio consuntivo.

Inoltre, l'Agenzia ha aderito e sta collaborando, già a partire dal 2014, al progetto "Corolla", predisposto dal Servizio Controlli della Regione Puglia, propedeutico e strumentale a garantire gli adempimenti in materia di monitoraggio, armonizzazione contabile e consolidamento di bilancio delle Agenzie regionali, delle società partecipate e degli altri Enti e Organismi sottoposti alla vigilanza e controllo della Regione Puglia.


Destinazione del risultato d'esercizio

L'utile dell'esercizio 2014, pari a Euro 223.116, come previsto dalla L.R. 45/2013, sarà, per una quota pari al 50%, restituita alla Regione Puglia e per la restante parte, utilizzata per l'effettuazione degli investimenti, come già indicato, nella specifica sezione.

Bari, 28 aprile 2015

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Antonio Marra



Allegato 4

AGENZIA REGIONALE PER LA MOBILITA' NELLA REGIONE PUGLIA
LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI COLLEGIO REVISORI
VIA GOBETTI N°26 - BARI
Cod. Fisc. 93324450720

Prog. Pag. 123/2006

AGENZIA REGIONALE
per la Mobilità nella Regione Puglia
A.RE.M.
Sede: via Gobetti n.26 - Bari
Codice Fiscale : 93324450720

Verbale n. 63
Relazione del Collegio dei Revisori al Bilancio chiuso al 31/12/2014

Il giorno 28 aprile 2015, alle ore 12,00 presso lo studio della Dott.ssa Renata Nacci - via Andrea Da Bari 116 - Bari, si è riunito il Collegio dei Revisori per procedere all'esame della documentazione relativa al Conto Consuntivo 2014 dell' A.RE.M. - sede legale via Gentile, 52 - Bari, predisposto dal Direttore Generale Ing. Antonio Marra.

esaminata

La documentazione messa a disposizione e relativa ai costi di gestione dell'anno 2014,

ritenuto

che le imputazioni a conto economico sono in linea con quanto emerso dalla documentazione agli atti

tenuto conto

dell'attività svolta dall'agenzia conforme ai principi che sono alla base della sua istituzione

premessso

che il Collegio dei Revisori dell'A.RE.M. è stato nominato con decreto del Presidente della Regione Puglia del 26/05/2006;

che ai sensi dell'art. 25 della Legge Regionale n. 18/2002 e dell'art. 11 del regolamento al Collegio dei Revisori è stato attribuito il controllo contabile;

che il Collegio dei revisori, nell'esercizio chiuso al 31/12/2014, ha svolto sia le funzioni previste dagli art. 2403 e segg. c.c. sia quelle previste dall'art. 2409-bis (Revisione legale dei conti).

La presente relazione unitaria contiene nella Parte Prima la "Relazione di revisione ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 " e nella Parte Seconda la "Relazione ai sensi dell'art. 2429 comma 2 c.c.".

Parte Prima

Relazione di revisione ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39

Abbiamo svolto la revisione legale del bilancio d'esercizio dell'Agenzia Regionale per la mobilità A.RE.M. chiuso al 31/12/2014.

La responsabilità della redazione del bilancio compete al Direttore Generale dell'A.RE.M., mentre è nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione contabile.

Il nostro esame è stato svolto secondo gli statuiti principi di revisione elaborati dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. In conformità a tali principi, abbiamo fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio di esercizio al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti nel suo complesso, attendibile.

Il procedimento di controllo contabile comprende l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probatori a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dal Direttore Generale. Riteniamo

AGENZIA REGIONALE PER LA MOBILITA' NELLA REGIONE PUGLIA
LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI COLLEGIO REVISORI
VIA GOBETTI N°26 - BARI

Cod. Fisc. 93324450720

che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del nostro giudizio professionale.

Lo Stato patrimoniale e il conto economico presentano, ai fini comparativi, i valori dell'esercizio precedente. Precisiamo di non aver effettuato stime e valutazioni su qualsiasi posta del Bilancio in quanto il compito dei Revisori è solo quello di effettuare verifiche finalizzate all'espressione del giudizio professionale sul bilancio stesso che viene redatto dal Direttore Generale che ne assume la piena ed esclusiva responsabilità. Dopo l'esame del bilancio al 31/12/2014, illustrato nella Nota integrativa redatta dal Direttore Generale, riteniamo che lo stesso è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'Agenzia Regionale per la mobilità

Parte seconda

Relazione sull'attività svolta ai sensi dell'art.2429 del codice civile

Nel corso dell'esercizio 2014 sono state effettuate le periodiche verifiche di competenza. In particolare:

- abbiamo preso atto dell'avvenuta osservanza della legge e del regolamento e del rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- abbiamo partecipato alle convocazioni disposte dal Direttore Generale;
- Mediante l'ottenimento di informazioni dal Direttore Generale e dall'esame della documentazione trasmessaci, abbiamo valutato e vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, e a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

In virtù delle indagini esperite, nel corso dell'esercizio 2014, nel rispetto delle previsioni regolamentari, possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono state conformi alla legge, alla Legge Regionale istitutiva dell'A.RE.M. ed al suo regolamento, le stesse, non sono state imprudenti, azzardate, o in contrasto con le delibere assunte dalla Giunta Regionale o tali da compromettere l'integrità dei Fondi assegnati.

Nel corso dell'esercizio non sono pervenute al Collegio Sindacale denunce ai sensi dell'articolo 2408 e 2409 del codice civile.

Nel corso dell'esercizio al Collegio Sindacale non sono pervenuti esposti.

Abbiamo esaminato il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2014, in merito al quale riferiamo quanto segue: a nostro giudizio il bilancio al 31/12/2014, corredato dalla Nota integrativa, corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la valutazione del patrimonio sociale è stata effettuata in conformità ai criteri dell'art 2426 del codice civile.

Si attesta che il bilancio d'esercizio chiuso al 31/12/2014 rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'A.RE.M. ai sensi dell'art. 2403 del codice civile.

Il Direttore Generale, nella redazione del bilancio, non ha derogato alle norme di legge.

AGENZIA REGIONALE PER LA MOBILITA' NELLA REGIONE PUGLIA
LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI COLLEGIO REVISORI
VIA GOBETTI N°26 - BARI

Cod. Fisc. 93324450720

Lo stato patrimoniale evidenzia un avanzo di gestione pari a € 223.116 e si riassume nei seguenti valori:

ATTIVITA'	
Immobilizzazioni	€ 57.394
Crediti diversi	€ 10
Disponibilità liquide	€ 2.518.326
Risconti attivi	€ 49
Totale attività	€ 2.575.779
PASSIVITA'	
Patrimonio netto	€ 1.337.870
Avanzo di gestione 2013 (50% ART.40 L.R.45/2013)	€ 118.112
Avanzo di gestione 2014	€ 223.116
Fondi rischi e oneri	€ 578.176
Debiti diversi	€ 318.505
Totale Passività	€ 2.575.779

Il conto economico presenta, in sintesi, i seguenti valori:

Valore della produzione:	
- contributi regionali in c/esercizio (L.R.18/2002)	€ 1.037.000
Costi della produzione	€ (774.596)
Differenza	€ 262.404
Proventi e oneri finanziari	(156)
Proventi e oneri straordinari	€ 1.218
Risultato prima delle imposte	€ 263.466
Imposte sul reddito	€ 0
Imposta IRAP	€ (40.350)
Avanzo di gestione	€ 223.116

Dall'attività di vigilanza e controllo non sono emersi fatti significativi suscettibili di segnalazione o di menzione nella presente relazione. Inoltre, il Collegio ha concordato con il Direttore Generale quanto accantonato a bilancio a titolo prudenziale, per spese eventualmente a rivalersi da parte dell'Assessorato competente, ovvero per oneri oggi non prevedibili.

Il Collegio conferma altresì di aver preso atto del contenuto della Relazione sulla gestione redatta dal Direttore Generale e conferma la perfetta corrispondenza al Conto Consuntivo dei dati patrimoniali ed economici nella stessa riportati.

Per quanto precede, il Collegio dei Revisori non rileva motivi ostativi all'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014, né ha obiezioni da formulare in merito alla proposta di destinazione di detto avanzo in virtù della realizzazione del programma di attività, presentato all'Assessorato ai Trasporti, pertanto

esprime un giudizio privo di rilievi

al bilancio consuntivo dell'anno 2014.

AGENZIA REGIONALE PER LA MOBILITA' NELLA REGIONE PUGLIA

LIBRO ADUNANZE E DELIBERAZIONI COLLEGIO REVISORI

VIA GOBETTI N°26 - BARI

Cod. Fisc. 93324450720


Alle ore 13,00 il Presidente, esauriti i lavori, chiude la riunione ^{Proc. Reg. 126/2006} e sottoscrizione del presente verbale.

Bari, 28 aprile 2015

Il Collegio dei Revisori

Presidente

Dott.ssa Renata NACCI




Sindaco effettivo

Dott. Francesco LEO



Sindaco effettivo

Dott. Domenico MASELLI



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 GIUGNO 2015, n. 1323

Intervento di ristrutturazione del fabbricato comunale denominato "Palazzo Alfano", da adibire a struttura strategica di protezione civile, nel Comune di Monteleone di Puglia. Prelievo dal capitolo 1110030 "Fondo di riserva per le spese impreviste".

L'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità Reti e Infrastrutture per la mobilità, Verifiche e Controlli dei Servizi TPL e ai Lavori Pubblici, Avv. Giovanni GIANNINI, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Gestione Opere Pubbliche, confermata dal Dirigente del Servizio Lavori Pubblici, riferiscono quanto segue.

Con la Delibera CIPE n. 87 del 03/08/2012, a valere sulle risorse provenienti dal Fondo Sviluppo e Coesione per gli anni 2007-2013, è stato assegnato alla Regione Puglia, fra l'altro, un finanziamento di € 10.000.000,00 per la realizzazione di "Interventi necessari a fronteggiare i danni degli eventi sismici nel territorio della Provincia di Foggia in data 31 ottobre 2002".

La suddetta Delibera prevedeva, inoltre, che gli interventi di competenza regionale venissero attuati mediante Accordi di Programma Quadro Rafforzati e che le somme venissero impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31/12/2013, termine poi prorogato al 30/06/2014 dalla Delibera CIPE n. 94 del 17/12/2013.

Con la successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 2787 del 14/12/2012, poi modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 523 del 14/03/2013, il programma di "Interventi necessari a fronteggiare i danni degli eventi sismici nel territorio della Provincia di Foggia in data 31 ottobre 2002", per l'importo complessivo di € 10.000.000,00, veniva inserito nell'Accordo di Programma Quadro Rafforzato "Lavori Pubblici" ed il dirigente pro-tempore del Servizio Lavori Pubblici nominato Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo.

Nel contempo, considerato che l'art. 2 dell'O.P.C.M. n. 4009 del 22.03.2012 aveva

disposto, a decorrere dall'01/05/2012, la cessazione dell'attività del Commissario Delegato per gli "eventi sismici nel territorio della Provincia di Foggia in data 31 ottobre 2002" ed il contestuale subentro della Regione Puglia in quanto Amministrazione ordinariamente competente per l'esercizio di tali funzioni, veniva approvata la L.R. 25 settembre 2012, n. 27, recante disposizioni in materia di "Prosecuzione della ricostruzione post sisma 2002 nell'area della provincia di Foggia e seconda variazione al bilancio di previsione 2012".

In seguito alla entrata in vigore della suddetta legge, la Giunta Regionale, con propria Deliberazione n. 1393 del 23.07.2013 fissava i criteri per la ripartizione dei fondi assegnati con la Delibera CIPE n. 87/2012, destinando € 2.000.000,00 alla realizzazione di opere pubbliche ed € 8.000.000,00 per l'erogazione di contributi finalizzati ad interventi di recupero dell'edilizia privata.

Con la successiva Deliberazione n. 1763 del 24.09.2013, sempre la Giunta Regionale definiva il programma degli interventi da realizzare con dette risorse, sia con riferimento alle opere pubbliche che a quelle di edilizia privata, disponendo che i fondi per le opere pubbliche, pari a soli € 2.000.000,00 rispetto al fabbisogno per tutte le opere pubbliche danneggiate stimato in € 129.656.867,97, venissero destinati ai soli interventi sulle case municipali in quanto strutture strategiche sedi della Protezione Civile.

Con tale deliberazione la Giunta Regionale, tra l'altro, assegnava al Comune di Monteleone di Puglia la somma di € 350.000,00 per l'intervento di ristrutturazione del fabbricato comunale denominato "Palazzo Alfano", da adibire a struttura strategica di Protezione Civile, sede del Centro Operativo Comunale.

Tuttavia, con le successive Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2248 del 30.11.2013, ad oggetto "Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013 - Modifiche alla D.G.R. n. 2787 del 14.12.2012", e n. 652 del 08/04/2014, ad oggetto "Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2007-2013. Riduzioni delle risorse per le annualità 2014 e 2015. Accertamento di minori entrate ai sensi dell'art. 92 della L.R. 28/2001", adottate ai sensi della Delibera CIPE n. 14 dell'8/03/2013, veniva disposta una riduzione delle risorse finanziarie destinate al programma di "Inter-

venti necessari a fronteggiare i danni degli eventi sismici nel territorio della Provincia di Foggia in data 31 ottobre 2002” di complessivi € 1.063.960,75, pari al 10,639% dell’importo originario, ragione per cui le risorse effettivamente disponibili si riducevano ad € 8.936.039,25.

Per tale motivo si rendeva necessario riprogrammare gli interventi da finanziare rispetto a quanto stabilito con la suindicata DGR n. 1763 del 24/09/2013.

In seguito alla riprogrammazione degli interventi, avvenuta con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1177 del 18 giugno 2014, il Comune di Monteleone di Puglia veniva però escluso dal finanziamento di € 350.000,00, in quanto “l’edificio denominato “Palazzo Alfano” risultava privo della specifica destinazione nella D.C.C. n. 24 del 10.08.2004 di “casa municipale”, per quanto nella scheda AeDES ne risulti un uso strategico”.

Tale esclusione induceva lo stesso Ente a ricorrere dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Bari per l’annullamento, previa sospensione della efficacia, della Deliberazione di Giunta Regionale Pugliese n. 1177 del 18 giugno 2014 (all. 1), avente ad oggetto: “... Riprogrammazione degli interventi da finanziarsi con Delibera CIPE n. 87/2012...” e, precisamente, nella parte in cui disponeva la “revoca” del finanziamento concesso in favore del Comune ricorrente, in quanto: “dal riesame del carteggio aggiornato in possesso dell’ufficio competente, trasmesso da parte dei Comuni..... risulta: 1) tra le opere pubbliche da finanziare è inserito per € 350.000,00 il palazzo “Alfano”, di proprietà del Comune di Monteleone di Puglia, edificio privo della specifica destinazione nella D. C. C, n. 24 del 10/08/2004 di “casa municipale”, per quanto nella scheda AeDES allegata ne risulti un uso “strategico “ e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto”.

Pertanto, tra il Comune di Monteleone di Puglia e la Regione Puglia si instaurava un contenzioso (n. 1060/14/AV) in relazione al quale, in attesa della decisione di merito, il T. A. R. per la Puglia (Sezione Prima) giusta Ordinanza Collegiale n. 732/2014 in data 16.12.2014, accogliendo l’istanza cautelare avanzata dal Comune di Monteleone di Puglia disponeva la sospensione dell’efficacia della Deliberazione impugnata.

In merito alle azioni da intraprendere, e soprattutto in ordine alla valutazione dell’opportunità di proporre appello dinanzi al Consiglio di Stato avverso l’ordinanza di sospensiva, l’istruttoria avviata dal Servizio Lavori Pubblici, pur nella convinzione della legittimità della decisione assunta, poneva in evidenza, oltre al rischio di soccombenza legato alla inevitabile alea del giudizio, anche la circostanza che l’impossibilità di dare esecuzione alla Delibera impugnata avrebbe certamente impedito il pieno utilizzo delle risorse assegnate dalla Delibera CIPE n. 87/2012, il cui termine ultimo, originariamente fissato al 30/06/2014, era stato ulteriormente differito al 31/03/2015 dalla Delibera CIPE n. 21 del 30/06/2014.

Per tali ragioni, si è ritenuto più opportuno verificare, in contraddittorio con Amministrazione interessata, la possibilità di individuare una soluzione complessiva della problematica.

In quella sede, il Comune di Monteleone di Puglia ha manifestato la disponibilità alla rinuncia agli effetti dell’ordinanza di sospensione a condizione che la Regione Puglia finanzia con altre e diverse risorse del bilancio regionale la ristrutturazione del Palazzo Alfano, stanziando una somma equivalente al contributo originariamente assegnato al Comune decurtato della percentuale prevista per i fondi statali.

Tale disponibilità è stata successivamente formalizzata dal Sindaco del Comune di Monteleone di Puglia con nota del 09/02/2015, prot. n. 472.

Tanto premesso,

Considerata l’opportunità di accogliere la proposta del Comune di Monteleone di Puglia al fine di scongiurare la perdita del finanziamento statale;

Ritenuto che l’onere da sostenere per la finalità sopra indicata è riconducibile a spesa derivante dalla legislazione vigente ed ha i requisiti della imprevedibilità, improrogabilità ed imprescindibilità all’atto di approvazione del bilancio, richiesti dall’art. 50 della L. R. 28/2001 e s.m.e i.,

Vista la legge regionale 16 novembre 2001. n. 28 e s. m. e i.;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2014, n. 53,

di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del bilancio pluriennale 2015-2017 della Regione Puglia;

Visto l'art. 50 della L.R. n. 28/2001 e s.m.i. "Fondo di riserva per le spese impreviste" che consente il prelievo delle somme necessarie ad integrare gli stanziamenti di competenza e cassa delle U.P.B. della spesa, che si rivelino insufficienti, occorrenti per provvedere a spese dipendenti dalla legislazione in vigore, aventi congiuntamente i requisiti di imprescindibilità, improrogabilità, non continuità, imprevedibilità all'atto di approvazione del bilancio;

Tenuto conto che sul capitolo di spesa 511070 del bilancio regionale 2015, della U.P.B. 9.1.4, denominato: "Trasferimenti in conto capitale in favore di amministrazioni pubbliche per la realizzazione e manutenzione di OO.PP. e di pubblico interesse" non è previsto alcuno stanziamento mentre il capitolo 1110030 del Bilancio 2015 "Fondo di Riserva per le spese impreviste" presenta attualmente la necessaria disponibilità;

Si ravvisa l'opportunità di reperire le risorse finanziarie necessarie per la esecuzione dei lavori di ristrutturazione del Palazzo Alfano nel Comune di Monteleone di Puglia per l'importo di € 300.000,00 attraverso il prelievo di pari somma dal capitolo 1110030 del Bilancio 2015 atteso che la stessa è riconducibile a quelle previste dal sopra citato art. 50 della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. N° 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Prelevare, in termini di competenza e cassa, dal capitolo 1110030 del bilancio 2015 "Fondo di Riserva per Spese Impreviste" la somma di € 300.000,00 e procedere alla contestuale iscrizione al capitolo di spesa 511070 del bilancio regionale 2015, della U.P.B. 9.1.4, denominato: "Trasferimenti in conto capitale in favore di amministrazioni pubbliche per la realizzazione e manutenzione di OO.PP. e di pubblico interesse".

All'impegno della somma di € 300.000,00 provvederà con proprio provvedimento, da assumersi entro il corrente esercizio, il dirigente del Servizio Lavori Pubblici titolare della U.P.B. 09.01.04 previa

emanazione da parte della Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 53, di indirizzi in materia di pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 460 e segg., della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, trattandosi di materia rientrante nella competenza degli organi di direzione politica, ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. k) della L.R. n.7/97, l'adozione del conseguente atto finale,

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore,

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Gestione Opere Pubbliche e dal Dirigente del Servizio Lavori Pubblici,

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare quanto espresso in narrativa dall'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità Reti e Infrastrutture per la mobilità, Verifiche e Controlli dei Servizi TPL, Lavori Pubblici, Avv. Giovanni Gianini, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2. di autorizzare il prelievo, in termini di competenza e cassa, dal capitolo 1110030 del Bilancio 2015 "Fondo di Riserva per le spese impreviste" della somma di € 300.000,00 e la contestuale iscrizione al capitolo n. 511070 della U.P.B. 9.1.4. del Bilancio 2015 denominato "Trasferimenti in conto capitale in favore di amministrazioni pubbliche per la realizzazione e manutenzione di OO.PP. e di pubblico interesse";

3. di incaricare il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici ad adottare, entro il corrente esercizio finanziario, i successivi provvedimenti per le conseguenti registrazioni contabili previa emanazione da parte della Giunta Regionale, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 53, di indirizzi in materia di pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, commi 460 e segg., della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché a stabilire le condizioni per la formale concessione del contributo al Comune di Monteleone di Puglia;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P., ai sensi dell'art. 42, comma 7 della Legge Regionale 16.11.2001, n. 28 e successive modifiche;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione di primo livello "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", sotto-sezione di secondo livello "Atti di concessione".

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 GIUGNO 2015, n. 1334

Variatione al bilancio di previsione 2015. Aumento di stanziamento € 6.327.320,48 - Legge 08.02.2001 n. 21 - Art. 4 comma 1 - Programmi Innovativi in Ambito Urbano denominati "Contratti di Quartiere II" - Legge Regionale 25-08-2003 n. 22.

La Vice Presidente della Giunta Regionale, Assessore alla Qualità del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente dell'Ufficio Osservatorio Condizione Abitativa e dal Dirigente ad Interim del Servizio Politiche Abitative, riferisce quanto di seguito riportato:

Con legge 08-02-2001 n. 21-art. 4- comma 1, il Ministro dei LL. PP. ha promosso programmi innovativi in ambito urbano denominati "Contratti di Quartiere II".

Con Decreto del Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12-04-2005 prot. n. P/109/05, integrata con nota Ministeriale n. 0008680 del 07-10-2008, è stata approvata la graduatoria delle proposte di "Contratto di Quartiere II" presentate dai Comuni della Regione Puglia, ritenuti ammissibili e finanziabili fino alla capienza dei fondi a disposizione.

In data 14-12-2005 è stato sottoscritto l'Accordo di Programma Quadro tra la Regione Puglia e il Ministero delle Infrastrutture, divenuto esecutivo in data 26-02-2007, giusta comunicazione ministeriale n. 1664/B2 del 24-05-2007.

L'art. 4 del citato Accordo di Programma Quadro aveva stabilito che al finanziamento degli interventi attuativi dei "Contratti di Quartiere II" nei Comuni della Regione Puglia, si provvedesse con le seguenti risorse statali e regionali:

a) l'importo statale di € 20.471.370,25 quale quota del limite di impegno quindicennale ai sensi dell'art. 145, comma 33, della legge 23.12.2000, n. 388 e l'importo di € 37.829.149,24 in conto capitale quale quota delle complessive risorse di cui all'art. 7, comma 1, del D.l.vo 30-07-1999, n. 284, come previsto all'art. 4, comma 3 della legge 08.02.2001 n. 21, pari al 65% del cofinanziamento pubblico;

b) l'importo di € 31.391.972,20 regionale, pari al 35% del cofinanziamento pubblico, cui alla L. R. n. 22/03.

Visto che risultano sottoscritti dai Comuni i Protocolli d'Intesa e le relative Convenzioni per complessivi n. 19 programmi, ognuno dei quali è composto da n. 2 interventi, uno riguardante la realizzazione di alloggi per utenze differenziate e l'altro per opere di urbanizzazione primaria e secondaria;

Visto lo stato di attuazione degli interventi finanziati inerenti i precitati "Contratti di Quartiere II"; Visto l'art. 4 - comma 1 - lett. b) dei singoli Protocolli d'Intesa;

Atteso che, essendo avvenuto l'affidamento dei lavori in misura superiore al 50% del finanziamento complessivo statale, decurtato della quota della sperimentazione, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti trasferirà in favore della Regione Puglia l'ulteriore 25% delle risorse statali in conto capitale pari ad € 6.327.320,48 di cui all'art. 5 del

citato Accordo di Programma Quadro, sottoscritto in data 14.12.2005.

Per quanto innanzi, occorre effettuare la variazione al bilancio 2015 con aumento di stanziamento e iscrizione negli stati di previsione dell'entrata e della spesa della somma di € 6.327.320,48, derivante da assegnazione vincolata a scopo specifico da parte dello Stato, nel rispetto della normativa prevista dalla legge regionale n. 28/01 e s.m.i. in materia di contabilità regionale.

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento comporta variazione di aumento di stanziamento del bilancio 2015 con l'iscrizione negli stati di previsione dell'entrata e della spesa della somma di € 6.327.320,48, derivante da assegnazione vincolata a scopo specifico da parte dello Stato.

Entrata

Capitolo 2057450 "Contribuzione finanziaria dello Stato al programma nazionale denominato Contratto di Quartiere II" D. M. 30.12.2002 - L. N. 21/2001 € 6.327.320,48.

U.P.B: 4.3.9

Codice del Piano dei conti finanziario ai sensi del D.Lgs 118/2011: 4.03.10.01.001

Uscita

Capitolo 411012 "Contribuzione finanziaria dello Stato al programma nazionale denominato Contratto di Quartiere II" D. M. 30.12.2002 - L. N. 21/2001 € 6.327.320,48.

U.P.B.: 3.2.2

Missione: 8

Programma: 2

Codice del Piano dei conti finanziario ai sensi del D.Lgs 118/2011: 2.03.01.02

CODICE TRANS. ELEM.: 8

Vista la L.R. n. 7 del 4/2/97, art. 4, comma 4, punto a)

La Vice Presidente della G.R., Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta della Vice Presidente della G.R., Assessore alla Qualità del Territorio;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente di Ufficio e dal Dirigente di Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di fare propria ed approvare la relazione che precede;
- di apportare, ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i., la variazione di aumento di stanziamento al bilancio di previsione 2015, mediante l'iscrizione negli stati di previsione dell'entrata e della spesa della somma di € 6.327.320,48, derivante da assegnazione vincolata a scopo specifico da parte dello Stato.

Entrata

Capitolo 2057450 "Contribuzione finanziaria dello Stato al programma nazionale denominato Contratto di Quartiere II" D. M. 30.12.2002 - L. N. 21/2001 € 6.327.320,48.

U.P.B: 4.3.9

Codice del Piano dei conti finanziario ai sensi del D.Lgs 118/2011: 4.03.10.01.001

Uscita

Capitolo 411012 "Contribuzione finanziaria dello Stato al programma nazionale denominato Contratto di Quartiere II" D. M. 30.12.2002 - L. N. 21/2001 € 6.327.320,48.

U.P.B.: 3.2.2

Missione: 8

Programma: 2

Codice del Piano dei conti finanziario ai sensi del D.Lgs 118/2011: 2.03.01.02

- di autorizzare il Servizio Bilancio Ragioneria ad

effettuare i conseguenti adempimenti di competenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05
GIUGNO 2015, n. 1339

D.L.gs. n. 102/04 - art. 6 - Rettifica alla D.G.R. n. 2747 del 22/12/2014 concernente proposta urgente al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di declaratoria tromba d'aria del 12 novembre 2014 territorio del comune di Castellaneta provincia di Taranto.

Assente l'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Dott. Fabrizio Nardoni, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore, confermata dalla Dirigente del Servizio Alimentazione, riferisce quanto segue l'Ass. Barbanente;

La Giunta Regionale, con deliberazione n° 2747 del 22/12/2014 approvò la relazione dell'Ufficio Provinciale dell'Alimentazione di Taranto sull'esito degli accertamenti sui territori danneggiati dalla tromba d'aria del 12 novembre 2014 in provincia di Taranto formulando la proposta al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per l'emanazione del decreto di declaratoria dell'eccezionalità dell'evento avverso.

In data 27 aprile 2015 con n. 0008752 il Ministero delle politiche Agricole Alimentari e Forestali ha emanato il decreto di riconoscimento della declaratoria eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei territori della Regione Puglia il 12 novembre 2014;

L'ufficio Provinciale Agricoltura di Taranto, Servizio Alimentazione avendo già effettuato gli accertamenti tecnici, chiede con nota del 19/05/2015 Prot. A00/030/n. 38974 acquisita agli atti in data 20/05/2015 Prot. A00/155/ n. 2146 di rettificare la relazione tecnica, allegata alla D.G.R. n. 2747/2014,

trasmessa a questo Servizio con nota del 15/12/2014 n° A00/030/109242, in quanto da una verifica effettuata sugli atti esistenti, si è riscontrato che, riguardo all'area delimitata in agro di Castellaneta, erroneamente sono stati indicati i fogli di mappa n. 13 e n. 202 in quanto, realmente, sono rispettivamente il n. 113 e n. 120;

Infatti, da ulteriori accertamenti effettuati sugli atti esistenti, successivamente all'emissione del D.M. del 27/04/2015, è emerso che per mero errore materiale, erano stati inseriti i fogli di mappa n. 13 e n. 202 anziché dei fogli di mappa n. 113 e n. 120; l'inserimento del nuovo foglio di mappa, (n. 113 e n. 120) non comporta alcuna variazione di superficie, di colture danneggiate e di danni alle strutture, in quanto già considerate.

E' necessario, quindi, prendere atto di quanto su riportato e di incaricare l'Ufficio Provinciale dell'Alimentazione di Taranto di inviare le rettifiche apporrate, all'Amministrazione Provinciale di Taranto, affinché la stessa ne tenga conto in sede di istruttoria delle domande degli operatori agricoli conduttori delle aziende danneggiate dalla tromba d'aria del 12 novembre 2014.

COPERTURA FINANZIARIA

La presente deliberazione non comporta implicazione di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 - comma 4 - lettera k) della legge regionale n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Responsabile e dalla Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse;
- di approvare la richiesta di rettifica dell'Ufficio Provinciale dell'Alimentazione di Taranto, composta da 01 fogli, che si allega al presente provvedimento di cui ne forma parte integrante.
- di approvare la rettifica nella delimitazione del territorio del comune di Castellaneta in provincia di Taranto, danneggiato dalla tromba d'aria del 12 novembre 2014 sostituendo i due fogli di mappa n. 13 e n. 202, erroneamente indicati in prece-

denza, con i nuovi fogli di mappa n. 113 e n. 120.

- di incaricare l'Ufficio Provinciale dell'Alimentazione di Taranto di inviare copia della relazione di rettifica all'Amministrazione Provinciale di Taranto, affinché la stessa ne tenga conto in sede di istruttoria delle domande degli operatori agricoli conduttori delle aziende agricole danneggiate dalla tromba d'aria del 12 novembre 2014;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

REGIONE PUGLIA

AOO/030

n. 38974 del 19/05/2015

Protocollo: uscita

Trasmessa con posta elettronica

Regione Puglia
Servizio Alimentazione
Lungomare N. Sauro 45
70121 - BARI


Oggetto: D.Lgs n. 102/04 e L.R. n. 24/90.Evento: tromba d'aria del 12/11/2014 agro di Castellaneta. **Comunicazione.**

Con riferimento all'oggetto, questo Ufficio, in data 15/12/2014, ha inviato a codesto Servizio la relazione tecnica riguardante l'esito degli accertamenti effettuati in campagna, con l'indicazione dell'area colpita.


Successivamente a tale comunicazione, la Regione Puglia, in data 22/12/2014, con atto n. 2747, ha deliberato il riconoscimento dei danni subiti alle strutture e alle produzioni nell'area delimitata, così come riportati in relazione.

Da una verifica effettuata sugli atti esistenti in questa Sede, si è riscontrato che, riguardo all'area delimitata in agro di Castellaneta, erroneamente sono stati indicati i fogli di mappa n. 13 e 202 in quanto, realmente, sono rispettivamente il n. 113 e n. 120. si chiede, pertanto, di aggiornare la Delibera della Giunta Regionale su menzionata.

Il Responsabile P.O.
(dott. agr. Angelo Bozza)



Il Dirigente dell'Ufficio
(dott. agr. Giuseppe Marti)



REGIONE PUGLIA

Prot. AOO/030/20/05/2015 n. 2146

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 GIUGNO 2015, n. 1340

L.R. n. 45/2008 - art. 9. DGR n. 2506 del 27-11-2012. Criteri di assegnazione del contributo ai cittadini pugliesi che si avvalgono del Metodo ABA. Modifiche ed integrazioni.

L'Assessore al Welfare, dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario dell'Ufficio n.4 del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, confermata dalla Dirigente del precitato Ufficio e dalla Dirigente del Servizio Programmazione ATP, riferisce quanto segue:

"L'art.9 della legge regionale 23 dicembre 2008, n.45, di modifica della L. R. n.26/2006, ha previsto la possibilità della concessione di un contributo alle spese non coperte dal Fondo Sanitario Regionale sostenute dai cittadini pugliesi che si avvalgono del trattamento abilitativo e psico-educativo di tipo cognitivo-comportamentale basato sul metodo denominato A.B.A. (Applied Behaviour Analysis) per i disturbi dello spettro autistico.

Al riguardo, sotto il profilo medico-assistenziale, la componente tecnica del Tavolo Regionale per l'Autismo, istituito con DGR n.805 del 5 maggio 2014, composto dai Medici Neuropsichiatri Infantili e dagli Psichiatri dei Dipartimenti di Salute Mentale, dai Responsabili dei due Centri di Riferimento per i Disturbi dello Spettro Autistico e dal Rappresentante della Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (SINPIA) per la Puglia, ha segnalato più volte la necessità di rivedere e meglio precisare i criteri di assegnazione del contributo fissati con la DGR n.2509 del 27-11-2012 alla luce delle premesse scientifiche, in particolare delle:

- Linee Guida 2011 dell'Istituto Superiore di Sanità sul "Trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti";
- Linee Guida Internazionali più recenti (AACAP GUIDELINES J. Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry, 2014;53(2):237-257), sempre al riguardo dei trattamenti comportamentali nei Disturbi dello Spettro Autistico.

La predetta componente tecnica del Tavolo Regionale per l'Autismo si è incontrata diverse volte

presso la sede dell'Assessorato al Welfare, coordinata dalla tecnostruttura regionale competente per la materia, evidenziando come le Linee Guida 2011 dell'Istituto Superiore di Sanità sottolineano che "A oggi rimane immutata la considerazione sul fatto che la maggioranza dei programmi intensivi comportamentali per i disturbi dello spettro autistico si basano sui principi della modificazione comportamentale utilizzando l'analisi comportamentale applicata (Applied Behavioral Analysis - A.B.A.). Questi programmi sono intensivi, di solito da 20 a 40 ore la settimana. L'obiettivo primario è l'intervento precoce rivolto a bambini di età prescolare, solitamente mediato dai genitori, con il supporto di professionisti specializzati".

L'intervento ABA (secondo il metodo Lovaas) ha mostrato benefici a confronto con gli interventi standard e con gli interventi solo scolastici (istruzione regolare) per gli outcome funzionamento intellettuale (QI), comprensione del linguaggio, abilità sociali. I dati prodotti dalla metanalisi su studi di coorte retrospettivi hanno mostrato un effetto maggiore dell'ABA ad alta intensità rispetto a quello a bassa intensità nel migliorare il funzionamento intellettuale, le abilità comunicative, i comportamenti adattativi e il quadro clinico generale; i dati prodotti dalla metanalisi su studi di coorte concorrenti hanno dimostrato che l'ABA è superiore all'educazione speciale per vari outcome (comportamenti adattativi, comunicazione/interazione, comprensione ed espressione linguistica, funzionamento intellettuale) nel medio termine (12 mesi), ma non nel lungo termine (3 e 9 anni).

Inoltre, le Linee Guida Internazionali più recenti evidenziano che "Behavioral interventions such as Applied Behavioral Analysis (ABA) are informed by basic and empirically supported learning principles. A widely disseminated comprehensive ABA program is Early Intensive Behavioral Intervention (EIBI) for young children, based on the work of Lovaas et al. EIBI is intensive and highly individualized with up to 40 hours per week of one to one direct teaching, initially using discrete trials to teach simple skills and progressing to more complex skills such as initiating verbal behavior. A meta-analysis found EIBI effective for young children, but stressed the need for more rigorous research to extend the findings".

Traduzione: <Gli interventi comportamentali come l'ABA si rifanno a principi di apprendimento supportati empiricamente. Un ampiamente diffuso e completo programma ABA è l'Intervento Comportamentale Intensivo Precoce per bambini piccoli, basato sul lavoro di Lovaas ed altri. Questo intervento è intensivo ed altamente individualizzato con strategia di insegnamento diretto uno a uno fino a 40 ore settimanali, inizialmente usando interventi settoriali per insegnare semplici competenze e progredendo poi verso competenze complesse fino ad avviare il comportamento verbale. Una meta-analisi ha trovato che questo approccio efficace nei bambini più piccoli, ma sottolinea fortemente la necessità di ricerche rigorose per ampliare i risultati>.

Il Tavolo Tecnico ha proposto, pertanto, di modificare ed integrare i criteri di assegnazione del contributo, già fissati con la DGR n.2506 del 27-11-2012, partendo dall'assunto che, tenendo conto delle premesse scientifiche aggiornate ed autorevoli sopra riportate, l'età evolutiva (e in particolare i bambini in età prescolare) è quella che meglio si avvale utilmente dell'intervento ABA. La presa in carico del soggetto autistico divenuto adulto deve continuare con interventi educativo-abilitativi evolutivi, ma con modelli organizzativi differenti da quelli per il bambino. Gli adulti autistici di oggi, non avendo usufruito, in età evolutiva, di interventi mirati, presentano un quadro clinico complesso e multiproblematico, che necessita di interventi prevalentemente di tipo sociosanitario e farmacologici specifici.

Il Tavolo Tecnico suggerisce, pertanto, che - in base alle evidenze scientifiche e tenuto conto dell'entità delle risorse economiche che il Consiglio Regionale ha pasta in Bilancio negli anni pregressi, ed anche per il corrente anno - il contributo dovrebbe essere riservato agli utenti in età evolutiva, in particolare agli utenti in età prescolare, per un limite di tre annualità oltre le quali il contributo non può essere concesso e che, dopo due anni di assenza di miglioramenti significativi codificati, il finanziamento non possa essere rinnovato.

Inoltre, rappresenta che, se viene effettuato il trattamento ABA su un paziente con disturbo dello spettro autistico, non possono esserci altri tipi di interventi concomitanti di riabilitazione sul medesimo paziente, sia a carico del SSR che non, perché questo determinerebbe confusione nel paziente

stesso e sulla sua famiglia, con rischio di peggioramento clinico.

Il Tavolo ritiene, anche, alla luce dell'esperienza dei decorsi anni, che il trattamento abilitativo e riabilitativo basato sul metodo ABA debba far parte del piano generale di intervento a favore del bambino con DSA del Servizio di Neuropsichiatria Infantile del Dipartimento di Salute Mentale territorialmente competente e da cui deve essere prescritto.

Il programma di trattamento annuo individualizzato deve essere proposto da strutture accreditate e/o da operatori con comprovata e documentata formazione ed esperienza nella metodologia ABA, da allegare all'istanza, e valutato dal Servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza tenendo conto di quanto previsto dalle vigenti Linee Guida "Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti" dell'Istituto Superiore di Sanità del 2011 e dalle Linee Guida sull'Autismo della Regione Puglia del 2013.

In ordine allo stanziamento del fondo, l'Ufficio competente evidenzia che, nei decorsi anni, sono stati iscritti annualmente sul Bilancio Autonomo Regionale finanziamenti vincolati all'attribuzione del contributo in parola, come di seguito specificato:

- anno 2010 € 450.000,00
- anno 2011 € 500.000,00
- anno 2012 € 650.000,00
- anno 2013 € 650.000,00
- anno 2014 € 650.000,00
- anno 2015 € 650.000,00

In riferimento alle istanze per ottenere il contributo, si è verificato un costante incremento, sino a riscontrare, nel 2014 il raddoppio del complessivo numero delle autorizzazioni (anno 2010: 118, anno 2014: 270), la qual cosa ha pasta in serie difficoltà le ASL rispetto alla capienza del fondo assegnato.

Pertanto, il competente Ufficio, in sede di incontro del Tavolo Regionale per l'Autismo, convocato in data 28 aprile 2015 in plenaria (componente tecnica integrata dai referenti della scuola, delle famiglie e degli enti datoriali), ha riferito in ordine a quanto proposto dalla Componente Tecnica riguardo i criteri basati sulle evidenze scientifiche e assunti dalle Linee Guida Nazionali ed Internazionali sopra richiamate, chiedendo parere in merito all'opportunità di introdurre ulteriori criteri di valutazione delle domande, quale quello correlato alla disponibilità finanziaria del nucleo familiare (ISEE).

La proposta di introdurre una selezione delle domande in base all'ISEE non è stata favorevolmente accolta dal Tavolo, ne sono stati forniti suggerimenti alternativi.

Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno proporre alla Giunta di modificare ed integrare le disposizioni relative alle procedure e ai criteri di valutazione delle istanze e di assegnazione dei contributi previsti dalla DGR n.2506 del 27-11-2012, alla luce delle indicazioni della Componente Tecnica basate sull'evidenze scientifiche e assunte dalle Linee Guida Nazionali ed Internazionali.

Si propone, altresì, che l'assegnazione del contributo avvenga fino ad esaurimento del fondo assegnato alla ASL di residenza e nulla gli Istanti possano pretendere nei confronti della ASL in caso di non assegnazione del contributo per esaurimento del predetto fondo, anche in presenza di tutti i requisiti di ammissibilità allo stesso.

Si ritiene, altresì, opportuno proporre alla Giunta Regionale che, a valere sui finanziamenti iscritti sul Cap.712048 del Bilancio di Previsione 2015, siano ripartiti € 50.000,00 tra i Servizi di NPIA delle ASL per la remunerazione delle prestazioni aggiuntive erogate per le attività correlate alla valutazione delle richieste di contributo ABA e verifica degli esiti dei trattamenti.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm. ed ii.

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento per i complessivi €50.000,00 trovano copertura sul capitolo 712048 sul Bilancio di previsione 2015.

All'impegno e alla liquidazione si provvederà con successivi Atti della Dirigente del Servizio PATP entro il corrente esercizio.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale - ai sensi dell'art.4, comma 4, lettera f) della L.R. 7/97 -, l'adozione del conseguente atto finale, trattandosi di un provvedimento necessario ed urgente.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente schema dall'Istruttore, dalla Dirigente di Ufficio e dalla Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato,

- Di modificare ed integrare la DGR n. 2506 del 27 novembre 2012 concernente i contributi ai cittadini pugliesi che si avvalgono del Metodo ABA per la riabilitazione dei soggetti affetti da autismo e disturbi dello spettro autistico, di cui all'art.9 della L. R. n.45/08.
- Di stabilire che, a partire dalla data di esecutività del presente atto, le ASL adottino i seguenti criteri e modalità attuative in ordine alla concessione del contributo in parola:
 - a) Hanno diritto al contributo tutti i minori (0 - 17 anni) residenti in Puglia da almeno un anno, che presentano disturbi dello spettro autistico;
 - b) Le domande di intervento precoce rivolte a bambini di età prescolare hanno priorità rispetto alle altre istanze;
 - c) L'Esercente la patria potestà del minore deve presentare alla Direzione Generale della ASL, per il tramite del Direttore del Distretto socio sanitario di residenza, istanza a cui va allegato:
 - un preventivo economico annuo dettagliato per voce di spesa;
 - la prescrizione al trattamento rilasciato dai Servizi di cui al successivo punto d);
 - il programma di trattamento individualizzato;
 - l'autodichiarazione di essere residente in Puglia da almeno un anno.
 - d) Gli interventi abilitativi e riabilitativi basati sul metodo ABA devono far parte del piano generale di intervento a favore del bambino con DSA e devono essere prescritti dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile della ASL territorialmente competente, che deve valutare il programma di trattamento annuo individualizzato proposto da strutture accreditate e/o da ope-

- ratori con comprovata e documentata formazione ed esperienza nella metodologia ABA da allegare all'istanza, tenendo conto di quanto previsto dalle vigenti Linee Guida "Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti" dell'Istituto Superiore di Sanità del 2011 e dalle Linee Guida sull'Autismo della Regione Puglia del 2013;
- e) In caso di rinnovo della richiesta di contributo, l'istante deve produrre aggiornata prescrizione sanitaria a proseguire il trattamento, rilasciata in conformità alle modalità di cui al punto d) ed il nuovo programma riabilitativo con gli ulteriori obiettivi;
- f) E' necessario, inoltre, che vengano effettuate da parte dell'operatore ABA relazioni semestrali del percorso realizzato con la persona con DSA, con gli obiettivi raggiunti;
- g) Il contributo è riservato per un limite di tre annualità oltre le quali non può essere concesso agli utenti in età evolutiva (0-17 anni);
- h) Dopo due anni di assenza di miglioramenti significativi codificati, il finanziamento non può essere rinnovato;
- i) In considerazione della limitatezza del fondo, i Direttori Generali delle ASL dovranno assegnare il contributo nelle seguenti percentuali:
- 30% per i preventivi di spese annue fino ad €10.000,00;
 - 25% per i preventivi di spese annue fino ad €15.000,00;
 - 20% per i preventivi di spese annue oltre €15.000,00; In ogni caso, il contributo complessivo annuo non potrà superare € 12.000,00;
- j) tra le spese ammissibili rientrano quelle di viaggio, vitto ed alloggio per la persona affetta dal disturbo autistico, per i genitori e massimo n.2 operatori specializzati in tali trattamenti, ovvero quelle del/degli operatori/terapisti e/o quelle sostenute dal consulente/supervisore;
- k) Per le richieste pervenute nell'anno 2015 e non evase alla data di approvazione del presente provvedimento, le ASL procedono alla valutazione comparativamente e contestualmente, nel puntuale rispetto dei suindicati criteri e della disponibilità del fondo assegnato dalla Regione;
- l) Per le istanze che perverranno successivamente alla data di approvazione del presente atto, le ASL provvederanno, ogni bimestre, alla valutazione comparativa e contestuale delle stesse, sino ad esaurimento dei fondi;
- m) In caso di incapienza del fondo, le ASL, sempre tenendo conto di quanto stabilito nei punti precedenti del presente Atto, utilizzeranno il criterio dell'ordine cronologico di arrivo delle istanze;
- n) Il Richiedente, a corredo dell'istanza del contributo, deve produrre una dichiarazione con la quale attesta che per il trattamento in questione non è stato richiesto e/o ottenuto alcun contributo da parte di altri enti pubblici e che l'utente non usufruisce di altri interventi di ri/abilitazione a carico del SSR per i disturbi dello spettro autistico;
- o) La ASL, a seguito della dovuta positiva istruttoria circa la validità della documentazione prodotta, procede alla liquidazione del contributo nella misura massima dell'80% delle documentate spese sostenute.
- p) I trattamenti in itinere per i quali le ASL hanno già comunicato la disponibilità finanziaria precedentemente alla data di esecutività del presente Provvedimento saranno portati a conclusione per il periodo autorizzato secondo i criteri stabiliti dalla DGR n.2506 del 27-11-2012.
- Di confermare che la titolarità del procedimento amministrativo di concessione del contributo, comprese tutte le fasi di carattere economico-finanziario, resta in capo alle ASL;
 - Di confermare, inoltre, che il finanziamento vincolato ai contributi ai minori pugliesi che Si avvalgono del Metodo ABA venga ripartito tra le ASL sulla base della popolazione minorile residente in ciascuna ASL e dei contributi assegnati nell'anno precedente;
 - Di stabilire, anche, che a valere sui finanziamenti iscritti sul cap.712048 del Bilancio di Previsione 2015, siano ripartiti €50.000,00 tra i Servizi di NPIA delle ASL per la remunerazione delle prestazioni aggiuntive ex art.55 comma 2 del CCNL 8-06-2000 effettuate per garantire l'espletamento delle

attività correlate alla valutazione delle richieste di contributo ABA e alla verifica degli esiti dei trattamenti;

- Di prevedere che le ASL diano massima pubblicità al presente Provvedimento attraverso i Pediatri di Libera Scelta, i Medici di Medicina Generale e tutti i Servizi Territoriali ed Ospedalieri coinvolti nell'assistenza ai soggetti autistici;
- Di stabilire la notifica del presente Atto ai Dirigenti dei Distretti Sociosanitari, delle UU. 00. di NPIA Territoriali ed Ospedalieri per il tramite dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie;
- Di prevedere la pubblicazione del presente Provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 GIUGNO 2015, n. 1341

Sistema Informativo Regionale per la Gestione Informatizzata dell'Anagrafe dei Soggetti Vaccinati e delle Attività Vaccinali (GIAVA). Approvazione.

L'Assessore al Welfare, Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria predisposta dal Dirigente dell'Ufficio "Sanità Pubblica, Igiene degli Alimenti e Sicurezza del Lavoro" con il supporto del Responsabile Interno di Progetto, confermata dal Dirigente del Servizio "Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione", riferisce quanto segue:

Nell'ambito degli interventi previsti dal Piano Regionale della Prevenzione approvato con DGR n.2994/2010, tra gli obiettivi specifici e le azioni da intraprendere, viene posta particolare attenzione all'informatizzazione delle anagrafi vaccinali. Considerata tale priorità ed in esecuzione di quanto stabilito con DGR n.2990 del 29 dicembre 2011 "Documento di indirizzo Economico - Funzionale del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 2011" che al punto 4.6 prevedeva l'utilizzo di un "Sistema infor-

mativo regionale GIAVA" ed al par.4 "Avvio progetti ed iniziative anno 2012", con determinazione dirigenziale n.254 del 6 agosto 2012 veniva approvata l'offerta economica avanzata e trasmessa a questo Servizio con nota prot. DI/0880/SAN del 24 maggio 2012, dalla ditta Sincon S.r.l. avente sede legale ed operativa in Taranto.

Successivamente in data 1.10.2012 veniva, quindi, sottoscritto dalla Regione Puglia e dalla ditta Sincon S.r.l. il relativo "contratto per l'affidamento della gestione evolutiva e la manutenzione del sistema informativo per la gestione informatizzata dell'anagrafe dei soggetti vaccinati e delle attività vaccinali GIAVA- CIG 4583392EB7", registrato presso l'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Taranto, in data 10.10.2012, con scadenza al 31.12.2014.

Posto in evidenza che:

con nota prot.15833 del 10/12/2014 la Regione Puglia ha richiesto all'Agenzia per l'Italia Digitale - Centro di competenza per il riuso la pubblicazione nella banca dati (catalogo) dei programmi informatici riutilizzabili del «Sistema informativo per la gestione informatizzata delle attività vaccinali e dell'anagrafe dei soggetti vaccinati» denominato «GIAVA», istituita ai sensi dell'art.70 comma 1 del D.lgs. 82/2005;

con nota prot.0002220 del 02/03/2015 l'Agenzia per l'Italia Digitale ha comunicato l'avvenuta pubblicazione della scheda descrittiva dell'applicativo «GIAVA» sul catalogo dei programmi riusabili dell'Agenzia, con il progressivo 268.

Considerato che risulta necessario:

a) affidare alla società *in house* InnovaPuglia S.p.A. - ai sensi delle norme e dei provvedimenti vigenti, - la predisposizione della documentazione di gara ad evidenza pubblica, nonché l'esecuzione della medesima gara per l'affidamento dei Servizi tecnici e professionali di assistenza tecnico-applicativa, manutenzione del software e conduzione del sistema informativo GIAVA;

b) assicurare, nelle more dell'espletamento della procedura di cui al precedente punto a), la continuità operativa del sistema informativo GIAVA e scongiurare l'interruzione dei servizi pubblici e delle attività istituzionali delle Aziende Sanitarie Locali.

Si propone alla Giunta Regionale di approvare

l'intervento «Sistema informativo per la gestione informatizzata delle attività vaccinali e dell'anagrafe dei soggetti vaccinati» denominato «GIAVA» come di seguito articolato.

L'attuazione dell'intervento è affidato alla società "in house" InnovaPuglia S.p.A. che, analogamente a quanto avvenuto in passato nell'ambito dell'intervento denominato "Nuovo Sistema Informativo Sanitario Regionale" di cui alle Determinazioni del Dirigente del Servizio Innovazione n. 2 del 03.02.2011 e n. 7 del 09.03.2011, continuerà ad assicurare la piena operatività, l'utilizzabilità e il governo dell'infrastruttura applicativa e tecnologica GIAVA, la sicurezza dei dati (monitoraggio degli accessi, prevenzione di accessi non autorizzati, backup ed eventuale ripristino dei dati, ecc.), nonché il monitoraggio delle attività del fornitore.

A tal fine sono previste:

1) a carico di InnovaPuglia le seguenti attività:

- a) l'assistenza tecnica in materia ICT all'Amministrazione regionale nel periodo di transizione dell'affidamento dal fornitore attuale a quello subentrante;
- b) la gestione dell'affidamento dei servizi seguenti: assistenza tecnico-applicativa agli utenti, manutenzione del software e conduzione operativa del sistema GIAVA; nell'ambito di tale attività InnovaPuglia predisporrà la documentazione di gara ed espletterà le procedure di selezione del nuovo fornitore;

- c) il monitoraggio e la verifica dei livelli di servizio forniti dal fornitore nell'erogazione dell'assistenza tecnico-applicativa agli utenti, nella manutenzione e conduzione del sistema;
- d) la conduzione operativa dell'infrastruttura tecnologica ospitante il sistema GIAVA (realizzato nell'ambito del Piano Operativo "Ospitalità sistemi informativi regionali di Sanità elettronica e assistenza tecnica sistemistica 2015 - 2016" finanziato con risorse del fondo sanitario (DGR 867 del 29/4/2015);
- e) la stipula e il governo del contratto con il nuovo fornitore per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnico-applicativa agli utenti, di manutenzione e di conduzione operativa del sistema GIAVA.

2) a carico dei fornitori:

- f) l'erogazione dei servizi di assistenza tecnico-applicativa agli utenti e di manutenzione, relativi al sistema informativo GIAVA;
- g) la conduzione operativa della piattaforma applicativa GIAVA, middleware incluso;
- h) Il trasferimento dei beni e delle competenze al nuovo fornitore.

Per la realizzazione degli obiettivi succitati che coprono il periodo dal gennaio 2014 al dicembre 2020, per un ammontare complessivo pari ad € 1.116.601,55 (IVA 22% compresa), sarà predisposto apposito Piano Operativo sottoposto al parere decisionale del Comitato di Vigilanza istituito con DGR n. 1404/14, secondo la ripartizione sotto indicata:

GESTIONE CONTRATTO	Destinatario	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totali
INNOVAPUGLIA	InnovaPuglia	54.257,94	47.514,12	80.876,24	80.876,24	80.876,24	80.876,24	86.374,54	
	Fornitore	0,00	0,00	85.400,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00	106.750,00	
		54.257,94	47.514,12	166.276,24	178.476,24	178.476,24	178.476,24	193.124,54	996.601,55
REGIONE PUGLIA	Fornitore	-	80.000,00	40.000,00	-	-	-	-	120.000,00
FINANZIAMENTO COMPLESSIVO		54.257,94	127.514,12	206.276,24	178.476,24	178.476,24	178.476,24	193.124,54	1.116.601,55

In euro IVA Inclusa

In particolare, per il triennio 2014-2016 è previsto un costo complessivo pari ad € 388.048,30 (IVA al 22% compresa) di cui Euro 120.000,00 (IVA al 22% compresa) per le attività a carico dell'attuale fornitore per il periodo dal gennaio 2015 al giugno 2016 ed Euro 268.048,30 (IVA 22% compresa) relativi ai costi della attività di InnovaPuglia nel periodo 2014-2016 ed al corrispettivo dovuto al fornitore subentrante per le attività svolte nel 2016.

La tabella seguente riporta la distribuzione dei costi (IVA al 22% compresa) nel triennio di riferimento.

Governo del contratto	Destinatario	2014	2015	2016
InnovaPuglia	InnovaPuglia	€ 54.257,94	€ 47.514,12	€ 80.876,24
	Nuovo Fornitore			€ 85.400,00
	Totale	€ 54.257,94	€ 47.514,12	€ 166.276,24
Regione	Attuale Fornitore	Contratto Rep. 01090002043338/2012	€ 80.000,00	40.000,00
	Totale complessivo	€ 54.257,94	€ 127.514,12	€ 206.276,24

Al riguardo si precisa quanto segue:

a) per l'anno 2014 gli importi spettanti all'attuale fornitore del sistema GIAVA per l'erogazione dei servizi di assistenza e manutenzione non sono calcolati in quanto già contrattualizzati (Contratto Rep.01090002043338/2012 in scadenza il 31/12/2014) e già impegnati dal competente Servizio PATP. Gli importi per le attività di InnovaPuglia quantificati in Euro 54.257,94 (IVA 22% compresa) trovano copertura sul cap. 741090/2014, giusto impegno n. 6435 di cui all'A.D. n. 80/168/2014 che rientrano tra gli accantonamenti previsti nel DIF 2014, di cui alla DGR n. 867 del 29/04/2015;

b) per l'anno 2015 (periodo transitorio di gestione della piattaforma GIAVA da parte dell'attuale fornitore, nelle more dell'espletamento della procedura di gara per la selezione del nuovo fornitore dei servizi di assistenza tecnico applicativa agli utenti, manutenzione e conduzione operativa del sistema), i costi preventivati ammontano ad Euro 127.514,12 (IVA al 22% compresa) di cui Euro 80.000,00 (IVA 22% compresa) per l'erogazione dei predetti servizi da parte dell'attuale fornitore, con contratto governato direttamente dall'Amministrazione Regionale, ed Euro 47.514,12 (IVA al 22% compresa) per le attività di InnovaPuglia;

c) gli oneri del 2016, quantificati in Euro 206.276,24 (IVA 22% compresa) di cui Euro 166.276,24 (IVA al 22% compresa) relativi ai costi della attività di InnovaPuglia (inclusivi dei corrispettivi spettanti al fornitore subentrante per l'erogazione dei servizi di assistenza tecnico-applicativa, manutenzione e conduzione operativa del sistema GIAVA, la cui contrattualizzazione sarà governata direttamente da InnovaPuglia), ed Euro 40.000 (IVA al 22% compresa) per l'attuale fornitore quali corrispettivi per l'erogazione dei medesimi servizi assistenza tecnico-applicativa, manutenzione e conduzione operativa del sistema GIAVA nel primo semestre 2016, nonché per il trasferimento dei beni e delle competenze al fornitore subentrante.

Considerato che nel DIF approvato con DGR n. 867 del 29/04/2015, nella tabella "L - Progetti, Obiettivi, Imprevisti ex art. 10 della L.R. 38/94, è stato previsto per il progetto GIAVA un budget provvisorio pari ad € 83.500,00 per l'anno 2015 e 83.500,00 per l'anno 2016, si rende necessario integrare tali finanziamenti prevedendo un'ulteriore quota pari ad € 44.014,12 per l'anno 2015 ed € 122.776,24 per l'anno 2016.

Per le annualità successive, gli importi, di cui alla tabella seguente, saranno appostati nei corrispondenti atti di indirizzo e programmazione economico funzionale del Servizio Sanitario Regionale al netto degli eventuali importi finanziati per interventi di innovazione ICT in Sanità (ad es., da Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020, da PAC, ...):

Governo del contratto	Destinatario	2017	2018	2019	2020
InnovaPuglia	InnovaPuglia	80.876,24	80.876,24	80.876,24	83.374,54
	Nuovo Fornitore	97.600,00	97.600,00	97.600,00	106.750,00
	Totale	178.476,24	178.476,24	178.476,24	193.124,54

Per la formalizzazione dell'affidamento a InnovaPuglia si procederà ai sensi della Convenzione quadro «Disciplina per la regolazione dei rapporti tra la Regione e la società in house InnovaPuglia S.p.A.», di cui alla DGR 1404/2014 e successive Disposizioni Attuative approvate con provvedimento del Direttore dell'Area per lo Sviluppo Economico n.10 del 9/9/2014 e n. 12 del 15/12/2014.

L'adozione del presente atto rientra nelle competenze della Giunta Regionale a norma dell'art.4 comma 4 lettera K) della L.R. n. 7/97.

La presente deliberazione è assunta nel rispetto dei vincoli di cui alla DGR 841/2015.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N.28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi Euro 1.116.601,55 (IVA al 22% compresa), graverà

a) nell'anno 2014 per Euro 54.257,94 (IVA al 22% compresa) quali costi per le attività di InnovaPuglia, sul capitolo 741090, giusto impegno n. 6435 di cui all'A.D. n. 80/168/2014 che rientrano tra gli accantonamenti previsti nel DIF 2014, di cui alla DGR n. 867 del 29/04/2015;

b) nell'anno 2015 sul capitolo 741114 per Euro € 127.514,12 (IVA al 22% compresa), di cui Euro 80.000,00 (IVA al 22% compresa) per l'erogazione

dei predetti servizi da parte dell'attuale fornitore a seguito di procedura negoziata e contratto governato direttamente dall'Amministrazione Regionale, ed Euro 47.514,12 (IVA al 22% compresa) per le attività di supporto e assistenza in materia ICT erogati da InnovaPuglia;

c) nell'anno 2016 sul capitolo 741114 per Euro 206.276,24 (IVA al 22% compresa), di cui Euro 166.276,24 (IVA al 22% compresa) relativi ai costi della attività di InnovaPuglia (inclusivi dei corrispettivi spettanti al fornitore subentrante per l'erogazione dei servizi di assistenza tecnico-applicativa, manutenzione e conduzione operativa del sistema GIAVA, la cui contrattualizzazione sarà governata direttamente da InnovaPuglia), ed Euro 40.000 (IVA al 22% compresa) per l'attuale fornitore quali corrispettivi per l'erogazione dei medesimi servizi assistenza tecnico-applicativa, manutenzione e conduzione operativa del sistema GIAVA nel primo semestre 2016, nonché per il trasferimento dei beni e delle competenze al fornitore subentrante;

Per le annualità successive gli importi sotto indicati saranno appostati nei corrispondenti atti di indirizzo e programmazione economico funzionale del Servizio Sanitario Regionale al netto degli eventuali importi finanziati per interventi di innovazione ICT in Sanità (ad es., da Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020, da PAC, ...):

Governo del contratto	Destinatario	2017	2018	2019	2020
	InnovaPuglia	80.876,24	80.876,24	80.876,24	83.374,54
InnovaPuglia	Nuovo Fornitore	97.600,00	97.600,00	97.600,00	106.750,00
	Totale	178.476,24	178.476,24	178.476,24	193.124,54

Ai successivi adempimenti provvederà, mediante adozione di appositi atti, il dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione.

La presente proposta di deliberazione viene sottoposta all'esame della Giunta regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lettere a) e d), della L.R. 4.2.1997, n.7.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

di approvare la relazione dell'Assessore proponente così come in narrativa indicata, che qui si intende integralmente trascritta e, conseguentemente:

1) Di approvare l'intervento «Sistema informativo per la gestione informatizzata delle attività vaccinali e dell'anagrafe dei soggetti vaccinati» denominato «GIAVA» per un ammontare complessivo previsto di Euro 1.116.601,55 (IVA al 22% compresa) per il periodo gennaio 2014-dicembre 2020, come da tabella seguente:

GESTIONE CONTRATTO	Destinatario	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totali
INNOVAPUGLIA	InnovaPuglia	54.257,94	47.514,12	80.876,24	80.876,24	80.876,24	80.876,24	86.374,54	
	Fornitore	0,00	0,00	85.400,00	97.600,00	97.600,00	97.600,00	106.750,00	
		54.257,94	47.514,12	166.276,24	178.476,24	178.476,24	178.476,24	193.124,54	996.601,55
REGIONE PUGLIA	Fornitore	-	80.000,00	40.000,00	-	-	-	-	120.000,00
FINANZIAMENTO COMPLESSIVO		54.257,94	127.514,12	206.276,24	178.476,24	178.476,24	178.476,24	193.124,54	1.116.601,55

In euro IVA Inclusa

2) Di integrare gli stanziamenti previsti nel DIF approvato con DGR n. 867 del 29/04/2015, nella tabella "L - Progetti, Obiettivi, Imprevisti ex art. 10 della L.R. 38/94, che per il progetto GIAVA prevedono un budget provvisorio pari ad € 83.500,00 per l'anno 2015 e 83.500,00 per l'anno 2016, con un'ulteriore quota pari ad € 44.014,12 per l'anno 2015 ed € 12727.6,24 per l'anno 2016.

3) Di prevedere che per le annualità successive gli importi sotto indicati saranno appostati nei corrispondenti atti di indirizzo e programmazione economico funzionale del Servizio Sanitario Regionale al netto degli eventuali importi finanziati per interventi di innovazione ICT in Sanità (ad es., da Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020, da PAC, ...)

Governo del contratto	Destinatario	2017	2018	2019	2020
InnovaPuglia	InnovaPuglia	80.876,24	80.876,24	80.876,24	83.374,54
	Nuovo Fornitore	97.600,00	97.600,00	97.600,00	106.750,00
	Totale	178.476,24	178.476,24	178.476,24	193.124,54

4) Di incaricare dell'attuazione dell'intervento la società "in house" InnovaPuglia S.p.A. che assicurerà:

- a) l'assistenza tecnica in materia ICT all'Amministrazione regionale nel periodo di transizione dell'affidamento dal fornitore attuale a quello subentrante;
- b) la gestione dell'affidamento dei servizi seguenti: assistenza tecnico-applicativa agli utenti, manutenzione del software e conduzione operativa del sistema GIAVA; nell'ambito di tale attività InnovaPuglia predisporrà la documentazione di gara ed espletterà le procedure di selezione del nuovo fornitore;

- c) il monitoraggio e la verifica dei livelli di servizio forniti dal fornitore nell'erogazione dell'assistenza tecnico-applicativa agli utenti e nella manutenzione del sistema;
- d) la conduzione operativa dell'infrastruttura tecnologica ospitante il sistema GIAVA (realizzato nell'ambito del Piano Operativo "Ospitalità sistemi informativi regionali di Sanità elettronica e assistenza tecnica sistemistica 2015 - 2016" finanziato con risorse del fondo sanitario (DGR 867 del 29/4/2015).
- e) la stipula e il governo del contratto con il nuovo fornitore per l'affidamento dei servizi di assistenza tecnico-applicativa agli utenti, di manutenzione e di conduzione operativa del sistema GIAVA.

5) Di incaricare il Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione di espletare, con il supporto del Responsabile Interno di Progetto GIAVA Puglia e della società InnovaPuglia S.p.A., procedura negoziata ex-art. 57 D.lgs. 163/2006 per l'affidamento dei "Servizi tecnici e professionali per l'assistenza tecnico-applicativa, la manutenzione del software e la conduzione del Sistema Informativo regionale per la Gestione Informatizzata dell'Anagrafe dei Soggetti Vaccinati e della Attività Vaccinali (GIAVA)" al fine di assicurare la continuità operativa del sistema informativo GIAVA e scongiurare l'interruzione dei servizi pubblici e delle attività istituzionali delle Aziende Sanitarie Locali, nelle more dell'espletamento della procedura a evidenza pubblica, della successiva contrattualizzazione e del subentro e, comunque, per una durata presunta complessiva di 18 (diciotto) mesi.

6) Di incaricare il Direttore dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità, il Direttore dell'Area Politiche per lo sviluppo economico, lavoro e innovazione, di verificare, congiuntamente ai Dirigenti dei rispettivi Servizi coinvolti, la possibilità di acquisire il progetto nell'ambito dell'Obiettivo Tematico OT 2 del P.O. 2014 - 2020 (DGR 1498/2014) e/o del Piano di Azione e Coesione (PAC), trattandosi di un progetto a valenza pluriennale, posto, allo stato, a carico delle risorse del Fondo Sanitario Regionale.

7) Di incaricare il Servizio Programmazione Assi-

stenza Territoriale e Prevenzione di provvedere con propri atti agli adempimenti conseguenziali.

8) Di confermare, l'incarico di direzione esecuzione del contratto, di cui all'articolo 119 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n.163/2006 e s.m.i.) e gli artt.299, 300, 301 del Regolamento attuativo del Codice dei contratti pubblici (DPR n.207/2010), al nominativo già individuato con DGR 24.6.2011, n.1394, con DGR 24 settembre 2013, n. 1768 ed indicato quale referente dell'Amministrazione nel Contratto Rep.01090002043338/2012, relativamente al contratto stipulato a seguito della procedura negoziata ex-art. 57 D.lgs. 163/2006 di cui al precedente punto 3).

9) di pubblicare il presente provvedimento sul BUR della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05
GIUGNO 2015, n. 1344

Dgr n.ro 325 del 24.02.2015 "Istituzione Comitato per la spending review del Sistema Sanitario Regionale". Integrazione componenti.

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore confermata dal Direttore dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità, dal Dirigente del Servizio Programmazione Acquisti e dal Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, riferisce quanto segue:

Con Dgr n.ro 325 del 24.02.15, i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati, stato istituito il Comitato per la spending review del Sistema Sanitario regionale incardinato nella Direzione dell'Area "Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità" con i seguenti compiti:

1. fornire supporto tecnico alla Direzione dell'Area Politiche per la promozione della salute nel-

l'individuazione delle categorie di beni e servizi e lavori che le aziende e gli enti del SSR acquisiscono in forma aggregato comunque facendo ricorso alle attività del soggetto aggregatore;

2. monitorare l'andamento degli interventi necessari a garantire il conseguimento degli obiettivi del Piano regionale delle attività negoziali;

3. supportare, con un'adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni degli organi regionali relative al cd. spesa sanitaria.

Componenti del Comitato sono:

- Direttore dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità che riveste la carica di Presidente, coadiuvato dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e specialistica e dal Dirigente del Servizio Gestione Accentrata finanziaria regionale
- Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, coadiuvato dal Dirigente del Servizio Programmazione Acquisti
- tutti i Direttori Generali delle Aziende e degli enti del SSR insistenti sul territorio della Regione Puglia, coadiuvati dai rispettivi Provveditori
- Soggetto aggregatore in persona del direttore generale della società InnovaPuglia s.p.a. o di suo delegato.

Alla luce delle attività programmate e da avviare, si rende necessario integrare la composizione del Comitato così composto con i Dirigenti del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione e con il Dirigente del Servizio Sistemi informativi e Investimenti in Sanita entrambi dell'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle persone e delle pari opportunità.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E S.M. E I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 - comma 4, lettera k) della L.R. n.7/97, attesa l'attribuzione di competenza riveniente dal combinato disposto di cui

all'art. 42 della L.R. 16/11/2001, n. 28 e successive modifiche e dell'art.12 della L.R. 46/2014.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per quanto esplicitato in narrativa e qui riportata per parte integrante e sostanziale:

1. di integrare i componenti del Comitato spending review con i Dirigenti del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione e con il Dirigente del Servizio Sistemi informativi e Investimenti in Sanita;

2. conseguentemente di stabilire che il Comitato per la spending review del Sistema Sanitario Regionale sia così composto:

- Direttore dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità che riveste la carica di Presidente, coadiuvato dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica, dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, dal Dirigente del Servizio Sistemi informativi e Investimenti in Sanita e dal Dirigente del Servizio Gestione Accentrata finanziaria regionale:
- Direttore dell'area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione, coadiuvato dal Dirigente del Servizio Programmazione Acquisti;
- tutti i Direttori Generali delle Aziende e degli enti del SSR insistenti sul territorio della Regione Puglia, coadiuvati dai rispettivi Provveditori;
- Soggetto aggregatore in persona del Direttore Generale della società InnovaPuglia s.p.a. o di suo delegato.

3. di stabilire che le attività di segreteria e le altre

attività di supporto al funzionamento del Comitato sono svolte dal Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione;

4. di stabilire, infine, che il presente provvedimento sia pubblicato sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 GIUGNO 2015, n. 1345

Autorizzazione all'utilizzo della graduatoria del concorso di cui alla D.D. n. 261/2011, pubblicata sul B.U.R.P. n. 107/2011, al fine di procedere all'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche da istituire sulla base dei dati Istat di popolazione residente al 2014.

L'Assessore al Welfare, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Politiche del Farmaco e dell'Emergenza/Urgenza, confermata dal Responsabile A.P. e dal Direttore dell'Area politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità, riferisce quanto segue:

con la deliberazione di Giunta Regionale del 3 febbraio 2009 n. 61, pubblicata sul BURP n. 25 del 12 febbraio 2009, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 14 del 20.02.2009 - 4^a serie speciale, è stato indetto il pubblico concorso per la formazione di una graduatoria unica regionale per l'assegnazione di sedi farmaceutiche vacanti e/o di nuova istituzione per il privato esercizio nella Regione Puglia, art. 3, comma 43, della legge regionale n. 40 del 31.12.2007;

con la deliberazione di Giunta Regionale n. 335 dell'11 marzo 2009, pubblicata sul B.U.R.P. n. 43 del 19 marzo 2009, sono stati prorogati i termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui al bando del 12.02.2009;

con determinazione dirigenziale n. 261 del 5 luglio 2011, pubblicata sul B.U.R.P. n. 107 del 7 luglio 2011 è stata approvata la graduatoria definitiva dei candidati idonei al concorso di cui sopra;

con determinazioni dirigenziali n. 282/2011, n. 48/2012, n. 313/2012 e n. 392/2013, sono stati approvati gli atti ricognitivi delle sedi farmaceutiche vacanti e/o di nuova istituzione assegnate nel corso di questi anni ai candidati risultati idonei ed inseriti nella graduatoria approvata con D.D. n. 261 del 5 luglio 2011 e pubblicata sul B.U.R.P. n. 107 del 7 luglio 2011;

la legge 27/2012 art. 11 ha disposto il potenziamento del servizio farmaceutico su tutto il territorio nazionale riducendo il quoziente popolazione/sedi farmaceutiche a 3.300, per cui è stato bandito nella regione Puglia il concorso straordinario per soli titoli per l'assegnazione di 188 sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso;

la stessa legge 27/2012 art. 11 comma 1 lett. c) ha disposto di procedere alla revisione della pianta organica delle farmacie prevista ogni anno pari e operata sulla base dei dati ISTAT della popolazione residente;

tenuto conto che il concorso straordinario di cui alla legge 27/2012 è stato bandito esclusivamente per l'assegnazione delle 188 sedi farmaceutiche istituite sulla base dei dati Istat di popolazione residente al 31/12/2010, e che le nuove sedi da istituire sulla base del dato di popolazione residente 2014 non possono essere assegnate ai candidati inseriti in detta graduatoria del suddetto concorso straordinario;

con riferimento ai dati ISTAT al 01.01.2014 (ultimi disponibili pubblicati nel 2015) è stato determinato il numero delle nuove sedi obbligatorie e facoltative da istituire che dovranno essere inserite nell'atto regionale di ricognizione in corso di predisposizione; che il bando approvato con D.G.R. n. 61/2009 all'art. 13 prevedeva che *"Il Dirigente del Servizio ATP provvederà, almeno una volta ogni dodici mesi dalla pubblicazione della graduatoria finale, a redigere l'atto di ricognizione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e/o vacanti disponibili nella Regione Puglia che sarà pubblicato sul BURP"*;

che l'Ufficio sulla base delle risultanze dei dati Istat della popolazione residente al 2014 ha richiesto con note del 22/04/2014 prot. AOO/152/6459, AOO/152/6471, AOO/152/6474, AOO/152/6479 ai Comuni interessati di individuare le zone di pertinenza delle nuove sedi farmaceutiche;

tiche nascenti e darne comunicazione alla Regione per gli adempimenti conseguenti;

che alla data di scadenza dei 30 giorni solo un Comune aveva provveduto ad inviare i dati e la Regione ha concesso una ulteriore proroga dei termini entro il 05/06/2015 ai Comuni inadempienti;

che decorsi inutilmente i termini di detta proroga, la Regione dovrà esercitare i poteri sostitutivi previsti dalla legge 27/2012;

in considerazione del fatto che in data 31/05/2015 hanno avuto luogo le elezioni amministrative comunali e regionali e ciò comporterà dei tempi tecnici di insediamento della nuova Giunta Regionale che sarà deputata a deliberare in merito alla puntuale istituzione delle nuove sedi farmaceutiche;

in considerazione che è in via di conclusione il procedimento amministrativo per la definizione delle nuove sedi e la successiva formalizzazione del relativo atto ricognitivo;

per quanto sopra esposto, si propone alla Giunta Regionale di autorizzare l'utilizzo della graduatoria di concorso di cui alla D.D. n. 261/2011 pubblicata sul B.U.R.P. n. 107/2011, al fine di procedere all'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche da istituire con successivo provvedimento giuntale sulla base dei dati Istat di popolazione residente al 2014 e al termine del procedimento amministrativo in itinere.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001 E S. M. E I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi della L.R. n.7/97, art.4, comma 4, lettere a) e d).

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal responsabile AP, dal Dirigente dell'Ufficio e dal Dirigente dell'Area politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per i motivi riportati in narrativa, che qui si intendono interamente riportati:

1. di autorizzare l'utilizzo della graduatoria di concorso di cui alla D.D. n. 261/2011 pubblicata sul B.U.R.P. n. 107/2011, al fine di procedere all'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche da istituire con successivo provvedimento giuntale sulla base dei dati Istat di popolazione residente al 2014 e al termine del procedimento amministrativo in itinere;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP ai sensi dell'art. 6 della L. R. n. 13/94.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 GIUGNO 2015, n. 1357

P.O. Puglia FSE 2007/2013: P.O. Puglia FSE 2007/2013: Approvazione “atto aggiuntivo” all'accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 1990 n. 241 con il Dipartimento della Funzione Pubblica per la realizzazione del “Programma integrato per il miglioramento della performance delle amministrazioni della Regione Puglia” e relativa copertura finanziaria.

L'Assessore al Diritto alto Studio e alla Formazione - Scuola, Università e Ricerca, Formazione Professionale, prof.ssa Alba Sasso, sulla base dell'istruttoria espletata do/la Dirigente del Servizio Autorità di Gestione PO FSE nonché Autorità di Gestione del P.O. Puglia FSE 2007/2013, dott.ssa Giulia Campaniello riferisce quanto segue:

CONSIDERATO CHE:

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1496 del 24/07/2012 si è proceduto ad approvare l'Accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 1990 n. 241 con il Dipartimento della Funzione Pubblica per la realizzazione del "Programma integrato per il miglioramento della performance delle amministrazioni della Regione Puglia".

Il detto Accordo e la relativa "scheda delle attività" avevano l'obiettivo di realizzare un intervento finalizzato a supportare l'Amministrazione Regionale nel potenziamento del proprio impegno sulla crescita della capacità istituzionale delle amministrazioni del territorio e nello specifico:

- accrescere le competenze del personale della Regione Puglia su politiche, programmi e normative dell'Unione Europea;
- accrescere le competenze in materia di contabilità, controllo di gestione e rendicontazione dei progetti cofinanziati con i Fondi Strutturali della Unione Europea.
- affiancare le amministrazioni nello sviluppo di strumenti e competenze per la programmazione, organizzazione e valutazione delle politiche sociali 2007-2013.

Il finanziamento impegnato con determinazione dirigenziale n. 1328 del 03/08/2012 per tale intervento è stato pari ad € 3.000.000,00.

In data 12 settembre 2012 è stato sottoscritto l'Accordo ex art. 15 L. 7 agosto 1990, n. 241 tra la Regione Puglia e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, per la realizzazione del "Programma integrato per il miglioramento della performance delle amministrazioni della Regione Puglia".

L'art. 5 del citato Accordo prevedeva che il Dipartimento della Funzione Pubblica stipulasse apposita convenzione con il proprio ente in house FormezPA per individuare lo stesso quale soggetto attuatore, regolamentare le modalità di presentazione e predisposizione della progettazione esecutiva e per definire i tempi e le regole per la realizzazione delle attività.

Tra maggio e giugno del 2014 sono pervenute al Servizio Autorità di Gestione tre nuove esigenze formative presentate rispettivamente dal direttore dell'Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche, dott. Antonicelli, dal nome "La Gover-

nance delle valutazioni ambientali in Puglia e l'attuazione degli obiettivi UE per la crescita sostenibile (nota prot. n. 0001569 del 30.06.2014) dalla Direttrice dell'Area Organizzazione e riforma dell'amministrazione, dott.ssa Gattulli dal nome "Better Regulation - rafforzamento della capacità di normazione della Regione Puglia" (nota prot. n. 0012640 del 17.06.2014) e dal Direttore Generale di Innovapuglia SpA, Ing. Surico, dal nome "Interventi per il miglioramento della governance regionale - Regione Puglia in Europa" (nota prot. n. 140521024 del 21.05.2014) e con nota del 15.07.2014 prot. n. 0014177 la Regione Puglia informa i componenti del Comitato di Indirizzo della necessità di una rimodulazione delle attività e di nuove sopravvenute esigenze formative rappresentate al Servizio Autorità di gestione.

In data 18.12.2014, in modalità consultazione in procedura scritta, è stato convocato il Comitato di Indirizzo del Progetto in oggetto, con il fine di chiedere a ciascun componente il proprio parere, causa la finanziabilità di dette proposte formative, sulla riprogrammazione delle economie di gestione delle attività in corso pari ad € 440.000,00 e al finanziamento contestuale, con le economie evidenziate, dell'intervento formativo proposto dalla dott.ssa Domenica Gattulli dal titolo "Better Regulation - rafforzamento della capacità di normazione della Regione Puglia" pari ad € 290.000,00 e di una singola azione, quella di affiancamento, del progetto sulla valutazione ambientale presentato dal dott. Antonello Antonicelli "La Governance delle valutazioni ambientali in Puglia e l'attuazione degli obiettivi UE per la crescita sostenibile" pari ad € 150.000,00 per un totale complessivo pari alle economie di gestione rilevate (€ 400.000,00).

Nello stesso Comitato si richiedeva il parere positivo sulla possibilità di prorogare il periodo di realizzazione del progetto, senza ulteriori oneri aggiuntivi, al 30/09/2015, giusta nota prot. n. 0034520/14 del 05/12/2014 del FormezPA presentata al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Acquisiti i pareri favorevoli da parte di tutti i componenti su entrambe le questioni proposte, con deliberazione di Giunta Regionale n. 2785 del 30/12/2014 si è proceduto a prorogare la data di validità del "Programma integrato per il miglioramento della performance delle amministrazioni della Regione Puglia" sino al 30/09/2015 e con nota

prot. n. 4801 del 25.02.2015 il Formez ha trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica la progettazione esecutiva rimodulata del progetto in oggetto e la stessa è stata trasmessa, comunicandone l'approvazione, dal Dipartimento della Funzione Pubblica al Servizio Autorità di Gestione con nota prot. n. 0019301 del 23.03.2015 dopo aver acquisito il parere favorevole del Comitato di indirizzo di cui sopra.

VALUTATO CHE

- Con riferimento alle tre proposte formative approvate, il Comitato di Indirizzo ha deciso di finanziare, attraverso le economie di gestione rinvenienti dalla riprogrammazione delle attività formative, l'intero intervento proposto dalla dott.ssa Domenica Gattulli dal titolo "Better Regulation - rafforzamento della capacità di normazione della Regione Puglia" pan i ad € 290.000,00 e solo una singola azione, quella di affiancamento, del progetto sulla valutazione ambientale presentato dal dott. Antonello Antonicelli "La Governance delle valutazioni ambientali in Puglia e l'attuazione degli obiettivi UE per la crescita sostenibile" pan i ad € 150.000,00 per un totale complessivo pan i alle economie di gestione rilevate;
- Con nota prot. n. 0007501 dell'08.04.2015 il Servizio Autorità di Gestione ha provveduto a trasmettere ufficialmente al Dipartimento della Funzione Pubblica le schede progetto relative alla proposta "Interventi per il miglioramento della governance regionale - Regione Puglia in Europa" pan i ad € 200.000,00 e le restanti linee della proposta progettuale "La Governance delle valutazioni ambientali in Puglia e l'attuazione degli obiettivi UE per la crescita sostenibile" pan i ad € 300.000,00;
- Con nota prot. n. 0012452/15 del 27.05.2015 il FormezPA ha trasmesso la progettazione esecutiva rimodulata e rivista sulla base delle osservazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Con nota prot. n. 0033501 del 29.05.2015 il Dipartimento della Funzione Pubblica ha trasmesso alla Regione Puglia - Servizio Autorità di Gestione PO FSE la progettazione esecutiva rimodulata ai fini dell'acquisizione del parere da parte del Comitato di Indirizzo;
- In data 29.05.2015, in modalità consultazione in procedura scritta, è stato convocato il Comitato

di Indirizzo del Progetto in oggetto, con il fine di chiedere a ciascun componente il proprio parere in merito al documento sopraccitato specificando che, qualora il documento sottoposto a parere del Comitato di Indirizzo fosse stato approvato dai componenti il Comitato, si sarebbe proceduto successivamente all'adozione in Giunta Regionale dell' "Atto Aggiuntivo" all'Accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 1990 n. 241 e alla relativa copertura finanziaria;

- Appare particolarmente importante, da un lato, garantire continuità alle attività già avviate e, dall'altro, avviare attività formative su alcune aree tematiche come sopra delineate;

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta Regionale:

di approvare la proposta di Atto aggiuntivo all'Accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 1990 n. 241 con il Dipartimento della Funzione Pubblica per la realizzazione del "Programma integrato per il miglioramento della performance delle amministrazioni della Regione Puglia" con la relativa specificazione dei costi. (Allegato "A").

Con determinazione dirigenziale successiva si procederà all'approvazione dello schema di Atto aggiuntivo all'Accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 1990 n. 241 con il Dipartimento della Funzione Pubblica per la realizzazione del "Programma integrato per il miglioramento della performance delle amministrazioni della Regione Puglia".

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento pan a complessivi euro 500.000,00 garantita da/le risorse finanziarie iscritte nella U.P.B. 2.10.1 di pertinenza del Servizio Autorità di Gestione PO FSE, a valere sulle disponibilità finanziarie dell'Asse VII - "Capacità Istituzionale" del P.O. PUGLIA FSE 2007/2013, con imputazione sui capitoli cos) come segue:

- al Cap. 1157500/ mediante prelevamento dal fondo delle economie vincolate da riscrivere (quota UE-Stato = 90%) per euro 450.000,00
- al Cap. 1157510/ mediante prelevamento dal fondo delle economie vincolate da riscrivere (quota Regione = 10%) per euro 50.000,00

Al relativo impegno di spesa dovrà provvedere la Dirigente competente, con atto dirigenziale da assumersi entro corrente esercizio finanziario sul bilancio regionale vincolato 2015.

Vista di attestazione disponibilità finanziaria

La Dirigente del Servizio
Giulia Campaniello

Non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

L'Assessore relatore al Diritto allo Studio e alla Formazione - Scuola, Università e Ricerca, Formazione Professionale, prof.ssa Alba Sasso sulla base delle risultanze istruttorie, propone alla Giunta Regionale l'adozione del seguente atto finale, così come definito dall'art. 4. comma 4, lettere f) e k) della L.R. n. 7/1997.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Dirigente del Servizio Autorità di Gestione PO FSE nonché Autorità di Gestione del P.O. Puglia FSE 2007/2013, dott.ssa Giulia Campaniello che ne attesta la conformità alla normativa vigente;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di fare propria la relazione riportata;
- di fare propria la relazione dell'Assessore proponente, qui da intendersi riportata;
- di approvare la proposta di "Atto aggiuntivo" all'Accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 1990 n. 241 con il Dipartimento della Funzione Pubblica per la realizzazione del "Programma integrato per il miglioramento della performance delle amministrazioni della Regione Puglia" con la relativa specificazione dei costi. (Allegato "A").
- di demandare al dirigente competente l'adozione della determinazione dirigenziale con la quale si procederà all'approvazione dello schema di Atto aggiuntivo all'Accordo ex art. 15 Legge 7 agosto 1990 n. 241 con il Dipartimento della Funzione Pubblica per la realizzazione del "Programma integrato per il miglioramento della performance delle amministrazioni della Regione Puglia";
- di notificare il presente provvedimento al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Forzez PA a cura del Servizio proponente;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, sul sito www.regione.puglia.it e nelle pagine web dedicate dell'Assessorato competente.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

ALLEGATO ASCHEDALA GOVERNANCE DELLE VALUTAZIONI AMBIENTALI IN PUGLIA E L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI UE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE

Questa linea muove dai risultati conseguiti attraverso l'Azione IV della Linea 1 del presente progetto, espandendo da un lato il target dei destinatari e approfondendo dall'altro gli obiettivi di rafforzamento della capacità istituzionale dei molteplici enti pubblici coinvolti nei processi di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione d'impatto ambientale (VIA). VAS e VIA, introdotte a livello comunitario rispettivamente dalla Direttiva 2001/42/CE e dalla Direttiva 85/337/CEE (oggi codificata nella Direttiva 2011/92/UE), costituiscono uno strumento chiave nel perseguimento dell'**Obiettivo prioritario 7 "Migliorare l'integrazione ambientale e la coerenza delle politiche" nel 7° Programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta»¹**. Inoltre, e coerentemente con gli obiettivi di crescita sostenibile contenuti nella Strategia Europa 2020, l'applicazione efficace della normativa comunitaria in materia di VAS e VIA – anche attraverso strumenti di formazione e meccanismi di rafforzamento della capacità istituzionale – rappresenta una delle condizionalità ex ante di tipo trasversale che deve essere garantita per poter accedere ai Fondi strutturali 2014-2020. La motivazione dell'accelerazione che si ritiene necessario imprimere alle attività di formazione e assistenza specialistica in questo settore deriva dalle criticità emerse nel corso delle attività di monitoraggio dell'attuazione del quadro normativo regionale in materia di VAS e VIA, **anche alla luce delle modifiche e integrazioni apportate di recente con l'approvazione da parte del Consiglio Regionale della Puglia della Proposta di Legge n. 270/2013**. In particolare, tali innovazioni normative hanno comportato:

- una decisa attuazione del **principio di sussidiarietà**, in virtù della decorrenza immediata per tutti i Comuni pugliesi dell'attribuzione della delega all'esercizio della competenza per la VAS, il cui ambito oggettivo di applicazione è stato inoltre ampliato fino ad includere tutti i procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS e i processi di VAS eventualmente attivati in esito alle predette verifiche;
- un forte riorientamento delle procedure di VIA verso la **semplificazione amministrativa**, attraverso la declinazione a livello regionale delle previsioni dell'art. 26, comma 4 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di effetti di coordinamento o sostituzione del provvedimento conclusivo di VIA dei molteplici pareri in materia ambientale richiesti nei procedimenti di autorizzazione di progetti, e l'esplicitazione delle modalità di utilizzo del modulo acceleratorio della conferenza di servizi ai sensi della l. 241/1990 e s.m.i.

In entrambe le materie, VAS e VIA, la domanda di formazione e assistenza risulta pertanto complessivamente aumentata e diversamente articolata, seppure in continuità con le esigenze già individuate nell'ambito delle precedenti attività realizzate in questo settore. La strategia formativa proposta è incentrata sull'affiancamento delle strutture regionali competenti in materia di VAS e di VIA in una fase di transizione verso un ruolo più marcatamente orientato all'indirizzo e al coordinamento delle attività dei molteplici enti pubblici coinvolti nei processi di valutazione ambientale. Tale affiancamento verterà, da un lato, sul rafforzamento della capacità istituzionale delle autorità competenti delegate (Province e Comuni) e dei soggetti competenti in materia ambientale (ARPA, Autorità di Bacino, Enti Parco, diversi Servizi Regionali, ecc.), e dall'altro sul monitoraggio dell'attuazione della normativa regionale – in costante interazione con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con gli uffici competenti delle altre regioni italiane. Inoltre, si intende sviluppare un'azione trasversale di potenziamento

¹ Adottato con la Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013, in coerenza con la Strategia 2020 dell'Unione Europea.

degli strumenti informatici e telematici a supporto della gestione dei procedimenti di VAS e di VIA, che appaiono cruciali nel perseguimento degli obiettivi di sussidiarietà e semplificazione amministrativa.

a) Obiettivi

- Affiancare le strutture regionali competenti in materia di VAS e di VIA per garantire la piena attuazione e l'eventuale aggiornamento della normativa vigente, evitando le infrazioni per il mancato o errato recepimento delle normative dell'Unione Europea;
- Potenziare le strutture regionali maggiormente coinvolte dal recepimento e dall'attuazione delle Direttive 2001/42/CE (VAS) e 2011/92/UE (VIA);
- Armonizzare e uniformare alle più recenti modifiche e integrazioni alla normativa comunitaria, nazionale e regionale, le modalità di esercizio della competenza delegata in materia di VAS e VIA
- Accrescere le competenze di funzionari e dirigenti della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici coinvolti, sulle normative, le politiche e gli strumenti (soprattutto legati all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione) rilevanti nei processi di valutazione ambientale di piani, programmi e progetti;
- Contribuire al perseguimento degli obiettivi di modernizzazione e rafforzamento della qualità dell'azione amministrativa contenuti nella Strategia Europa 2020, con particolare riguardo alla dematerializzazione dei procedimenti di VAS e di VIA.

Azione 1) Formazione e assistenza specialistica a favore dei Comuni e delle Province, delegati all'esercizio della competenza per la VAS e la VIA

Descrizione

Nel richiamare la recente modifica ai quadri normativi in materia di VAS e VIA illustrata in premessa, si ritiene che sia necessario assicurare la realizzazione di attività di formazione e assistenza specialistica direttamente a favore degli enti delegati (Comuni e Province), che dovranno gestire procedimenti di valutazione ambientale in modo radicalmente differente dal passato – sia sul piano quantitativo sia su quello qualitativo. Per quanto riguarda la VAS, la domanda di formazione e assistenza (sul soddisfacimento della quale peraltro la Regione ha assunto un impegno per via legislativa – all'art. 4, comma 5 della l.r. 44/2012) appare rilevante ed urgente sotto entrambi gli aspetti, atteso che al momento dell'approvazione della Proposta di legge n. 270/2013 solo 3 amministrazioni comunali risultavano destinatarie della delega prevista all'art. 4 della l.r. 44/2012. Di conseguenza, 255 comuni sul totale dei 258 presenti in Puglia si troveranno a dover assicurare la corretta attuazione della normativa comunitaria (attraverso le sue declinazioni nazionale e regionale), indipendentemente dall'effettiva capacità istituzionale – con particolare riferimento al requisito di opportuna competenza tecnica e amministrativa in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale sancito al comma 1 dell'art. 4 della l.r. 44/2012. Per la VIA, le innovazioni che gli enti delegati dovranno apportare alle modalità di gestione dei procedimenti di rispettiva competenza attengono soprattutto alla necessità di adeguare costantemente la prassi amministrativa alle modifiche del quadro normativo, nonché alla corretta applicazione del modulo procedimentale della conferenza di servizi (che mira all'accelerazione dei processi decisionali attraverso la concentrazione delle competenze), cui è largamente subordinata l'effettiva capacità del provvedimento di VIA di sostituire o coordinare tutti gli altri pareri in materia ambientale – sancita all'art. 26, comma 4 del d.lgs. 152/2006.

Destinatari

Dirigenti e funzionari delle strutture competenti all'esercizio della delega in materia di VAS e VIA nelle amministrazioni comunali (anche nelle forme associative previste dal d.lgs. 267/2000 e s.m.i.) e provinciali, nonché degli enti individuati come soggetti competenti in materia ambientale o titolari di pareri in materia ambientale; membri degli organi consultivi eventualmente coinvolti nei procedimenti di valutazione ambientale (Commissioni locali per il paesaggio, Comitati VIA).

Risultati

- Realizzazione di attività formativa per i **Comuni** sulla gestione dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS (anche semplificata) e di VAS, nonché dei procedimenti integrati di VIA e VAS , comprensiva di **minimo 15 giornate in aula con almeno 25 partecipanti, replicate in tre sedi nel territorio regionale**, al fine di assicurare la migliore accessibilità compatibile con i limiti di spesa – l'attività sarà integrata da fasi di applicazione sul campo degli strumenti previsti nell'*Azione 1* e di project work, affiancate da esperti del settore;
- Realizzazione di attività formativa per le **Province e i Comuni** sulla gestione dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA, comprensiva di **minimo 5 giornate in aula con almeno 20 partecipanti** – l'attività sarà integrata da fasi di applicazione sul campo degli strumenti e di project work, affiancate da esperti del settore;
- Realizzazione di attività formativa **per i soggetti competenti in materia ambientale** sulla partecipazione alle procedure di VAS o di VIA, anche integrate, comprensiva di **minimo 5 giornate in aula con almeno 20 partecipanti** – l'attività sarà integrata da fasi di applicazione sul campo degli strumenti e di project work, affiancate da esperti del settore;
- Assistenza specialistica, anche attraverso l'attivazione di helpline telematiche e spazi collaborativi online per la condivisione di materiale formativo e relativo agli strumenti previsti nell'*Azione 1* e agli esiti delle attività incardinate nell'*Azione 3*.

Tempi

Giugno 2015 – Ottobre 2015

BUDGET

Azione	Attività	Costo totale
Azione 2 Formazione e assistenza specialistica a favore dei Comuni e delle Province, delegati all'esercizio della competenza per la VAS e la VIA	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione di attività formativa per i Comuni sulla gestione dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS (anche semplificata) e di VAS - Realizzazione di attività formativa per le Province e i Comuni sulla gestione dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA e di VIA - Realizzazione di attività formativa per i soggetti competenti in materia ambientale - Assistenza specialistica e/o task force regionale 	300.000,00

Allegato A

SCHEDA

Interventi per il miglioramento della governance regionale - " Regione Puglia in Europa"**ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI**

La Regione Puglia intende consolidare la implementazione e/o lo sviluppo di metodologie e procedure al fine di migliorare l'integrazione delle proprie aree amministrative e dei processi di *governance interna*. Ciò nella logica di favorire la realizzazione di progetti di innovazione, di assicurare l'efficacia e l'efficienza delle proprie politiche e dei programmi di intervento adottati in settori strategici, di migliorare la gestione, il monitoraggio e il controllo dei progetti regionali cofinanziati dai Fondi Strutturali dell'Unione Europea.

In tale ottica la Regione mira, da un lato, ad accrescere le competenze dei propri Uffici interni, dall'altro a favorire una più stretta collaborazione tra questi e gli Enti *in house*, le Agenzie e le Strutture partecipate coinvolte nell'attuazione delle politiche e dei programmi regionali.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

La finalità generale del progetto è, pertanto, di accrescere le capacità degli Uffici regionali di raccordarsi con gli enti *in house*, le Agenzie e le Strutture partecipate, per l'attuazione e gestione delle politiche di settore, nonché per la gestione, il monitoraggio e il controllo dei progetti cofinanziati dai Fondi Strutturali dell'Unione Europea.

Gli obiettivi specifici del progetto prevedono l'accrescimento delle competenze e delle capacità del personale degli Uffici regionali interessati, con il coinvolgimento del personale degli enti *in house*, Agenzie e Strutture partecipate in riferimento a:

- principi, regole, governance dei programmi dell'Unione Europea per la coesione territoriale, in particolare di quelli per le regioni Obiettivo Convergenza
- integrazione tra competenze tecnico-specialistiche e cultura organizzativa dell'amministrazione regionale e degli enti partecipati
- lavoro in gruppo in ottica di servizio e attitudine al problem solving.

DESTINATARI

Destinatari del progetto sono i dipendenti degli Uffici regionali che hanno contatti operativi con le società *in house*, le Agenzie e le Strutture partecipate dalla Regione, nonché i dipendenti di queste ultime.

ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Si prevede la realizzazione un intervento formativo per il personale regionale, delle società *in house*, delle Agenzie e delle Strutture partecipate dalla Regione articolato in laboratori formativi specialistici e in azioni di Team coaching.

I **laboratori formativi** avranno l'obiettivo di accrescere le competenze e le capacità del personale coinvolto di lavorare insieme, nell'ottica della messa a punto di procedure e modelli operativi di raccordo necessari all'attuazione delle politiche e dei programmi adottati dalla Regione principalmente nei settori dell'ambiente, innovazione tecnologica, sanità, appalti pubblici, cultura e turismo.

I laboratori, previsti in numero di 3, saranno svolti attraverso:

- un'attività propedeutica di formazione in aula, finalizzata principalmente ad approfondire le tematiche di settore oggetto del laboratorio; le regole di gestione, monitoraggio e controllo dei programmi cofinanziati dall'UE; i principi di organizzazione dell'Amministrazione.



- un'attività di sperimentazione sul campo, con affiancamento di esperti per l'applicazione *on the job* delle proposte emerse nei laboratori

I laboratori avranno una durata media di n. 15 giornate e vedrà il coinvolgimento di n. 15 partecipanti.

L'azione di **Team coaching** sarà rivolta a tutto il personale di vertice e apicale interessato dal progetto.

L'azione verrà svolta attraverso incontri periodici da tenersi sia nell'ambito delle attività laboratoriali che separatamente da esse. Gli incontri saranno finalizzati, da un lato, alla creazione di una visione comune dell'intervento; all'individuazione degli atti migliorativi a livello relazionale da porre in essere per migliorare l'integrazione e alla definizione dei relativi indicatori. Dall'altro lato, saranno orientati all'individuazione e al potenziamento dei soft skill.

Di seguito si riportano sinteticamente gli indicatori di realizzazione

Azione 1 – Laboratori formativi specialistici	3 laboratori 15 giornate in media 15 partecipanti ognuno	Giornate complessive n. 45 Partecipanti totali n. 45
Azione 2 – Team coaching	220 giornate di consulenza	

TEMPI DI REALIZZAZIONE

Giugno 2015 – Ottobre 2015

BUDGET

Azione	Unità di misura	Output	Costo unitario	Costo totale
1 – Laboratori formativi	Laboratorio di 15 giornate	3 laboratori	30.000 €	90.000 €
2 – Team coaching	Giornata di consulenza	220 giornate	500 €	110.000 €
			TOTALE	200.000 €

--

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 GIUGNO 2015, n. 1358

Legge Regionale n. 45/2013, art. 30. Definizione dei criteri di attribuzione delle risorse in favore degli Enti Locali per l'anno 2015.

L'Assessore alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità, Avv. Giovanni Giannini, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente dell'Ufficio Servizi di Trasporto e confermata dal Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione del Trasporto Pubblico Locale, riferisce quanto segue.

L'articolo 30 della Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 45 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016 della Regione Puglia" ha previsto, al comma 1; che *"Al fine di garantire le risorse necessarie al mantenimento e al miglioramento degli attuali livelli dei servizi di trasporto pubblico di competenza delle province e dei comuni, ivi compreso l'adeguamento all'inflazione, a decorrere dall'anno 2014 e sino alla prossima aggiudicazione dei suddetti servizi a seguito di procedure concorsuali a evidenza pubblica, è istituito nel bilancio autonomo della Regione Puglia, nell'ambito dell'UPB 03.04.04, in favore degli enti locali che prorogheranno i contratti di servizio in corso sino al 30 giugno 2018, il capitolo di spesa n. 552053, denominato "Concorso della Regione agli oneri a carico di province e comuni che prorogheranno i contratti di servizio sino al 30 giugno 2018 per i servizi di trasporto pubblico locale, ivi compreso l'adeguamento all'inflazione"* e, al comma 2, che *"Per l'anno 2014 la dotazione finanziaria del capitolo istituito ai sensi del comma 1 è pari a 8 milioni di euro in termini di competenza e cassa; per gli anni 2015 e 2016 la dotazione finanziaria è determinata in 18 milioni di euro per ciascun anno"*.

L'art. 30 della citata Legge Regionale al comma 5 ha posto in capo alla Giunta la definizione dei criteri di ripartizione delle somme tra le province e i comuni.

Con la DGR n. 949 del 20/05/2014 sono state individuate le modalità ed i criteri con cui ripartire, per l'anno 2014, le risorse destinate agli enti locali, pari a complessivi € 18.000.000,00, per €

14.000.000,00 tra gli enti locali che hanno affidato il servizio attraverso procedure di gara ai sensi della LR 18/2002 e per € 4.000.000,00 tra gli enti locali che non hanno seguito le procedure di cui alla LR 18/2002.

Successivamente, la Legge Regionale 1 agosto 2014, n. 37 "Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014" ha incrementato di € 600.000,00 la dotazione finanziaria del capitolo 552053.

Con DGR n. 2491 del 28/11/2014, a parziale modifica della DGR n. 949 del 20/05/2014, è stata ripartita la dotazione finanziaria pari, per l'anno 2014, ad € 18.600.000,00, per € 14.600.000,00 agli enti locali che hanno affidato il servizio attraverso procedure di gara ai sensi della LR 18/2002 e per € 4.000.000,00 tra gli enti locali che non hanno seguito le procedure di cui alla LR 18/2002.

Con Legge Regionale 23 dicembre 2014, n. 53 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017 della Regione Puglia" è stata confermata per l'anno 2015 la dotazione di competenza pari a € 18.600.000,00 del capitolo 552053.

Al fine di consentire il trasferimento delle risorse stanziato al capitolo 552053 agli enti locali per l'anno 2015, per le finalità di cui all'art. 30 della LR 45/2013, si propone di confermare, per l'anno 2015, le modalità e i criteri già individuati con la DGR n. 949 del 20/05/2014 e con la DGR n. 2491 del 28/11/2014.

COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, evidenziando che il presente procedimento amministrativo rientra nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. n. 7/1997, art. 4, co. 4, lett. k)

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta

dell'Assessore alle Infrastrutture Strategiche e alla Mobilità;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Servizi di Trasporto e dal Dirigente del Servizio Gestione del Trasporto Pubblico Locale che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

- di confermare, per l'anno 2015, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse destinate agli Enti Locali, per le finalità di cui all'articolo 30 della Legge Regionale 30 dicembre 2013, n. 45 già individuati con la DGR n. 949 del 20/05/2014 e con la DGR n. 2491 del 28/11/2014;
- di demandare al Dirigente del Servizio Programmazione e gestione del TPL l'adozione dei consequenziali provvedimenti;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 GIUGNO 2015, n. 1361

(ID_VIP_2579) Aggiornamento della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della Legge 349/86 - Parere sul deposito costiero di GPL nel Comune di Manfredonia (FG) - Proponente Società ENERGAS S.p.A. ex ISOSAR S.r.l.

Assente l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, dott. Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dagli Uffici e confermata dal Dirigente del Servizio Ecologia, riferisce l'Ass. Sasso:

PREMESSO CHE:

Con nota del 21.10.2013, ENERGAS S.p.A. (già ISOSAR S.r.l.) ha trasmesso documentazione tecnica ed amministrativa al fine di consentire al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM) "*le opportune valutazioni ai fini del rilascio del decreto di compatibilità ambientale*" in merito al progetto per la costruzione di un deposito di GPL nel Comune di Manfredonia (FG), già oggetto dell'istanza prot.n. 12117/VIA/A.1.27 del 10.11.1999, concernente la pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Isosar S.r.l., ai sensi dell'art. 6, legge 349/1986.

VISTO CHE:

Il procedimento in questione è stato interessato da un lungo e complesso contenzioso amministrativo nazionale e comunitario che ne ha impedito ad oggi la conclusione, si ritiene utile richiamare di seguito i tratti essenziali di tale contenzioso:

Nel 1999 ENERGAS S.p.A. ha presentato al MATTM un'istanza di compatibilità ambientale relativa al progetto per la costruzione di un deposito costiero di stoccaggio di imbottigliamento di g.p.l. nella zona di sviluppo industriale di cui al patto d'area per lo sviluppo industriale del Comune di Manfredonia ed in particolare nell'area D3E (ex ID49), collegato al porto di Manfredonia tramite un gasdotto di circa 10 Km e collegato da un raccordo ferroviario lungo circa 2Km alla stazione di Frattarolo.

Il MATTM, sulla base dei pareri negativi espressi dalla Commissione per le valutazioni ambientali (n. 387 del 25.10.2000), del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (oggi Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito MIBACT) (n. ST/403/1968/99 del 27.01.2000) e della Regione Puglia (d.d. n. 192 del 27.09.2000), in data 22.12.2000 ha emanato il decreto DEC/VIA/5673 di pronuncia negativa di compatibilità ambientale in merito a detto impianto.

Tale decreto è stato impugnato dal proponente innanzi al TAR Puglia che, con sentenza n. 3456/2001 del 17.09.2001, accolse il ricorso annullando il provvedimento ministeriale.

Detta sentenza fu successivamente confermata dal Consiglio di Stato con due distinte pronunce (n. 3975/2002 del 16.07.2002 e n. 5499/2003 del 27.10.2003).

In conseguenza di tali sentenze il MATTM, con nota prot. n. 1084/VIA/A.0.13.N del 03.02.2003, avviò nuovamente l'istruttoria evidenziando, tuttavia, la necessità di un aggiornamento delle informazioni ambientali oltre che una nuova pronuncia del MIBACT e della Regione Puglia.

La Commissione di Valutazione dell'Impatto Ambientale si esprime, quindi, nuovamente sul progetto con due distinti pareri positivi n. 601 del 15.07.2004 e n. 643 del 22.12.2004.

Diversamente dalla Commissione di Valutazione dell'Impatto Ambientale, il MIBACT confermò con nota prot.07.08.403/1295/2005 del 16.02.2005 il proprio pronunciamento negativo in merito al progetto di cui trattasi. Contestualmente alla nuova istruttoria tecnica, a seguito di nuove impugnazioni di atti del procedimento da parte della Società, il TAR Puglia, con sentenza n. 3751/2004 ed il Consiglio di Stato, con decisione n. 5123/2009, specificarono il carattere di autoesecutività della decisione del giudice relativa all'annullamento del decreto negativo n. 5673/2000.

Anche in rapporto alla mancata definizione ad oggi del procedimento in questione appare rilevante il fatto che, con nota del 16/12/2003, la Commissione Europea avviò nei confronti della Repubblica italiana la procedura d'infrazione 2001/4156 per la non corretta applicazione delle "Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE" relativamente all'area industriale del Comune di Manfredonia, in particolare per la mancata tutela della ZPS "Valloni e Steppe Pedergaganiche", in cui insisteva la zona industriale di Manfredonia e dove risultava localizzato il progetto di stoccaggio di GPL della Società Isosar.

La Regione Puglia ed il Comune di Manfredonia si fecero parte attiva presso la Commissione Europea al fine di individuare misure di compensazione idonee a rimuovere la procedura di infrazione.

In particolare, il Comune di Manfredonia e la Regione Puglia, d'intesa con MATTM, per porre rimedio a quanto contestato nella citata procedura d'infrazione e di evitare sanzioni per lo Stato Italiano, predisposero una convenzione avente la finalità di assicurare la coerenza complessiva della Rete Natura 2000 attraverso un inquadramento dell'area industriale in un più ampio sistema di miglioramento della qualità ambientale dei siti interessati in maniera diretta ed indiretta dagli interventi indu-

striali (ZPS - Valloni e steppe pedegarganiche, ZPS Paludi di Frattarolo, Sic - Zone umide di Capitanata), ratificata con Delibera di Giunta Regionale n. 917 del 26/06/2006.

Con tale Delibera, sottoscritta dalla Regione Puglia e dal Comune di Manfredonia, fu formalizzato l'impegno da parte della Regione di "riconsiderare il parere espresso in merito alla valutazione di incidenza dell'insula D49 al fine di consentire l'utilizzo conformemente alla destinazione urbanistica, e ciò alla luce delle finalità indicate all' art. 3 delle misure di Compensazione adottate e degli obiettivi di sviluppo dell'area di Manfredonia, per superare il grave stato di crisi economica, occupazionale e sociale in cui versa è stato sottoscritto il Contratto d'Area con i relativi interventi:"

Tali misure di compensazione hanno consentito, quindi, nel 2012, l'archiviazione da parte della Commissione Europea della procedura di infrazione con provvedimento E/2012/4183 del 21.06.2012.

VERIFICATO CHE, relativamente alla richiesta di cui in premessa, ENER GAS S.p.A., al fine dell'aggiornamento del procedimento teso all'emanazione del decreto di compatibilità, ha provveduto:

- a pubblicare sui quotidiani "Il Mattino" ed il "Nuovo Quotidiano di Puglia" del 28.10.2013 e sul B.U.R.P. n. 143 del 31.10.2013 un avviso relativo all'aggiornamento dello studio di impatto ambientale relativo al progetto per la costruzione, nella zona di sviluppo industriale di cui al patto d'area per lo sviluppo industriale del Comune di Manfredonia ed in particolare nell'area D3E (ex ID49). di un deposito costiero di stoccaggio ed imbottigliamento di G.P.L. collegato al porto di Manfredonia;
- a fornire:
 - copia dello studio di impatto ambientale presentato in data 10 Novembre 1999 (prot. n. 12117/VIA/A.1.27) e successive integrazioni;
 - aggiornamento dello stesso studio che riporta la situazione ambientale ed il quadro programmatico attuale comparati con la situazione alla data del novembre 1999;
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
 - "Rapporto di sicurezza" e nulla osta di fattibilità già trasmesso presso l'Assessorato alla Sanità della Regione Puglia ove fu acquisita al prot. n. 27935 del 26 novembre 1997;

- "Piano di Utilizzo Terre e Rocce da scavo" redatto ai sensi del DM. 161/2012.

CONSIDERATO CHE:

con nota del 12.12.2013, acquisita al prot. n. AOO_089/104 del 03.01.2014, il proponente trasmetteva nota integrativa di aggiornamento dello Studio di Impatto Ambientale in relazione alla verifica di coerenza con il Piano Paesaggistico Territoriale (PPTR), a seguito delle modifiche introdotte al piano con la d.g.r. Puglia n. 2022 del 29.10.2013;

con nota del 21.01.2014, acquisita al prot. n. AOO_089/1219 del 04.02.2014, ENERGAS S.p.A. trasmetteva al MIBAC la realizzazione paesaggistica redatta ai sensi del DPCM 12 dicembre 2015;

con nota del 19.01.2014, acquisita al prot. n. AOO_089/1246 del 04.02.2014, l'associazione LIPU trasmetteva nota concernente osservazioni nell'ambito della procedura di compatibilità ambientale relativa all'impianto in argomento;

con nota prot. n. 495, cl. 34.19.07 del 17.01.2014, acquisita al prot. n. AOO_089/1438 dell'11.02.2014 il MIBAC - Soprintendenza per i Beni archeologici della Puglia - Taranto - trasmetteva il seguente parere:

...considerato che nessun tratto del gasdotto corre al di fuori della sede stradale esistente; considerato che la trincea non supera la profondità di m. t. 20;

considerato che al di sotto del manto stradale sono presenti numerosi sotto servizi (tubature di acqua, luce, gas e fogna);

considerato che la ricognizione a terra non ha individuato resti archeologici visibili;

considerato che la ricognizione archeologica subacquea non ha restituito alcun elemento degno di rilievo, anche se la particolare natura del fondale caratterizzato da sacche di sabbia frammiste a scogli non fa escludere sicuramente la presenza di frammenti archeologici;

visto che il progetto prevede la messa in opera del gasdotto con trivellazioni orizzontali controllate (senza scavo);

considerata la disponibilità della società a far sì che tutte le operazioni di scavo, sia a terra che in mare, siano effettuate alla presenza continua di un archeologo di provata esperienza secondo gli standard metodologici indicati nel format disponibile sul sito istituzionale della Direzione Generale Antichità;

in considerazione di quanto premesso, si comunica che nulla osta alla realizzazione del gasdotto...";

con nota datata 03.03.2015, acquisita al prot. n. AOO_089/3428 del 10.03.2015, l'associazione LIPU trasmetteva, oltre che alle strutture regionali interessate anche all'Ente Parco Nazionale del Gargano, ulteriori osservazioni aventi ad oggetto: Progetto per la realizzazione di un deposito costiero di GPL in zona ZPS IT9110039 "Promontorio del Gargano" nel Comune di Manfredonia, proponente Energas S.p.A. - *Richiesta urgente di intervento su procedura di V.I.A. in fase conclusiva con riapertura procedura di infrazione comunitaria*". Dette osservazioni venivano successivamente trasmesse al MATTM con nota prot. n. AOO_089/3953 del 18.03.2015;

In ordine a dette osservazioni l'Ente Parco Nazionale del Gargano con nota prot. n. 1199 dell'11.03.2015, acquisita al prot. n. AOO_089/4294 del 25.03.2015, precisava che l'area interessata dal deposito di che trattasi, pur se limitrofa, risulta esterna alla perimetrazione del Parco Nazionale del Gargano. Inoltre, relativamente alla Valutazione di Incidenza nell'ambito della VIA, a norma del DPR 120/2003 art.6 comma 7, detto Ente è chiamato ad esprimere un parere solo per gli interventi che ricadono interamente o parzialmente nell'area naturale protetta. L'intervento in questione, pur ricadendo in area SIC e ZPS, risulta però esterno alla perimetrazione dell'area naturale protetta nazionale.

In seguito il medesimo Ente, con nota prot. n. 2042 del 29.04.2015, acquisita al prot. n. AOO_089/6207 del 07.05.2015, evidenziava che tra gli elaborati consultati sui portali web di riferimento i files "Valutazione di Incidenza Relazione 1999" e "Aggiornamento SIA" non contengono un percorso di analisi necessario al fine di valutare le incidenze possibili sul sito Rete Natura 2000 Sic- Zps IT9110008 Valloni e Steppe Pedegarganiche, per la parte ricadente nel Parco Nazionale del Gargano.

Nei richiamati elaborati, oltre al fatto che da 1999 ad oggi sono intervenute nuove Norme e Regolamenti inerenti la conservazione e la gestione dei siti Rete Natura 2000, vedi ad esempio, il Decreto del Ministero dell'Ambiente 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)", oltreché il Regolamento Regionale della Regione Puglia n. 15 del 18 luglio 2008, "Regolamento recante misure di

conservazione ai sensi delle Direttive comunitarie 74/409 e 92/43 e del DPT 357/97 e s.m.i.", non sono riscontrabili:

- a) fase di verifica (screening)
- b) fase della valutazione "appropriata";
- c) analisi di soluzioni alternative -;
- d) definizione di misure di compensazione

Pertanto, per quanto sopra esplicitato, si richiedeva uno Studio di Incidenza aggiornato, rappresentando che, nelle more, la pratica resta sospesa;

Nella seduta del 25.05.2015 il Comitato Regionale V.I.A., cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi del comma 6, art. 4 e del comma 4, art. 11 del Regolamento Regionale 10/2011, esaminata e valutata la documentazione progettuale, si è espresso con il parere tecnico allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

La presente proposta deliberativa riveste carattere di urgenza stante la necessità di provvedere alla emissione del parere di competenza della Regione entro i termini normativi fissati dal D.lsg 152/06.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M. E I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 20, comma 1, L.R. 11/2001 e s.m.i. e della lett. f) c.4, art.4, L.R. n.7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio V.I.A./VAS, dal Dirigente del Servizio Ecologia nonché del Direttore dell'Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di esprimere, nell'ambito del procedimento ministeriale di V.I.A., in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 25.05.2015, parere favorevole condizionato di compatibilità ambientale, all'aggiornamento istanza di V.I.A. presentata in data 10.11.1999 Prot. n.12117/VIA/A.1.27 proposto da ENERGAS S.p.A. ex ISOSAR S.r.l, con sede legale in Napoli, Via Domenico Morelli, 75, per il progetto di costruzione di un deposito costiero di GPL nel Comune di Manfredonia (FG);
- di notificare il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per la Qualità e la Tutela del Paesaggio, l'Architettura e l'Arte Contemporanee -, al Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per l'Energia - Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche a cura all'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia -;
- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE, LA TUTELA E LA SICUREZZA
AMBIENTALE E PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
ASSESSORATO ALLA QUALITA' DELL'AMBIENTE
SERVIZIO ECOLOGIA - UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, V.I.A. E
V.A.S.

Al Dirigente Ufficio Programmazione,
 Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S.

SEDE

9 7406 27 MAG. 2015

Parere espresso nella seduta del 25/05/2015

ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/2011, approvato con D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011

Oggetto: Parere endoprocedimentale nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nazionale del progetto per la realizzazione di un deposito costiero in GPL in agro del Comune di Manfredonia (FG). Proponente: ISOSAR s.r.l. (oggi ENERGAS S.p.a.)

Premessa

Il progetto di cui alla richiesta del parere di V.I.A. del 10/11/1999, riguarda la realizzazione di un deposito costiero di GPL nel Comune di Manfredonia. Trattasi quindi di una proposta progettuale risalente ad oltre 15 anni fa e per la quale il Proponente ha consegnato l'aggiornamento dello Studio di Impatto Ambientale; allo stesso si farà riferimento nell'elaborazione del successivo parere.

L'area prescelta per la localizzazione dell'insediamento occupa una superficie di circa 180.000 mq in località "Santo Spiritichio - Pariti di Caniglia". Trattasi di un'area ubicata a circa 4 Km dalla costa e dalla periferia urbana di Siponto nonché a circa 6 Km dal centro urbano di Manfredonia ed a circa 700 m dalla S.S. n. 89. L'area di sedime del deposito in progetto è posta ad un'altezza media di circa 40 m s.l.m..

Il lotto individuato per l'insediamento è prevalentemente pianeggiante, anche se sono presenti zone di avvallamento e piccoli rilievi. Esso è privo di coltivazioni di sorta ed è attualmente inutilizzato sicché appare essenzialmente brullo con presenza di vegetazione selvatica e depositi di pietrisco roccioso sull'intera superficie.

Iter amministrativo

Si riporta l'iter come desumibile dal sito del Ministero dell'Ambiente:

- | | |
|---|------------|
| • Procedura integrata VIA-Valutazione di incidenza: | Si |
| • Data presentazione istanza: | 28/10/2013 |
| • Data pubblicazione avviso sui quotidiani: | 28/10/2013 |
| • Termine presentazione Osservazioni del Pubblico: | 19/01/2014 |
| • Data avvio istruttoria tecnica: | 12/12/2013 |
| • Data ricezione Integrazioni: | 12/12/2013 |
| • Data 2° ricezione Integrazioni: | 21/01/2014 |

- Data Parere CTVIA: 19/09/2014
- N° Parere CTVIA: 1614
- Esito Parere CTVIA: Positivo con prescrizioni
- Stato procedura: Istruttoria tecnica CTVIA
- Note: Il Parere CTVIA n. 1712 del 13/02/2015 modifica il quadro prescrittivo del Parere CTVIA n.1614 del 19/09/2014

Per maggior dettaglio si riportano alcune tappe amministrative fondamentali:

- In data 21/12/2000, il Ministero dell'Ambiente emanò il decreto DEC/VIA/5673 di pronuncia negativa di compatibilità ambientale del progetto;
- La ISOSAR srl, proponente originaria (ora alla proponente è subentrata la società ENERGAS SpA) impugnò tale decreto innanzi al TAR Puglia il quale, con sentenza n. 456/2001 del 17/09/2001, accolse il ricorso annullando il suddetto provvedimento Ministeriale.
- Avverso tale sentenza la Regione Puglia propose appello al Consiglio di Stato che lo respinse con DECISIONE n. 3795/2002 del 16 luglio 2002.
- La Regione Puglia avanzò anche ricorso per Revocazione della predetta sentenza che il Consiglio di Stato rigettò con DECISIONE n. 5499/2003 del 27/10/2003.
- Nel frattempo, la ISOSAR, con separati atti stragiudiziali di significazione e diffida datati 16/09/2002 e 02/10/2002, invitò il Ministero dell'Ambiente ed il Ministero dei Beni Culturali, rispettivamente, ad ottemperare alle decisioni del Consiglio di Stato provvedendo alla emanazione di una POSITIVA pronuncia di compatibilità ambientale del progetto.
- Il Ministero dell'Ambiente, in riscontro ai predetti atti stragiudiziali, con propria nota prot. n.1084/VIA/A.O.13.N del 3 febbraio 2003, affermò che "la portata generale dell'art. 26 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 attribuisce all'Amministrazione soccombente nel giudizio amministrativo il potere di emanare i "provvedimenti ulteriori", per cui, salvo che la legge disponga diversamente, l'Amministrazione può sempre riesercitare i suoi poteri istituzionali. Nella specie, "il riesercizio dei poteri istituzionali di questo Ministero, a seguito delle pronunce di annullamento, comporta la rinnovazione del procedimento di VIA e l'emanazione di un nuovo decreto. Ciò implica necessariamente la riacquisizione dei pareri necessari ed in particolare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Regione Puglia ... omissis al fine dell'emanazione della nuova pronuncia di compatibilità ambientale si chiede alle Amministrazioni in indirizzo (Ministero per i Beni e le Attività Culturali e Regione Puglia) di voler provvedere ad esprimere nuovamente il parere di competenza ai sensi dell'art. 6 della legge 349/86."
- ENERGAS S.p.A., avendo incorporato la proponente ISOSAR S.R.L., promosse contro tale nota un ricorso per l'ottemperanza innanzi al TAR Puglia che, con sentenza n. 3751/2004 del 01/09/2004 sancì l'inammissibilità del ricorso stante il carattere di autoesecutività della decisione del Consiglio di Stato che non lasciava alle Amministrazioni competenti altra possibilità che quella di procedere alla emanazione di una positiva pronuncia di compatibilità ambientale del progetto, senza alcuna rinnovazione del procedimento di V.I.A., previa verifica della mancanza di elementi di fatto o di diritto nuovi e impeditivi.
- In particolare il Giudice dell'ottemperanza ha affermato che: *"Ritiene in particolare il Collegio, contrariamente a quanto prospettato dal Ministero dell'Ambiente nella nota del 3/2/2003 citata nella esposizione in fatto, che il vincolo che da tale giudicato deriva non lasci alle Amministrazioni coinvolte alcun margine di discrezionalità in ordine ai provvedimenti da adottare. Infatti, l'annullamento del D.M. 21/12/2000 non è avvenuto per difetto di motivazione, ma per eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà del parere negativo espresso dalla Commissione ministeriale per la valutazione di impatto ambientale in data 25/10/2000, parere riportato nel decreto ministeriale conclusivo del procedimento, di cui ha costituito la motivazione. In sostanza il giudice amministrativo, ritenendo accertate le circostanze di fatto in ordine allo stato dei luoghi per come riportare nel predetto parere, ha affermato che la conclusione a cui si doveva giungere non poteva*

essere certo quella della pronuncia negativa di compatibilità ambientale dell'opera, ma al contrario, quella della sua compatibilità.

Segue da ciò che la pronuncia del giudice di primo grado, confermata in sede di appello, assume efficacia autoesecutiva, immediatamente soddisfatta della pretesa azionata in giudizio e preclude alle Amministrazioni coinvolte l'emanazione di provvedimenti che trovino fondamento in quelli annullati, nonché di atti contrari alle statuizioni contenute nella sentenza. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, poi, dato che la funzione tipica ed essenziale del giudizio di ottemperanza è quella di disporre le misure necessarie atte a realizzare gli effetti che deriverebbero dall'adempimento dell'obbligo di conformarsi al giudicato, è inammissibile tale giudizio nei confronti di una sentenza autoesecutiva, la quale realizza come effetto suo proprio l'adeguamento della realtà giuridica e materiale al giudicato. Ritiene peraltro il Collegio che qualora, come nel caso di specie, la situazione di fatto non sia ancora conforme a quella di diritto definita dal giudicato, l'Amministrazione sia tenuta ad adeguarsi senza che peraltro ciò comporti l'esercizio di alcun potere di amministrazione attiva discrezionale."

- Anche la Regione Puglia, tramite il ricorso in appello 6705/2005 (respinto con sentenza del Consiglio di Stato 5123/09), mirò a scardinare il contenuto conformativo del giudicato formatosi sulla richiamata sentenza n. 3456/2001 del T.A.R. Puglia, Sez. I (quella appunto di annullamento del decreto negativo di VIA), confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3975/2002, sostenendo il diritto delle Pubbliche Amministrazioni di poter riesercitare il potere di valutazione ambientale adottando eventualmente anche un provvedimento negativo.
- Come ancora sottolineato da parte di ENERGAS, "la Regione Puglia aveva tentato di trarre tale potere da una sua interpretazione (errata)" della sentenza di revocazione del Consiglio di Stato n. 5499/2003 che aveva confermato la sentenza n. 3975/2002 del Consiglio di Stato a sua volta confermativa di quella del TAR n. 3456/2001 (appunto di annullamento del decreto ministeriale negativo di VIA).
- Il Consiglio di Stato, nel 2009, con la richiamata sentenza n. 5123/09, evidenzia che: "La Regione lamenta che il T.A.R. Puglia sia giunto a conclusioni diverse rispetto da quelle raggiunte dal Consiglio di Stato, nel giudizio per revocazione per errore di fatto, conclusosi con la sentenza n. 5499/2003. Quest'ultima decisione, secondo l'appellante, pur rigettando il ricorso per revocazione, avrebbe, comunque, modificato l'effetto conformativo derivante dalla precedente decisione n. 3975/2002, rendendo possibile una nuova determinazione di incompatibilità ambientale purché diversamente motivata". Quindi, sempre il CdS, chiarisce inequivocabilmente che il giudicato formatosi su tali sentenze e l'effetto conformativo delle stesse sono rimasti integri, anzi rinforzati dalla richiamata sentenza di revocazione n. 5499/2003.

Si legge ancora che "Il Collegio ritiene che la sentenza n. 5499/2003, nel respingere il ricorso per revocazione avverso la precedente sentenza n. 3975/2002, non ne abbia modificato l'effetto conformativo, ma anzi lo abbia ribadito".

- A tal punto va chiarito il giudicato formatosi e il relativo effetto conformativo dello stesso cui devono attenersi le Amministrazioni di cui al procedimento VIA. ENERGAS continua a sostenere che da tutte le sentenze del Giudice amministrativo emergono chiari i profili del Giudicato come lo stesso Giudice dell'ottemperanza chiarisce:
"Ritiene pertanto il Collegio che il giudicato formatosi sui fatti esaminati ed accertati dal giudice amministrativo (e cioè il fatto che "gli insediamenti produttivi realizzati nella zona industriale hanno ormai alterato l'ecosistema"; che "la vasta area industriale – sulla quale insiste il sito ISOSAR - non può costituire di certo un habitat appropriato per le specie rare di fauna selvatica" e soprattutto che il sito ISOSAR insiste "in un'area di dichiarato modesto pregio ambientale") vincoli le Autorità statali e regionali nelle loro successive determinazioni."
- Nel 2009 il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5123/09, così come già precisato in precedenza, conferma tale giudicato ed i suoi effetti conformativi.

Quadro di riferimento progettuale

Il progetto è composto da quattro componenti infrastrutturali fondamentali:

- a) la realizzazione del deposito;
- b) la realizzazione del raccordo ferroviario tra la stazione F.S. di Frattarolo ed il deposito;
- c) l'adeguamento del pontile di attracco delle navi gasiere;
- d) la realizzazione del gasdotto di collegamento tra terminale marittimo e deposito.

Il Deposito

Sorgerà su una superficie di circa 180.000 mq in area industriale, zona ID/49, e risulterà costituito dalle seguenti componenti fondamentali:

- parco serbatoi tumulati (n.2 tumuli da sei serbatoi, ciascuno della capacità di 5000 mc per uno stoccaggio complessivo di 60.000 mc);
- pensilina di carico autobotti con n. 8 baie di carico;
- una zona di parcheggio delle autobotti vuote durante le ore silenti;
- un punto di carico ferrocisterne equipaggiato per la carica contemporanea di quattro ferrocisterne;
- binari per la sosta e la composizione/scomposizione dei convogli ferroviari;
- una sala pompe/compressori per la movimentazione del GPL;
- un capannone per l'imbottigliamento del GPL in bombole e bombolette;
- una palazzina uffici ospitante anche la sala controllo e l'abitazione del custode;
- un edificio per servizi direzionali (sala conferenze, aula didattica etc.);
- un edificio per servizi del personale e capannone officina;
- due serbatoi per riserva idrica da 1.500 mc cadauno ed annessa sala motopompe antincendio;
- cabina elettrica e gruppo elettrogeno;
- portineria.

La palazzina uffici e l'edificio per i servizi direzionali saranno dotati di autorimessa seminterrata. Sarà inoltre disponibile un ampio parcheggio interno capace di circa 50 autovetture.

Una superficie non inferiore al 15% della superficie complessiva del deposito sarà destinata "a verde" con piantumazioni. Almeno nella prima fase è prevista la pavimentazione con asfalto della sola zona soggetta a transito veicolare, con esclusione cioè della zona compresa tra il limite Est del parco serbatoi ed il punto di travaso Ferrocisterne.

Serbatoi di stoccaggio

È prevista l'installazione di n. 12 serbatoi gemelli del tipo cilindrico ad asse orizzontale della capacità di 5.000 mc cadauno. Ciascun serbatoio avrà infatti un diametro di 8 m ed una lunghezza di circa 102 m. Essi saranno suddivisi in due gruppi da 6 serbatoi cadauno e ricoperti di terra con le modalità previste dal D.M. 13/10/1994. Lo spessore del terreno al contorno dei serbatoi in nessun caso risulterà inferiore a 1 m (la norma impone un minimo di 0,5 m).

Lo strato superiore del ricoprimento, per un'altezza di circa 0,3 m, sarà costituito da terreno vegetale al fine di consentire la costituzione di un manto erboso. I due tumuli assumeranno l'aspetto di due piccole "collinette" ricoperte di manto erboso. In corrispondenza della estremità dei serbatoi dalle quali fuoriescono le tubazioni di fondo, il tumulo sarà contenuto grazie ad un muro di cemento armato di altezza pari a circa 3,5 m mentre sui restanti lati il contenimento sarà garantito dalla conformazione stessa del tumulo che decliverà naturalmente con una pendenza del 40% circa fino ad un cordolo perimetrale di altezza pari a 0,5 m circa avente esclusivamente la funzione di evitare la dispersione di terreno nel piazzale in corrispondenza delle precipitazioni.

La realizzazione del muro sul fronte principale dei tumuli si rende indispensabile sia per garantire una maggiore protezione della specifica zona, caratterizzata da maggiore vulnerabilità, che per limitare la lunghezza della tubazione di fondo la quale, seppure incamiciata, resta non più ispezionabile.

Punto di travaso autobotti

È prevista la realizzazione di n. 8 pensiline di carico autobotti il cui posizionamento all'interno del deposito è tale da permettere la circolazione delle autobotti senza alcuna interferenza con le altre aree critiche di stabilimento.

Ciascuna pensilina di carico sarà equipaggiata con pesa elettronica continua interamente fuori terra ed occuperà una superficie in pianta di circa $25 \times 3 = 75$ mq comprensiva delle rampe di monte e smonto dalla pesa. Sia le predette rampe che lo stesso piano di pesa saranno idoneamente cordolati ad evitare sviamenti dell'autobotte. In corrispondenza delle attrezzature di travaso (bracci di carico) di ciascuna baia di carico sarà realizzato un muro di cemento armato alto circa 2 m e lungo circa 5 m avente funzione di sostegno e protezione delle suddette attrezzature. Inoltre, ciascuna baia di carico sarà corredata di idonea tettoia a struttura in acciaio e copertura in materiale leggero e incombustibile avente funzione di protezione dell'operatore nei confronti delle avverse condizioni atmosferiche, posta ad un'altezza di circa 5,5 m.

Punto di travaso Ferrocisterne

Il deposito sarà dotato di raccordo ferroviario alla vicina stazione F.S. di Frattarolo. Il raccordo, a binario unico, si svilupperà per una lunghezza complessiva di circa 1.500 m. All'interno del deposito è prevista la realizzazione di tre binari, uno di carico e due di sosta, corredati di opportuni scambi per la movimentazione dei carri ferroviari.

Il punto di travaso sarà costituito da quattro punti di carico per la caricazione contemporanea di altrettante ferrocisterne per ciascuno dei quali è prevista la realizzazione di muri in cemento armato, tettoie di copertura ed aiuola aventi le stesse finalità e caratteristiche degli omologhi elementi citati per il punto di travaso autobotti.

Imbottigliamento

L'attività di imbottigliamento sarà collocata all'interno di un apposito capannone industriale a struttura in cemento armato e copertura a shed, a pianta rettangolare delle dimensioni di circa $25 \text{ m} \times 50 \text{ m} = 1250$ mq per un'altezza media di circa 6,5 m ed un volume di 8125 mc.

Il capannone sarà chiuso con muri di tompagno in blocchi di tufo solo per il 50 % del perimetro mentre per il restante 50% resterà completamente aperto. Il piano di calpestio interno, realizzato in materiale antiscintilla ed incombustibile, sarà sopraelevato di 0,3 m rispetto al piano di campagna.

Sala pompe compressori GPL

I gruppi pompe/compressori GPL saranno allocati in zona prospiciente il lato Sud del parco serbatoi. Essi saranno sistemati su una platea in cemento delle dimensioni di circa $0,4 \text{ m} \times 5 \text{ m} \times 20 \text{ m} = 40$ mc dotata di semplice tettoia di copertura, alta circa 4 m, realizzata con materiale leggero ed incombustibile.

Aree per il deposito delle bombole piene e delle bombole vuote

Il deposito delle bombole sarà effettuato in aree scoperte a ciò appositamente destinate ove saranno accatastate in adatti cestelli (gabbie) per un'altezza massima non superiore a 5 m.

Aree di parcheggio e sosta per vettori stradali e ferroviari di GPL e per piccoli serbatoi vuoti destinati all'utenza

Anche per tale scopo sono previste esclusivamente aree scoperte. Mentre per eventuali autobotti di proprietà si prevede la realizzazione di una pensilina a struttura metallica e copertura leggera protetta da impianto fisso di raffreddamento.

Piping

Tutte le tubazioni per GPL saranno in acciaio di qualità, saldabile e con caratteristiche non inferiori a PN 40. I percorsi si svilupperanno prevalentemente interrati salvo brevi tratti fuori terra, in zona non transitabile da autoveicoli. L'intero piping sarà protetto contro la corrosione attraverso idoneo rivestimento protettivo di caratteristiche adeguate alla specifica modalità di posa. La rete idrica antincendio sarà realizzata in polietilene per la parte interrata ed in acciaio per i tratti fuori terra.

Strutture edilizie

A parte il capannone di imbottigliamento e le varie tettoie di copertura di cui si è già fatto cenno, il deposito comprenderà le seguenti strutture edilizie:

- palazzina direzionale e centro di formazione;
- palazzina uffici e sala controllo;
- fabbricato servizi del personale operativo;
- fabbricato officina e magazzino ricambi;
- casa custode e portineria;
- cabine elettriche;
- riserva idrica e sala pompe antincendio.

Il Raccordo Ferroviario

il deposito sarà collegato alla vicina stazione F.S. di Frattarolo attraverso un raccordo ferroviario a binario unico della lunghezza di circa 1.500 m che proseguirà all'interno del deposito per ulteriori 250 m circa.

Il Pontile

Il punto di attracco delle navi gasiere è il P.O. n.5 ed è posizionato sulla propaggine più estrema del porto industriale di Manfredonia, ad una distanza di circa 3.000 m dalla radice del pontile di approccio ai punti di ormeggio e di circa 3.300 m dall'aggregato urbano del Comune di Manfredonia.

Il P.O. n. 5, già destinato ad uso industriale ed attualmente inutilizzato, è equipaggiato con n. 4 bracci e relative attrezzature per la scarica di prodotti chimici e petroliferi. Esso inoltre è servito da un impianto idrico antincendio.

Per le necessità della ENERGAS S.p.A., cioè scarica di GPL refrigerato e riscaldamento dello stesso fino a circa 2 °C, la stessa ha previsto l'installazione di un ulteriore braccio idoneo per basse temperature e di altre apparecchiature ed attrezzature necessarie al trasferimento del GPL dal pontile al deposito nonché all'esercizio in sicurezza del pontile stesso.

Il progetto prevede la possibilità di scarica navi di grosso tonnellaggio (20 - 25 Kton) di tipo refrigerato e semirefrigerato nonché la possibilità di caricare di navi di piccolo e medio tonnellaggio (1- 7 Kton) di tipo pressurizzato e semirefrigerato con portate pari a circa 400 ton/h per la scarica ed a circa 200 ton/h per la carica.

Per il soddisfacimento di tali esigenze il progetto prevede la realizzazione di:

- n. 1 braccio snodabile di size compreso tra 8" e 10" (da definirsi in sede esecutiva) per la carica/scarica nave;
- n. 1 tubazione flessibile di size 8" con funzione di riserva del braccio;
- n. 1 gruppo scambiatore di calore ad acqua di mare e relativo gruppo pompe di alimentazione per il riscaldamento del prodotto in scarica;
- n. 1 gruppo di pressurizzazione per il rilancio del prodotto fino al deposito;
- n. 1 cabina elettrica MT/BT per l'alimentazione del sistema;
- n. 1 skid per immissione di sostanza odorizzante;
- una rete di tubazioni per il raccordo funzionale delle apparecchiature corredata di un sistema coordinato di valvole automatiche e manuali di intercettazione;
- impianti e strumentazione di controllo e sicurezza;
- n. 1 gruppo di produzione aria compressa per l'alimentazione dei dispositivi e delle apparecchiature di tipo pneumatico;
- n. 1 gruppo statico di continuità per l'alimentazione in emergenza delle apparecchiature e dei dispositivi di sicurezza;
- n. 2 torrette monitori ed un monitor a terra, tutti ad acqua frazionata, ad integrazione dell'impianto idrico antincendio esistente;
- n.1 sala operatori con possibilità di utilizzo di quella già esistente di proprietà Enichem.

Il Gasdotto

Il gasdotto avrà una lunghezza complessiva di circa 10 Km e si svilupperà in una parte sottomarina (per circa 5 Km) e in una parte interrato su terraferma (per ulteriori 5 Km circa). Sarà costituito da due tubazioni DN 250, tipo API 5L Gr.B - schedula 40 - Diametro esterno 273 mm - spessore 12,7 mm, senza saldatura longitudinale e rivestite esternamente con polietilene estruso triplo strato a norma UNI 9099. Inoltre, si prevede la posa di una tubazione di servizio DN 100 destinata al trasporto di cavi di segnalazione che, in sede esecutiva, a detta del Proponente, potrà anche essere abolita a favore della posa di un cavo a fibre ottiche corazzato.

La profondità di posa, con riferimento alla generatrice superiore delle tubazioni, sarà di 1,5 m nel tratto sottomarino e di 1 m per la parte su terraferma. Tutti gli attraversamenti saranno realizzati in controtubo DN 350 delle medesime caratteristiche con sfiami di estremità riportati ad almeno 4 m sul piano di campagna. In alternativa, si valuterà l'opportunità di sorveglianza dell'intercapedine tramite pressostato. All'uscita del gasdotto sulla terraferma il progetto prevede di realizzare una cameretta di sezionamento, con valvole motorizzate ad azionamento locale e remoto con possibilità di azionamento manuale locale, la cui atmosfera sarà monitorata in continuo da rilevatore di gas.

Quadro di riferimento programmatico e analisi vincolistica

Si forniscono di seguito gli inquadramenti territoriali con riferimento ai principali strumenti di pianificazione.

Piano Regolatore Generale del comune di Manfredonia

L'intervento ricade in Zona Omogenea Territoriale "D3E" (ex DI/49 del Programma di Fabbricazione).

Piano di lottizzazione DI/49

Il Piano di Lottizzazione dell'Insula DI/49 (vecchio Programma di Fabbricazione) fu approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 69 del 29/03/1982 e n. 152 del 13/07/1984; l'area è poi stata recepita dal P.R.G. con la nuova denominazione di zona D/3E.

Successivamente fu approvato il Primo Programma Pluriennale di attuazione del P.R.G. del comune di Manfredonia - D.C.C. 25 febbraio 2000 n. 27, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della Legge Regionale n. 6 del 12 febbraio 1979 e successive modificazioni ed integrazioni, con l'inserimento - tra le altre - delle aree previste dal P.P.A. nelle mappe catastali - INSULE DI/46 - P.I.P. - DI/49 E DI/50 e delle Aree Industriali previste dal 1° P.P.A. lungo la S.S. 89 - INSULE DI/46 P.I.P. - DI/49 e DI/50.

Il progetto esecutivo per l'importo di € 3.808.478,00, fu finanziato con i fondi della rimodulazione delle risorse CIPE rivenienti dal 3° Protocollo aggiuntivo del Contratto d'Area di Manfredonia con D.G.C. n. 9 del 12.01.2005.

Piano Urbanistico Territoriale Tematico/ Paesaggio (PUTT/P) (sostituito ora dal PPTR, ma riferimento per il progetto in esame)

Area deposito costiero: è esente dall'applicazione delle NTA del PUTT/p, in quanto ricade all'interno dei "territori costruiti" di cui all'art. 1.03 delle NTA del PUTT/p.

Tracciato gasdotto: ricade in parte nell'ambito territoriale esteso di tipo C e negli ambiti territoriali distinti di cui agli artt. 3.07 (coste ed aree litoranee), 3.08 (corsi d'acqua), 3.10 (boschi e macchie) e 3.13 (aree protette).

Il Proponente osserva che il tracciato segue sempre la viabilità esistente, è completamente interrato, coerente con la morfologia dei luoghi e non compromette la vegetazione. Per gli attraversamenti delle aree boscate e del reticolo idrografico, il progetto prevede la posa tramite tecnica senza scavo.

Raccordo ferroviario: ricade in parte nell'ambito territoriale esteso di tipo C e nell'ambito territoriale distinto di cui all'art. 3.13 (aree protette).

Necessario attivare procedura di autorizzazione in deroga di cui alle NTA del PUTT/p.

Plano paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)

Area deposito costiero: non ricade su aree interessate da beni paesaggistici di cui all'art. 38 comma 2 delle NTA del PPTR e, come previsto dall'art. 91 punto 9 delle NTA, ricade all'interno dei "territori costruiti" di cui all'art. 1.03 delle NTA del PUTT/p. Nello specifico ricade negli ulteriori contesti paesaggistici "prati e pascoli naturali" e nei "siti di rilevanza naturalistica".

Tracciato gasdotto: ricade negli ulteriori contesti paesaggistici di cui agli artt. 42.3 (aree soggette a vincolo idrogeologico), 49.7 (cordoni dunari), 59.4 (area di rispetto dei boschi), 68.2 (siti di rilevanza naturalistica), 76.3 (area di rispetto delle componenti culturali e insediative, tra cui l'area di rispetto della zona archeologica di Siponto).

Non ricade nell'area perimetrata come bene paesaggistico - zona archeologica di Siponto, e pur ricadendo in parte nei beni paesaggistici di cui agli artt. 41.1 (territori costieri) e 58.1 (boschi), è compatibile con le prescrizioni di cui agli artt. 62 comma 2 punto a9) e 45 comma 3 punto b7).

Il Proponente sottolinea che nel tratto in cui il gasdotto attraversa la Zona archeologica di Siponto, la posa è prevista lungo le strade esistenti, interrato ad 1 metro di profondità sotto il livello stradale nel quale sono presenti diversi sottoservizi e che la viabilità è esclusa dalla perimetrazione della zona archeologica (classificata come bene paesaggistico), essendo classificata come "area di rispetto", ovvero rientrando tra gli ulteriori contesti paesaggistici.

Nell'area interessata dal passaggio del gasdotto, osserva il Proponente, non compaiono segnalazioni archeologiche, né vincoli architettonici. Al fine di valutare il rischio archeologico nel quale si incorrerebbe con la realizzazione delle opere in progetto, il Proponente ha fatto eseguire uno studio archeologico. L'attività di ricognizione a terra, secondo quanto riportato nell'aggiornamento del SIA, ha dimostrato che l'area è fortemente urbanizzata, con edifici privati (private abitazioni, edifici industriali e produttivi), con numerosi servizi e infrastrutture quali strade, ferrovia ecc.. Inoltre l'area antica di Siponto risulta attraversata, oltre che dalla rete ferroviaria, anche dalla SS 89 Foggia – Manfredonia, sotto la quale sono presenti numerosi sottoservizi. Analogamente l'area antistante al porto di Manfredonia, dove sarà realizzato e posto in opera un tratto del gasdotto, risulta fortemente interessata da interventi a mare, relativi alle strutture portuali esistenti.

Raccordo ferroviario: ricade in parte negli ulteriori contesti paesaggistici di cui all'art. 68.2 (siti di rilevanza naturalistica).

Di seguito si riportano delle cartografie esemplificative delle risultanze delle analisi condotte con riferimento al PPTR recentemente approvato dalla Regione Puglia.




Fig. 1- Struttura idrogeomorfologica: componenti geomorfologiche




Fig. 2- Struttura idrogeomorfologica: componenti idrologiche



Fig. 3- Struttura ecosistemico-ambientale: componenti botanico-vegetazionali (PPTR approvato)




Fig. 4 Struttura ecosistemico-ambientale: componenti delle aree protette e dei siti naturalistici




Fig. 5 - Struttura antropica e storico-culturale: componenti culturali e insedative

Parco Nazionale del Gargano

È stata richiesta dal Sindaco di Manfredonia una nuova delimitazione del Parco per la parte che si intersecava con la zona industriale DI/49; l'esclusione è stata formalizzata con D.P.R. del 18/05/2011.

Con nota prot. APP_089/6207 del 7/5/2015, l'Ente Parco Nazionale del Gargano richiede al Ministero dell'Ambiente, alla Regione Puglia e alla LIPU Puglia (stante la richiesta di espressione del parere inviata dal Ministero ai sensi dell'art. 5 c. 7 del DPR 357/1997), di trasmettere lo Studio di Incidenza aggiornato, stante anche l'evoluzione sul piano normativo nazionale e regionale, sospendendo l'espressione del parere di competenza.

L'art. 5 del suddetto DPR, relativo alla Valutazione di incidenza, stabilisce infatti al c. 7, che "La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.

Siti Natura 2000

Parte degli interventi ricade nel SIC/ZPS IT 9110008 "Valloni e Steppe pedegarganiche" e nella ZPS IT 9110039 "Promontorio del Gargano", come visibile nelle figure seguenti.

Sull'area in esame, il proponente riporta che la Commissione Europea ha avviato il 16.12.2003, nei confronti della Repubblica Italiana, la procedura d'infrazione n. 2001/4156 per la non corretta applicazione delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE relativamente all'area industriale su cui ricadono gli interventi in oggetto.

La Commissione rilevava, infatti, che la variante al P.R.G., approvata con C.C. n. 74 del 16.07.1998 ed in via definitiva con D.G.R. n. 69 del 7.07.1999, per l'ampliamento della zona P.I.P. ai fini della realizzazione degli interventi di industrializzazione rientranti nel cosiddetto "Contratto d'area di Manfredonia", era stata approvata senza alcuna Valutazione di Incidenza.

Al fine di risolvere le censure mosse dalla Commissione Europea, la Regione Puglia e il Comune di Manfredonia predisponavano uno schema di convenzione ratificata con Delibera di Giunta Regionale N° 917 del 26/06/2006 allo scopo di assicurare "ogni utile misura di compensazione alla riduzione dell'habitat naturale prodotto a seguito dello sviluppo del Contratto d'area di Manfredonia" ovvero "la coerenza complessiva della Rete Natura 2000 attraverso un inquadramento dell'area industriale in un più ampio sistema di miglioramento della qualità ambientale dei Siti interessati in maniera diretta ed indiretta dagli interventi industriali (ZPS-Valloni e steppe pedegarganiche, ZPS-Paludi di Frattarolo, Sic-Zone umide di Capitanata)".

Con tale Delibera sottoscritta dalla Regione Puglia e dal Comune di Manfredonia viene sottoscritto l'impegno da parte della Regione di "riconsiderare il parere espresso in merito alla valutazione di Incidenza dell'insula D49 al fine di consentirne l'utilizzo conformemente alla destinazione urbanistica, e ciò alla luce delle finalità indicate all'art.3, delle misure di compensazione adottate e degli obiettivi di sviluppo dell'area di Manfredonia, per superare il grave stato di crisi economica, occupazionale e sociale in cui versa è stato sottoscritto il Contratto d'Area con i relativi interventi."

In particolare si procedeva all'attuazione delle misure compensative nella cosiddetta "Oasi Lago Salso" ed alla approvazione di un unico Piano di gestione per i SIC/ZPS "Valloni e steppe pedegarganiche" e "Zone umide di Capitanata", considerato che la suddetta oasi ricade nel secondo tra questi.

A seguito dell'attuazione delle misure compensative attuate nella cosiddetta "Oasi Lago Salso", la Commissione ha archiviato la procedura d'infrazione ritenendo che la Repubblica Italiana abbia eseguito la sentenza resa dalla Corte di Giustizia UE il 20.09.2007 nella causa C-388/05.




Fig.6 - Aree della rete Natura 2000 nel territorio indagato

Piano Assetto Idrogeologico (PAI)

Area deposito costiero: non ricade in nessuna delle aree tipizzate dal PAI, e ~~esente~~ quindi, dall'applicazione delle NTA.

Tracciato gasdotto: ammissibile in base alle NTA del PAI. Il tracciato interseca in 4 elementi del reticolo idrografico (artt. 6 e 10 delle NTA del PAI) come individuato nella Carta Idrogeomorfologica redatta dall'AdB Puglia e ricade in parte in area ad alta pericolosità idraulica AP (art. 7 delle NTA del PAI). Va richiesto quindi il parere di conformità all'Autorità di Bacino, previa presentazione di specifico studio di compatibilità idrologica ed idraulica.

Raccordo ferroviario: ammissibile in base alle NTA del PAI. Il raccordo interessa un elemento del reticolo idrografico come individuato nella Carta Idrogeomorfologica redatta dall'AdB Puglia (artt. 6 e 10 delle NTA del PAI). Anche in tal caso è necessario il parere di competenza dell'AdB Puglia.



<i>Pericolosità geomorfologica</i>	<i>Pericolosità idraulica</i>	<i>Rischio</i>
media e moderata (PG1)	bassa (BP)	R1
elevata (PG2)	media (MP)	R2
elevata (PG3)	alta (AP)	R3
		R4

Fig. 7 - Perimetrazioni del PAI per l'area di intervento



Fig. 8 – Corsi d'acqua perimetrati dalla Carta Idrogeomorfologica regionale e area AP in prossimità dell'area di intervento

Quadro di riferimento ambientale e valutazione impatti

Per gran parte delle componenti ambientali si rimanda a quanto depositato nel SIA del 1999 e s.m.i..

Si analizzano invece le componenti rumore e paesaggio.

Rumore

Il Proponente riporta quanto segue (cfr. paragrafo 4.3.7 dell'elaborato "Aggiornamento SIA"):

"In aggiunta a quanto riportato nel SIA del 1999, si osserva che il Comune di Manfredonia con D.C.C. n. 97 del 17/10/2005 ha adottato, ai sensi della L.R. n. 3/2002, il Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale, successivamente approvato in via definitiva con D.G.P. n. 843 del 30/12/2009.

... L'area su cui sarà realizzato il deposito costiero di GPL ricade in classe III - Aree di tipo misto, per le quali i valori limite del livello equivalente di pressione sonora ponderato in scala "A" sono pari a 60 dB in periodo di riferimento diurno ed a 50 dB in periodo di riferimento notturno.

Secondo l'analisi riportata negli studi, considerato che gli impatti acustici più significativi si avranno in fase di cantiere, ovvero in un arco temporale limitato, e saranno quindi reversibili, mentre in fase di esercizio i livelli di rumore sono di intensità esigua (come evidenziato nel SIA del 1999), si conferma quanto asserito nel SIA del 1999, ovvero che i flussi di traffico indotto e le operazioni svolte all'interno del deposito costiero non saranno tali da comportare un significativo aumento della rumorosità rispetto a quella attuale e che pertanto anche le prescrizioni del Piano di Zonizzazione Acustica saranno rispettate".

Paesaggio

Il Proponente compara alcune immagini fotografiche scattate nel 1999 con fotografie scattate attualmente dagli stessi punti di vista. In base alle immagini riportate, nello studio si afferma che il

paesaggio nell'intorno dell'area del deposito costiero è rimasto sostanzialmente invariato dal 1999 ad oggi. Viene quindi ritenuta valida l'analisi delle unità paesaggistiche presentata nel SIA del 1999, che però non è presentata.

Per quanto riguarda la stima dell'impatto paesaggistico delle opere in progetto, si rimanda al SIA del 1999; pur confermando i risultati ottenuti, nell'aggiornamento SIA si è scelto di integrare l'analisi elaborando specifici foto-inserimenti del deposito costiero in progetto dai punti di vista utilizzati per le fotografie pocanzi riportate, in modo da effettuare una più immediata valutazione qualitativa dell'impatto paesaggistico dell'opera.

Sono stati scelti i seguenti ulteriori punti di vista significativi, dai quali realizzare i foto-inserimenti:

- strada panoramica S.S. 89 (PR_1) ed un punto panoramico indicato nella cartografia del PPTR (PR_9);
- Masseria Barbone (PR_5), Masseria Santo Spirito (PR_6), Masseria Mustaccio (PR_7), Masseria Coppa del Vento (PR_10), Zona archeologica di Siponto (PR_8);
- Torrente Candelaro (PR_4).

Considerazioni sugli aspetti naturalistici del sito di intervento

L'area in questione è ricompresa nella ZPS "Promontorio del Gargano" e nel SIC "Valloni e steppe pedegarganiche". Questi siti rappresentano uno degli ultimi ambiti significativi di habitat sub-steppico dell'Italia peninsulare; ospitano infatti importanti habitat ad elevato interesse conservazionistico e specie gravemente minacciate a livello nazionale ed europeo. Gli habitat vegetali più rappresentativi sono: *Thero-Brachypodietea cod. habitat 6220 e Festuco-Brometalia Codice habitat 6210.

Per quanto riguarda la comunità animale, sono presenti numerosi elementi di interesse comunitario. Tra le specie "simbolo" (flagship species) di queste comunità è utile ricordare la Gallina prataiola (*Tetrax tetrax*), ancora presente nel sito e oggetto d'interventi finanziati dalla Commissione europea il suo ripopolamento.

Pur essendo formalmente tutelata come ZPS/SIC dal dicembre 1998 (data proposta pSIC 06/1995 recepita dal Ministero Ambiente con DM del 3/4/2000 G.U. del 22/04/2000), l'area è stata oggetto di ripetute e massicce aggressioni che hanno generato, nell'arco degli ultimi 10 anni, un forte degrado ed una costante perdita di biodiversità. Ciò malgrado, i due siti rappresentano ancora un importante serbatoio di biodiversità; la ZPS è, infatti, una delle più importanti aree steppiche italiane, tanto che si può considerarla tra le prime 20 aree IBA individuate da Bird Life International. Il sito proposto per la realizzazione dell'intervento, occupa una superficie di circa 18 ha in località "Santo Spiriticchio - Pariti di Caniglia".

Esso, inoltre dista pochi chilometri dalla ZPS "Paludi presso il golfo di Manfredonia" e dal SIC "Zone umide di Capitanata", nonché dalla Riserva naturale di Popolamento Animale dello Stato denominata Frattarolo, così come si evince dall'inquadramento presente nel progetto.

Per quanto riguarda la vegetazione esistente in località Santo Spiriticchio - Pariti di Caniglia, si rileva la presenza di un mosaico di habitat ascrivibili alla seguente tipologia:

- Percorsi substeppici di graminacee e piante annue (Thero-Brachypodietea) (*)
- terreni agricoli coltivati prevalentemente a graminacee.

L'esistenza di un simile mosaico ambientale per quanto presenti attualmente elementi di antropizzazione, permette ancor oggi la vita di moltissime specie animali alcune delle quali d'interesse comunitario tra cui si citano la Gallina prataiola, il Grillaio, il Falco cuculo, il Lanario, la Calandra, ecc.

Conclusioni

L'aggiornamento del SIA, datato 2013, non colma alcune lacune degli studi precedentemente proposti; nello specifico non si comprende perché il proponente evita di valutare l'esposizione da

emissione in atmosfera di agenti chimici dichiarando che l'impianto non è soggetto ad autorizzazione alle emissioni perché verranno condotte "operazioni di movimentazione svolte interamente a ciclo chiuso".

In realtà lo stesso proponente descrive tra le fasi di processo anche l'imbottigliamento del GPL in contenitori di diversa capacità e fasi di travaso quali la caricazione/discarica dalle navi, autobotti e ferro cisterne; tra l'altro, anche il riempimento di bombole e serbatoi vuoti prevede la riparazione di detti contenitori, lo svuotamento delle bombole troppo piene, lo svuotamento delle bombole prive di tenuta, attività queste che palesano evidenti rischi per l'ambiente e la sicurezza dei lavoratori.

Non vengono descritte quali siano le azioni da intraprendere per evitare il rischio "criogenico" in caso di uscita accidentale di gas ad alta pressione.

Non viene prodotto uno studio previsionale dell'impatto acustico, ai sensi della L. 447/95 nonché della vigente legge regionale, che tenga conto di tutte le fasi di processo dalla caricazione/discarica del GPL dalla nave all'imbottigliamento nei contenitori ad alta pressione.

Gli aspetti tecnico-scientifici dell'intervento sono stati attentamente valutati e non si ritiene, dagli studi a disposizione, che non vi siano tutte le informazioni atte a garantire un'assoluta esclusione degli impatti sulle componenti ambientali.

Gli studi ambientali forniti al Comitato per le valutazioni di competenza, risultano obsoleti, anche se per alcuni aspetti risultano essere stati aggiornati.

Sembrano prevalere infatti, nell'esame che si è tenuto a condurre, gli aspetti giuridici, che hanno posto in risalto come nel passato l'iter procedurale abbia scontato una non completa linearità di valutazione, a detta dei giudizi amministrativi, che a vario titolo e in più occasioni hanno posto ciò in evidenza, come ampiamente riportato nelle pagine precedenti.

Il Comitato ritiene che un intervento non solo non debba incidere negativamente sulle componenti ambientali interessate, ma possa costituire addirittura un'occasione per garantire, oltre alla compatibilità, il miglioramento delle condizioni ambientali e, in fase di esercizio, addirittura un continuo miglioramento delle stesse.

Gli studi sul territorio condotti nella stesura di strumenti di pianificazione e programmazione, mettono in risalto la presenza di valori ambientali comunque pregevoli presenti: non a caso il sito di intervento risulta inserito in Zona di Protezione Speciale, oltre ad essere limitrofo al Parco Nazionale del Gargano.

Si ritiene quindi che, nel prendere atto di quanto asserito nelle varie decisioni esaminate, ovvero che *"omissis la pronuncia del giudice di primo grado, confermata in sede di appello, assume efficacia autoesecutiva, immediatamente soddisfattiva della pretesa azionata in giudizio e preclude alle Amministrazioni coinvolte l'emanazione di provvedimenti che trovino fondamento in quelli annullati, nonché di atti contrari alle statuizioni contenute nella sentenza.....omissis ... Ritiene peraltro il Collegio che ... omissis, l'Amministrazione sia tenuta ad adeguarsi senza che peraltro ciò comporti l'esercizio di alcun potere di amministrazione attiva discrezionale."*

E ancora, il Consiglio di Stato nel 2009, con la richiamata sentenza n. 5123/09, aveva evidenziato che il giudicato formatosi su tali sentenze e l'effetto conformativo delle stesse sono rimasti integri, anzi rinforzati dalla richiamata sentenza di revocazione n. 5499/2003. Si legge ancora che *"Il Collegio ritiene che la sentenza n. 5499/2003, nel respingere il ricorso per revocazione avverso la precedente sentenza n. 3975/2002, non ne abbia modificato l'effetto conformativo, ma anzi lo abbia ribadito"*.

Pertanto, nel dover prendere atto della impossibilità di poter discutere nel merito tecnico, si ritiene che il parere favorevole "giuridico" di cui in questa sede si deve prendere atto con l'espressione del giudizio di compatibilità favorevole, non debba escludere comunque la possibilità di esprimere prescrizioni di dettaglio come nel seguito e di chiederne il recepimento:

- sia redatta una valutazione del clima acustico associato all'intervento in fase di cantiere e di esercizio, tenendo conto non solo della zonizzazione acustica del territorio comunale, bensì anche della presenza di specifiche destinazioni d'uso di fatto presenti sul territorio, che da sole impongono al contorno classi acustiche differenti, proponendo un modello di uso delle attività industriali che consenta il rispetto dei limiti di emissione, nonché di quelli di immissione e dei valori di attenzione e di qualità;
- sia redatta una valutazione di incidenza per l'acquisizione del parere del Parco Nazionale del Gargano (come richiesto dallo stesso), ma comunque in detto studio si tenga conto delle presenze biotiche dell'area, proponendo misure di mitigazione e garantendo con gli studi l'avvenuta predisposizione di quelle particolarità da osservarsi in fase di cantiere, e di esercizio, per non arrecare danni alle componenti biotiche stesse;
- sia presentato uno studio sulle relazioni tra l'area di intervento e il territorio circostante, atto ad individuare le possibili criticità delle attività sul sistema infrastrutturale (stradale, ferroviario, elettrico), ponendo in essere quanto necessario per garantire la piena compatibilità ovvero attestando l'assenza di dette criticità;
- sia perfezionato l'iter urbanistico, stante il periodo trascorso, e redigendo uno studio che escluda ripercussioni negative sugli insediamenti esistenti e di quelli che in futuro possano essere realizzati in relazione alle specifiche previsioni urbanistico-programmatorie vigenti;
- sia redatto uno studio atto a valutare le ripercussioni sul sistema produttivo locale attuale, indicandone i punti di forza e di debolezza, come anche le opportunità e minacce, indicando altresì le ripercussioni sul sistema sociale;
- tutti gli studi richiesti, che saranno valutati ed accettati dal responsabile del procedimento in relazione al rispetto degli obiettivi che il Comitato richiede siano raggiunti (come sopra posto in risalto), saranno finalizzati a porre in evidenza i possibili impatti attesi e dovranno essere forniti sotto forma di autocertificazione ai sensi delle vigenti leggi;
- siano ottemperati gli obblighi derivanti dal Regolamento del Piano di Gestione SIC/ZPS "Valloni e steppe pedegarganiche" e (per la ZPS) "Promontori del Gargano, di cui alla DGR n. 346 del 10/02/2010.



REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO ALLA QUALITA' DELL'AMBIENTE

Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche
SERVIZIO ECOLOGIA

Ufficio Programmazione V.I.A. V.A.S e Politiche Energetiche

Comitato Reg.le di V.I.A Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale

1	Esperto in Chimica Dott. Damiano Antonio Paolo MANIGRASSI	
2	Esperto in Gestione dei Rifiuti Dott. Salvatore MASTRORILLO	
3	Esperto in gestione delle acque Ing. Alessandro ANTEZZA	
4	Esperto giuridico-legale Avv. Vincenzo COLONNA	
5	Esperto in igiene ed epidemiologia ambientale Dott. Guido CARDELLA	
6	Esperto in impianti industriali e diffusione ambientali Ing. Ettore TRULLI	
7	Esperto in Urbanistica Ing. Claudio CONVERSANO	
8	Esperto in Infrastrutture Arch. Antonio Alberto CLEMENTE	
9	Esperto in paesaggio Arch. Paola DIOMEDE	
10	Esperto in scienze ambientali Dott. Gianluigi DE GENNARO	
11	Esperto in scienze forestali Dott. Gianfranco CIOLA	
12	Esperto in scienze geologiche Dott. Oronzo SANTORO	
13	Esperto in scienze marine Dott. Giulio BRIZZI	
14	Esperto in scienze naturali Dott. Vincenzo RIZZI	
15	Esperto in valutazioni economico-ambientali Ing. Tommaso FARENGA	
16	Rappresentante Provincia BAT Avv. Vito BRUNO	
17	Rappresentante Provincia di Lecce Ing. Dario CORSINI	
18	Rappresentante Provincia di Foggia Arch. Stefano BISCOTTI	
19	Rappresentante della Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia Arch. Donatella CAMPANILE o, suo delegato supplente arch. Anita GUARNIERI	

20	Rappresentante Provincia di Brindisi Ing. Giovanna ANNESE (su delega dott. Epifani)	<i>Giovanna Anese</i>
21	Rappresentante Provincia di Taranto Ing. Dalila BIRTOLO o delegato ing. Emiliano MORRONE	
22	Rappresentante Provincia di Bari Ing. Francesco LUISI o, suoi delegati supplenti, ing. M. PISCITELLI, avv. M. MICCOLIS	
23	Rappresentante dell'Autorità di Bacino della Puglia Dott.ssa Daniela DI CARNE	
24	Rappresentante dell'ARPA Puglia Dott. Vito PERRINO	
25	Rappresentante dell'Ass.to reg.le alla Qualità del Territorio Dott. Michele BUX	

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 GIUGNO 2015, n. 1362

(ID_VIP_2546) Parere al progetto di co-combustione carbone/CSS Combustibile presso la centrale termoelettrica di Brindisi Nord nel procedimento congiunto VIA - AIA ai sensi del D.Lgs 152/06 e s.m.i. - Proponente Edipower S.p.A..

Assente l'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, dott. Lorenzo Nicastro, sulla base dell'istruttoria espletata dagli Uffici e confermata dal Dirigente del Servizio Ecologia, riferisce l'Ass. Sasso:

PREMESSO CHE:

Con nota datata 04.10.2013 Edipower S.p.A. depositava istanza di Valutazione di Impatto Ambientale e contestuale istanza di Autorizzazione Integrata ambientale ex art. 29 e seguenti del d. lgs 152/2006 e s.m.i. per il progetto concernente la modifica della centrale termoelettrica di Brindisi Nord, effettuando le pubblicazioni di rito sui quotidiani "Italia Oggi" ed il "Quotidiano di Puglia" del 4 ottobre 2013.

La Centrale Termoelettrica di Brindisi, è composta di 4 gruppi termoelettrici da 320 MWe, alimentati a carbone, di cui due (BR1 e BR2) messi fuori servizio dal 2001. Il progetto proposto prevede lo spegnimento e la messa in conservazione del Gruppo 3 e la realizzazione di interventi necessari ad adeguare il Gruppo 4 agli obiettivi ambientali di riduzione delle emissioni atmosferiche delle prescrizioni AIA e a rendere possibile la combustione contemporanea di carbone e CSS Combustibile (rapporto co- combustione fino ad un massimo del 10% in input termico).

RILEVATO CHE:

nell'ambito di tale procedura di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM) la Regione Puglia esprime il proprio parere endoprocedimentale.

Pertanto, con nota prot. n. AOO_089/12799 del 18.12.2014, a seguito delle determinazioni assunte dal Comitato reg.le di v.i.a nella seduta del 25.11.2014 venivano richieste integrazioni progettuali, utili al completamento del quadro conoscitivo dell'intervento proposto;

VISTO CHE:

con nota acquisita al prot. n. AOO_089/12978 del 19.12.2014 il MATTM, in riscontro alla richiesta di chiarimenti di Arpa Puglia prot. n. 51099 del 24.09.2014 circa due progetti di V.I.A.-A.I.A., uno per la co-combustione carbone/CSS richiesto dalla Edipower S.p.A. in capo al Ministero dell'Ambiente, l'altro per la realizzazione di un impianto di produzione CSS presentato dalla società A2A Ambiente S.p.A. in capo alla Provincia di Brindisi, precisava che gli stessi afferiscono a due attività che non appaiono connesse tecnicamente in quanto non necessariamente vincolate l'una all'altra, pertanto anche le relative istanze avviate dovranno procedere autonomamente, ciò anche alla base dei criteri condivisi nell'ambito delle riunioni di coordinamento ex art. 29-quinquies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e a quanto prescritto dalla circolare del MATTM prot. 22295 del 27/10/2014, contenente le "*Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, recata dal Titolo Ili-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46*".

Con nota acquisita al prot. n. AOO_089/805 del 22.01.2015 il MATTM richiedeva al proponente di voler provvedere a fornire le integrazioni richieste dalla Regione Puglia, comunicando che detta documentazione dovrà essere trasmessa anche al MATTM ed alle altre amministrazioni interessate;

Con nota prot. n. AOO_089/4435 del 30.03.2015 la Regione Puglia sollecitava il riscontro alla richiesta di integrazioni progettuali trasmessa con la sopra citata nota prot. n. AOO_089/12799 del 18.12.2014. Dette integrazioni venivano sollecitate anche dal MATTM con nota DVA-2015-10556 del 20.04.2015, acquisita al prot. n. AOO_089/6009 del 05.03.2015, che forniva un termine di 45 giorni per la presentazione di detta documentazione;

Con note EPWSPO n. 1081 del 14/04/2015 e EPWSPO n. 1518 del 19/05/2015 il proponente trasmetteva documentazione avente ad oggetto "*Risposte alle integrazioni richieste dal MATTM con prot. n. DVA-2014-34733 del 27.10.2014*";

Con nota prot. n. 28776 del 28.05.2015, acquisita al prot. n. AOO_089/7586 del 29.05.2015, la Provincia di Brindisi - Servizio Ambiente ed Ecologia -, relativamente alle integrazioni presentate da Edi-

power S.p.A. con note EPWSPO n. 1081 del 14/04/2015 e EPWSPO n. 1518 del 19/05/2015 rilevava: "...Le carenze di natura sostanziale già evidenziate dall'Ufficio Ambiente della Provincia con nota prot. 2083 del 14/01/2014 e integralmente richiamate nel parere espresso dal Comitato VIA regionale nella seduta del 02/12/2014 non risultano superate con le integrazioni presentate dal proponente. Inoltre, come si evince dal parere reso dal Comitato VIA regionale nella seduta del 25/05/2015, restano confermate le numerose criticità connesse alla realizzazione dell'intervento in questione.

Pertanto, ritenuto che il piano industriale presentato dal gestore presenta ancora evidenti carenze rispetto agli elementi necessari previsti dalle norme vigenti, atti a garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente e della salute pubblica, e considerato anche il contesto di elevata criticità ambientale e prossimità al centro abitato in cui l'intervento si inserisce, per tutte le motivazioni di cui ai documenti su richiamati, si conferma il parere negativo della Provincia di Brindisi alla realizzazione del progetto di co-combustione carbone/CSS Combustibile presso la centrale termoelettrica di Brindisi Nord presentato dalla società Edipower...";

VERIFICATO CHE

con prot. n. EPWSPO/001518/2015 del 19.05.2015, acquisita al prot. n. AOO_089/7579 del 29.05.2015, Edipower S.p.A. forniva le integrazioni sollecitate;

con nota prot. n. 29450-159 del 22.05.2015, acquisita al prot. n. AOO_089/7193 del 25.05.2015 l'ARPA Puglia trasmetteva la valutazione negativa dell'intervento in argomento, per le motivazioni riportate nel parere che costituisce l'allegato n. 1 al presente provvedimento per farne parte integrante;

Nella seduta del 25.05.2015 il Comitato Regionale V.I.A., cui compete la responsabilità dell'istruttoria tecnica ai sensi del comma 6, art. 4 e del comma 4, art. 11 del Regolamento Regionale 10/2011, esaminata e valutata la documentazione progettuale e le integrazioni pervenute, si è espresso con il parere tecnico allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante;

La presente proposta deliberativa riveste carattere di urgenza stante la necessità di provvedere alla emissione del parere di competenza della

Regione entro i termini normativi fissati dal D.lgs. 152/06.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E S.M. E I.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui fattispecie di cui all'art. 20, comma 1, L.R. 11/2001 e s.m.i. e della lett. f) c.4, art.4, L.R. n.7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio V.I.A./VAS, dal Dirigente del Servizio Ecologia nonché del Direttore dell'Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana;

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di esprimere, nell'ambito del procedimento congiunto VIA-AIA di competenza ministeriale, in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 25.05.2015, parere non favorevole di compatibilità ambientale al progetto di co-combustione carbone/CSS Combustibile presso la centrale termoelettrica di Brindisi Nord, proposto da Edipower S.p.A, con sede legale in Milano - Piazza Trento, 13 -;
- di notificare il presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali ed al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per la Qualità e la Tutela del

Paesaggio, l'Architettura e l'Arte Contemporanee -, al Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per l'Energia - Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche a cura all'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente della Regione Puglia -;

- di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

ARPA PUGLIA - Unica ADO - 0159/0028/0003 - Protocollo 0029450 - 159 - del 22/05/2015 - SOBR, STBR

ALLEGATO No 1



ARPA PUGLIA
Agenzia regionale per la prevenzione
e la protezione dell'ambiente

Dipartimento Provinciale di Brindisi

Si trasmette a mezzo PEC
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Sede legale
Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P.IVA. 05830420724

Via G.M. Galanti, 16
CAP 72100 - Brindisi
Tel. 0831 099506/099503 - Fax 0831 099599
e-mail: dao.brindisi@arpa.puglia.it
PEC: dao.brindisi@pec.rupar.puglia.it

Spett.le
Regione Puglia
AREA POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE,
LA TUTELA E LA SICUREZZA AMBIENTALE E
PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
SERVIZIO ECOLOGIA
Ufficio VIA e Vinca
Via delle Magnolie, 8 - 70026 Modugno (BA)

Spett.le
Direzione Scientifica
Servizio Gestione Ambientale ed Ecomanagement
C.so Trieste 27 - 70100 BARI

Spett.le
Direzione Scientifica
C.R.A.
C.so Trieste 27 - 70100 BARI

p.c.

Regione Puglia
Servizio Ecologia

Uscita _____ Entrata _____

AOO_089/ 7193 del 25/05/2015

OGGETTO: Valutazione di Impatto ambientale per il progetto di "co-combustione CSS carbone presso la Centrale Termoelettrica EDIPOWER in Brindisi. (ns. rf. 025/15/VIA_VAS)
Parere per la riunione del Comitato VIA del 25 maggio 2015

In riferimento al procedimento di cui all'oggetto ed alla riunione del Comitato VIA convocata dall'Ufficio VIA e VINCA del Servizio Ecologia della Regione Puglia per il giorno 25.05.2015;

preso atto della documentazione integrativa fornita dal Proponente EDIPOWER con nota prot. EPW/SPO/000948 del 01/04/2015 "ID_VIP 2546 - procedimento di valutazione di impatto ambientale al senso del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (procedimento congiunta VIA-AIA) relativa al progetto di co-combustione carbone CSS/combustibile presso la centrale termoelettrica di Brindisi Nord" disponibile sul portale Istituzionale dell'A.C.

preliminarmente si osserva che già in sede di procedimento AIA la scrivente Agenzia aveva inteso richiedere all'A.C. chiarimenti circa le modalità di coordinamento tra le istruttorie VIA ed AIA relative al progetto presentato dal gestore EDIPOWER, preso atto che l'autorizzazione AIA, entrando nel merito delle modalità di esercizio dell'impianto, non può che essere definita successivamente all'espletamento della istruttoria VIA. Si ritiene strettamente necessario riproporre all'attenzione dell'A.C. tale problematica, osservando che è opinione dell'Agenzia che sia necessario ed opportuno attendere la conclusione del presente procedimento di VIA prima di procedere alla definizione della relativa istruttoria AIA, considerata invece dall'A.C. attività endoprocedimentale della VIA.

In particolare si evidenzia, in relazione alla istruttoria VIA, che la Provincia di Brindisi, in qualità di A.C., ha notificato al gestore A2A in data 19/05/2015 i motivi ostativi alla conclusione favorevole del procedimento coordinato VIA-AIA per la realizzazione di un impianto finalizzato alla produzione di CSS, gestore A2A, in aree disponibili presso la stessa CTE EDIPOWER. Si ricorda che detto impianto, in riferimento a quanto proposto da EDIPOWER, sarebbe stata la fonte prioritaria di approvvigionamento del CSS in quanto prodotto nello stesso sito di utilizzo da parte del gestore. Si evidenzia che un eventuale diniego alla autorizzazione all'esercizio dell'impianto di A2A per la produzione di CSS comporterebbe, quale ricaduta, la necessità da parte di EDIPOWER di approvvigionare il CSS da altri stabilimenti regionali e non. Tale scenario avrebbe pesanti ricadute sulla valutazione dei criteri localizzativi propri della VIA in relazione alla istruttoria



EDIPOWER così come anche nella definizione di ulteriori elementi di pressione da considerare e monitorare in istruttoria AIA.

Tanto premesso, in relazione alle integrazioni/chiarimenti forniti dal gestore con la innanzi citata nota prot. EPW/SPO/000948 del 01/04/2015, si osserva quanto segue:

Integrazioni Gestore punto 1: "RIPORTARE NELLA TABELLA DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA OLTRE AL VALORE DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI IL FLUSSO DI MASSA ANNUO CALCOLATO PER NUMERO DI ORE LAVORATE EFFETTIVE E PORTATA DI EFFLUENTE GASSOSO E IL FATTORE DI EMISSIONE PER UNITA' DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA NELLE DUE CONFIGURAZIONI DI MARCIA PREVISTE"

Nel documento vi è l'integrazione della tabella con flussi di massa e il relativo FE (rispetto all'indicatore E.E. prodotta) nelle due configurazioni considerate (100% carbone e co-combustione Carbone+ CSS (max10%)).

Integrazioni Gestore punto 2: "MOTIVARE LA RICHIESTA DI MODIFICA DEL LIMITE DI SO₂ DA 80 mg/Nm³ a 150 mg/Nm³ PER LE DUE CONFIGURAZIONI DI MARCIA PREVISTE NEL PROGETTO"

Il Gestore, contrariamente a quanto previsto nel decreto AIA attualmente in vigore che prevede, nello scenario a 36 mesi, il rispetto del limite per la SO₂ pari 80 mg/Nm³, richiede l'applicazione di un limite pari a 150 mg/Nm³ nella configurazione di co-combustione CSS-carbone.

Si osserva anche che lo stesso gestore afferma che nell'eventuale configurazione di esercizio tra 150 MW e 200 MW il gruppo sarà esercito comunque solo a carbone.

In sintesi il gestore richiede di esercire la configurazione di esercizio tra 150 MW e 200 MW nelle stesse condizioni previste dallo scenario a 36 mesi (sola combustione) ma rispettando, per la SO₂, un limite più elevato.

Tale necessità nasce dalla scelta proposta dal gestore di adottare un sistema di desolfurazione a secco piuttosto che ad umido. Si osserva che non si ritengono condivisibili le motivazioni addotte dal gestore il quale richiede appunto il rispetto di un limite più elevato "in virtù delle scelte tecnico-economiche intraprese riguardo al sistema di desolfurazione del fumi da installare nella centrale". In particolare il gestore, sempre nella nota integrativa, giustifica la scelta di un abbattimento a secco in quanto "il sistema a umido rispetto a quello a secco, a fronte di una maggiore efficienza di rimozione e di un costo minore del reagente, comporta costi di investimento decisamente maggiori".

Alla luce di quanto sopra riportato il gestore richiede di esercire l'impianto tra 150 MW e 200 MW, con la combustione di solo carbone, con limiti di SO₂ più elevati rispetto a quelli già previsti dal decreto AIA con lo scenario a 36 mesi motivando tale scelta con argomentazioni essenzialmente di tipo economico. **Si ritiene che detta proposta avanzata dal gestore non sia accettabile.** Si osserva inoltre che il sistema ad umido dimostra una maggiore efficacia di abbattimento per il mercurio, la cui tecnologia di abbattimento non viene citata. Si richiediamo, in proposito, quale tecnologia il gestore intende adottare per il controllo delle emissioni del Mercurio e dei gas acidi nelle emissioni in atmosfera.

L'accoglimento di tale proposta inoltre risulterebbe contraria al principio che vorrebbe che il gestore, nel tempo, raggiunga e garantisca standard ambientali più elevati.

Integrazioni Gestore punto 3: "CHIARIRE, NEL CASO IN CUI NON VENISSE ATTUATO IL PROGETTO PER L'IMPIEGO DI CSS, LE MOTIVAZIONI CHE PORTANO AD ESERCIRE CON IL SOLO CARBONE"

Oltre che nel caso precedentemente descritto (configurazione di esercizio tra 150 MW e 200 MW) il gestore richiede di poter esercire in condizione di "solo carbone" in caso di problemi connessi al reperimento di CSS. In merito a questo punto il Gestore afferma che l'alimentazione della Centrale a 100% carbone **sarà vincolante** nel caso di funzionamento tra il minimo tecnico di 150 MWe e 200 MWe, per questioni tecniche volte ad evitare **problemi di instabilità di combustione**.

Per le stesse motivazioni di cui al punto precedente (esercizio nelle stesse condizioni di cui allo scenario a 36 mesi ma con limiti più elevati per la SO₂), si ritiene non accettabile la proposta del gestore.

Integrazioni Gestore punto 4: "FORNIRE I DATI DI EMISSIONE ANNUA DI METALLI PESANTI, IPA, DIOSSINE E PCB PER I PROGETTI AIA 36 MESI E NUOVO PROGETTO CO-COMBUSTIONE CARBONE/CSS"

Il Gestore riporta in Tabella 2.4a i dati di emissione annua di metalli, IPA, diossine e PCB nella configurazione di progetto AIA 36 mesi e nella configurazione di Progetto Co-Combustione (Carbone - CSS combustibile) utilizzando i limiti delle rispettive normative di riferimento (Parte V e Parte IV del 152/06)

Integrazioni Gestore punto 5: "PRODURRE LA DOCUMENTAZIONE INERENTE L'IMPIANTO DI PRODUZIONE A2A AMBIENTE CIRCA LA STRUTTURA E INFRASTRUTTURA DA REALIZZARE, NONCHÉ LE OPERE CONNESSE TRA I DUE



IMPIANTI, LE ZONE DELL'IMPIANTO INTERESSATE DALLO STOCCAGGIO DI RIFIUTI IN INGRESSO, DEL CSS COMBUSTIBILE PRODOTTO E DEI RIFIUTI PRODOTTI DAL PROCESSO, NONCHÉ PER IL CICLO DELLE ACQUE*

Come già richiamato in premessa, si osserva che il procedimento VIA/AIA presso la Provincia di Brindisi (A.C.) per la realizzazione di un impianto di produzione CSS nelle aree disponibili nel perimetro CTE è giunto al termine della comunicazione al gestore della presenza di motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'A.C. . Detta circostanza (assenza di produzione di CSS presso la stessa CTE EDIPOWER) modifica scenari che hanno pesanti ripercussioni sul processo VIA ministeriale specie in termini di localizzazione impianto e di approvvigionamento materia prima (CSS). **Esiste pertanto grave criticità** in relazione agli scenari descritti dal gestore nella propria documentazione che non possono al momento essere ritenuti validi.

Si segnala che, nel caso in cui il CSS provenga da impianti esterni, il sito Edipower deve comunque dotarsi di una idonea struttura di stoccaggio, regolarmente autorizzata, e inoltre lo stoccaggio e la movimentazione del combustibile dovranno rispettare i requisiti riportati nel DM 14/02/13 ed in particolare:

- evitare sversamenti accidentali e contaminazione di aria, acqua, suolo;
- evitare fenomeni di autocombustione o di formazione di miscele esplosive;
- prevenire e minimizzare la formazione di emissioni diffuse e la diffusione di odori.

Osservazione sul paragrafo 2.6 della relazione integrativa di Edipower relativo alle procedure atte a verificare la conformità del CSS-combustibile secondo la normativa vigente.

Il Proponente ha descritto le procedure di controllo da attuarsi presso l'impianto produttore del CSS-Combustibile. Si ritiene che nell'ambito dei controlli necessari all'accettazione del combustibile in ingresso all'impianto, soprattutto se proveniente da impianti esterni, il Gestore debba procedere, in quanto impianto utilizzatore, a quanto di seguito elencato, in conformità con il DM 14/02/13:

- Verificare la validità dell'autorizzazione degli impianti produttori;
- Per i carichi in ingresso, verificare la conformità dalla scheda di trasporto di cui al decreto 30 giugno 2009 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- Verificare l'idoneità della "scheda di conformità" del CSS
- Verificare che i contenitori destinati al trasporto del CSS-Combustibile non possono essere utilizzati per il deposito ed il trasporto contemporaneo del CSS-Combustibile e di altri oggetti o sostanze, compresi rifiuti. I contenitori devono essere sottoposti ad operazioni di pulizia, laddove siano stati precedentemente utilizzati per il trasporto di altri oggetti o sostanze, compresi rifiuti, che possono alterare le proprietà chimico-fisiche del CSS-Combustibile.
- Specificare la frequenza con cui il Gestore intenda eseguire analisi chimiche di controllo sul CSS in ingresso.

Tutte le predette verifiche di accettabilità devono essere inserite nel PMeC.

Integrazioni Gestore punto 7: "FORNIRE, ESSENDO L'AREA DI CENTRALE UN SITO DI INTERESSE NAZIONALE, LA DOCUMENTAZIONE PER GLI USI LEGITTIMI NELL'AREA DI INTERVENTO"

Le indicazioni fornite dal gestore risultano non condivisibili (disponibilità immediata delle aree di intervento) preso atto della nota del MATT prot. 4883/STA del 20/04/2015 avente quale oggetto "Trasmissione del Decreto del MATTM prot. 123/STA del 09.04.2015, sentito il MISE, concernente l'approvazione del progetto Unitario di Bonifica suoli ed acque di falda trasmesso dalla EDIPOWER S.p.A. e ricadente nel SIN di Brindisi" condiziona tale eventualità alla pedissequa osservanza delle prescrizioni in essa impartite. Pertanto le aree al momento sono da considerarsi non disponibili fintanto che il gestore non abbia attuato tutte le misure previste dal decreto direttoriale del MATTM e la Provincia di Brindisi non abbia emesso il provvedimento richiesto nel succitato decreto ministeriale. **Esiste criticità.**

Integrazioni Gestore punto 8: "DETTAGLIARE ULTERIORMENTE IL SISTEMA DI ABBATTIMENTO DEI FUMI CHE SI VUOLE REALIZZARE"

il progetto prevede la realizzazione dei seguenti interventi sul Gruppo 4 (l'unico che si intende mantenere in esercizio):

- a. sostituzione di tutti i bruciatori esistenti con bruciatori a bassa emissione di NOx;
- b. installazione di un sistema a secco per l'estrazione delle ceneri di fondo caldaia;
- c. installazione di filtri a maniche, in sostituzione del precipitatore elettrostatico esistente;
- d. quantificazione dello stato di attività del primo strato di catalizzatore dell'impianto DeNOx al fine di valutarne l'eventuale sostituzione;
- e. installazione di un reattore a secco per l'abbattimento degli SOx e HCl.

In proposito si rimarca ancora come il sistema di abbattimento a secco degli SOx, considerato il combustibile carbone, non sia sufficiente da solo a garantire una efficiente rimozione degli SOx, secondo gli standard ambientali delle BAT, oltre che del mercurio; **tale proposta non si ritiene accettabile e pertanto sussiste criticità.**



Integrazioni Gestore punto 9: "FORNIRE ULTERIORI CHIARIMENTI DI RIUTILIZZO DELLE ACQUE METEORICHE AL FINE DI MINIMIZZARE GLI APPROVVIGIONAMENTI IRRIGUI ALL'IMPIANTO INDUSTRIALE"

La documentazione fornita nulla informa circa il bilancio idrico aziendale in relazione al nuovo assetto dei sistemi di abbattimento desox che, essendo previsti ora del tipo a secco, prevedono un minore recupero e riutilizzo delle acque meteoriche. Si ricorda che detta evidenza è prioritaria ai fini del rispetto di quanto previsto dal R.R. 26/2013 ed anche in relazione alla definizione degli scarichi idrici, sia in termini valutativi che di esercizio e relativo controllo. **Esiste criticità.**

Integrazioni Gestore punto 10: "IMPLEMENTARE LO STUDIO DELLE RICADUTE AL SUOLO E DEPOSIZIONI SIA PER I MACROINQUINANTI CHE PER I MICROINQUINANTI"

Arpa si riserva di valutare la documentazione fornita dal Gestore e in particolare lo STUDIO DELLE RICADUTE AL SUOLO E DEPOSIZIONI SIA PER I MACROINQUINANTI CHE PER I MICROINQUINANTI (dopo nota ARPA PUGLIA Protocollo 0051099 del 24/09/2014) che si ricollega anche allo "studio di ricaduta delle emissioni di NH3 (ed odori) dell'impianto A2A Ambiente".

Integrazioni Gestore punto 11: "STUDIO DELL'IMPATTO ODORIGENO DELL'IMPIANTO COMPREDENDO SIA LE EMISSIONI DELL'IMPIANTO A2A CHE DI QUELLO EDIPOWER PER UN'AREA VASTA IDENTIFICANDO I RECETTORI SENSIBILI"

Arpa si riserva di valutare la documentazione fornita dal Gestore e in particolare l'appendice alla relazione presentata da A2A relativa a tale studio.

Fatta riserva di integrare ovvero dettagliare le presenti osservazioni, si evidenzia ancora che l'Agenzia nella nota prot. 51099 del 24/09/2014, inviata al MATTM in sede di procedimento coordinato AIA, aveva osservato che:

- parte dell'impianto ricade in area classificata dal PAI ad Alta Pericolosità Idraulica **(sussiste criticità)**;
- il progetto di revamping della CTE prevede la dismissione e demolizione dei Gruppi 1 e 2, la messa in riserva del Gruppo 3 e la realizzazione di opere di ambientalizzazione presso il Gruppo 4 deputato a gestire la produzione dell'impianto. Si ritiene opportuno che il Gruppo 3, qualora messo in riserva, debba essere anche esso interessato dalle opere di ambientalizzazione ovvero, se comunque escluso da ogni logica produttiva, dismesso e demolito **(sussiste criticità)**;
- tra i documenti di riferimento (BAT) utilizzati per la redazione del progetto non è citato anche il "Waste Incineration" **(sussiste criticità)**.

Ancora si ricorda che lo **Stabilimento Edipower è soggetto alla Direttiva Seveso in materia di Incidenti a Rischio Rilevante** ricadendo in art. 8. e pertanto qualsiasi modifica dovrà essere gestita alla luce di quanto previsto dalla Direttiva SEVESO.

Inoltre:

- In conformità al DM 14/02/13 il Gestore dovrà effettuare la comunicazione di cui art. 12 comma 2, corredata da una sintesi non tecnica destinata al pubblico. Tutti i dati richiesti dalla suddetta comunicazione, relativi all'utilizzo del CSS, dovranno essere inseriti nel PMeC.
- il Gestore dovrà eseguire la riclassificazione tramite nuove analisi chimiche, in ragione del mutato ciclo produttivo, di tutti i rifiuti direttamente derivanti dalla combustione e dai sistemi di abbattimento delle emissioni, non appena il CSS sarà avviato alla co-combustione. Per tutti i rifiuti prodotti in stabilimento, infine, dovrà essere predisposto un piano di campionamento ai sensi della norma UNI 10802 rev. 2013.

Per quanto sopra esposto, essendo state riscontrate criticità nella proposta progettuale esaminata, si ritiene la valutazione dell'Agenzia è negativa.

Cordiali saluti.

Il Direttore dei Servizi Territoriali

Dott. Roberta Barnabà

Il Direttore del Dipartimento

Dott.ssa Anna Maria D'Agnano



REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE, LA TUTELA E LA SICUREZZA
AMBIENTALE E PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE
ASSESSORATO ALLA QUALITA' DELL'AMBIENTE
SERVIZIO ECOLOGIA - UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE, V.I.A. E
V.A.S.

Al Dirigente Ufficio Programmazione,
 Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S.
SEDE

U. J. S. 27 MAG. 2015

Parere espresso nella seduta del 25.05.2015

ai sensi del Regolamento Regionale n. 10/2011, approvato con D.G.R. n. 1099 del 16.05.2011

Oggetto: Parere endoprocedimentale nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nazionale per il progetto di co-combustione carbone/CSS. Proponente: Edipower

Premessa

Il progetto è relativo agli interventi necessari per adeguare la Centrale Termoelettrica Edipower di Brindisi alla co-combustione carbone-CSS combustibile.

La centrale è ubicata nella zona industriale di Brindisi, ad est del centro cittadino.

Delle 4 unità di produzione installate, ciascuna da 320MW, soltanto i gruppi 3 e 4 sono attualmente funzionanti, mentre le unità 1 e 2 sono decommissionate dal 2001.

I gruppi vengono eserciti esclusivamente a carbone a bassissimo tenore di zolfo, non essendo dotati di sistemi di abbattimento della SO₂.

Nel corso del 2004 Edipower ha integrato il sistema di trattamento fumi delle unità 3 e 4, aggiungendo ai precipitatori elettrostatici un sistema di denitrificazione catalitico dei fumi (DeNOx) che utilizza urèa come reagente.

A seguito del sequestro, nel 2005, del carbonile ENEL utilizzato per lo stoccaggio del carbone, Edipower approvvigiona ora il carbone direttamente dall'Indonesia su navi di taglia idonea ad attraccare alla banchina di Costa Morena Est (adiacente la CTE). Le navi trasportano circa 45.000 t ciascuna e rimangono ormeggiate alla banchina fino a che il carbone da esse trasportato non è stato tutto consumato.

Il carbone da Costa Morena Est arriva in centrale mediante autocarri, sottoposti a lavaggio sia nell'area portuale sia in uscita dall'area di scarico in centrale.

L'olio combustibile - utilizzato unitamente al gasolio per l'avviamento dei gruppi e in caso di malfunzionamento dei mulini - è approvvigionato tramite petroliere che attraccano a Costa Morena ed è trasportato via oleodotto in Centrale, dove è stoccato in 2 serbatoi da 50.000 mc mentre il gasolio (approvvigionato via camion) è raccolto in un serbatoio da 240 mc.

La Centrale ha ottenuto, con Decreto Prot. n. DVA_DEC-2012-0000434 del 07/08/2012, rilasciato dal MATTM Direzione Generale Valutazioni Ambientali, l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dei gruppi 3 e 4.

In ottemperanza alla prescrizione di cui al Punto 10.i del Decreto AIA, che prevede di presentare entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA stessa un progetto di adeguamento per l'esercizio dell'impianto conforme agli obiettivi emissivi di cui al decreto VIA Prot. DSA-DEC-2009-1634 del 12/11/2009, Edipower ha presentato al MATTM con Lettera Prot. Edipower 5753 del 10/09/2013 istanza di modifica non sostanziale di AIA. Questo progetto è denominato "Scenario AIA 36 Mesi".

Con Decreto Prot. DSA-DEC-2009-1634 del 12/11/2009, come successivamente aggiornato dal Prot. DVA-2010-0028308 del 23/11/2010, la centrale aveva ottenuto parere di compatibilità ambientale, che prescriveva il rispetto dei limiti ripresi poi dal punto 10.i del Decreto AIA, per il progetto che prevedeva sostanzialmente la realizzazione degli interventi sviluppati per lo scenario AIA 36 Mesi e l'esercizio dei gruppi 3 e 4 per 7.200 ore.

L'area di centrale Edipower ha un'estensione di circa 225.500 mq. Gli impianti attualmente installati (2 gruppi a carbone della potenza di 320 MWe ciascuno), ubicati all'interno dell'area industriale di Brindisi, distano circa 2.5 km dal centro cittadino, direzione est. L'impianto è individuato nella figura seguente, traiciata dal SIA.




Fig. 1 - Individuazione della CTE di Brindisi (in rosso l'area delle CTE)

Il progetto per il quale si richiede la pronuncia di compatibilità ambientale rientra nella tipologia di interventi di cui ai punti 2) e 18) dell'Allegato II al D.Lgs 152/2006 art. 23 e s.m.i.:

Punto 18) dell'Allegato II (progetti di competenza statale) fa riferimento a "ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per se sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato".

Il Punto 2) fa riferimento invece a: "Installazioni relative a: centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW"

La suddetta procedura di VIA è coordinata alla richiesta di modifica di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art 10 comma 1 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e la relativa documentazione è depositata presso il MATTM.

Quadro di riferimento progettuale

La prescrizione di cui al Punto 10.i del Parere Istruttorio del Decreto A.I.A. Prot. DVA DEC-2012-0000434 del 07/08/2012, consentirà di rispettare i seguenti limiti per le emissioni in atmosfera dei Gruppi 3 e 4:

- SO_x: 80 mg/Nmc (media giornaliera);
- NO_x: 90 mg/Nm³ (media giornaliera);
- Polveri Totali: 10 mg/Nm³ (media giornaliera);
- CO: 50 mg/Nmc (media mensile);
- NH₃: 5 mg/Nmc (media giornaliera);
- HCl: 10 mg/Nmc (media giornaliera).

Tali concentrazioni (previste nel decreto di compatibilità ambientale ex DSA-DEC-2009-1634 del 12/11/2009 relativo al progetto di ammodernamento della Centrale) sono riferite ad un tenore di O₂ pari al 6%.

I suddetti limiti dovranno essere rispettati dopo 36 mesi dal rilascio dell'A.I.A. Prot. DVA DEC-2012-0000434 del 07/08/2012.

Le modifiche previste per lo scenario AIA 36 mesi in sintesi consistono in:

- interventi sui sistemi di denitrificazione catalitica (DeNO_x) dei Gruppi 3 e 4;
- miglioramento dell'efficienza di combustione con la riduzione degli incombusti e del CO mediante adeguamento dei mulini con l'installazione di classificatori rotanti;
- sostituzione dei bruciatori esistenti con dei nuovi bruciatori di tipo Low NO_x al fine di migliorare il sistema di regolazione della combustione e di ridurre le emissioni di ossidi di azoto e CO;
- installazione di filtri a maniche sui Gruppi 3 e 4 in luogo dei precipitatori elettrostatici;
- realizzazione del sistema di desolforazione a umido a servizio dei Gruppi 3 e 4 e dei relativi sistemi ausiliari (capannone stoccaggio gesso, sistema di trattamento acque di spurgo desox, ecc.).

In realtà il proponente individua un differente cammino per tale adeguamento. Il *Progetto di co-combustione del carbone con Combustibile Solido Secondario combustibile* (di seguito "CSS Combustibile") è proposto in alternativa allo scenario AIA 36 mesi economicamente non sostenibile nelle condizioni attuali del mercato dell'energia elettrica. Viene giustificata tale scelta solo per motivazioni economiche, non tecniche; si individua quindi una variazione rispetto al decreto AIA e una modifica sostanziale del progetto (vedi parere ARPA).

Il progetto di co-combustione carbone-CSS combustibile prevede sostanzialmente lo spegnimento e la messa in conservazione del Gruppo 3 e la realizzazione di interventi necessari ad adeguare il Gruppo 4 agli obiettivi delle prescrizioni AIA e a rendere possibile la combustione contemporanea di carbone e CSS Combustibile fino ad un apporto termico del 10%. Le previsioni oggi possibili del mercato elettrico portano ad indicare in 4.500 ore/anno (equivalenti a pieno carico) il funzionamento del gruppo in assetto di co-combustione. Tutte le valutazioni di carattere ambientale svolte negli studi presentati dal Proponente sono state fatte con 4.500 h/anno. Il progetto non comporta l'aumento della potenza termica installata. Tutti gli interventi descritti sono localizzati all'interno del confine della Centrale. La configurazione futura prevista per la CTE è la seguente:

- demolizione dei gruppi 1 e 2;
- demolizione sottostazione elettrica 220 kV con conseguente connessione TAG gruppi 3 e 4 da rete 380 kV;
- messa in conservazione del gruppo 3;

ITA DE

- installazione di un sistema di stoccaggio, trasporto ed adduzione in caldaia di combustibile solido secondario (CSS combustibile) che sarà utilizzato in co-combustione con il carbone del tipo Adaro (o equivalente) sull'unità in esercizio (gruppo 4);
- mantenimento in esercizio del scio gruppo 4, sul quale saranno realizzate le seguenti attività:
 - a) sostituzione di tutti i bruciatori esistenti con bruciatori a bassa emissione NOx per carbone/CSS;
 - b) installazione di un sistema a secco per l'estrazione delle ceneri di fondo caldaia;
 - c) installazione di filtri a maniche, in sostituzione del PE esistente;
 - d) quantificazione dello stato di attività del primo strato di catalizzatore dell'impianto DeNOx al fine di valutarne l'eventuale sostituzione;
 - e) installazione di un reattore a secco per l'abbattimento dell'HCl;
 - f) retrofit mulini con installazione di classificatori rotanti;
 - g) upgrade dello SME;
 - h) DCS per le nuove utenze e nuovo sistema automazione bruciatori;
 - i) interventi di manutenzione straordinaria del gruppo in esercizio.
- adeguamento ITAR e nuovo sistema a osmosi inversa per il recupero degli effluenti oleosi, integrazione degli effluenti della rigenerazione dei letti misti nel ciclo produttivo delle acque ammoniacali.

Il progetto prevede, in sintesi:

- una potenza complessiva di impianto pari a 300 MWe (attualmente la potenza elettrica lorda è pari a 640 MWe);
- l'utilizzo di Combustibile Solido Secondario Combustibile fino al 10% in input termico; tale combustibile rinnovabile risponde ai requisiti dettati dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n° 22 del 14.02.13 Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS); ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni per definire il Combustibile Solido Secondario non più un rifiuto, ma Combustibile.
- che il Combustibile Solido Secondario Combustibile sia prodotto in prossimità del sito di centrale Brindisi Nord;
- l'utilizzo in co-combustione con il Combustibile Solido Secondario Combustibile, di carbone a basso tenore di zolfo (tenore di zolfo in peso medio di circa 0,1%);
- significativi interventi di ambientalizzazione che mirano all'abbattimento delle polveri, degli NOx ed SOx.

Quadro di riferimento programmatico e analisi vincolistica

Piano Regolatore Generale del Comune di Brindisi

La CTE di Brindisi Nord ricade in Zona D3 - Produttiva A.S.I.

La valutazione della coerenza del progetto rispetto ai contenuti del PUTT/P è stata effettuata consultando il PRG del Comune di Brindisi che con D.G.R. n.10 del 19/01/12 ha recepito ed aggiornato il PUTT/P.

Parte degli interventi in progetto interessano l'area annessa apposta ai corsi d'acqua e ricadono nell'Ambito Territoriale Esteso "D" di valore relativo.

Per la realizzazione degli interventi in progetto è necessario richiedere autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/04 e s.m.i., che il Proponente ha redatto.

Piano Regolatore Territoriale Consortile dell'Area di Sviluppo Industriale di Brindisi

L'intera CTE di Brindisi e quindi gli interventi in progetto, tutti localizzati al suo interno, interessano la zona A1, regolamentata all'art. 16 delle NTA che per tali aree prevede "l'insediamento di attività produttive e di servizio alle imprese produttive".

Piano Regionale di Risanamento della Qualità dell'Aria

La Centrale Termoelettrica Edipower in oggetto ricade nella Zona C, per la quale sono previste misure di risanamento della qualità dell'aria.

La CTE di Brindisi risulta allineata alle linee strategiche previste dal PRQA come di seguito esplicitato:

- misure di Risanamento per il comparto industriale: Il Progetto Co-Combustione Carbone – CSS combustibile comporta rispetto allo scenario AIA 36 mesi un notevole decremento delle emissioni massiche di tutti gli inquinanti gassosi (si veda § 3) tra cui anche quelli ritenuti critici dal PRQA;
- misure di Risanamento per il Traffico: il progetto di Co-combustione carbone- CSS della CTE di Brindisi genera una diminuzione significativa del traffico indotto dalla Centrale; questo avrà come conseguenza una complessiva diminuzione delle emissioni in atmosfera da esso generate.

Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (PTA)

Il territorio di Brindisi, all'interno del quale si inserisce la Centrale Edipower oggetto delle modifiche in progetto, non risulta interessato da zone di protezione speciale idrogeologica e da pozzi di approvvigionamento potabile.

La CTE ricade nelle "Aree vulnerabili da contaminazione salina" per le quali sono previste determinate limitazioni che però non riguardano gli interventi in progetto.

Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino Puglia (PAI)

Gli interventi in progetto non interessano alcuna area di quelle identificate a pericolosità geomorfologica, pericolosità idraulica e rischio idrogeologico.

Si nota comunque, nelle vicinanze della centrale, la presenza di aree a pericolosità geomorfologica molto elevata (PG3) e di un'area, confinante con l'impianto a est, di alta pericolosità idraulica.




Fig. 2 – Individuazione delle aree tipizzate dal PAI (in rosso l'area delle CTE)

Aree appartenenti alla Rete Natura 2000 (SIC e ZPS), IBA, Aree Naturali Protette e Zone Umide

La Centrale Edipower di Brindisi oggetto di modifica non interessa alcuna area naturale protetta. Nelle vicinanze sono presenti alcune aree protette (cfr. Fig. 3), ovvero:

- SIC/ZPS IT9140003 "Stagni e Salina di Punta della Contessa";
- Parco Naturale Regionale "Salina di Punta della Contessa".

È stata quindi redatta la Valutazione di Incidenza, come previsto dalla vigente normativa.




Fig. 3 – Individuazione delle aree protette dell'area vasta (in rosso l'area delle CTE)

Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)

- **PPTR - Struttura idrogeomorfologica:** l'area dell'impianto è interessata dalla fascia di territori costieri interessante la costa di Brindisi; a est dell'impianto è presente un ramo del reticolo idrografico appartenente "fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti nell'elenco delle acque pubbliche"; tale area ricade, in parte, all'interno dell'area della CTE;
- **PPTR – Struttura ecosistemica - ambientale:** a sud-est dell'impianto si riconosce la presenza un'area tipizzata come "parchi e riserve", con la sua area di rispetto; sostanzialmente sovrapposta alla stessa, si individua la presenza di un'area umida e, in parte, vi si sovrappone anche una fascia verticale di formazioni arbustive in evoluzione naturale
- **PPTR – Struttura antropica e storico - culturale:** a sud-ovest della centrale sono presenti due beni culturali con le relative aree di rispetto (Masseria Cesine, Masseria Cesane)

Di seguito si riportano delle cartografie esemplificative delle risultanze delle analisi condotte.



Fig. 4 PPTR – Struttura idrogeomorfologica

6.1.1 - Componenti geomorfologiche

- UCP - Cordoni dunari
- UCP - Doline
- UCP - Inghiottoi (50m)
- UCP - Geositi (100m)
- UCP - Grotte (100m)
- UCP - Lame e gravine
- UCP - Versanti

6.1.2 - Componenti idrologiche

- BP - Territori costieri (300m)
- BP - Territori contermini ai laghi (300m)
- UCP - Reticolo idrografico di connessione della R.E.R. (100m)
- UCP - Sorgenti (25m)
- UCP - Aree soggette a vincolo idrogeologico



Fig. 5 PPTR – Struttura ecosistemico-ambientale

6.2.1 - Componenti botanico-vegetazionali

- BP - Boschi
- BP - Zone umide Ramsar
- UCP - Aree umide
- UCP - Prati e pascoli naturali
- UCP - Formazioni arbustive in evoluzione naturale
- UCP - Aree di rispetto dei boschi (100m)

6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici

- BP - Parchi e riserve
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica
- UCP - Aree di rispetto dei parchi e delle riserve regionali (100m)




Fig. 6 PPTR – Struttura antropica e storico-culturale

- 6.3 - Struttura antropica e storico-culturale
 - 6.3.1 - Componenti culturali e insediative
 - BP - Immobili e aree di notevole interesse pubblico
 -
 - BP - Zone gravate da usi civici
 -
 - BP - Zone di Interesse archeologico
 -
 - UCP - Città Consolidate
 -
 - UCP - Testimonianze della Stratificazione Insediativa : siti storico-culturali
 -
 - UCP - Testimonianze della Stratificazione Insediativa : rete dei tratturi
 -
 - UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (100m - 30m) : tratturi
 -
 - UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (100m - 30m) : siti storico-culturali
 -
 - UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (100m - 30m) : zone di interesse archeologico
 -
 - UCP - Paesaggi rurali
 -
 - 6.3.2 - Componenti dei valori percettivi
 - UCP - Strade a valenza paesaggistica

Quadro di riferimento ambientale e valutazione impatti

Atmosfera e qualità dell'aria

Gli impatti sulla componente sono legati a:

- in fase di cantiere: alla produzione di polveri generata dagli scavi necessari per la realizzazione delle modifiche in progetto;
- in fase di esercizio: alle emissioni di inquinanti dal camino del gruppo 4 della Centrale Edipower. Complessivamente le emissioni gassose si ridurranno rispetto alla situazione attuale, per effetto della realizzazione delle modifiche in progetto che prevedono lo spegnimento e la messa in conservazione del gruppo 3.

Durante la fase di cantiere l'emissione di polveri è principalmente dovuta a:

- polverizzazione ed abrasione delle superfici, causate da mezzi in movimento durante la movimentazione di terra e materiali;
- trascinarsi delle particelle di polvere, dovuto all'azione del vento sui cumuli di materiale incoerente (cumuli di inerti da costruzione, ecc.);
- azione meccanica su materiali incoerenti e scavi con l'utilizzo di bulldozer, escavatori, ecc.;
- trasporto involontario di fango attaccato alle ruote degli autocarri.

Nello studio è quindi riportato il calcolo della deposizione di polvere in fasce di distanza dal cantiere. Lo studio di impatto ambientale conclude quindi che, data l'assenza di ricettori sensibili entro 100 m dalle attività di cantiere, l'interferenza indotta, in tal caso, si può ritenere "praticamente assente".

Per la fase di esercizio, nell'Allegato A sono state stimate le ricadute al suolo degli inquinanti atmosferici.

Ambiente idrico marino, superficiale e sotterraneo

Lo studio non prevede alcun impatto significativo sull'ambiente idrico in fase di cantiere.

È previsto un prelievo idrico per l'umidificazione delle aree di cantiere e per uso civile (si valuta un consumo medio di 6 mc/giorno per il fabbisogno igienico-sanitario delle maestranze). I quantitativi di acqua prelevati si stimano modesti e limitati nel tempo.

I reflui saranno prevalentemente costituiti dagli scarichi provenienti dai sanitari, che si stimano in 6 mc/giorno nel periodo di massima occupazione indotta dal cantiere. Tali reflui saranno trattati negli impianti di ossidazione totale a fanghi attivi esistenti inviati in testa al secondario dell'ITAR (sistema trattamento acque reflue) e recuperati come acque industriali.

Lo studio non prevede interazioni delle fondazioni con la falda, che presenta una soggiacenza media di circa 6 m, ad eccezione della parte del capannone di stoccaggio del CSS destinata allo scarico, per la quale è previsto uno scavo di profondità di circa 7 m (quota massima di scavo).

Per questa parte, al fine di operare in asciutta ed evitare aggotamenti delle acque di falda, il progetto prevede un tampone cementizio di fondo mediante Jet Grouting, previa infissione di palancole metalliche a perdere.

Il rischio legato allo sversamento di sostanze inquinanti stoccate ed utilizzate in fase di cantiere viene considerato minimo in seguito dall'adozione, da parte delle imprese, di adeguati accorgimenti finalizzati allo stoccaggio di tali sostanze in assoluta sicurezza.

Gli eventuali impatti che le modifiche di progetto potrebbero indurre sull'ambiente idrico sono dovuti al prelievo di acqua mare ad uso raffreddamento e per la produzione di acqua demi ed allo scarichi idrici in mare.

In relazione ai prelievi lo studio afferma che il fabbisogno medio di acqua mare della Centrale nella configurazione di *Progetto Co-Combustione Carbone – CSS combustibile* (600.000.000 mc/anno) sarà minore rispetto a quello nello scenario *AIA 36 mesi* (1.210.339.200 mc/anno). Di conseguenza le modifiche progettuali comporteranno una diminuzione di prelievo di acqua mare pari a circa 610.339.200 mc/anno. Non sono previsti pertanto impatti sull'ambiente marino a seguito della realizzazione del progetto.

Nella configurazione di progetto, lo studio riporta che la Centrale continuerà a recuperare le acque reflue come acque ad uso industriale da utilizzare all'interno del proprio ciclo produttivo. I prelievi di acqua dall'acquedotto comunale per usi igienico sanitari rimarranno invariati e pari a 35.000 mc/anno.

In relazione agli scarichi, nel progetto *Co-Combustione Carbone – CSS combustibile*, il funzionamento del solo gruppo 4 e la sostituzione dell'attuale sistema ad umido per lo spegnimento delle ceneri di caldaia con un sistema a secco genera un surplus di acque reflue attualmente utilizzate per lo spegnimento delle ceneri (4 t/h per gruppo). Ciò richiede un adeguamento dell'ITAR esistente. Per mantenere il principio di riuso delle acque reflue anche nel nuovo assetto, il progetto prevede di separare il trattamento secondario (chimico fisico) dell'ITAR dal trattamento primario (disoleazione), intercettando le acque in uscita da quest'ultimo per inviarle a un nuovo impianto con tecnologia di trattamento a osmosi inversa, denominato IREO (Impianto di Riciclo Effluenti Oleosi), che consente di ottenere acqua permeata da riutilizzare nei processi di Centrale. Il trattamento secondario continuerà ad essere utilizzato solo per trattare le acque provenienti da lavaggi, rigenerazioni resine, etc., limitando così in maniera sensibile le quantità di acque trattate che saranno inviate allo Scarico B.

Il *Progetto Co-Combustione Carbone – CSS combustibile* comporta le seguenti variazioni agli scarichi di Centrale:

- Scarico D – corpo recettore mare:
 - diminuzione dello scarico delle acque di raffreddamento (e quindi della potenza termica da dissipare) e della salamoia proveniente dagli impianti di dissalazione (evaporatore e osmosi inversa) dovuta allo spegnimento e messa in conservazione del Gruppo 3;
 - aggiunta di un nuovo contributo costituito dalla salamoia in uscita dall'osmosi inversa dell'IREO (circa 41.895 mc/anno) non utilizzabile nell'ambito del ciclo produttivo di centrale a causa dell'elevato tenore salino. Il progetto specifica che questo refluo, prima dello scarico, è sottoposto ad una depurazione molto efficace per via del passaggio attraverso le membrane a ultrafiltrazione;
- Scarico B – corpo recettore Canale Fiume Grande: recapito delle acque in uscita dal trattamento secondario dell'ITAR (circa 21.050 mc/anno). Si ricorda che l'AIA in essere prevede per questo scarico, che in condizioni normali di esercizio sia chiuso con ghigliottina piombata ed intercettato con valvola dotata di lucchetto e, solamente in caso di emergenza, previa segnalazione all'ARPA, possa essere riattivato per lo scarico delle acque in uscita dal trattamento secondario dell'ITAR.

Il progetto non prevede ulteriori punti di scarico in aggiunta a quelli già esistenti ed autorizzati.

Viene inoltre specificato che le acque meteoriche non possono venire in contatto con il CSS Combustibile in quanto quest'ultimo sarà stoccato all'interno di un capannone e verrà movimentato fino alla camera di combustione mediante sistemi chiusi. Il CSS combustibile è un prodotto secco che non produce percolati.

A valle della realizzazione del *Progetto Co-Combustione Carbone – CSS combustibile* lo studio afferma che continueranno ad essere rispettati, per gli scarichi B, C e D i limiti di emissione della Tabella 3 colonna 1 dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs 152/06 e s.m.i., come previsto dall'Autorizzazione Integrata Ambientale in essere.

In seguito alla realizzazione del Progetto, la quantità annua di effluenti liquidi scaricata dalla Centrale, alla capacità produttiva, diminuirà rispetto allo scenario AIA 36 mesi, secondo quanto riportato in tabella.

Scarico	Portata Effluenti Liquidi (m ³ /anno)	
	Scenario AIA 36 mesi	Progetto Co-Combustione Carbone - CSS combustibile
Scarico B	-	21.050
Scarico D	1.210.003.200	599.873.895
Totale Reflui	1.210.003.200	599.894.945
Note: Le portate riportate non tengono conto degli apporti meteorici		

Tale diminuzione è dovuta principalmente alla riduzione delle acque di raffreddamento della quota parte utilizzata per dissipare la potenza termica del Gruppo 3 che verrà spento e messo in conservazione.

Le acque reflue dello scarico B vengono attualmente immesse nel tratto terminale del Canale Fiume Grande ad una distanza di circa 130 m dal suo sbocco in mare. Tale tratto, secondo quanto riportato nel SIA, ha subito negli anni la cementificazione e la rettifica del percorso naturale perdendo quindi ogni valore naturalistico. Data quindi la brevità del tratto del Canale Fiume Grande interessato dai reflui dello scarico B prima della sua confluenza in mare e la sua scarsa valenza ambientale, l'interferenza potenziale di questo scarico sarà sostanzialmente sull'ambiente marino. Lo studio sottolinea che il quantitativo scaricato a mare proveniente dallo scarico B, pari a 21.050 mc/anno, rappresenta una quantità trascurabile (circa lo 0,07 ‰) rispetto all'effluente scaricato a mare tramite lo scarico D (299.873.895 mc/anno).

Si avrà una diminuzione notevole delle acque reflue scaricate (-910.108.255 mc/anno), una diminuzione della potenza termica dissipata in mare attraverso le acque di raffreddamento e, continueranno ad essere rispettati i limiti di emissione fissati dall'AIA in essere; in conclusione si afferma che l'incidenza della Centrale sull'ambiente marino diminuirà in seguito alla realizzazione delle modifiche di progetto.

Suolo e Sottosuolo

Le modifiche in progetto prevedono essenzialmente la realizzazione delle fondazioni del capannone stoccaggio CSS, del silo calce, del silo stoccaggio CSS, del reattore, del nastro trasporto CSS e del nastro trasporto ceneri.

Lo studio prevede una quantità massima di scavo pari a circa 8.100 mc, inteso come scavo temporaneo durante le attività di costruzione. Una parte del materiale scavato, pari a circa 2.100 mc, verrà sottoposto alle analisi di classificazione previste dalla normativa vigente e, se idoneo, verrà utilizzato per i rinterri. La parte eccedente sarà smaltita ai sensi della normativa vigente.

La Centrale Edipower è posta all'interno dell'area industriale di Brindisi considerata Sito di Interesse Nazionale ai fini dell'inquinamento del suolo e delle acque sotterranee. Sulla base della caratterizzazione sito specifica effettuata nell'ambito del Progetto Unitario di Bonifica dei Suoli e delle Acque di Falda trasmesso da Edipower al MATTM in data 05/06/2012, risulta che le modifiche in progetto non interessano zone presso le quali i sondaggi hanno evidenziato superamenti del valore della Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) fissati dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. per le aree industriali e/o del valore di fondo locale.

Lo studio riporta quindi che le modifiche in progetto non interferiscono con le aree contaminate individuate durante la caratterizzazione dei suoli e pertanto con le attività di bonifica delle stesse. Il rischio legato allo sversamento di sostanze inquinanti stoccate ed utilizzate in fase di cantiere viene considerato minimizzato dall'adozione, da parte delle imprese, di adeguati accorgimenti finalizzati allo stoccaggio di tali sostanze in assoluta sicurezza.

Fase di Esercizio

I principali impatti potenziali connessi alla fase di esercizio della Centrale nell'assetto di *Progetto di CoCombustione Carbone – CSS Combustibile* sulla componente sono essenzialmente riconducibili ai seguenti aspetti:

- consumo di suolo;
- contaminazione del suolo con sostanze inquinanti;
- deposizioni al suolo dei microinquinanti emessi dal camino del gruppo 4 della Centrale.

Le modifiche di progetto non comportano consumo di nuovo suolo in quanto vengono realizzate completamente all'interno delle aree della Centrale.

Relativamente al secondo punto si specifica che lo stoccaggio del CSS verrà effettuato all'interno di un capannone chiuso con pavimentazione impermeabile e movimentato fino alla camera di combustione mediante sistemi chiusi. In aggiunta il CSS combustibile è un prodotto secco che non produce percolati.

Viene inoltre evidenziato che tutti gli altri stoccaggi (serbatoi prodotti chimici ed oli) sono equipaggiati con vasche di contenimento di capacità adeguata tali da contenere eventuali sversamenti accidentali. Verranno comunque istituite delle procedure operative per rimuovere eventuali sversamenti accidentali.

Per quanto sopra, lo studio ritiene quindi che l'effetto ambientale "Contaminazione del terreno" non risulti rilevante per la Centrale in condizioni operative normali.

Infine, con riferimento alle deposizioni al suolo dei microinquinanti emessi dal camino del gruppo 4 della Centrale, in *Allegato A* al presente Studio è riportata la stima condotta mediante il "Sistema di Modelli CALPUFF", composto dai moduli CALMET, CALPUFF, CALPOST nell'*Assetto di Progetto CoCombustione Carbone – CSS Combustibile*, per i seguenti inquinanti previsti dal D.Lgs. 133/2005:

- IPA;
- PCDD/PCDF (policlorodibenzodiossine/policlorodibenzofurani);
- Cd + Tl;
- Hg;
- Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V.

I risultati delle modellazioni hanno evidenziato quanto segue:

- Policlorodibenzodiossine (PCDD) e Policlorodibenzofurani (PCDF): la massima deposizione stimata è pari a $2,56 \cdot 10^{-10}$ g*m⁻²*anno⁻¹, a cui corrisponde una quantità massima di PCDD/F accumulata nel terreno di $1,71 \cdot 10^{-8}$ mg PCDD/kg terreno, che risulta circa tre ordini di grandezza inferiore al limite imposto dalla Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 per tale inquinante ($1 \cdot 10^{-5}$ mg PCDD/kg terreno);
- IPA: la massima deposizione stimata è pari a $2,56 \cdot 10^{-5}$ g*m⁻²*anno⁻¹, a cui corrisponde una quantità massima di IPA accumulata nel terreno di $1,71 \cdot 10^{-3}$ mg IPA/kg terreno, che risulta circa quattro ordini di grandezza inferiore al limite imposto dalla Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 per tale inquinante (10 mg IPA/kg terreno);
- Cadmio+Tallio: la massima deposizione stimata nel dominio di calcolo è di $1,31 \cdot 10^{-4}$ g m⁻² anno⁻¹, a cui corrisponde una quantità massima di Cadmio+Tallio accumulata nel terreno pari a $8,71 \cdot 10^{-3}$ mg Cd+Tl/kg terreno, che risulta tre ordini di grandezza inferiore al limite imposto per il Tallio dalla Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 (1 mg Tl/kg terreno);
- Mercurio: la massima deposizione stimata nel dominio di calcolo è di $1,31 \cdot 10^{-4}$ g m⁻² anno⁻¹, a cui corrisponde una quantità massima accumulata nel terreno di $8,71 \cdot 10^{-3}$ mg Hg/kg terreno, che risulta tre ordini di grandezza inferiore al limite imposto dalla Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V alla Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006 per tale inquinante (1 mg Hg/kg terreno);
- Altri Metalli: la massima deposizione stimata dei metalli Antimonio, Arsenico, Piombo, Cromo, Cobalto, Rame, Manganese, Nichel e Vanadio, è pari a $1,31 \cdot 10^{-3}$ g m⁻² anno⁻¹, a

cui corrisponde una quantità massima accumulata nel terreno di $8,71 \cdot 10^{-2}$ mg Metalli/kg terreno, che risulta tre ordini di grandezza inferiore al limite imposto per l'Antimonio dalla Tabella 1 dell'Allegato 5 al Titolo V alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006 (10 mg Sb/kg terreno).

Vegetazione, Flora, Fauna ed Ecosistemi

Fase di Cantiere

Data l'entità delle modifiche in progetto e il contesto industriale in cui è inserita la Centrale Brindisi Nord, lo studio non prevede interferenze potenziali con la componente durante la fase di cantiere.

Fase di Esercizio

Data la tipologia delle modifiche in progetto, le potenziali interferenze sulla componente durante la fase di esercizio sono riconducibili essenzialmente alle ricadute al suolo di inquinanti emessi in atmosfera ed agli scarichi idrici.

In relazione alle emissioni in atmosfera, nell'assetto di progetto la Centrale potrà funzionare con alimentazione 100% carbone oppure in assetto di co-combustione carbone CSS combustibile (rapporto co-Combustione di progetto fino ad un massimo del 10% in input termico).

Dai risultati delle simulazioni effettuate, si deduce che le massime concentrazioni medie annue di NOX al suolo stimate nel dominio di calcolo sono pari a $3,24 \mu\text{g}/\text{m}^3$, nello Scenario AIA 36 mesi, e a $0,84 \mu\text{g}/\text{m}^3$ nello Scenario CSS – Co-combustione. Quest'ultimo valore è circa due ordini di grandezza inferiore rispetto al limite di $30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ imposto dalla normativa vigente per la salvaguardia della vegetazione e degli ecosistemi.

Inoltre lo studio individua una diminuzione dell'impronta a terra delle ricadute di NOx rispetto allo Scenario AIA 36 mesi dovuta alla diminuzione nello Scenario CSS – Co-combustione delle emissioni di tale inquinante (-876,85 t/anno).

La realizzazione del Progetto CoCombustione Carbone – CSS Combustibile genera, inoltre, una diminuzione dei flussi di traffico indotti dalla Centrale, e, conseguentemente, delle emissioni in atmosfera di NOx da esso generate, contribuendo ulteriormente al miglioramento dello stato di qualità dell'aria futuro.

Relativamente all'SO₂, dai risultati delle simulazioni effettuate, lo studio riporta inoltre che le massime concentrazioni medie annue al suolo stimate nel dominio di calcolo sono pari a $2,88 \mu\text{g}/\text{m}^3$ nello Scenario AIA 36 mesi, e a $1,39 \mu\text{g}/\text{m}^3$ nello Scenario CSS – Co-combustione.

Lo studio riporta ancora di una diminuzione dell'impronta a terra delle ricadute di SO₂ rispetto allo Scenario AIA 36 mesi dovuta al decremento delle emissioni di tale inquinante (-418.13 t/anno) nello Scenario CSS – Co-combustione.

Per quanto detto sopra, lo studio conclude che la realizzazione del Progetto *CoCombustione Carbone – CSS Combustibile* comporta un miglioramento generale dello stato di qualità dell'aria relativo al NOx e al SO₂ e pertanto si può ritenere che l'incidenza della Centrale sulla componente diminuisca.

Emissioni in Ambiente Idrico

Le emissioni in ambiente idrico dalla Centrale, che possono avere effetti sugli organismi acquatici, sono riconducibili allo scarico delle acque reflue nel Fiume Grande, attraverso lo scarico B, e in mare, attraverso lo scarico D.

Dello scarico B, si è già detto nel paragrafo relativo agli impatti sul suolo e sul sottosuolo.

In seguito alle modifiche in progetto gli scarichi idrici a mare presso il punto di scarico D, diminuiranno dai 1.210.003.200 m³/anno dello scenario AIA 36 Mesi ai 299.873.895 m³/anno del Progetto *CoCombustione Carbone – CSS Combustibile*.

Per quanto detto sopra poiché nella configurazione di progetto si avrà una diminuzione notevole delle acque reflue scaricate (-910.108.255 m³/anno), una diminuzione della potenza termica dissipata in mare attraverso le acque di raffreddamento e, continueranno ad essere rispettati i limiti di emissione fissati dall'AIA in essere, lo studio conclude che l'incidenza della Centrale Edipower, in seguito alla realizzazione delle modifiche in progetto, sull'ambiente idrico marino ed in particolare sulle comunità animali e vegetali che lo popolano, diminuirà.

In relazione alla presenza di alcune aree protette nelle vicinanze dell'impianto, è stata redatta la valutazione di incidenza.

Lo studio afferma, nella parte conclusiva che l'esercizio della Centrale Termoelettrica Edipower di Brindisi, in seguito alla realizzazione delle modifiche in progetto, non produrrà alcun effetto negativo sugli habitat e sulle specie di flora e fauna presenti nelle aree SIC e ZPS presenti entro un raggio di 10 km. La Centrale Edipower è ubicata esternamente ad aree Natura 2000, ad una distanza minima di circa 3,4 km da esse, tale da poter ragionevolmente escludere qualsiasi interferenza di tipo diretto (ad es. occupazione e frammentazione di habitat e disturbo della fauna).

Le incidenze di tipo indiretto apportate dall'esercizio della Centrale nella configurazione di progetto sulle componenti biotiche ed abiotiche delle aree SIC e ZPS sono considerate riconducibili esclusivamente alle ricadute al suolo degli inquinanti atmosferici emessi dalla Centrale stessa. La realizzazione delle modifiche in progetto presso la Centrale Brindisi Nord comportano, secondo il redattore degli studi ambientali, un miglioramento generale dello stato di qualità dell'aria e, pertanto, si può ritenere che l'incidenza della Centrale sulle componenti biotiche ed abiotiche delle aree appartenenti alla Rete Natura 2000 diminuisca.

Salute Pubblica

Fase di Cantiere

Durante la fase di realizzazione delle modifiche in progetto presso la Centrale Brindisi Nord, i potenziali impatti sulla componente salute pubblica sono da ricondursi a:

- emissioni sonore, generate dalle macchine operatrici utilizzate per la realizzazione degli interventi e dai mezzi di trasporto coinvolti, di cui si dirà nel paragrafo relativo alla componente rumore;
- emissione di polvere, derivante principalmente dalla polverizzazione ed abrasione delle superfici causate dai mezzi in movimento, durante la movimentazione di terra e materiali, nonché dall'azione meccanica su materiali incoerenti mediante l'utilizzo di escavatori, buldozer, ecc.

Nel SIA si riporta che, dato il contesto industriale in cui avverranno le attività di cantiere, l'assenza di recettori nelle vicinanze del cantiere e valutate le analisi condotte nei sopraindicati paragrafi, è possibile ritenere che gli impatti sulla componente salute pubblica, siano da ritenersi non significativi.

Fase di Esercizio

I possibili impatti sulla salute pubblica dovuti agli interventi di progetto possono ricondursi esclusivamente alle emissioni in atmosfera.

Sono stati quindi confrontate le ricadute di NOx, Polveri, SO2, CO, HCl, HF e NH3 della Centrale nella configurazione di progetto, con quelle determinate dalla stessa nello scenario *AIA 36 mesi*; sono state poi stimate le deposizioni di PCDD/F, IPA e metalli pesanti generate dalla Centrale nella configurazione di progetto e confrontandole con gli standard di qualità dei suoli previsti dalla *Tabella 1 dell'Allegato 5 al titolo V alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006*.

La tabella seguente, stralciata dal SIA, riporta il confronto tra i due scenari.

Inquinante	Parametro	Valori Massimi Stimati		Soglie di riferimento
		Scenario AIA 36 mesi	Scenario CSS - Co-combustione	
NOx	99,8* percentile delle concentrazioni medie orarie	74,75	40,76	200 (1)
	Concentrazione media annua	3,24	0,84	40 (1)
Polveri	90,4* percentile delle concentrazioni giornaliere medie	1,68	0,65	50 (1)
	Concentrazione media annua	0,359	0,093	PM10: 40 (1) PM2,5: 25 (1)
SO2	99,73* percentile delle concentrazioni medie orarie	63,28	57,72	350 (1)
	99,2* percentile delle concentrazioni giornaliere medie	24,37	20,68	125 (1)
CO	Concentrazione Massima Oraria	120,07	65,97	10.000 (1)
HCl	Concentrazione Media Annua	0,359	0,093	20 (2)
	Concentrazione Massima Oraria	24,01	13,19	2.100 (3)
HF	Concentrazione Media Annua	0,144	0,037	14 (4)
	Concentrazione Massima Oraria	9,61	5,28	240 (3)
NH ₃	Concentrazione Media Annua	0,18	0,047	100 (2)
	Concentrazione Massima Oraria	12,01	6,60	3.200 (3)
NOTE: (1) D.Lgs 155/10 (2) RIC EPA (3) REL CalEPA Acute Exposure Level (4) REL CalEPA Chronic Exposure Level				

Dai dati riportati in tabella si evidenzia nello *Scenario CSS - Co-combustione*, per tutti gli inquinanti e per tutti i parametri statistici una diminuzione dei valori massimi. Complessivamente quindi si ottiene una riduzione di tutti gli inquinanti, come visibile nella tabella di seguito riportata.

Inquinante	Scenario AIA 36 mesi (t/anno)	Emissioni Annue Progetto Co- Combustione Carbone - CSS combustibile - Alimentazione Carbone e CSS (t/anno)	Variazione %
SO ₂	1.192,32	774,19	-35,1%
NOx	1.341,36	464,51	-65,4%
Polveri Totali	149,04	51,61	-65,4%
CO	745,2	258,06	-65,4%
NH ₃	74,52	25,81	-65,4%
HCl	149,04	51,61	-65,4%
HF	59,6	20,65	-65,4%

La realizzazione del *Progetto Co-Combustione Carbone - CSS combustibile* comporta inoltre una riduzione delle ricadute di As, Ni, Cd e Benzo(A)pirene presenti nelle polveri: ciò è dovuto al fatto che le concentrazioni emissive massime di tali inquinanti autorizzate per lo *Scenario AIA 36 mesi* sono maggiori o uguali a quelle previste per lo *Scenario CSS-Co-combustione* e alla diminuzione, per quest'ultimo scenario, delle ricadute medie annue di polveri. In sintesi, le modifiche di progetto diminuendo gli impatti della Centrale sulla qualità dell'aria, secondo il SIA, genereranno indirettamente un effetto positivo sulla salute pubblica.

Rumore e Vibrazioni

Fase di Cantiere

Durante la fase di realizzazione delle modifiche in progetto presso la Centrale Brindisi Nord, i potenziali impatti sulla componente rumore si riferiscono essenzialmente alle emissioni sonore generate dalle macchine operatrici utilizzate per la realizzazione degli scavi di fondazione, per la movimentazione terra e la sistemazione delle aree (livellamento e compattazione del terreno), per il montaggio dei vari componenti e dai mezzi di trasporto coinvolti.

È stata effettuato quindi il calcolo dei livelli di rumore indotti ipotizzando il cantiere come una sorgente puntiforme, con una potenza pari a 112,0 dB(A), data dalla somma della potenza sonora di tutte le macchine riportate sopra supponendo, cautelativamente, che queste siano in esercizio contemporaneamente per otto ore al giorno.

Prevedendo di utilizzare delle macchine che rispettano lo standard del 3 gennaio 2006, già ad una distanza di 100 m dai siti interessati dalla realizzazione delle opere in progetto i livelli sonori indotti risultano abbondantemente inferiori ai limiti di emissione, pari a 65 dB(A), previsti per la classe VI di appartenenza della Centrale. Le attività inerenti la realizzazione del capannone per lo stoccaggio CSS, che rappresenta tra gli interventi in progetto quello che richiede l'impiego contemporaneo del maggior numero di macchinari rumorosi, dista dal confine di proprietà circa 80 m.

Pertanto lo studio ritiene che le attività di cantiere non provocheranno interferenze significative sul clima acustico presente nell'area di studio. Si sottolinea inoltre che il disturbo da rumore durante la fase di cantiere è temporaneo e reversibile poiché si verifica in un periodo di tempo limitato, oltre a non essere presente durante il periodo notturno, durante il quale gli effetti sono molto più accentuati.

Sono poi riportati alcune scelte progettuali e opportuni interventi di mitigazione finalizzati alla minimizzazione degli impatti, oltre che alcuni interventi "passivi" (interposizione di schermature tra sorgente ed ambiente esterno) ovvero:

- selezione delle macchine ed attrezzature omologate in conformità delle direttive della C.E. ed ai successivi reperimenti nazionali;
- impiego di macchine movimento terra gommate piuttosto che cingolate;
- installazione, se non già previsti, di silenziatori allo scarico su macchine di una potenza rilevante;

- utilizzo di impianti fissi schermati;
- utilizzo di gruppi elettrogeni e compressori di recente fabbricazione ed insonorizzati;
- manutenzione dei mezzi e delle attrezzature;
- eliminazione degli attriti tramite operazioni di lubrificazione;
- sostituzione dei pezzi usurati e che lasciano giochi;
- controllo e serraggio delle giunzioni;
- localizzazione degli impianti fissi più rumorosi alla massima distanza dai ricettori critici o dalle aree più densamente abitate;
- imposizione di direttive agli operatori tali da evitare comportamenti inutilmente rumorosi (evitare di far cadere da altezze eccessive i materiali o di trascinarli quando possono essere sollevati ecc.);
- divieto di uso scorretto di avvisatori acustici, sostituendoli quando possibile con avvisatori luminosi.

Fase di Esercizio

Per la stima degli impatti indotti sulla componente rumore durante l'esercizio della Centrale Brindisi Nord, in seguito alla realizzazione delle modifiche in progetto, lo studio riporta la stima nell'*Allegato B*.

Radiazioni Ionizzanti e Non Ionizzanti

Fase di Cantiere

Durante la fase di cantiere, lo studio non prevede impatti dovuti alle radiazioni.

Fase di Esercizio

Le modifiche in progetto, secondo gli studi ambientali, non prevedono alcuna variazione dell'attuale sistema di distribuzione dell'energia elettrica prodotta dalla Centrale, che sarà consegnata subito a valle della propria sottostazione elettrica, collocata all'interno del perimetro della Centrale, e immessa nella rete TERNA (linea aerea "Brindisi- Brindisi Nord" a 380 kV n. 321) a sua volta collegata con la Stazione elettrica Terna di Brindisi Pignicelle.

Il campo elettromagnetico nella configurazione futura non varierà in modo apprezzabile rispetto alla configurazione attuale.

Lo studio valuta quindi che gli impatti sulla componente siano trascurabili.

Paesaggio

Fase Cantiere

Tutte le aree di cantiere ricadono all'interno del perimetro della Centrale di Brindisi Nord. Le installazioni necessarie per la fase di cantiere saranno strutture temporanee con altezze ridotte rispetto alle parti impiantistiche esistenti nella Centrale.

Le operazioni di montaggio delle diverse strutture saranno eseguite con adeguati mezzi di sollevamento: si specifica che tali mezzi sono ampiamente diffusi del paesaggio circostante, essendo la Centrale adiacente all'area portuale. Le installazioni temporanee durante la fase di cantiere non saranno pertanto elementi suscettibili di attenzione né eccezioni nello skyline dell'area industriale.

In considerazione del fatto che durante la fase di cantiere le strutture impiegate andranno ad occupare zone già ad oggi a destinazione industriale con elementi aventi altezze contenute, e che la loro presenza si limiterà all'effettiva durata della cantierizzazione (quindi limitata nel tempo) dal punto di vista paesaggistico lo studio ritiene che l'impatto della fase di cantiere sia *Nulla*.

Fase di Esercizio

Viene stimata la sensibilità paesaggistica dell'area di studio e il relativo impatto del progetto su detta componente. Il valore paesaggistico viene definito nella tabella seguente.

Componenti	Aspetti Paesaggistici	Descrizione	Valore
Morfologico Strutturale	Morfologia	L'area di studio comprende buona parte del porto di Brindisi e l'area pianeggiante che si affaccia sul mar Adriatico. La movimentazione della linea di costa è data da peculiarità geologiche dell'area, mentre il sistema della pianura brindisina presenta caratteristiche abbastanza omogenee. Le due insenature, Seno di Levante e Seno di Ponente, conferiscono al porto la tipica conformazione a corna di corno. Nel complesso non si riscontrano elementi morfologici di particolare rilevanza.	Medio
	Naturalità	Il grado di naturalità, data la forte antropizzazione dell'area di studio, è ridotto. A nord della Centrale il porto di Brindisi e le sue ampie strutture antropiche di servizio alle attività mercantili rendono l'affaccio a mare estremamente antropizzato. Nei pressi dell'area di Centrale si rileva principalmente una vegetazione riconducibile a zone residuali inserite in ambienti antropici di tipo industriale. Le uniche zone che presentano una vegetazione naturale sono quelle interessate dalle ex saline, e ricadenti ad oggi all'interno di aree protette. In particolare l'area della Salina di Punta alla Contessa che si estende ad est della Centrale, e l'area lungo la costa orientale compresa tra Torre di Cavallo e Punta della Contessa.	Basso
	Tutela	Parte degli interventi previsti dal progetto di modifica della Centrale di Brindisi Nord interessa l'area apposta ai corsi d'acqua (vincolo paesaggistico di cui all'art.142 o.1 lett.c) del D.Lgs.42/04 e s.m.i.) mentre la totalità degli interventi interferisce con terreni costieri compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, tutelata ai sensi del D.Lgs.42/2004 e s.m.i. art.142 lettera a).	Medio
	Valori Storici Testimoniali	Nell'area di studio il valore storico testimoniale è dato dai reperti archeologici e dalle opere di fortificazione a difesa della città di Brindisi localizzate ad ovest ed a nord della Centrale. Nel centro storico di Brindisi, affacciato sul mar Adriatico, si trovano diversi Beni Culturali Archeologici Vincolati.	Medio
Vedutistica	Panoramicità	Data la morfologia dei luoghi non si individuano postazioni caratterizzate da particolare panoramicità; le visioni risultano peraltro influenzate dalla presenza della vasta area industriale e dal comparto chimico ad est della Centrale. L'unico punto panoramico è il Castello Alfonso, a nord della centrale, che peraltro risulta raramente aperto al pubblico.	Basso
Simbolica	Singolarità Paesaggistica	Gran parte dell'area di studio interessa zone fortemente antropizzate, con destinazione industriale e commerciale. L'area di studio interessa parzialmente il centro storico di Brindisi affacciato sul porto interno.	Basso

Si ritiene che la sensibilità paesaggistica dell'unità paesaggistica sia da ritenersi pertanto di valore *Medio - Basso*, in quanto:

- il valore della componente *Morfologico Strutturale* risulta *Medio*;
- il valore della componente *Vedutistica* risulta *Basso*;
- il valore della componente *Simbolica* risulta *Basso*.

Viene dunque effettuata la valutazione paesaggistica.

Per rappresentare l'effetto sul paesaggio determinato dalla realizzazione del progetto di modifica della Centrale di Brindisi Nord sono stati realizzati alcuni foto-inserimenti che simulano l'inserimento delle opere in progetto nel contesto circostante. I punti sono scelti in funzione di classi di visibilità e sono di seguito riportati.

Punto di Vista	Classe di Visibilità	Localizzazione
PV1	Tra 0 m e 500 m	Viale Ettore Maiorana
PV2	Tra 500 e 1,5 km	Strada per Pandi
PV3	Tra 1,5 km e 3 km	Diga Punta di Riso
PV4	Tra 1,5 km e 3 km	Isole Pedagne
PV5	Tra 1,5 km e 3 km	Viale Regina Margherita, Brindisi
PV6	Oltre 3 km	Strada Statale n.613 (uscita Brindisi Porto-Zona Industriale)
PV7	Oltre 3 km	Strada Statale n.613

La metodologia proposta prevede che, a conclusione delle fasi valutative relative alla *Sensibilità Paesaggistica* dell'Area di Studio e al *Grado di Incidenza* delle opere in progetto, venga determinato il *Grado di Impatto Paesaggistico*.

Quest'ultimo è il prodotto del confronto (sintetico e qualitativo) tra il valore della *Sensibilità Paesaggistica* e l'*Incidenza Paesaggistica* dei manufatti.

La seguente *Tabella* riassume le valutazioni compiute per le opere in progetto:

Componente	Sensibilità Paesaggistica	Grado di Incidenza	Impatto Paesaggistico
Morfologica e Tipologica	Medio-Basso	Nulla	Nulla
Vedutistica	Basso	Medio Basso	Basso
Simbolica	Basso	Molto Basso	Basso

Per quanto descritto sopra, considerata la natura dell'intervento e la sua collocazione, è possibile ritenere che le modifiche proposte per la Centrale di Brindisi Nord non determinino impatti paesaggistici significativi.

Confronto con Scenario AIA 36 Mesi

Nel presente paragrafo si è ritenuto necessario effettuare un confronto paesaggisticamente rilevante tra lo Scenario AIA 36 Mesi e quello del *Progetto Co-Combustione Carbone - CSS combustibile*: poiché lo scenario AIA 36 Mesi non è ancora stato realizzato, l'unico confronto possibile sarà di tipo volumetrico, in considerazione delle opere con maggior ingombro, e quindi potenzialmente più impattanti e visibili.

Nei seguenti elenchi si riportano i volumi delle strutture con ingombro maggiore per entrambi gli scenari:

Progetto co-Combustione:

- stoccaggio CSS = 23.900 mc;
- biofiltro = 308 mc;
- reattore a secco = 340 mc;
- silo cale = 280 mc;

- Scenario AIA 36 Mesi:
- capannone gesso = 23.912 mc;
- edificio ausiliari = 5.412 mc;
- edificio disidratazione e edificio preparazione calcare = 15.456 mc;
- impianto deSox = 40.320 mc.

Nella seguente tabella si riportano infine i volumi totali previsti per i due scenari.

Totale Progetto CSS	Totale Scenario AIA 36 Mesi
24.828 m ³	85.100 m ³

Da un confronto sintetico, che tiene conto solamente delle strutture e delle parti impiantistiche aventi dimensioni più consistenti, lo studio conclude quindi che i volumi nello scenario AIA 36 mesi saranno circa 3 volte e mezzo i volumi nello scenario previsto dal progetto di co-Combustione.

Documentazione

- La Provincia di Brindisi, con nota n. 2083 del 14/01/2014, individua alcune carenze nella documentazione esaminata, richiedendo integrazioni e chiarimenti al fine di esprimere il proprio parere di competenza;
- ARPA PUGLIA, con nota protocollo 0051099 del 24/09/2014, esprime una serie di dubbi e criticità sul progetto e richiede una serie di integrazioni;
- Decreto A.I.A. Prot. DVA DEC-2012-0000434 del 07/08/2012

Per quanto sopra si fa riferimento ai relativi documenti citati, che, ancorché in queste non allegati, ne costituiscono parte integrante.

Conclusioni

Codesto Comitato, si era già precedentemente espresso con le seguenti conclusioni e richieste di delucidazioni e integrazioni (riportate in corsivo).

L'impianto attualmente ha registrato il provvedimento di AIA di cui alla nota prot. n. DVA-DEC-0000434 del 07/08/2012. Gli interventi proposti, a parere dello scrivente Comitato, sono da considerarsi come modifiche sostanziali, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) del D. Lgs. 152/2006.

Si denota che, nelle vicinanze dell'impianto, è stata presentata un'istanza AIA da parte del Gestore A2A Ambiente SpA per la realizzazione di un impianto di produzione di CSS, il cui prodotto sarà utilizzato nella CTE di Brindisi.

Nello studio non viene inoltre specificato in che modo viene prodotto il CSS, le modalità di approvvigionamento, le quantità prodotte, le tecnologie, e gli impatti di tale produzione sulla componente aria e le altre ulteriori componenti interessate.

Sarebbe importante valutare dunque l'impatto cumulativo dovuto agli interventi previsti da Edipower e alla produzione di CSS nell'impianto di A2A previsto; infatti si tratta di due impianti che sono ovviamente connessi e generanti dunque degli impatti da considerare e valutare cumulativamente.

Il Comitato ha dunque evidenziato alcune carenze come di seguito elencate (si riporta l'elenco numerato nel seguito), dandone comunicazione al MATTM per quanto di competenza, auspicando le necessarie integrazioni:

1. *il limite per il SO₂ previsto dal decreto AIA deve essere rispettato e non è sufficiente rispettare il limite di cui al D. Lgs. 133/2005; in caso contrario si prefigurerebbe un aggravio dell'impatto sull'atmosfera, come messo anche in evidenza da ARPA;*
2. *non si ritengono realistiche le alternative progettuali individuate negli studi (come evidenziato anche nella nota della Provincia);*
3. *non è stata condotta una valutazione previsionale di impatto da campi elettromagnetici;*
4. *deve essere evidenziata la provenienza del CSS da utilizzarsi nel processo di produzione e gli impatti associati all'approvvigionamento;*
5. *non viene dettagliato anche con l'evidenza di schede tecniche il nuovo sistema di produzione di energia in stretto riferimento a quello che può essere il potenziale impatto emissivo;*
6. *nella proposta progettuale di Edipower, pur considerando che l'intervento è rivolto per una attività produttiva già esistente, quindi, partendo dall'assunto che trattasi di una proposta di modifica del processo della produzione energia elettrica esistente non già col*

- solo utilizzo del carbone, ma anche con il cosiddetto CSS, lo studio stesso necessita di una valutazione appropriata dei benefici attesi;*
7. *per quanto attiene alle emissioni collegate con le conseguenze relative alla esposizione umana, lo studio probabilistico presentato da Edipower deve essere considerato credibile prospettando modelli di vantaggio ambientale derivante dalla minore utilizzazione del carbone per la produzione di energia elettrica, ma deve essere meglio argomentato nella sua esplicitazione;*
 8. *è opportuno, facendo riferimento alla problematica dei rischi sanitari, come dalla relazione tecnica progettuale si evince che il proponente ha fatto riferimento a gruppi specifici di studio quali gli effetti acuti e cronici (leggasi pag 66, limiti Real Lea " Reference Expouser Lever for Acute Inhalation" e Ric – Reference concentration for Cronic Inhalation Exposure " stabilito dall'Epa, nonché dal CalEpa" California Environmentale Propection agency", che l'I.S.S. validi tali studi al fine di rendere supportabile ogni considerazione del rischio ovvero l'aggravio eventuale sanitario;*
 9. *Inoltre, al fine di dare un contributo con risposte certe alle esperienze pubbliche e private che si sono proposte per la interpretazione e conseguente giudizio del progetto in questione, è opportuno che venga presentato uno studio di monitoraggio che dovrà interessare l'intera area vasta suscettibile di essere potenzialmente influenzata.*

In assenza del completamento del quadro conoscitivo richiesto, si ritiene che non vi siano le condizioni per l'espressione del parere favorevole e pertanto il presente parere, in mancanza delle richieste integrazioni, deve intendersi negativo.

Il Proponente ha provveduto, con lett. prot. n. EPW/SP/000948 del 1/04/2015, ad inviare la documentazione integrativa richiesta dal MATTM, esclusivamente allo stesso Ministero.

Analizzando tale documentazione, non inviata alla Regione Puglia ma di cui si è venuti a conoscenza esclusivamente attraverso la Provincia di Brindisi in data 20/04/2015, si osserva che, in parte, il Proponente sembra aver risposto alle richieste di delucidazioni ed integrazioni fatte da codesto Comitato tecnico nel parere precedentemente citato. Si è inoltre in possesso di un ulteriore Rapporto Finale datato 19/05/2015, protocollato in data odierna presso gli Uffici Regionali, che viene preso in esame.

Nello specifico, analizzando il documento denominato "Integrazioni IPPC_310315_Final", nonché quello datato 19/05/2015, con riferimento ai singoli punti dell'elenco numerato sopra riportato (che ha costituito la richiesta di integrazione di codesto Comitato) si osserva quanto segue:

1. Si ritiene che, considerando la richiesta di modifica del limite di SO₂ da 80 a 150 mg/Nm³, si determini comunque un aggravio dell'impatto sull'atmosfera; il comitato ritiene, nella considerazione che il sito in questione richieda un continuo miglioramento ambientale, che non possa comunque essere autorizzato un limite maggiore e pertanto il non superamento del limite di 80 mg/Nm³ rappresenta una prescrizione;
2. Il Proponente pone in risalto che, "nello Studio di Impatto Ambientale sono state altresì esaminate alternative progettuali in merito agli interventi da intraprendere per adeguare la Centrale agli obiettivi delle prescrizioni di cui al punto 10.i del decreto AIA, in particolare riguardo alla scelta del sistema di abbattimento dell'SO₂."; nel documento del 19/05/15, il proponente ribadisce altresì che, "stante l'attuale situazione del mercato dell'energia elettrica, il progetto AIA 36 mesi risulta non realizzabile, in quanto economicamente non sostenibile".
3. Il Proponente non risponde a quanto richiesto; nell'ultima nota inviata (19/05/15), il proponente sostiene che "Il campo elettromagnetico nella configurazione futura non varierà in modo apprezzabile rispetto alla configurazione attualmente autorizzata, pertanto non si ravvisa la necessità di effettuare ulteriori analisi in materia." Il Comitato, ritenendo necessario che le scelte progettuali non costituiscano aggravio rispetto alle condizioni relative all'attuale layout, ed anzi auspicando un continuo miglioramento ambientale, prescrive l'esecuzione di uno studio dettagliato ed una campagna di misure articolata prima dell'avvio delle nuove condizioni di marcia ovvero nelle condizioni di marcia associate

all'attuale regime impiantistico e la predisposizione di un piano di monitoraggio atto a confermare comunque, in futuro, un non peggioramento delle condizioni ambientali. Lo studio sulla situazione attuale e il piano di monitoraggio ambientale dovranno essere convalidati da ARPA Puglia;

4. Il proponente rimanda al progetto dell'impianto A2A Ambiente Spa, inserito sul sito web istituzionale della Provincia di Brindisi, dove verrà prodotto il CSS combustibile. Analizzando tale progetto, il Comitato prende atto di quanto deciso dal Ministero dell'Ambiente sulla separazione delle due procedure, pur evidenziando che l'impianto proposto da A2A, ricadente nell'area EDIPOWER, anch'esso assoggettato a VIA, abbia evidenti relazioni sotto il profilo ambientale con quello oggetto di valutazione;
5. Va verificato se nel progetto al punto precedente (presentato da A2A e di competenza della Provincia di Brindisi) si forniscono i chiarimenti e dettagli richiesti dal Comitato, atteso il breve tempo a disposizione per l'esame e qualora sia possibile mantenere le procedure di VIA separate. Si prende atto che nella nota Edipower 19/05/15, il proponente evidenzia che *"La garanzia del rispetto di tali concentrazioni sarà assicurata dallo SME e dai monitoraggi che verranno effettuati da Edipower in accordo al PMEC dell'AIA e forniti all'autorità di controllo secondo le tempistiche ivi riportate."* Il Comitato ritiene importante tale risposta e prescrive che il Piano di monitoraggio e controllo vada adeguato alle nuove soluzioni impiantistiche e concordato con l'Autorità Competente all'approvazione del PMeC.
6. Non è presente, nella documentazione che si è potuto visionare, una valutazione appropriata dei benefici attesi con il progetto "CSS-combustibile", soprattutto in relazione al progetto del decreto AIA nonché in relazione al nuovo impianto A2A. Il proponente, comunque, fornisce nella risposta riferimenti puntuali su atmosfera e qualità dell'aria, ambiente idrico, Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi, nonché su salute pubblica e paesaggio e traffico. Nella considerazione delle elaborazioni proposte sia con gli studi iniziali che con gli aggiornamenti, come anche in considerazione che le risultanze delle elaborazioni e le affermazioni corrispondono ad autodichiarazione di cui il proponente ed i redattori degli studi sono responsabili, si prende atto delle risposte, richiamando quanto posto in risalto per gli altri punti;
7. Il proponente evidenzia che *"nello Studio di Impatto Ambientale è stato verificato che il progetto proposto di co-combustione carbone-CSS combustibile risulta migliorativo in termini di impatti sulla qualità dell'aria rispetto al progetto denominato AIA 36 mesi, già destinatario di Decreto di compatibilità ambientale positivo"*. Il proponente evidenzia che *"quantificare a priori tale effetto positivo risulta difficile, tuttavia un'indicazione sommaria, ma efficace, si può dedurre dai dati riportati nella seguente tabella tratti dal SIA"*. Si richiede di autocertificare i valori riportati nella tabella di confronto, indicando il range di variazione dei valori stessi e pertanto consentendo di valutare l'affidabilità dei valori calcolati, che deve essere comunque contenuta in valori percentuali tali da rendere affidabili le elaborazioni condotte. Il Comitato VIA nazionale valuterà pertanto l'affidabilità degli studi condotti ed autocertificati;
8. Il Proponente evidenzia che *"Non esistendo limiti di qualità dell'aria per gli inquinanti HCl, HF ed NH3, per valutare l'impatto delle loro ricadute si sono confrontati i valori massimi risultanti dalle simulazioni con i valori degli indici di rischio disponibili nella letteratura scientifica"*. Si richiede di autocertificare le elaborazioni condotte.
9. Il proponente ha evidenziato che: *"Si fa presente che l'area in cui si trova la Centrale di Brindisi Nord, essendo una zona industriale estesa e consolidata, è già attualmente monitorata in modo capillare dalle centraline di monitoraggio della qualità dell'aria gestita da ARPA Puglia (nello Studio di Impatto Ambientale si è fatto riferimento a sei centraline). In aggiunta, in accordo al Decreto AIA in essere della CTE ed al relativo Piano di Monitoraggio e Controllo, Edipower effettua i monitoraggi prescritti sulle varie componenti ambientali e comunica annualmente la sintesi dei risultati alle autorità competenti."*

Inoltre il Comitato, da un'attenta analisi dei dati riportati nelle integrazioni del 14-04-2015 in risposta alle integrazioni del MATTM del 27-10-2014 da parte di Edipower, ritiene di rilevare che:

10. Negli scenari riportati con calcoli di portata media e massima relativi ai vari inquinanti pur essendo credibili prospettando gli stessi modelli di vantaggio ambientale derivante dalla minore utilizzazione del carbone per la produzione di energia elettrica, bisognerà che tali simulazioni siano aggiornate almeno agli anni di riferimento 2013-2014, tanto per avere un più ampio range di valutazione per anno di riferimento stesso. In particolare la simulazione modellistica a parere è gravata da un certo grado di incertezza che risulta dalla composizione dell'incertezza intrinseca del modello stesso (dovuta alla incapacità del modello di descrivere perfettamente i fenomeni fisici e chimici quali: a) evoluzione spazio temporale della dinamica e termodinamica dell'atmosfera; b) fenomeni turbolenti; c) reazioni chimiche che avvengono in atmosfera.

A tal riguardo è bene porre in considerazione che il D.L.vo 115/2010 evidenzia come una corretta prassi necessita di una rigorosa procedura di confronto con le misure o analisi statistica, che consenta di valutare l'accuratezza e l'incertezza del modello, anche attraverso il calcolo di indicatori statistici standard di performance dei modelli che valutino la capacità del modello stesso di avvicinarsi alle misure prefissate. Tutto ciò dovrà presupporre un disegno ottimale della rete di monitoraggio, sufficiente affidabilità, accuratezza e rappresentatività delle misure.

Bisognerà che le stime dei modelli rappresentino generalmente valori medi su un volume definito in relazione alla risoluzione spaziale del modello, e su un intervallo di tempo definito dalla frequenza delle osservazioni meteorologiche e dei dati di emissione, mentre le misure sono puntuali e relative ad intervalli di tempo non necessariamente uguali a quelli del modello. Le misure sono affette a volte da errori ed incertezze. Il modello rappresenta comunque la realtà dei fenomeni fisici con un certo grado di approssimazione e di accuratezza. Errore ed incertezze nei dati e nei parametri di ingresso ai modelli influenzano i risultati dei modelli.

11. Per quanto attiene alla problematica rischi sanitari, dagli studi di modello presentati per singoli inquinanti, pur rappresentando l'apprezzamento per lo sforzo effettuato in tal senso, ancora non è comprensibile se tali studi abbiano avuto una validazione scientifica sul nostro territorio o siano solo modelli comparati ad altre realtà e territori di valutazione, tanto per meglio considerare gli eventuali rischi o aggravii sanitari per l'area oggetto dell'intervento, per il circondario tutto e per gli operatori dell'intero processo produttivo.
12. Inoltre è opportuno che i dati su menzionati dai vari modelli esplicitati siano comparati al fine di una più attenta valutazione con le banche dati emissive nazionali di ISPRA e internazionali E-PRTR, unitamente ad uno studio scenario emissivo relativo all'anno 2015-2016.
13. Per quanto attiene al rischio sanitario, prefiggendosi come scopo quello di prevenire ed evitare un percorso grave ed immediato e/o differito per la salute degli esseri viventi per il territorio in questione, occorre verificare come l'esposizione cronica con studi specifici a inquinanti anche a basso contenuto.

Pertanto il Comitato Regionale VIA ribadendo quanto posto precedentemente in risalto, ritiene che in mancanza del recepimento delle suddette prescrizioni, anche alla luce di quanto posto in risalto con il proprio parere dalla Provincia di Brindisi e da ARPA Puglia, non possa esprimersi il parere favorevole.



REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO ALLA QUALITA' DELL'AMBIENTE

Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche

SERVIZIO ECOLOGIA

Ufficio Programmazione V.I.A. V.A.S e Politiche Energetiche

Comitato Reg.le di V.I.A Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale

1	Esperto in Chimica Dott. Damiano Antonio Paolo MANIGRASSI	
2	Esperto in Gestione dei Rifiuti Dott. Salvatore MASTRORILLO	
3	Esperto in gestione delle acque Ing. Alessandro ANTEZZA	
4	Esperto giuridico-legale Avv. Vincenzo COLONNA	
5	Esperto in igiene ed epidemiologia ambientale Dott. Guido CARDELLA	
6	Esperto in impianti industriali e diffusione ambientali Ing. Ettore TRULLI	
7	Esperto in Urbanistica Ing. Claudio CONVERSANO	
8	Esperto in Infrastrutture Arch. Antonio Alberto CLEMENTE	
9	Esperto in paesaggio Arch. Paola DIOMEDE	
10	Esperto in scienze ambientali Dott. Gianluigi DE GENNARO	
11	Esperto in scienze forestali Dott. Giovanni TRAMUTOLA / <i>Gianfranco Ciolo</i>	
12	Esperto in scienze geologiche Dott. Oronzo SANTORO	
13	Esperto in scienze marine Dott. Giulio BRIZZI	
14	Esperto in scienze naturali Dott. Vincenzo RIZZI	
15	Esperto in valutazioni economico-ambientali Ing. Tommaso FARENGA	
16	Rappresentante Provincia BAT Avv. Vito BRUNO	
17	Rappresentante Provincia di Lecce Ing. Dario CORSINI	
18	Rappresentante Provincia di Foggia Dott. Giovanni D'ATTOLI	
19	Rappresentante della Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia Arch. Donatella CAMPANILE o. suo delegato supplente arch. Anita GUARNIERI	

20	Rappresentante Provincia di Brindisi Ing. Giovanna ANNESE (su delega dott. Epifani)	<i>Giovanna Annese</i>
21	Rappresentante Provincia di Taranto Ing. Dalila BIRTOLO o delegato ing. Emiliano MORRONE	
22	Rappresentante Provincia di Bari Ing. Francesco LUISI o, suoi delegati supplenti, ing. M. PISCITELLI, avv. M. MICCOLIS	
23	Rappresentante dell'Autorità di Bacino della Puglia Dott.ssa Daniela DI CARNE	
24	Rappresentante dell'ARPA Puglia Dott. Vito PERRINO	
25	Rappresentante dell'Ass.to reg.le alla Qualità del Territorio Dott. Michele BUX	

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 GIUGNO 2015, n. 1363

Revoca DGR n. 1169 del 26.05.2015. Riproposizione Calendario Venatorio regionale annata 2015/2016.

Assente l'Assessore alle Risorse Agroalimentari, Fabrizio Nardoni, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Caccia e confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio, dr. Salvatore Leuzzi e dal Dirigente del Servizio Caccia e Pesca, ing. Gennaro Russo, riferisce quanto segue l'Ass. Pentassuglia.

Con DGR n. 1169 del 26 maggio u.s. è stato approvato il Calendario Venatorio regionale 2015-2016, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla L.R. n. 27/98 - art. 33.

Con successiva deliberazione n. 1305 del 29 maggio 2015 la Giunta Regionale procedeva all'approvazione del Programma Venatorio regionale 2015-2016.

Considerato che il Calendario Venatorio regionale, per mero errore tecnico-amministrativo, risulta approvato precedentemente al Programma Venatorio e che quest'ultimo deve essere adottato, ai sensi delle disposizioni di cui alla L.R. n. 27/98, propedeuticamente al precitato calendario e, quindi, necessita, per motivi di legittimità, revocare la predetta deliberazione n. 1169/2015 e riproporre una nuova approvazione del Calendario Venatorio regionale 2015/2016.

All'uopo, viene ribadito, pedissequamente, quanto riportato nella premessa della predetta DGR n. 1169, e precisamente che:

L'articolo 18 della Legge n. 157/1992 dell'11 febbraio 1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e successive modifiche, stabilisce:

a) al comma 1, i termini (terza domenica di settembre 31 gennaio) entro i quali è possibile esercitare l'attività venatoria, associando a quattro gruppi di specie cacciabili i rispettivi periodi di caccia;

b) al comma 1 - bis, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 42 della l. 96/2010, che l'esercizio venatorio "..... è vietato, per ogni singola specie: a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;

b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli";

c) al comma 2, il potere attribuito alle Regioni di modificare i suddetti periodi attraverso l'anticipazione o la posticipazione rispettivamente dell'apertura e della chiusura della stagione venatoria, fermo restando che i "..... termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato" per le singole specie;

d) al comma 4 la competenza delle Regioni ad emanare il Calendario venatorio, nel rispetto "di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3 e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria".

I predetti periodi di caccia, anche dopo l'espresso recepimento della direttiva 2009/147/CE, per effetto delle modifiche introdotte all'art. 18 della L. 157/1992 dall'art. 42 della legge n. 96/2010, non sono stati modificati dal legislatore statale in quanto evidentemente ritenuti conformi alle previsioni della stessa direttiva 2009/147/CE.

La Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 resa esecutiva in Italia con Legge n. 503/1981 e la Direttiva 2009/147/CE, così come in precedenza la Direttiva 79/409/CEE, non indicano date precise in merito all'inizio ed alla fine della stagione di caccia ma, lasciando agli Stati membri dell'Unione la definizione dei calendari venatori, si limitano a stabilire che gli uccelli selvatici non possano essere cacciati durante la stagione di riproduttiva e di dipendenza dei giovani dai genitori e, limitatamente agli uccelli migratori, durante il ritorno ai luoghi di nidificazione (migrazione prenuziale).

Il calendario venatorio è, ai sensi dell'art. 18, comma 4 della legge 157/1992 e successive modifiche, una competenza delle Regioni, che lo emanano quindi nel rispetto dei periodi di caccia di cui sopra.

L'ISPRA nel documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", trasmesso alle Regioni con propria nota prot. n. 25495/T-A11 del 28 luglio 2010, chiarisce che, a prescindere dall'inizio dei movimenti di risalita verso i luoghi di nidificazione, "... la caccia agli uccelli migratori dovrebbe terminare alla metà della stagione invernale", esiste evidentemente un certo

marginale di discrezionalità nel definire una data corrispondente alla metà dell'inverno, ma la scelta della parte finale del mese di gennaio appare ancora oggi un compromesso accettabile e questo limite è stato suggerito dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi ISPRA) al legislatore nazionale in occasione della stesura della legge n. 157/92.

In riferimento al ruolo dell'ISPRA la Corte Costituzionale con sentenza n.332 del 2006 ha ritenuto non obbligatorio e non vincolante il parere dell'ISPRA ove la regolamentazione dell'attività regionale si mantenga nei termini di tutela fissati dalla legge quadro nazionale.

L'Istituto Superiore di Protezione Ambientale (ISPRA ex INFS) esprime tre diverse tipologie di pareri: obbligatorio e non vincolante quello ex art. 18, comma 2 Legge n. 157/92 con riferimento alla preapertura dell'attività venatoria; meramente interlocutorio, non obbligatorio e non vincolante quello di cui all'art. 18, comma 1, L. 157/92; obbligatorio e vincolante quello di cui all'art. 18, comma 2, penultimo periodo della L. 157/92 come introdotto dall'art. 42, comma 2 della L. 96/2010 (Legge Comunitaria 2009) relativo alla posticipazione non oltre la prima decade di febbraio dell'attività venatoria.

Il documento *"Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and pre-nuptial migration of huntable bird species in the EU"* elaborato dal Comitato scientifico ORNIS, documento ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001 e rivisitato nel 2009, stabilisce, specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione prenuziale e afferma, tra l'altro, che *"in generale, l'inizio della migrazione di ritorno può solo essere stimata per confronto di dati provenienti da molte regioni dell'Unione Europea, importanti sono: l'analisi delle ricatture e la considerazione delle date di arrivo nelle zone di riproduzione. Il metodo di analisi e le informazioni che definiscono i tempi di migrazione prenuziale è basato sulle statistiche relative alle popolazioni e non ai singoli uccelli"*; considerato che dubbi sussistono sul grado di precisione di tali dati, poiché le analisi delle sovrapposizioni sono effettuate a livello nazionale e nei singoli Stati membri la circostanza che le varie regioni siano poste su latitudini differenti, con correlate difformità climatiche, determina normalmente sostanziali

oscillazioni temporali nell'inizio della migrazione prenuziale, circostanza questa che rende ammissibile un certo grado di flessibilità nella fissazione dei periodi di caccia.

La Guida Interpretativa della Direttiva 2009/147/CE, al paragrafo 2.7.10, poiché esiste la circostanza che varie Regioni di un singolo Stato membro siano poste su latitudini differenti e abbiano quindi correlate difformità climatiche in grado di determinare oscillazioni temporali nell'inizio della migrazione prenuziale, consente alle regioni degli stati membri di discostarsi, nella fissazione delle stagioni di caccia, dai "Key concepts (KC)" nazionali, utilizzando dati scientificamente validi riferiti alla realtà regionale.

La *"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici Direttiva Uccelli selvatici"* è un documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione Europea, ultima stesura Febbraio 2008, quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria, con particolare riferimento ai paragrafi 2.4.25, 2.7.2 e 2.7.10.

Da un confronto fra la Guida ISPRA ai calendari venatori con i documenti europei KC e Guida Interpretativa della Direttiva 147/2009/CE emerge che l'ISPRA propone una restrizione all'attività venatoria di 20 giorni per la gran parte dell'avifauna migratoria (anatidi, turdidi, scolopacidi, rallidi, caradriddi) rispetto ai periodi oggi vigenti nella legge nazionale 157/92.

In Puglia, così come quasi in gran parte dell'Italia, la quasi totalità delle zone umide regionali di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie di avifauna acquatica, sia cacciabili che protette, insiste all'interno di aree interdette all'attività venatoria. Questa circostanza rende fortemente ridotto il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie tipiche di detti "ambienti".

Il rischio di confusione nell'identificazione delle specie cacciabili, sollevato dall'ISPRA nella nota sopracitata del 29 luglio 2012, è analizzato nella Guida Interpretativa della direttiva 147/2009/CE ai paragrafi 2.6.10 e 2.6.13 e in tali punti non è mai proposto il divieto di caccia alle specie simili.

In base ai paragrafi 2.7.2 e 2.7.9 della guida interpretativa alla direttiva 2009/147/CE, la sovrapposi-

zione di una decade tra il periodo della caccia e il periodo della migrazione prenuziale è considerata una sovrapposizione "teorica" o "potenziale" (in quanto è possibile che durante questo periodo non vi sia effettivamente alcuna sovrapposizione) e quindi tale da ammettere l'attività venatoria, mentre la sovrapposizione per periodi superiori ad una decade farebbe cessare l'incertezza e quindi si tratterebbe di una sovrapposizione "reale".

L'ISPRA, con propria nota di riscontro prot. n. 29844T-A 11 del 13 settembre 2010, avente ad oggetto *"Interpretazione del documento Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42"*, ha comunicato che *"rientra nelle facoltà delle Regioni l'eventuale utilizzo della sovrapposizione di una decade nella definizione delle date di apertura e chiusura della caccia rispetto a quanto stabilito dal documento "Key Concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on Period of Reproduction and prenuptial Migration of huntable bird Species in the EU"*, considerato anche che questa possibilità è prevista dalla *"Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 2009/147/CE sulla conservazione degli uccelli selvatici"*.

Il documento Ornithological "Key Concepts" (KC) e la Guida Interpretativa della direttiva 2009/147/CE sono i riferimenti tecnici per la corretta applicazione della direttiva negli Stati Membri pur non rientrando nell'ordinamento giuridico nazionale e comunitario.

Le indicazioni dell'ISPRA sullo stato di conservazione delle specie di uccelli migratori (categorie SPEC), contenute nella Guida ai Calendari venatori, sono direttamente le conclusioni solo dell'ente BirdLife International e non rappresentano la posizione ufficiale della Commissione Ambiente UE, che infatti analizza tutti i dati scientifici disponibili prima di definire lo stato di conservazione delle diverse specie e sottoporle successivamente ai Piani di Gestione Internazionali. La situazione demografica delle diverse specie di uccelli migratori va quindi stabilita sulla base di tutte le fonti di letteratura internazionale, nazionale e regionale più aggiornate e non solo sui dati di BirdLife International.

Di notevole rilevanza giuridica è la Sentenza 24 febbraio 2011 N. 02443/2011 REG.PROV.COLL. N. 08208/2010 REG.RIC. della Sezione Prima del Tribu-

nale Amministrativo Regionale per il Lazio avente ad oggetto *"Adozione del Calendario Venatorio Regionale e Regolamento per la stagione venatoria 2010-2011 nel Lazio"* e di ogni atto presupposto e/o connesso che dispone tra l'altro: *"Che, come già specificato dalla Sezione nella propria Ordinanza dell'11.11.2010, l'art.7, comma.1 della legge n.157 del 1992 qualifica l'ISPRA come «organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province», la cui funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico. Sotto tale profilo va, incidentalmente, rilevato come l'Istituto abbia carattere nazionale, cosicché può verificarsi la necessità di valutare le specifiche realtà regionali. Ne deriva che, applicando i principi generali in materia di rapporto tra provvedimento finale ed attività consultiva a carattere di obbligatorietà e non di vincolatività (carattere, quest'ultimo da riconoscersi ai pareri ISPRA nel solo caso sopra ricordato), il parere reso da tale Organo sul Calendario venatorio può essere disatteso dall'Amministrazione regionale, la quale ha, però, l'onere di farsi carico delle osservazioni procedurali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni, che l'hanno portata a disattendere il parere"*.

Nella fattispecie la sentenza 10/10/2011 N. 01508/2011 REG. PROV. COLL. N. 01664/2011 REG. RIC. della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo regionale per il Veneto riguardante la delibera della Regione Veneto DGR n. 1041 del 12.07.2011 ha introdotto un importante precedente giuridico che deve essere opportunamente richiamato e considerato.

In conformità con quanto su sostenuto si sono espressi anche altri Tribunali Amministrativi Regionali (Tar Toscana 523/2013; Tar Basilicata 352/2012; Tar Lazio 04908/2010; Tar Lombardia 1827/2009; Tar Sicilia 1633/2009; Tar Marche 1778/2007).

All'uopo, non può sottacersi quanto contenuto nell'ordinanza n. 01845/2012 REG.PROV.COLL. N. 01305/2012 REG.RIC. Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia che ha confermato l'attuale indirizzo giuridico sulla facoltà delle Amministrazioni Regionali di discostarsi dal

parere dell'ISPRA fornendo le valutazioni tecnico scientifiche a supporto delle proprie motivazioni.

In siffatta prospettiva si è espresso, ulteriormente, il TAR Lazio con sentenza n. 01845/2014 REG. PROV. COLL. - N.08268/2013 REG. RIC., con la quale ha ribadito il ruolo dell'ISPRA statuendo che "la funzione istituzionale non può, pertanto, essere quella di sostituirsi alle Amministrazioni nel compimento delle proprie scelte in materia di caccia, ma è quello di supportarla sotto il profilo squisitamente tecnico" ed ha specificato che "il parere reso da tale organo sul calendario venatorio può essere disatteso dalla Regione, la quale ha soltanto l'onere di farsi carico delle osservazioni procedurali e di merito e, pertanto, di esprimere le valutazioni che l'hanno condotta a non osservarlo".

Con nota prot. n. 0008600 del 17/04/2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avente ad oggetto: "Stesura dei calendari venatori per la stagione 2012/2013" che riferendosi alla Guida redatta dall'ISPRA riporta: *....."tale documento non ha una valenza normativa, costituendo semplicemente uno strumento con il quale si è inteso, da parte della Commissione Europea, fornire maggiori chiarimenti in ordine alle disposizioni della direttiva relativa alla caccia nel rispetto dei principi di conservazione posti dalla stessa."*

Pertanto, la Regione, sulla scorta di congrue motivazioni tecnico- scientifiche che tengano conto delle specificità ambientali che ne caratterizzano il territorio, può disporre con il calendario venatorio periodi di caccia che si discostino anche da quelli suggeriti dall'ISPRA, comunque rispettosi del periodo massimo previsto per la stagione venatoria, dell'arco temporale massimo contemplato per le singole specie di fauna selvatica cacciabili e degli altri principi stabiliti dalla legge 157/1992 e, quindi, come tali conformi alla direttiva 2009/147/CE.

Inoltre, lo Stato Italiano ha approvato la legge 6 febbraio 2006 n. 66 "Adesione della Repubblica Italiana all'accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa".

Altresì, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato il decreto 17 ottobre 2007, n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di protezione Speciale (ZPS), recepito dalla Regione Puglia con Regolamento Regionale (R.R.) n. 15 del 18 luglio

2008 e Regolamento Regionale n. 28 del 22 dicembre 2008.

All'uopo, si evidenzia che con nota prot. n. 1698 del 21.04.2015 è stata richiesta alle Province pugliesi apposita proposta sull'ipotesi di Calendario venatorio 2015/2016 formulata dal Servizio Caccia e Pesca regionale.

Con ulteriore nota prot. n. 1743 del 24.04.2015 è stata trasmessa la predetta ipotesi di Calendario Venatorio all'ISPRA per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi del comma 2 dell'art. 33 della L.R. n. 27/98.

Con varie e successive comunicazioni sono state regolarmente acquisite le proposte delle Province pugliesi, sottoposte, unitamente al parere ISPRA e alla precitata ipotesi di Calendario Venatorio, all'attenzione del Comitato tecnico faunistico venatorio regionale, organo tecnico-consultivo- propositivo che, riunitosi in data 12 maggio c.a., ha espresso il proprio parere.

Tanto premesso, si ritiene opportuno fornire indicazioni ed esplicitare il supporto motivazionale alle scelte che hanno indotto l'Amministrazione Regionale a fissare le date di apertura e chiusura dell'attività venatoria di cui all'allegato A), in particolare evidenziarle per ogni singola specie come di seguito riportato:

Alzavola (*Anas crecca*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 03 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (1° decade di settembre) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento

“Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici Direttiva Uccelli selvatici” (paragrafo 2.7.2);

- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all’interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all’attività venatoria, circostanza quest’ultima che rende praticamente ininfluenza il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a 10 capi.

Beccaccino (*Gallinago gallinago*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 03 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre -l 31 gennaio;
- ha recepito l’indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall’ISPRA, che: “considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell’apertura della caccia al 1° ottobre*”.
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento “KeyConcepts”;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento “Key Concepts” coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi.

Canapiglia (*Anas strepera*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 03 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre 31 gennaio;
- ha recepito l’indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall’ISPRA, che: “considera idoneo per la conserva-

zione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell’apertura della caccia al 1° ottobre*”.

- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (terza decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento “Key Concepts” è consentita dal documento “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici Direttiva Uccelli selvatici” (paragrafo 2.7.2);
- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all’interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all’attività venatoria, circostanza quest’ultima che rende praticamente ininfluenza il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi.

Codone (*Anas acuta*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 03 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l’arco temporale terza domenica di settembre 31 gennaio;
- ha recepito l’indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall’ISPRA, che: “considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell’apertura della caccia al 1° ottobre*”;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento “KeyConcepts”;
- la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento “Key Concepts” è consentita dal documento “Guida alla disciplina della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli

uccelli selvatici Direttiva Uccelli selvatici” (paragrafo 2.7.2);

- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato, come suggerito dal MIPAF, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale della specie, il carniere giornaliero a non più di 5 capi e 20 annuali.

Fischione (*Anas penelope*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 03 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: “considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre”.
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 10 febbraio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento “Key Concepts”;
- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento “Key Concepts” è consentita dal documento “Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici Direttiva Uccelli selvatici” (paragrafo 2.7.2),
- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;

toria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluenza il “disturbo” arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;

- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi.

Folaga (*Fulica atra*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 03 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: “considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre”.
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento “Key concepts” (terza decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione prenuziale indicato nel documento “Key Concepts” è consentito dal documento “Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici Direttiva Uccelli selvatici” (paragrafo 2.7.2);
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei rallidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi.

Frullino (*Lymnocyptes minimus*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 03 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: “considera idoneo per la conserva-

zione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*".

- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- ha limitato, il carniere giornaliero a non più di 10 capi.

Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 03 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*".
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (terza decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con l'inizio della terza decade di febbraio;
- la gallinella d'acqua è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- ha scelto, per omogeneità, di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei rallidi.

Germano reale (*Anas platyrhynchos*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 03 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conserva-

zione e la razionale gestione della specie il posticipo *dell'apertura della caccia al 1° ottobre*".

- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia, nonché al fatto che una parte rilevante degli effettivi presenti in Italia è da considerarsi stanziale e tendenzialmente in incremento;
- nella "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici Direttiva Uccelli selvatici" al paragrafo 2.7.12, si prevede quale valore aggiunto, l'uniformità delle date di chiusura tra le specie cacciabili appartenenti alla famiglia Anatidae, consisterebbe nella riduzione, durante tale periodo, della pressione venatoria sulle altre specie che sono meno abbondanti del Germano reale;
- le conclusioni riportate nel paragrafo dedicato alla specie nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge n. 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42 evidenziano come "La scelta migliore consiste dunque nell'uniformare la data di chiusura della caccia al Germano con quella delle altre anatre, con il vantaggio di ridurre la pressione venatoria su queste ultime, che sono meno abbondanti." senza che la prosecuzione dell'attività di prelievo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della specie;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: "Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 gennaio) non è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea che prevedrebbero una chiusura anticipata al 31 dicembre. Và tuttavia osservato che il buono stato di conservazione della specie in Europa e l'elevata consistenza della popolazione svernante in Italia permettono la prosecuzione

dell'attività di prelievo fino al termine previsto, senza che questo possa verosimilmente incidere in maniera significativa sullo status della popolazione stessa";

- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluyente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di 10 capi.

Mestolone (*Anas clypeata*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 03 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluyente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;

- ha limitato, il carniere giornaliero a non più di 10 capi.

Moriglione (*Aythya ferina*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 03 ottobre 2015 al 31 gennaio 6 in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre 31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (prima decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- la quasi totalità delle zone umide pugliesi di maggior interesse per lo svernamento ed il transito di specie cacciabili della famiglia Anatidae insiste all'interno di aree protette di interesse nazionale, regionale o provinciale interdette all'attività venatoria, circostanza quest'ultima che rende praticamente ininfluyente il "disturbo" arrecato nelle aree residue dalla stessa attività venatoria alle specie di cui trattasi;
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia degli anatidi;
- ha limitato, il carniere giornaliero a non più di 10 capi.

Porciglione (*Rallus aquaticus*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 03 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- un periodo di caccia compreso tra la terza decade di settembre e il 31 gennaio risulta teoricamente compatibile con il periodo di fine riproduzione e dipendenza definito dal documento "Key Concepts";

- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con l'inizio della terza decade di febbraio;
- il Porciglione è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- ha scelto, a maggior tutela degli altri rallidi, di unificare la data di chiusura della caccia delle specie appartenenti alla famiglia dei rallidi.

Pavoncella (*Vanellus vanellus*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 03 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre 31 gennaio;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (terza decade di luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a non più di cinque capi e 25 capi annuali per cacciatore.
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con la data di chiusura della caccia a tale specie;
- i dati derivanti dai censimenti invernali degli uccelli acquatici coordinati dall'Ispra dimostrano un incremento consistente della popolazione svernante in Italia (Baccetti e Al. 2002).

Fagiano (*Phasianus colchicus*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 03 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015 in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre";

- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- il prelievo venatorio di questa specie nei mesi di novembre e dicembre, risulta compatibile con il periodo di riproduzione indicato nel documento "Key Concepts";
- sulla base di raccomandazioni e pareri forniti dall'ISPRA, ha limitato il carniere stagionale a numero dieci capi, quindi verosimilmente una buona parte dei cacciatori termina l'attività venatoria per il raggiungimento del limite di prelievo prima della prevista data di chiusura;
- il prelievo nel mese di gennaio è consentito, secondo le previsioni contenute nei piani di prelievo annuali comunicati alla Provincia dai concessionari, unicamente nelle aziende Faunistico-Venatorie fino al 29 gennaio 2014;
- le Province, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C. interessati, in relazione a valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali, possono proporre alla Regione di anticipare, sul territorio degli A.T.C., la chiusura dell'attività venatoria a tale specie.

Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre 2015 al 31 dicembre 2015, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 dicembre;
- è stata considerata anche l'opportunità di uniformare l'avvio del prelievo venatorio con le altre specie di piccola selvaggina stanziale per evitare che si verificano eccessive pressioni utilizzando aperture differenziate su singole specie;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: "il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico per quanto concerne le popolazioni dell'Italia peninsulare e della Sardegna".

Lepre europea (*Lepus europaeus*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre 2015 al 31 dicembre 2015, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre 31 dicembre;
- la Lepre europea (*Lepus europaeus*) è considerata in generale una specie a basso rischio di estinzione ed è, pertanto, inserita nella categoria "Least Concern" della lista rossa IUCN;
- lo stato di conservazione della Lepre europea (*Lepus europaeus*) sul territorio regionale risente anche degli effetti della prassi gestionale che è basata principalmente sullo stato delle popolazioni locali e sul ripopolamento artificiale effettuato dalle province attraverso le Zone di ripopolamento e cattura esistenti; comunque, le Province, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C. interessati, in relazione a valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali, possono anticipare, sul territorio degli A.T.C., la chiusura della caccia a tale specie; le Province, inoltre accertato lo *status* locale delle popolazioni di lepre europea (*Lepus europaeus*), a seguito di censimenti e/o stime d'abbondanza, possono ridurre il carniere stagionale.
- a maggior tutela della specie ha limitato il carniere giornaliero a non più di un capo;
- la posticipazione dell'apertura del prelievo venatorio alla specie Lepre europea (*Lepus europaeus*) come suggerito dall'ISPRA ai primi di ottobre per favorire il completamento del ciclo riproduttivo, ha scarsissimo impatto su tale completamento in considerazione del fatto che nel bimestre settembre- ottobre (come si rileva dal grafico "Fenologia delle nascite nella lepre europea" incluso nel parere ISPRA) si verificano meno del 5 per cento delle nascite;

Starna (*Perdix perdix*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 03 ottobre 2015 al 29 novembre 2015 in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre 31 gennaio;
- il prelievo venatorio di questa specie nei mesi di ottobre e novembre, risulta compatibile con il periodo di riproduzione indicato nel documento "Key Concepts";

- ha limitato, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a non più di 10 capi annuali per cacciatore.
- le Province, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C. interessati, in relazione a valutazioni sulle consistenze faunistiche o a particolari condizioni locali, possono proporre alla Regione di anticipare o sospendere, sul territorio degli A.T.C., la chiusura dell'attività venatoria a tale specie.

Allodola (*Alauda arvensis*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 03 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre 31 dicembre;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "*considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie un periodo di caccia esteso al massimo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre*";
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a 10 capi e il carniere annuale a non più di cinquanta capi; considerando altresì che il prelievo venatorio posticipato al 1 ottobre va ad incidere in massima parte sulle popolazioni migratrici provenienti dai contingenti dell'est Europa considerati stabili (SCEBBA S., G.I.L. NAPOLI - PROGETTO ALAUDA 2000-Indagine sulla migrazione autunnale sulla piana del Volturno (Caserta) in base all'attività di inanellamento: autunno 1998-2007).

Beccaccia (*Scolopax rusticola*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dall'11 ottobre 2015 al 20 gennaio 2016, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" è individuata nella seconda decade di gennaio;

- la sovrapposizione di una decade con il periodo di migrazione pre-nuziale indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici Direttiva Uccelli selvatici", (paragrafo 2.7.2);
- nella pubblicazione Spagnesi M., L. Serra (a cura di), 2003 uccelli d'Italia Quad. Cons. Natura, 16, Min. Ambiente - Ist. Naz. Fauna selvatica dove Andreotti a pag 66 afferma: "I movimenti pre-riproduttivi divengono consistenti in febbraio e si protraggono fino ai primi di aprile";
- nella bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004; dove in tutti gli otto lavori, citati alle pag. 35-36, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione pre-nuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;
- ha inserito un limite di prelievo giornaliero pari a due capi ed un limite di prelievo stagionale pari a 20 capi, di cui massimo sei nel mese di gennaio, equivalente al limite suggerito dall'ISPRA;
- la caccia inizia al sorgere del sole e termina al tramonto può essere praticata solo in forma vagante con l'ausilio del cane da ferma e da cerca; ciò al fine di contrastare in modo ancor più efficace la pratica, peraltro vietata, della posta mattutina e serale;
- nel "Piano di gestione europeo" dedicato a questa specie il prelievo venatorio è considerato un fattore di rischio complessivamente di importanza media, ma viene sottolineata la necessità che venga assicurata una efficiente raccolta ed analisi dei dati relativi ai carnieri realizzati;
- è stata introdotta la disposizione che obbliga il cacciatore ad annotare immediatamente il capo abbattuto (disposizione che normalmente è riservata alle specie stanziali);
- entro il 20 marzo 2015, in concomitanza con la riconsegna del tesserino venatorio regionali i cacciatori che hanno abbattuto capi di beccacce devono, preferibilmente, consegnare l'ala destra degli esemplari alla Provincia o ATC di residenza per il rilievo di alcuni dati, in particolare quelli relativi alla classe di età, che dovrà essere effettuato con l'ausilio di Enti, Associazione o personale specializzato;
- il territorio della Regione Puglia non è generalmente interessata dalla condizione "ondata di gelo", fattore climatico a cui la beccaccia risulta molto sensibile durante lo svernamento, infatti il Protocollo per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della Beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, elaborato dall'ISPRA, stabilisce i seguenti criteri per la definizione di "ondata di gelo":
 - brusco calo delle temperature minime (<10°C in 24 ore);
 - temperature medie giornaliere inferiori a quelle della norma stagionale;
 - temperature minime giornaliere molto basse;
 - temperature massime sottozero (tali da impedire il disgelo);
 - estensione minima del territorio interessato su base provinciale;
 - durata dell'ondata di gelo stimata in 6-7 giorni.
- la Regione Puglia, comunque, si riserva la sospensione del prelievo in presenza di eventi climatici sfavorevoli alla specie;
- variato stato di conservazione (da spec-3 a stabile, dati di Wetlands International 2006 ripresi da Bird- life International 2006-2009): <http://www.birdlife.org/datazone/speciesfact-sheet.php?id=2978#FurtherInfo>

Merlo (*Turdus merula*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre 2015, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre 31 dicembre;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la data di inizio della migrazione pre-nuziale indicata nel documento "Key Concepts" (seconda decade di gennaio) è posteriore rispetto alla data di chiusura della caccia a tale specie.

Cesena (*Turdus pilaris*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 03 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: "considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre".
- i dati riportati nella pubblicazione ISPRA Spina F. & Volponi S., 2008 Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma. 632 pp, a pag. 222, nella tabella delle ricatture estere in Italia evidenziano che fra la prima e la seconda decade di gennaio non ci sono differenze nella percentuale di ricatture, mentre una leggera diminuzione si verifica nella terza decade, e una ripresa si ha nella prima decade di febbraio coincidente verosimilmente con l'inizio della migrazione prenuziale;
- nei dati contenuti nella pubblicazione Scabba S., 1987-I tordi in Italia, Editoriale Olimpia in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e aree euring, si indica come il mese di febbraio sia il mese, di quelli interessati dalla migrazione prenuziale, con il più alto numero di ricatture coincidente presumibilmente con il picco massimo della migrazione che ha il suo inizio (come descritto dall'autore) per i suoi contingenti provenienti dalle aree nordiche in anticipo rispetto a quelli dell'Europa centrale, che si mantengono nei luoghi di svernamento più a lungo (tutto febbraio); da ciò si può evincere che movimenti migratori iniziali possono essere ricondotti alla prima decade di febbraio (FEB 1), dato che per i due gruppi le presenze si mantengono costanti per tutto gennaio e da febbraio si registra un calo marcato a carico delle popolazioni nordiche;
- nei dati contenuti nella pubblicazione INFS (ora ISPRA) "Licheri D., Spina F., 2002 -Biodiversità dell'avifauna italiana: variabilità morfologica nei

Passeriformi (parte II. Alaudidae -Sylviidae). Biol. Cons. Fauna, 112: 1-208", gli autori affermano a pag.108: "A fronte di un calo marcato nelle catture tra dicembre e gennaio, un successivo aumento si osserva nella terza decade di gennaio, con totali che scendono progressivamente fino ad aprile";

- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" per questa specie riporta (pag.146): "Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva avviene tra ottobre e dicembre, con massima concentrazione tra novembre e metà dicembre; quella pre-riproduttiva si sviluppa tra la fine di gennaio e la metà di aprile, con picco a febbraio-metà marzo.";
- la bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004; in tutti gli otto lavori, citati alle pagg. 49-50, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;
- per quanto sopra riportato è evidente che l'inizio del periodo di migrazione prenuziale prevalentemente indicato per l'Italia ricade tra l'ultima decade di gennaio e le prime di febbraio. Pertanto pur volendo prendere, nella più conservativa delle ipotesi, a riferimento la terza decade di gennaio la sovrapposizione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici Direttiva Uccelli selvatici" e permette la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie.
- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia al 31 gennaio delle specie appartenenti alla famiglia dei turdidi;

Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 03 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre 31 gennaio;

- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- come riportato nel paragrafo 2.7.10 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici" se si verifica una sovrapposizione dei periodi caccia stabiliti a livello regionale con i periodi della riproduzione o della migrazione di ritorno a livello nazionale, è possibile dimostrare, ricorrendo a dati scientifici e tecnici, che in effetti non si verifica alcuna sovrapposizione in quanto nella regione interessata la nidificazione termina prima o la migrazione di ritorno inizia più tardi;
- i dati riportati nella pubblicazione scientifica ANDREOTTI, A., L. BENDINI, D. PIACENTINI & F. SPINA, (1999). *The role of Italy within the Song Thrush Turdus philomelos migratory system analysed on the basis of ringing-recovery data. Vogelwarte*, dove dalla tabella delle ricatture di esemplari inanellati all'estero e ricatturati nel Sud Italia, a pag.39 fig. d, si evince che un movimento iniziale di migrazione prenuziale si verifica a partire dalla 1° decade di febbraio dato l'inizio del marcato aumento delle stesse;
- i dati forniti dall'INFS (ora ISPRA) nella pubblicazione "Atlante della distribuzione geografica e stagionale degli uccelli inanellati in Italia negli anni 1980-1994" *Biologia e conservazione della fauna*, volume 103, 1999, evidenziano, come riportato nel testo, che "...il passo di ritorno ha luogo a partire dal mese di febbraio." (pag. 183);
- nei dati contenuti nella pubblicazione INFS (ora ISPRA) "Licheri D., Spina F., 2002 -Biodiversità dell'avifauna italiana: variabilità morfologica nei Passeriformi (parte II. Alaudidae -Sylviidae). *Biol. Cons. Fauna*, 112: 1-208"; gli autori affermano a pag.111: "*I dati di inanellamento indicano quindi che la migrazione di ritorno va da febbraio ad aprile*";
- nei dati forniti dall'ISPRA nella pubblicazione "Spina F. & Volponi S., 2008 *Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia*. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma, a pag. 228 si afferma: "*La massima parte delle catture si riferisce alla migrazione autunnale, che ha luogo tra fine settembre e fine novembre, mentre il passo di ritorno, numericamente ben più modesto per quanto concerne i dati di inanellamento, ha luogo a partire da febbraio, come suggerito anche dall'andamento dell'indice d'abbondanza*"; inoltre la tabella riportata a pag 229 evidenzia in modo chiaro l'inizio della migrazione prenuziale dopo la prima decade di febbraio e l'inizio della migrazione autunnale a fine agosto;
- nei dati riportati nella pubblicazione Scebba S., 1987-I tordi in Italia, *Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere "TURDUS": sintesi ed analisi delle riprese*; Editoriale Olimpia, in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone Euring, si rileva come mese massimo di ricatture il mese di Febbraio (Pag.73 fig. 7), il cui inizio coincide con l'inizio della migrazione prenuziale, come per altro ribadito dallo stesso autore a pag. 20: "*In tutto il mese di Febbraio è presente una notevole attività migratoria che continua in Marzo seppur in tono minore*";
- la bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004; nei sedici lavori citati alle pagg. 42-45, tratti dalla letteratura venatoria italiana, in tre lavori viene individuato l'inizio della migrazione prenuziale nella fine del mese di gennaio mentre in tredici lavori la migrazione prenuziale viene collocata a partire dal mese di febbraio;
- nei dati riportati nella pubblicazione Brichetti P. & Fracasso G., 2008 *Ornitologia italiana* vol. 5 turdidae-cisticolidae oasi Alberto Perdisa editore Bologna, un'analisi delle catture e delle ricatture a livello nazionale (Macchio e al. 1999, Licheri e Spina 2002, 2005) porta gli autori ad affermare: "*Movimenti tra metà settembre-novembre (max. fine settembre- inizio novembre picchi prima seconda decade di ottobre), con anticipi da metà agosto e ritardi fino a metà dicembre, e tra metà febbraio-aprile (max. marzo-metà aprile), con anticipi da inizio febbraio e ritardi fino a inizio maggio*".

- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia al 31 gennaio delle specie appartenenti alla famiglia dei turdidi;

Tordo sassello (*Turdus iliacus*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dal 03 ottobre 2015 al 31 gennaio 2016, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- ha recepito l'indicazione espressa nelle Linee guida per la stesura dei calendari venatori dall'ISPRA, che: *"considera idoneo per la conservazione e la razionale gestione della specie il posticipo dell'apertura della caccia al 1° ottobre"*.
- i dati forniti dall'ISPRA nella pubblicazione "Spina F. & Volponi S., 2008 Atlante della Migrazione degli Uccelli in Italia. 2. Passeriformi. Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA). Tipografia SCR-Roma. pag 238", evidenziano nella terza decade di gennaio un aumento delle ricatture verosimilmente coincidente con l'inizio della migrazione prepuziale che la tabella riportata a pagina 237 indica a partire dalla terza decade di febbraio;
- nei dati riportati nella pubblicazione Scebba S., 1987-I tordi in Italia, Migrazione e svernamento in Italia di alcune specie appartenenti al genere "TURDUS": sintesi ed analisi delle riprese; Editoriale Olimpia, in base ad un'accurata analisi delle ricatture a livello nazionale suddivise per numero mensile e zone Euring (Pag. 81 tab. 15), si rileva una sostanziale parità delle stesse nei mesi di Gennaio e Febbraio. In base ad un'analisi particolareggiata si afferma: *"Tra la seconda metà di Febbraio e la prima di Marzo sono concentrate le riprese primaverili che, in Aprile sono del tutto assenti"* (pag 30);
- nei dati riportati nella pubblicazione Bricchetti P. & Fracasso G., 2008 Ornitologia italiana vol. 5 turdidae-cisticolidae oasi Alberto Perdisa editore Bologna, un'analisi delle catture e delle ricatture a livello nazionale (Macchio e al. 1999, Licheri e Spina 2002, 2005) porta gli autori ad affermare (Pag 31): *"Movimenti tra fine settembre-inizio dicembre (max. fine ottobre-novembre), con anti-*

cipi da metà settembre e ritardi a metà dicembre, e tra febbraio-aprile (max febbraio-inizio marzo) con anticipi da fine gennaio";

- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" per questa specie riporta (pag.158): *"Fenologia della migrazione: la migrazione post-riproduttiva ha luogo tra la fine di settembre e gli inizi di dicembre, con un picco collocabile tra la fine di ottobre e novembre. La migrazione prenuziale inizia a febbraio e si protrae fino ad aprile."*;
- la bibliografia citata nella "Relazione tecnico-scientifica sull'individuazione delle decadi riferite all'Italia nel documento "Key concepts of article 7(4) of directive 79/409/EEC" a cura di Andreotti A., Serra L., Spina F. INFS 2004; in tutti i dieci lavori, citati alle pagg. 47-48, tratti dalla letteratura venatoria italiana, viene riportato che la migrazione prenuziale ha inizio a partire dal mese di febbraio;
- i dati riportati in "Andreotti A., Bendini L., Piacentini D. & Spina F., 2001 *Redwing Turdus iliacus migration in Italy: an analysis of ringing recoveries*. Ringing and migration, 20", dove in riferimento all'inizio della migrazione prenuziale, in base ad un'analisi delle catture e delle ricatture, gli autori rilevano che la specie abbandona l'Italia dalla metà di febbraio fino a fine marzo (cfr. *Prato et al. 1980, Erard & Jarry 1991, Glutz von Blotzheim 1988, Handrinos & Akriotis 1997, Oliosio 1995, Santos Martinez 1982, Scebba 1987, Verheyen 1947, Zink 1981"*);
- per quanto sopra riportato è evidente che l'inizio del periodo di migrazione prepuziale prevalentemente indicato per l'Italia ricade tra l'ultima decade di gennaio e le prime di febbraio. Pertanto pur volendo prendere, nella più conservativa delle ipotesi, a riferimento la terza decade di gennaio la sovrapposizione di una decade è consentita dal paragrafo 2.7.2 del documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici Direttiva Uccelli selvatici" e permette la chiusura del prelievo venatorio al 31 gennaio non pregiudicando lo stato di conservazione della specie;

- ha scelto per omogeneità di unificare la data di chiusura della caccia al 31 gennaio delle specie appartenenti alla famiglia dei turdidi.

Quaglia (*Coturnix coturnix*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 31 ottobre 2015, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre 31 dicembre;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 settembre), la sovrapposizione di dieci giorni con il periodo di fine riproduzione e dipendenza, indicato nel documento "Key Concepts" è consentita dal documento "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva Uccelli selvatici" (paragrafo 2.7.2);
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre) risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico"*;
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venti capi.

Tortora (*Streptopelia turtur*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 18 ottobre 2015, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre 31 dicembre;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (terza decade di agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;

- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale (terza domenica di settembre-31 dicembre) è coincidente con le indicazioni contenute nel documento ORNIS della Commissione Europea e risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico. Anche il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi dell'art.18, comma 2 della Legge n. 157/92, può essere ritenuto accettabile"*;
- ha limitato come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nelle more dell'adozione di uno specifico piano di gestione nazionale, il carniere giornaliero a non più di cinque capi e il carniere stagionale a non più di venti capi.

Colombaccio (*Columba palumbus*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 24 gennaio 2016, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- in particolare per quanto attiene la specie colombaccio (*Columba palumbus*), il documento dell'ISPRA nello specifico, riportando testualmente, la individui come: *"specie considerata in buono stato di conservazione, che "in Italia nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori", per la quale "si è verificata una recente espansione dell'areale ed un incremento della popolazione, più evidente nelle regioni settentrionali e centrali"* ed infine *"il Colombaccio mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la "Guida alla disciplina della caccia" giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo (si veda in particolare il § 3.4.31), anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie*

gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va inoltre considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre." (ISPRA, "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42", documento prodotto da ISPRA (pag. 28);

- la data di inizio della migrazione prenuziale indicata nel documento "Key Concepts" coincide con l'inizio della terza decade di febbraio;
- il colombaccio è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- ha limitato il carniere giornaliero a non più di dieci capi.

Cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*) e Cornacchia nera (*Corvus corone*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio 2015, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98) prevede l'arco temporale terza domenica di settembre-31 gennaio;
- a livello europeo le specie sono attualmente considerate in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la cornacchia grigia e la cornacchia nera sono specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo:

Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: "Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi

art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile".

Gazza (*Pica pica*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio 2015, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (31 Luglio) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;
- la gazza è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: "*Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile".*

Ghiandaia (*Garrulus glandarius*)

La Regione Puglia intende consentire il prelievo dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio 2016, in quanto:

- la normativa vigente (legge 157/92 e L. R. 27/98), prevede l'arco temporale terza domenica di settembre 31 gennaio;
- a livello europeo la specie è attualmente considerata in buono stato di conservazione;
- la data di fine periodo di riproduzione e dipendenza indicata nel documento "Key concepts" (20 agosto) è precedente rispetto alla data di apertura della caccia a tale specie;

- la ghiandaia è una specie per la quale può essere richiesto il posticipo della chiusura della caccia al 10 febbraio;
- l'ISPRA nel documento: "Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni" relativamente alla specie nel paragrafo: Problemi di conservazione connessi all'attività venatoria, riporta che: *"Il prelievo venatorio risulta complessivamente modesto ed in generale non sembra in grado di incidere sulla dinamica delle popolazioni. Il periodo di caccia attualmente previsto dalla normativa nazionale risulta accettabile sotto il profilo biologico e tecnico; il prelievo anticipato al primo di settembre, nella modalità da appostamento fisso o temporaneo, ai sensi art.18, comma 2 della Legge n. 157/92 può essere ritenuto accettabile"*.

PRESO ATTO che il mantenimento dell'attuale data di chiusura della caccia (31 gennaio) appare accettabile in funzione della necessità di adottare tempi e modi di prelievo omogenei per le diverse specie, nell'ambito del gruppo degli anatidi, poiché il disturbo originato dall'attività venatoria rappresenta un elemento critico per questi animali che hanno abitudini fortemente gregarie, formano stormi polispecifici e frequentano ambienti aperti. Da ciò l'opportunità di concentrare l'attività venatoria in maniera uniforme, nel periodo di più elevata tollerabilità per la maggior parte delle specie ("Sintesi dello stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio ai sensi della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e successive modificazioni", a cura di Barbara Franzetti e Silvano Toso, gennaio 2009);

PRESO ATTO che le date sopra riportate non individuano chiusure differenziate per il gruppo dei tordi per evitare il rischio di confusione e di abbattimenti involontari di specie simili, come auspicato dall'ISPRA e al paragrafo 2.6 della "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici";

VISTA la nota prot. n. 0008600 del 17/04/2012 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avente ad oggetto: "Stesura dei calendari venatori per la stagione 2012/2013 " con la quale il

Ministero, nelle more dell'adozione di piani di gestione nazionali per le specie aventi uno stato di conservazione insoddisfacente, suggerisce alle Regioni per la stesura dei calendari venatori, in un'ottica di mediazione temporanea e seguendo il principio di precauzione, di adottare, per le specie con uno stato di conservazione non favorevole, carnieri prudenziali, a carattere giornaliero e stagionale;

RITENUTO opportuno di fissare, come suggerito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e dalla "guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/1992, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42" nell'ottica di mediazione temporanea e seguendo il principio di precauzione idoneo alla conservazione di queste specie e la loro razionale gestione, un limite di carnieri giornaliero e stagionale prudenziale, per le specie:

- beccaccia, rispettivamente di 2 capi giornalieri e 20 capi annuali, di cui massimo sei nel mese di gennaio, per cacciatore;
- pavoncella, rispettivamente di 5 capi giornalieri e 25 annuali per cacciatore
- codone, quaglia e tortora, rispettivamente di 5 e 20 capi annuali per cacciatore;
- allodola, di 10 capi giornalieri e di 50 capi stagionali per cacciatore;

RITENUTO che per quanto riguarda la caccia in preapertura, anche su quanto suggerito, in varie circostanze; dall'ISPRA, si ritiene di consentire, in deroga ed esclusivamente per i residenti in Regione, con limitazioni di carnieri, esercitare l'attività venatoria limitatamente nei giorni 2, 5 e 13 settembre 2015 e, precisamente:

1) per la specie "Tortora" nei giorni 2, 5 e 13 settembre unicamente da appostamento nelle stoppie, negli incolti, lungo i corsi d'acqua, lungo i canali alberati, nelle macchie e all'esterno dei boschi. Nelle prime due giornate (2 e 5) il prelievo sarà consentito fino alle ore 13,00;

2) per la specie "Quaglia" nel giorno 14 settembre, nel rispetto di quanto predetto ossia nella facoltà della Regione di utilizzare una decade di sovrapposizione nella definizione dell'apertura o chiusura del prelievo venatorio in rispetto a quanto previsto nei documenti "Kei concepts" e "Guida alla disciplina della Caccia nell'ambito della Direttiva 79/409/CEE";

3) per la specie "Colombaccio" nei giorni 2 e 5 settembre unicamente da appostamento nelle stoppie, negli incolti, lungo i corsi d'acqua, lungo i canali alberati, nelle macchie e all'esterno dei boschi. Il prelievo sarà consentito fino alle ore 13,00 ed il carniere massimo giornaliero sarà di 5 capi.

CONSIDERATO il suggerimento dell'ISPRA di valutare l'opportunità di prevedere l'utilizzo di munizioni atossiche (non contenenti piombo) per la caccia agli Ungulati;

CONSIDERATO che l'ISPRA suggerisce a questa Amministrazione di valutare l'opportunità di prevedere l'utilizzo di munizioni alternative per la caccia agli Ungulati e non dà, come infatti non potrebbe dare, una disposizione perentoria;

PRESO ATTO che, come riporta lo stesso Istituto, non sono disponibili munizioni atossiche a palla singola utilizzabili nei fucili a canna liscia, e che quindi tale indicazione comporta per l'utente finale, cioè il cacciatore che intende prelevare la specie cinghiale, l'impossibilità dell'utilizzo del fucile ad anima liscia e di conseguenza l'obbligo dell'acquisto di un fucile ad anima rigata;

RITENUTO che tale tematica necessita di una indicazione normativa a livello nazionale anche in considerazione che l'attuale Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" contempla tra i mezzi di caccia consentiti il "fucile ad anima liscia";

CONSIDERATO che non esiste una normativa nazionale che prevede il divieto di utilizzo di munizioni contenenti piombo per la caccia agli ungulati;

RITENUTO quindi opportuno, di non vietare l'utilizzo di munizioni contenenti piombo per la caccia di selezione agli ungulati.

RITENUTO, altresì, che in relazione a quelle specie per le quali il citato documento "Key concepts" consentirebbe un periodo di caccia anche nel mese di febbraio, di non avvalersi della possibilità di posticipare la data di chiusura alla prima decade di febbraio, come previsto dall'art. 18, comma 1 bis

della Legge n. 157/92, così come modificata dalla Legge n. 96/2010.

Ciò premesso, si rende urgente e necessario approvare il Calendario Venatorio regionale 2015/2016.

COPERTURA FINANZIARIA L.R. 28/01 e S.M. e I.:

La presente deliberazione avente natura regolamentare non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. (k) della L.R. n.7/97.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, viste le proposte formulate ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 comma 2 della L. R. 27/98 e successive modifiche e norme attuative, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le sottoscrizioni apposte in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dal Dirigente dell'Ufficio Caccia e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di prendere atto di quanto riportato nella premessa, che qui si intende integralmente richiamata;
- Di revocare la DGR n. 1169 del 26 maggio 2015;
- Di approvare il Calendario Venatorio regionale 2015- 2016, allegato alla presente con la lettera A), per farne parte integrante e sostanziale;
- Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Allegato A)

CALENDARIO VENATORIO

Annata 2015/2016

Vista la L.R. n°27 del 13.08.1998 e s.m.i.;
Vista la L.R. n°12 del 29.07.2004;
Visto il Decreto – legge n. 7 del 31.01.2005;
Visto il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2009/2014 (DCR n. 217 del 21.07.2009) prorogato con DGR n. 1400/2014;
Visto il Programma venatorio regionale 2015/2016;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.03.1997;
Visto il Regolamento Regionale n. 15 del 18 luglio 2008 e le modifiche ed integrazioni contenute nel Regolamento Regionale n. 28 del 22 dicembre 2008;
Visto l'art. 42 della Legge n. 96 del 04.06.2010;
Visto il Regolamento Regionale degli A.T.C.;

La Regione regola l'esercizio dell'attività venatoria con il Calendario venatorio regionale ai sensi dell'art.33 della L.R. n°27/98.

Il territorio della Regione Puglia è sottoposto a regime di caccia programmata con i termini e le modalità specificate nel presente calendario venatorio.

ART.1

Stagione venatoria

L'apertura generale della stagione venatoria è fissata al 20 settembre 2015 e termina il 31 gennaio 2016, per i residenti nella Regione. Per gli extraregionali, in possesso di autorizzazioni annuali o di permessi giornalieri degli ATC pugliesi, l'esercizio venatorio è

consentito da domenica 4 ottobre 2015 fino a mercoledì 30 dicembre 2015.

ART.2

Periodi, giorni e modi di caccia consentiti

Domenica 20 settembre 2015 è il primo giorno utile di caccia; successivamente a tale data le giornate di caccia consentite sono tre settimanali fisse e precisamente mercoledì, sabato e domenica, con esclusione dei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì.

In deroga a quanto sopra riportato ed esclusivamente per i residenti nella Regione, è consentito esercitare l'attività venatoria, limitatamente alle specie *tortora e colombaccio*, fino alle ore 13,00, nei giorni 2 e 5 settembre; inoltre, alle specie *tortora e quaglia*, per l'intera giornata, il 13 settembre. I Sindaci dei Comuni di Rocchetta S. Antonio, Lesina, Peschici e Vieste sono autorizzati ad escludere dall'attuazione della predetta deroga i territori interessati dagli incendi del 2007.

Nel periodo 03 ottobre 2015 – 31 gennaio 2016 è vietato cacciare in forma di rastrello, a partire dal numero minimo di 2 cacciatori.

Su tutto il territorio regionale è fatto divieto assoluto del prelievo della specie "Beccaccia" attraverso la "posta" ovvero durante "il passaggio" mattutino e serale.

Le botti in resina o plastica poste e rimosse giornalmente per la caccia agli acquatici nelle zone lacustri sono da considerarsi appostamenti temporanei e, quindi, non soggetti ad alcuna autorizzazione.

ART. 3

Attività venatoria nelle ZPS – SIC

L'attività venatoria nelle ZPS – SIC, insistenti sul territorio della Regione Puglia, è disciplinata secondo le prescrizioni di cui al Regolamento Regionale(R.R.) n. 15/2008 "Misure di conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 79/409 e 92/43 e del DPR 357/97 e s.m.i." e dal Regolamento Regionale n. 28/2008 "Modifiche ed integrazioni al R.R. n. 15/2008".

Ai sensi di quanto riportato all'art. 5 comma 1 dei predetti Regolamenti Regionali, l'attività venatoria nelle ZPS potrà essere esercitata dalla terza domenica di settembre al 30 dicembre 2015, secondo modalità e termini riportati nel presente Calendario, mentre nel mese di gennaio 2016 unicamente nelle giornate di mercoledì e domenica.

ART. 4***Specie di selvaggina cacciabile***

Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sotto indicati:

- a) Specie cacciabili nei giorni 2 e 5 settembre: tortora e colombaccio, nelle stoppie, negli incolti, lungo i corsi d'acqua, lungo i canali alberati, nelle macchie, all'esterno dei boschi, unicamente da appostamento temporaneo. Il prelievo nelle predette giornate è consentito fino alle ore 13,00;
- b) Specie cacciabili nel giorno 13 settembre: tortora e quaglia. Il prelievo della quaglia potrà essere effettuato limitatamente alle stoppie e incolti. Per la specie tortora il prelievo potrà essere effettuato nelle stoppie, negli incolti, lungo i corsi d'acqua, lungo i canali alberati, nelle macchie, all'esterno dei boschi, unicamente da appostamento temporaneo;
- c) Specie cacciabile dal 20 settembre al 18 ottobre: tortora;
- d) Specie cacciabile dal 20 settembre al 31 ottobre: quaglia;
- e) Specie cacciabili dal 20 settembre al 30 dicembre: merlo, coniglio selvatico, lepre comune;
- f) Specie cacciabile dal 03 ottobre al 30 dicembre: allodola, con la previsione che nel periodo 07 novembre - 30 dicembre il prelievo potrà essere effettuato unicamente da appostamento;
- g) Specie cacciabili dal 03 ottobre al 31 gennaio: germano reale, folaga, gallinella d'acqua, porciglione, frullino, canapiglia, pavoncella, alzavola, codone, mestolone, fischione, moriglione, beccaccino;
- h) Specie cacciabili dal 03 ottobre al 29 novembre: cervo, daino, muflone, sulla base di specifici piani di abbattimento selettivi da sottoporre all'approvazione della Regione;
- i) Specie cacciabile dal 03 ottobre al 30 dicembre: cinghiale;
- j) Specie cacciabili dal 20 settembre al 31 gennaio: volpe, ghiandaia, gazza, cornacchia grigia e nera, con la previsione che nel mese di gennaio il prelievo delle predette specie di corvidi potrà essere effettuato unicamente da appostamento;
- k) Specie cacciabile dal 20 settembre al 24 gennaio: colombaccio, con la previsione che nel mese di gennaio il prelievo potrà essere effettuato unicamente da appostamento;
- l) Specie cacciabile dal 03 ottobre al 31 gennaio: tordo bottaccio, tordo sassello e cesena, con la previsione che nel mese di gennaio il prelievo potrà essere effettuato unicamente da appostamento;

m) Specie cacciabile dall' 11 ottobre al 20 gennaio: beccaccia, esclusivamente con l'ausilio di cani da ferma o cerca;

n) Specie cacciabile dal 03 ottobre al 29 novembre: starna;

o) Specie cacciabili dal 03 ottobre al 30 dicembre: fagiano.

Nelle Aziende Faunistico-Venatorie il prelievo della specie fagiano è consentito, con l'utilizzo dei cani da cerca e da ferma, fino al 31 gennaio 2016 in base a specifici piani di prelievo, che dovranno essere obbligatoriamente presentati, dall'Organo di gestione, alla Provincia territorialmente competente, ad inizio della stagione venatoria.

Specie temporaneamente protette: capriolo, coturnice, combattente, marzaiola, moretta e pernice rossa.

ART. 5

Orario di caccia

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto (art.33 – comma 7 - L.R. 27/98). La caccia alla "beccaccia" è consentita dalle ore 07,00 sino al tramonto. Non costituisce esercizio venatorio la presenza sul posto di caccia, prima o dopo l'orario consentito, per attendere ai lavori preparatori all'esercizio venatorio o di rimozione dopo lo stesso (appostamento temporaneo), sempre che l'arma sia scarica e in custodia.

Non costituisce esercizio venatorio lo spostamento da o per il posto di caccia prima o dopo l'orario consentito se l'arma in possesso del cacciatore risulta scarica e in custodia.

ART. 6

Mezzi di caccia

I mezzi consentiti per l'esercizio venatorio sono quelli previsti dall'art.32 della L.R. 27/98.

ART. 7

Carniere consentito

In ciascuna giornata di caccia è consentito l'abbattimento, per ogni titolare di licenza, del seguente numero massimo di capi:

- Selvaggina stanziale:
n. 2 capi, di cui una sola lepore, fatta eccezione per gli ungulati il cui numero non può superare un capo annuale; per il cinghiale è consentito l'abbattimento di un capo per giornata di caccia secondo l'eventuale regolamento emanato dalle Province. Per il fagiano e la starna il carniere totale annuale per specie non deve superare i dieci capi a cacciatore;
- Selvaggina migratoria:

venti capi, di cui al massimo dieci colombacci, dieci tra palmipedi (di cui massimo cinque codoni), rallidi e trampolieri (di cui massimo cinque pavoncelle), dieci allodole, due beccacce, cinque quaglie, cinque tortore. Per quest'ultime tre specie (beccacce, quaglie e tortore), unitamente alla specie "Codone", il carniere totale annuale non potrà superare i venti capi, mentre per la specie allodola i cinquanta capi annuali. Inoltre, per la specie "Beccaccia" il carniere totale mensile di gennaio non potrà superare i sei capi per cacciatore. Per quanto attiene la specie "Pavoncella" il carniere totale annuale non potrà superare i 25 capi per cacciatore. Infine, per la specie Colombaccio, limitatamente alle giornate del 2 e 5 settembre, il carniere massimo giornaliero è ridotto a cinque capi per cacciatore.

ART. 8

Soccorso e detenzione di fauna selvatica in difficoltà

Chiunque rinvenga uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica, in difficoltà o feriti, è tenuto a darne avviso, nel più breve tempo possibile, al Comune o Provincia territorialmente competenti o altre autorità responsabili, individuate dagli Enti medesimi, i quali provvederanno al successivo invio degli stessi al Centro di prima accoglienza di fauna selvatica in difficoltà ai sensi dell'art.8 della L.R. 27/98.

ART. 9

Ambiti Territoriali di Caccia

Ai sensi della L.R. 27/98, così come modificata dalla L.R. n. 12 del 29.07.2004, gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) sono istituiti e riportati nel vigente Piano faunistico venatorio regionale.

L'attività venatoria negli ATC della Regione Puglia è consentita nei termini e nei modi riportati dalla L.R. n. 12 del 29.07.2004.

ART.10

Uso dei cani da caccia – Addestramento e gare cinofile

E' consentito l'uso dei cani da seguita e da tana, con abbattimento del selvatico, dalla terza domenica di settembre 2015 al 31 gennaio 2016. Mentre, l'uso dei cani da cerca e da ferma, con abbattimento del selvatico, dal 13 settembre 2015 al 31 gennaio 2016. Per quest'ultimi, nelle giornate del 2 e 5 settembre 2015 è consentito l'utilizzo unicamente per attività di riporto.

Nel periodo compreso tra il 01.01.2016 ed il 31.01.2016 l'uso del cane da seguita e da tana è consentito limitatamente alla caccia alla volpe in battuta, previo nulla osta dell'ATC, per quanto concerne i

territori di caccia interessati, e autorizzazione della Provincia territorialmente competente, nel rispetto del Regolamento della Provincia, nei giorni di mercoledì e domenica. La caccia in battuta al cinghiale, con cani da seguita, dal 03 ottobre 2015 al 30 dicembre 2015 è disciplinata dal relativo regolamento della Provincia. L'allenamento dei cani da ferma, da seguita, da tana e da cerca per il periodo antecedente l'apertura della stagione venatoria negli ATC in cui si è autorizzati all'attività venatoria, è consentito senza abbattimento del selvatico, dal 22 agosto al 10 settembre 2015, nei luoghi ove non vi sono colture in atto o comunque colture danneggiabili. L'allenamento di cui al punto precedente è vietato nei giorni di martedì e venerdì. Le prove cinofile, nel rispetto dei regolamenti ENCI, a livello nazionale ed internazionale, senza l'abbattimento di fauna, sono consentite nelle zone di tipo A tutto l'anno. Inoltre, previo il nulla-osta dell'Organo di gestione e l'autorizzazione della Provincia competente per territorio, sono consentite le prove su fauna selvatica senza abbattimento nelle zone di ripopolamento e cattura, nelle aziende faunistico-venatorie, nelle aziende agri-turistico-venatorie, nelle zone demaniali e con la chiusura dell'annata venatoria anche negli ATC, eccetto i mesi di aprile e maggio.

Nelle prove cinofile senza l'abbattimento di fauna, i Comitati organizzatori potranno integrare con fauna autoctona della specie sulla quale le prove si svolgono e riveniente da centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 27/98, previa autorizzazione dell'Organo di gestione del territorio interessato e della Provincia territorialmente competente, ai sensi dell'art. 16, comma 5 del Piano Faunistico Venatorio regionale.

Le prove cinofile e gare tenute con l'abbattimento di fauna allevata in batteria della specie *quaglia*, *fagiano* e *starna*, devono tenersi nelle zone di tipo B anche nel periodo di caccia chiusa. Alle aziende agri-turistico-venatorie, con la chiusura della stagione venatoria, è consentito svolgere tutte le prove cinofile comprese le gare con abbattimento di fauna allevata in batteria al fine di perseguire le finalità dell'azienda stessa.

I cani da caccia devono essere rigorosamente custoditi e, se portati in campagna in tempo di divieto per allenamento, devono essere tenuti al guinzaglio. In deroga a quanto sopra è consentito portare cani da ferma dal 01 Febbraio al 30 Marzo 2016, ad eccezione dei territori interessati da ripopolamento, esclusivamente nelle giornate del mercoledì, sabato e domenica.

ART. 11

Tesserino venatorio – Autorizzazioni A.T.C.

Per l'esercizio venatorio nel territorio della Regione Puglia è obbligatorio l'uso del tesserino regionale.

Tale tesserino, esente da marca da bollo, che consente al titolare di esercitare la caccia in tutto il territorio nazionale, nei modi e nei limiti previsti dalle normative delle singole Regioni e rilasciato tramite il Comune in cui risiede il richiedente, previa esibizione dei seguenti

documenti in originale o in fotocopia, non autenticata, degli stessi, che sarà acquisita dal precitato Comune:

- a) Licenza di porto d'armi per uso di caccia;
- b) Certificato di residenza in carta libera o autocertificazione;
- c) Attestazione dei versamenti delle vigenti tasse di concessione statale e regionale;
- d) Attestazione da cui risulti l'avvenuta stipula della polizza di assicurazione di cui all'art.23 lett. e) della L.R. 27/98.

Il tesserino deve essere riconsegnato ai Comuni alla chiusura della stagione venatoria e comunque entro e non oltre il 20 marzo 2016. La mancata consegna del precedente tesserino comporta l'esclusione dal rilascio del nuovo.

Il titolare deve crocesegnare in modo indelebile, prima dell'inizio della giornata di caccia, la data nell'apposito spazio della settimana del mese di riferimento nonché porre la sigla automobilistica dell' ATC in cui intende cacciare e se regolarmente autorizzato dalla normativa vigente.

Per ogni giornata di caccia, l'intestatario del tesserino deve annotare sullo stesso, immediatamente dopo l'abbattimento e recupero, in modo indelebile sugli spazi all'uopo destinati, il numero e le specie di capi di selvaggina stanziale abbattuta nonché di "Beccaccia".

Per quanto riguarda le ulteriori specie di selvaggina migratoria, il cacciatore deve segnare i capi complessivamente abbattuti alla fine della giornata di caccia.

I Comuni sono tenuti ad inviare mensilmente alla Provincia competente per territorio l'elenco dei tesserini rilasciati con le relative matrici.

I Comuni provvederanno a trasmettere i tesserini regionali ritirati all'Osservatorio Faunistico regionale di Bitetto, entro il 31 marzo 2016.

Le Province sono tenute a comunicare all'Assessorato regionale alla Caccia, entro e non oltre il 26 marzo 2016 il numero dei tesserini rilasciati.

La tassa di concessione regionale, fissata nella misura pari ad € 84.00(ottantaquattro/00), deve essere versata sul c/c postale n°60225323, intestato a "Regione Puglia – Servizio Tesoreria – Bari – Tasse di concessione regionale", causale: "Tasse di concessione venatoria regionale – codice 1102".

La tassa di concessione è soggetta al rinnovo annuale. Essa deve essere corrisposta da tutti i titolari di licenza di caccia per poter esercitare l'attività venatoria.

Agli effetti delle tasse annuali, governative e regionale, si intende per anno il periodo di dodici mesi, decorrente dalla data di emanazione della licenza. A partire dall'anno successivo a quello del rilascio o rinnovo della licenza per uso caccia, i versamenti delle tasse annuali di concessione governativa e regionale devono essere effettuati in concomitanza. Entrambi i versamenti possono essere anticipati di massimo quindici giorni dalla data di rilascio-rinnovo della licenza conservando le ricevute dell'anno precedente al fine di esibirle in corso di controllo; dette ricevute si intendono valide sino al giorno e mese di scadenza di rilascio della licenza di caccia.

Nel caso in cui i versamenti vengano effettuati in tempi successivi alla scadenza annuale, questi avranno validità non di dodici mesi, ma

sino alla prossima scadenza annuale riferita alla data di rilascio della licenza.

La tassa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti attività venatoria esclusivamente all'estero.

La tassa di concessione regionale viene rimborsata al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale prima dell'inizio della stagione venatoria.

La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

Ai cacciatori residenti in Regione è consentita l'attività venatoria ai sensi della L.R. n. 27/98, così come modificata dalla L.R. n. 12 del 29.07.2004.

Ai cacciatori extraregionali, in possesso dell'autorizzazione annuale, è consentita l'attività venatoria alla sola fauna migratoria nell'ATC autorizzato e per un massimo di 20 giornate, a partire dal 04 ottobre 2015 e fino al 30 dicembre 2015.

Ai cacciatori residenti in Regione a cui sono rilasciati i permessi giornalieri per la caccia alla fauna stanziale in altra provincia della Regione è consentito l'esercizio venatorio a partire dalla terza domenica di settembre.

Ai cacciatori extraregionali a cui sono rilasciati i permessi giornalieri è consentito l'esercizio venatorio limitatamente alla fauna migratoria a partire dal 04 ottobre 2015 e fino al 30 dicembre 2015.

Resta comunque ferma la necessità che il numero dei permessi annuali e giornalieri, rilasciabili ai cacciatori extraregionali, non possa e non debba superare in alcun modo la percentuale massima del 4% (L.R. n.12/2004, art. 3 - comma 5) dei cacciatori ammissibili in ciascun A.T.C.

ART. 12

Limitazioni e divieti

Per quanto concerne le limitazioni, i divieti e le deroghe all'esercizio venatorio si fa espressamente riferimento alla L.R. 27/98 e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art.33, punto 9), della predetta legge regionale, è vietato esercitare attività di roccia sulle pareti delle gravine e delle doline carsiche nel periodo di riproduzione dell'avifauna (1 febbraio – 30 agosto).

ART. 13

Vigilanza

La vigilanza sull'applicazione del presente calendario venatorio è affidata ai soggetti di cui all'art. 44 della L.R. 27/98 con le funzioni ivi previste nonché con i compiti ed i poteri di cui all'art. 46 della stessa legge.

ART.14***Sanzioni***

Per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente calendario si applicano le sanzioni penali ed amministrative previste dagli artt. 48 e 49 della L.R. 27/98 e del regolamento regionale A.T.C., con la procedura di cui agli artt. 51 e 52 della stessa legge.

ART. 15***Disposizioni finali***

Per quanto non espressamente previsto dal presente calendario venatorio, valgono le norme della L.R. n° 27 del 13.08.1998 e successive modificazioni.

Il presente allegato è
composto da n.09 fogli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 GIUGNO 2015, n. 1365

D.G.R. n. 1798 del 6/8/2014 - Modifiche schema tipo accordo contrattuale Strutture Istituzionalmente accreditate attività ambulatoriale ex art. 8 quinquies del D.L. vo 502/92 e ss.mm.ii. - Strutture Istituzionalmente accreditate per attività in regime di ricovero (Case di Cura).

L'Assessore all'Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità, dott. Donato Pentassuglia, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio 3 PAOS, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Servizio Assistenza Ospedaliera e Specialistica, riferisce quanto segue.

Il D.Lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" ed, in particolare, l'art. 8, ha regolamentato la materia concernente la contrattazione con le strutture erogatrici di prestazioni a carico del servizio sanitario nazionale.

La L. R. del 28 maggio 2004, n. 8, ha disciplinato la materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e alla stipula degli accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private nella Regione Puglia.

Con la delibera n. 1494 del 4 agosto 2009 (Accordi contrattuali per l'anno 2009-Linee guida), la Giunta Regionale ha regolamentato i criteri per le Aziende Sanitarie Locali, per definire, con le strutture private accreditate, gli accordi contrattuali ex art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92 e s.m.i..

La L.R. del 9 febbraio 2011, n. 2, ha approvato il "Piano di rientro e riqualificazione del Sistema Sanitario Regionale 2010-2012". Detto Piano, tra l'altro, ha richiamato e confermato, per tutto il periodo di validità dello stesso, le regole definite con la D.G.R. n. 1494/2009. Il piano di rientro ha, altresì, disposto tra le iniziative da intraprendere da parte della Regione, Il monitoraggio degli accordi contrattuali stipulati dalle Aziende Sanitarie Locali con le strutture private accreditate, oltre al monitoraggio dei tetti di spesa fissati per le stesse strutture private

accreditate, ivi comprese quelle che erogano prestazioni in regime di ricovero.

Con delibera n. 1773 del 7 settembre 2012 avente ad oggetto: "DD.GG.RR. n. 1494/2009 - Approvazione Schema tipo Accordo Contrattuale-strutture istituzionalmente accreditate attività in regime di ricovero - ex art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92 così come modificato dalla Legge 6 agosto 2008, n. /33", la Giunta Regionale ha deliberato di approvare, giusto quanto previsto dalla precedente D.G.R. 1494/2009, lo schema tipo di contratto per l'acquisto da parte della ASL committente delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero dal settore privato, già predefinite in termini di volumi e di tipologie, in relazione al proprio fabbisogno, anche sulla base di quanto previsto dall'art. 22 della L.R. 28/5/2004 n. 8. Il tutto anche al fine di rendere uniforme su tutto il territorio regionale le disposizioni relative all'attribuzione dei tetti di spesa ed alla contrattualizzazione dei volumi e tipologie di prestazioni erogate in regime di ricovero, distinti per disciplina.

Con delibera n. 1798 del 6/8/2014 pubblicata sul BURP n. 135 del 29/9/2014, in virtù della normativa generate legislativa e regolamentare, sopravvenuta, nonché delle osservazioni formulate dal Ministero della Salute, dell'Economia e delle Finanze (MEF), con nota prot. n. 160-23-12-2013- 0000124 - A, e recepite nello schema di contratto tipo, si è reso necessario apportare alcune modifiche allo "schema contrattuale tipo" già approvato con la medesima D.G.R. n. 1773/2012.

La deliberazione 1773/2012, è stata oggetto di impugnativa, da parte di alcune strutture istituzionalmente accreditate, innanzi alla A.G. adita, che si è definita con alcune pronunce/sentenze (cfr. TAR Bari sez. II n. 216/2015, n. 215/2015 n. 118/2015, in cui si statuiva l'accoglimento dei ricorsi e per effetto l'annullamento del provvedimento impugnato, in relazione alla censura esaminata "di mancato confronto con le organizzazioni rappresentative".

La deliberazione 1773/2012, altresì, era stata già oggetto di valutazione da parte della A.G. adita, giuste sentenze n. 1442/2013 del TAR Bari sez. II, e sent. n. 193/2015, n. 249/2015, n.255/2015 e n. 237/2015, con le quali si disponeva, in modo diametralmente opposto alle precedenti pronunce, per il rigetto del ricorso proposto dalle ricorrenti, strut-

ture istituzionalmente accreditate, delle cui valutazioni non si può non tenerne conto.

Preso atto che, nelle more della definizione del giudizio di primo grado, la Regione Puglia, a modifica della DGR 1773/2012, aveva adottato ed approvato con DGR 1798/2014, il nuovo schema di contratto tipo.

In presenza delle pronunce contrastanti ed al solo fine di evitare ulteriori contenziosi, la Regione Puglia, pur senza prestare acquiescenza, ha ritenuto opportuno, convocare per il giorno 23/3/2015, giusta nota prot. n. A00/005/13372 del 13/3/2015, le Organizzazioni Rappresentative delle parti datoriali delle Case di Cura.

Della seduta del 23/3/2015 veniva redatto apposito verbale, in cui si concordava di sospendere le procedure di sottoscrizione degli accordi contrattuali a valere per il 2015, con l'impegno da parte delle Associazioni di categoria di formulare, entro il giorno 9/4/2015, proposte, da sottoporre alla valutazione della tecnostruttura regionale, al fine di valutarne la loro rispondenza ed aderenza al quadro normativo nazionale e regionale di riferimento.

Le proposte di modifica, sono state inviate nei termini: dall'Associazione AIOP e da Confindustria Puglia, e successivamente acquisite in data 10/4/2015, al protocollo generale, rispettivamente al n. 14374 ed al n. 14372.

La tecnostruttura dopo aver esaminato le vane proposte è pervenuta alle seguenti determinazioni:

a) modifica Art. 1 co.1 allegato A). Si chiede " di eliminare le parole e per DRGs di classificazione". Tale proposta di modifica non Dub essere accolta. Infatti, l'art. 8 quinquies del D. L.vo 502/92, pone, invero una relazione necessaria tra budget assegnato alla struttura accreditata e volume delle prestazioni che l'Azienda Sanitaria Locale, intende acquistare sulla base delle valutate necessita assistenziali. A garanzia di siffatta corrispondenza, la stessa norma precisa alla successiva lett. e-bis) del D. L.vo 502/92, che gli accordi devono prevedere la modalità con cui garantire che il volume massimo di prestazioni remunerate venga rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lett. d) predetta, "in caso di incremento a seguito di modificazioni - comunque intervenute nel corso dell'anno - dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni, fatta salva la possibilità di stipula di accordi integra-

tivi nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario programmato". E' evidente che il tetto di spesa, viene assunto quale limite invalicabile, in relazione al volume di prestazioni definito, distinto per "tipologia" di DRGs, di cui rappresenta il corrispettivo.

b) modifica Art. 1 co.2 allegato A). Si chiede di eliminare il riferimento "in ragione dei posti letto da contrattualizzare ". Tale proposta di modifica non Dub essere accolta. Infatti, la ripartizione delle risorse, ai sensi della DGR 1494/2009, viene fatta in funzione dei posti letti accreditati, ne tantomeno è ipotizzabile l'eventualità di erogare prestazioni con oneri a carico del SSN su posti letto semplicemente autorizzati.

c) modifica Art. 1 co.2 allegato A). Si chiede di definire a livello regionale il riferimento "indice di valorizzazione del posto letto ". Tale proposta di modifica non può essere accolta. Le Associazioni datoriali rappresentative, sostengono che, in assenza di una clausola contrattuale che imponga l'indicazione del metodo seguito, l'indice di valorizzazione del posto letto sia rimesso alla mera discrezionalità dell'ASL stipulante, senza garanzia alcuna di applicazione di un criterio uniforme, valevole per l'intero territorio regionale. Infatti, la tabella inserita nella relativa clausola, dunque, ha una funzione meramente ricognitiva del risultato delle operazioni istruttorie compiute dall'ASL per l'individuazione di uno dei fattori (il c.d. "indice di valorizzazione", appunto) incidenti sull'ammontare del budget assegnato per singola disciplina. Tale natura ricognitiva non implica, pertanto, che l'ASL, nella determinazione del budget sia svincolata dai parametri di legittimità della discrezionalità tecnico-amministrativa. In altri termini, la tabella in esame si limita a prescrivere un'operazione meramente trascrittiva dei risultati cui è giunta l'ASL a seguito della necessaria istruttoria funzionale a determinare il budget assegnato. Data la natura meramente ricognitiva della voce della tabella in questione, non è in sede di predisposizione del contratto tipo che può richiedersi l'indicazione del metodo da seguirsi, risultando a ciò deputata, invece, la prodromica delibera di determinazione del fondo unico di remunerazione e di attribuzione del budget.

d) modifica Art. 1 co.3 allegato A). Si chiede di eliminare il comma 3) in quanto criterio non previsto ne dal D. L.vo 502/92 e s.m.i., ne dalle linee guida di cui alla DGR n. 1494/2009. Tale proposta di modi-

fica non può essere accolta. Valgono le stesse motivazioni richiamate alla lett. a) che impongono alle AA.SS.LL. di definire in sede di programmazione i volumi e le "tipologie" di prestazioni da acquistare, che non è in grado di produrre e/o di non produrre a sufficienza.

e) modifica Art. 1 co.5 allegato A). Si chiede di ampliare la possibilità di scorrimento tra le discipline elevando il limite massimo prestabilito dal 10% al 20% o addirittura al 30% del tetto di spesa. Tale proposta di modifica non può essere accolta. La preclusione trova fondamento nell'esigenza di rispettare una puntuale e specifica programmazione della spesa sanitaria, nonché della disposizione contenuta nell'art. 8 quinquies co. 2 lett. b) del d.lgs. n. 502/92, che rinvia alla distinzione per gruppi, delle prestazioni sanitarie da potenziare e/o depotenziare, stabilendo così un distinto separato acquisto di prestazioni dagli operatori accreditati, anche senza la possibilità di interscambio dei relativi volumi di acquisto, tanto che risulterebbe anche legittimo il divieto di eventuali compensazioni. Una percentuale così alta vanificherebbe la programmazione aziendale. Per quanto attiene la libertà d'impresa, il Consiglio di Stato, giusta sentenza n. 1252 del 28/2/2011 ha stabilito un principio importante: "Nella propria azione di programmazione, la Regione deve avere mani libere rispetto ai propri fornitori. Un principio in base al quale è il fornitore ad adeguarsi alla domanda di servizi della Regione, e non già la Regione a doversi adeguare all'offerta di servizi del fornitore, come era sempre accaduto quando le spese per la sanità, pubblica e privata, si pagavano a piú di lista".

f) modifica Art. 1 co.6 allegato A). Si chiede di ampliare dal 10% al 20% o addirittura al 30% la possibilità di una oscillazione per i DGR concomitanti, rientranti nella stessa disciplina e non preventivamente concordati. Tale proposta, in ragione delle diverse variabili correlate alle procedure, che concorrono alla determinazione dei DRGs, può essere accolta. Pertanto, si propone di elevare al 20% la percentuale dei DRGs rientranti nella stessa disciplina e non preventivamente concordati.

g) modifica Art. 1 co.7 allegato A). Si chiede di inserire "ad eccezione dei ricoveri eseguiti in emergenza/urgenza provenienti dal 118, dagli ospedali vicini e dal territorio con comprovata motivazione d'urgenza". Tale proposta di modifica non può

essere accolta. Al momento, non risulta che gli operatori sanitari ricorrenti erogano prestazioni sanitarie in regime di pronto soccorso. Dunque, le uniche prestazioni di urgenza cui le ricorrenti possono riferirsi sono quelle provenienti da 118, e che rientrano nel progetto IMA/SCA, remunerate extra tetto, ma non destinate a pronto soccorso. Tanto premesso, non risulta che gli operatori in questione abbiano l'obbligo di accettare pazienti, benché provenienti da 118, al di fuori della capienza dei posti. Al contrario il dato di comune esperienza porta a ritenere che il ricovero di pazienti trasportati a seguito di intervento del 118, avvenga solo se la struttura (pubblica o privata inserita nel circuito delle cliniche che concorrono a fornire tale servizio) abbia la disponibilità dei posti letto. Di conseguenza l'attività dell'Erogatore non potrà che essere necessariamente commisurata in relazione alle discipline e posti letto accreditati, nonché nel rispetto dell'indice occupazionale per ogni singola disciplina, su base giornaliera e non già su base annuale, così come richiesto dall'AIOP.

h) modifica Art. 1 co. 9 allegato A) che dispone: "l'erogatore s'impegna a garantire la regolare e continua erogazione delle prestazioni per tutti i mesi dell'anno e conseguentemente l'equità dell'accesso al SSR da parte di tutti i cittadini nonché la corretta gestione delle liste d'attesa, e la utilizzazione del tetto annuale di spesa diviso per dodicesimi " si chiede di eliminare nella declaratoria l'accezione - suddiviso per dodicesimi - Tale proposta di modifica può essere parzialmente accolta. Il riferimento fatto alla clausola contrattuale di cui all'art. 1, comma IX, va integrato con quelle contenute negli artt. 2, punto 1, lett. a), e 6, lett. n. Tanto chiarito, deve, comunque, rilevarsi che la lettura complessiva dello schema contrattuale rende edotti che l'erogatore è tenuto alla continuità delle prestazioni in tutti i mesi dell'anno (in sostanza si tende a prevenire la non infrequente prassi che la struttura accreditata, raggiunto il limite annuale, sospenda la propria attività negli ultimi mesi dell'anno, così lasciando i pazienti privi delle necessarie prestazioni sanitarie). Pur tuttavia, senza predeterminare un limite rigido ed invalicabile, nell'ambito della pur sempre garantita erogazione mensile, si propone la possibilità di prevedere, oscillazioni mensili ragionevoli, non superiori al 10%, con l'obbligo per l'erogatore di recuperare la maggiore erogazione, rispetto al valore economico del dodicesimo, nel bimestre successivo.

i) modifica Art. 2 co.1 allegato A) che dispone: L'erogatore si obbliga ad accettare la possibilità che Il citato piano di cui al precedente punto 3) dell'art.1, a seguito di mutate esigenze della ASL committente, previa comunicazione formale e motivata da parte di quest'ultima, possa subire nel corso dell'anno XXXX modificazioni, sia per quantità che per tipologia delle sin gole prestazioni, fermo limite invalicabile di remunerazione di cui al precedente art. 1". Si chiede di eliminare le parole..... di cui al precedente punto 3) art.1). Tale proposta di modifica non può essere accolta, per le motivazioni richiamate alla lett. a) ed alla lett. d).

j) modifica Art. 2 co.4 allegato A). In merito a questo comma, si chiede l'annullamento del controlli sine die da parte della struttura UVARP Aziendale. Tale proposta, alla luce delle ultime pronunce giurisprudenziali in materia (cfr. sentenza n. 3849/2014 TAR Lazio III sez.), può essere accolta nei limiti di seguito riportati: a far tempo dall'anno 2015 i controlli da parte delle Strutture UVARP Aziendali e le risultanze che comportano risvolti economici, devono essere applicate alla struttura sul bilancio dell'esercizio relativo all'anno solare in cui sono effettuati i controlli. Pertanto, sul presupposto che i controlli per l'anno 2015 Si concludono, obbligatoriamente nell'anno 2016, ne discende che l'applicazione delle suddette misure devono essere disposte e concludersi nell'anno solare e comunque entro il 31/12/2016.

k) modifica Art. 2 co. 8 allegato A). Si chiede la rimozione del divieto, contenuto nell'art. 2, comma 8, di utilizzare a pagamento privato i posti letto accreditati, anche una volta superato il budget massimo annuale. Si propone che la richiesta possa essere parzialmente accolta, in quanto appare ragionevole ritenere, in applicazione anche di pronunce giurisprudenziali in materia (cfr. sentenza n.1442/2013- Tar Puglia), che tale clausola, proprio in virtù della funzione che le è propria, vada ritenuta applicabile al solo caso che il budget non sia stato ancora esaurito. Infatti, qualora il tetto spesa mensile sia ormai già stato integralmente utilizzato dalla struttura accreditata - magari si esaurisce al 20 del mese -, la funzione precauzionale viene meno e il posto letto, ormai definitivamente fuoriuscito - per il mese in questione - dalla programmazione sanitaria pubblica e potrà essere utilizzato per i residui giorni del mese per i pazienti solventi a titolo privato.

l) modifica Art. 4 co. 1 allegato A). Si propone di eliminare l'istituto delle regressioni tariffarie per le prestazioni erogate nei confronti di persone residenti in altre Regioni d'Italia e/o in paesi della Unione Europea e/o extracomunitari. Tale richiesta non può) essere accolta in quanto risulterebbe in contrasto con le stesse disposizioni impartite dal Ministero della Salute, dell'Economia e delle Finanze (MEF), giusta nota prot. n. 160-23-12-2013-0000124 - A, con la quale è stato ribadito, nella remunerazione del singolo erogatore, Il divieto e conseguente applicazione alle singole prestazioni di import' tariffari diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale che interregionale. Sono nulli i contratti e gli accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione di detto principio. Pertanto, con riferimento alla liquidazione delle remunerazioni delle prestazioni erogate in favore dei soggetti non residenti, si rende necessario assoggettare le stesse "alla scontistica" per ogni branca specialistica così come previsto nella DGR 1400/2007 e con le modalità operative previste dalla DGR 1798/2014.

m) modifica Art. 5 lett. f) allegato A). Si chiede di modificare la previsione contenuta nell'art. 5, lett. f), dell'accordo-tipo, con la quale si impone all'erogatore di "assicurare che l'eventuale trasferimento del paziente da una unità operativa all'altra dello stesso istituto di cura non deve importare la sua dimissione e successiva riammissione. Il numero identificativo caratteristico di ciascuna cartella clinica e della relativa SDO deve, pertanto, essere il medesimo per tutta la durata del ricovero indipendentemente dai trasferimenti interni allo stesso istituto di cura". Tale proposta di modifica può essere parzialmente accolta in ragione di quanto previsto dal D.M. n. 380 del 27/10/2000. Pertanto, Si propone di integrare l'art. 5 lett. f) con la seguente precisazione " Fanno eccezione i casi di passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno, o viceversa, e, il passaggio da ricovero acuto a riabilitazione o lungodegenza, o viceversa. In questi ultimi casi si dovrà procedere alla compilazione di una nuova cartella clinica e di una nuova scheda SDO".

n) modifica Art. 5 lett. i) allegato A. Si chiede di modificare la previsione contenuta nell'art. 5, lett. i) integrando la prescrizione con la dicitura "nel rispetto della normativa e dei requisiti minimi ed

ulteriori, strutturali, organizzativi, tecnologici e di sicurezza previsti dal R.R. 3/2005 s.m.i., dal DM 30/6/75 e dalla L.R. 51/85". Tale proposta non può essere accolta, in quanto attiene ed è propria della fase di "accreditamento" della struttura, e non già della fase di erogazione, tra l'altro risulta già richiamata, quale obbligo per l'erogatore, alla lett. r dello stesso art. 5.

o) modifica Art. 5 lett. q) allegato A. Si chiede di integrare la prescrizione contenuta all'art. lett. i) allegato A, che prevede di "garantire il rispetto dei tassi occupazionali pro-die dei posti letto accreditati" con la riformulazione: "fatta eccezione per i ricoveri in emergenza urgenza provenienti dal 118, dagli ospedali vicini e dal territorio con comprovata motivazione d'urgenza". Tale richiesta non può trovare accoglimento per le stesse motivazioni richiamate alla lett. g) e che di seguito si riporta. Il dato di comune esperienza porta a ritenere che il ricovero di pazienti trasportati a seguito di intervento del 118, avvenga solo se la struttura (pubblica o privata inserita nel circuito delle cliniche che concorrono a fornire tale servizio) abbia la disponibilità dei posti letto. Di conseguenza l'attività dell'Erogatore non potrà che essere necessariamente commisurata in relazione alle discipline e posti letto accreditati, nonché nel rispetto dell'indice occupazionale per ogni singola disciplina, su base giornaliera.

p) modifica Art. 7 co. 1) allegato A. Si chiede di adeguare la tempistica prevista per la liquidazione delle competenze mensili (entro 30gg) oltre all'adeguamento della tempistica per i conguagli. Tale richiesta non può essere accolta. Infatti, l'art. 7 di cui si chiede la modifica, prevede la corresponsione degli acconti nella misura dell'85% del dodicesimo, entro 45 gg, e quindi in linea con le prescrizioni di cui al D.L.vo 192/2012, che prevede un termine di 60 gg.. Per quanto attiene, i conguagli, i termini per il pagamento non possono essere compressi, in quanto sarebbero in divergenza con le attività di controllo disposte dalle Strutture UVAR Aziendali. Difatti non si comprende per quale motivo dovrebbero essere eventualmente liquidate prestazioni che dovessero risultare successivamente inappropriate, ovvero ricondotte ad altra tipologia di ricovero.

Preso atto che il presente provvedimento riveste carattere di estrema urgenza, al fine di consentire il

normale svolgimento delle attività sinallagmatiche fra committenti ed erogatori.

Copertura finanziaria di cui alla L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. d).

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore proponente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Assistenza Specialistica e Ospedaliera, dal Dirigente del Servizio e dal Direttore di AREA;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. per le motivazioni riportate in narrativa quale parte sostanziale del presente provvedimento, e preso atto delle risultanze emerse nel confronto con le organizzazioni rappresentative datoriali delle Case di Cura, consultate in data 23/3/2015, al solo fine di non incorrere in ulteriori conflitti e senza alcuna valenza di acquiescenza alle sentenze citate in narrativa (cfr. TAR Bari sez. II n. 216/2015, n. 215/2015 n. 118/2015), in ottemperanza all'art. 22 della L.R. 28/5/2004 n. 8, giusto quanto previsto dalla D.G.R. n. 1494/2009 ai solo fini della determinazione dei criteri, a modifica di quanto disposto nella DGR 1798/2014, di approvare le modifiche di seguito riportate, previa ritrascrizione del nuovo testo, così come di seguito riportato:

a) l'art. 1 co. 6 - allegato A), sarà così ritrascritto: - Nel rispetto delle tipologie di assegnazioni e del pacchetto di prestazioni contrattualizzate come

dai prospetti allegati, si concorda la possibilità di una oscillazione del 20%, per i DRGs. concomitanti, rientranti nella stessa disciplina e non preventivamente concordati, purché gli elementi di giustificazione siano rilevabili dalla cartella clinica.

- b) L'art. 1 co. 9 - allegato A), sarà così ritrascritto: L'erogatore s'impegna a garantire la regolare e continua erogazione delle prestazioni per tutti i mesi dell'anno e conseguentemente l'equità dell'accesso al SSR da parte di tutti i cittadini, nonché la corretta gestione delle liste d'attesa, e la utilizzazione del tetto annuale di spesa suddiviso per dodicesimi, con oscillazioni mensili ragionevoli, non super/on i al 10%, con l'obbligo per l'erogatore di recuperare la maggiore erogazione, rispetto al valore economico del dodicesimo, nel bimestre successivo.
- c) l'art. 2 co.4 - allegato A), sarà così ritrascritto: A garantire e non intralciare le attività dell'Azienda ASL, esperite per il tramite delle strutture UVARP e NIR e finalizzate ad accertare sia l'appropriatezza delle prestazioni erogate sia la congruenza tra prescrizioni e prestazioni rese correlate ai requisiti strutturali e tecnologici in possesso ed in uso, oltre alle relative tariffe, ai sensi della normativa vigente. L'Erogatore è consapevole che tali controlli possono essere effettuati in qualsiasi momento e nei limiti temporali decadenziali dell'anno so/are in cui si concludono. Pertanto, sul presupposto che i controlli per l'anno 2015 si concludono, obbligatoriamente nell'anno 2016, ne discende che l'applicazione delle suddette misure devono essere disposte e concludersi nell'anno so/are e comunque entro il 31/12/2016. Resta inteso che per gli anni successivi occorre aggiornare i riferimenti temporali.
- d) l'art. 2 co. 8 - allegato A), sarà così trascritto: E' fatto divieto assoluto per l'Erogatore, una volta raggiunto il limite massimo di remunerazione invalicabile, distinto per disciplina e tipologia, previsto nel presente accordo contrattuale, operare sui posti letto accreditati, in regime di attività libero professionale, con oneri a carico di pazienti solventi. Qualora tetto spesa mensile sia già stato integralmente utilizzato dalla struttura accreditata - il posto letto accreditato -, potrà essere utilizzato (solo da quel momento) per i residui giorni del mese anche per i pazienti solventi a titolo privato

e) l'art. 5 lett. 1) - allegato A) sarà così ritrascritto: Assicurare che l'eventuale trasferimento interno del paziente da una unità operativa all'altra de/lo stesso istituto di cura non deve comportare la sua dimissione e successiva riammissione. Il numero identificativo, caratteristico di ciascuna carte/la clinica e della relativa SDO, deve, pertanto, essere il medesimo per tutta la durata del ricovero, indipendentemente dai trasferimenti interni allo stesso istituto di cura. Fanno eccezione i casi di passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno, o viceversa, e, il passaggio da ricovero acuto a riabilitazione o lungodegenza, o viceversa. In questi ultimi casi si dovrà procedere alla compilazione di una nuova carte/la clinica e di una nuova scheda SDO.

2. Di disporre che le modifiche approvate con il presente provvedimento vengano riportate nello schema tipo di contratto allegato sotto la lettera A) composto da n. 11 fogli, per fame parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l'acquisto da parte della ASL committente delle prestazioni sanitarie erogate in regime di ricovero;

3. di disporre che i Direttori Generali non potranno sottoscrivere accordi contrattuali con le strutture erogatrici, qualora non vengano contemplati, oltre i volumi finanziari complessivi, anche le singole tipologie di prestazioni erogate, i singoli volumi come da tabella riportata all'art. 1 dello schema di "contratto tipo". I contratti sottoscritti in violazione delle su richiamate prescrizioni sono da considerarsi nulli;

4. di stabilire che i Direttori Generali, dovranno concludere la contrattazione annuale entro il 30/6/2015, dandone successiva comunicazione al Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera Specialistica e Accreditamento, circa l'avvenuta o mancata sottoscrizione;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

ALL. A)

- la Legge Regionale n° 14 del 4 agosto 2004 ed , in particolare l'art. 24 della stessa;
- l'art. 1, comma 171, Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- la Legge Regionale n° 1 del 12 gennaio 2005;
- L'art. 16 e 17 della Legge Regionale n° 26/2006 (incremento delle tariffe relativo ai DRG);
- la Legge Regionale n° 40 del 31 dicembre 2007;
- la Legge Regionale n° 1 del 19 febbraio 2008
- la Legge Regionale n° 34 del 31 dicembre 2009;
- artt. 4 e 40 della L.R. n° 4 del 25/02/2010.
- l'art. 3 della L.R. 24 settembre 2010 n.12;
- la L.R. 9 febbraio 2011 n. 2;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95;
- la Legge 7 agosto 2012, n. 135;
- il D. Lgs. 9 novembre 2012, n. 192;
- la Delibera di Consiglio Regionale 8 Marzo 1995 n. 995 e successive modificazioni;
- la D.G.R. n° 1464 del 3 ottobre 2006 (in attuazione del D.M. del 21/11/2005);
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1621 del 30 ottobre 2006 (DIEF - per l'anno 2006);
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1400 del 3 agosto 2007 (DIEF - per l'anno 2007);
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 95 del 31 gennaio 2008 (DIEF - per l'anno 2008);
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 397 del 25 marzo 2008;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n.1101 del 23 giugno 2009;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1442 del 4 agosto 2009 (DIEF - per l'anno 2009);
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 1494 del 4 agosto 2009 (Accordi Contrattuali anno 2009 - Linee Guida);
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 523 del 23 febbraio 2010;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 728 del 15 marzo 2010;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 2252 del 26 ottobre 2010;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 2624 del 30 novembre 2010;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 2866 del 20 dicembre 2010;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 433 del 10 marzo 2011;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 633 del 10 aprile 2011;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n° 2990 del 29 dicembre 2011;
- la delibera di Giunta Regionale n° 240 del 18/02/2013;
- la delibera di Giunta Regionale n° 951 del 13/05/2013;
- la delibera di Giunta Regionale n° 1304 del 09/07/2013;
- la delibera di Giunta Regionale n° 1202 del 18/06/2014.

IN APPLICAZIONE

- dei criteri stabiliti dalla Regione Puglia, nonché della disciplina legislativa e regolamentare, di cui alla normativa in premessa richiamata, riferita all'erogazione ed acquisto di prestazioni sanitarie in regime di ricovero dal settore privato con spesa da porre a carico del SSR, nei limiti dei tetti di spesa stabiliti a livello Regionale e Aziendale.
- della programmazione in materia di ricovero ospedaliero, resa attraverso Strutture private ed istituzionalmente accreditate per l'anno **XXXXXX**, tenuto conto del fabbisogno di prestazioni, con particolare attenzione all'appropriatezza dei ricoveri e delle azioni di depotenziamento e razionalizzazione disposte dalla Direzione Strategica della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di **XXXXXXXXXXXX**.

SI STIPULA

Il presente **contratto**, con validità per l' **anno XXXX** che è destinato a regolamentare la produzione, da parte dell'Erogatore, di prestazioni di ricovero ospedaliero, comprensiva delle

ALL. A)

- 6) Nel rispetto delle tipologie di assegnazioni e del pacchetto di prestazioni contrattualizzate come dai prospetti allegati, si concorda la possibilità di una oscillazione del **20%**, per i DRGs. concomitanti, rientranti nella stessa disciplina e non preventivamente concordati, purchè gli elementi di giustificazione siano rilevabili dalla cartella clinica.
- 7) L'attività dell'Erogatore deve essere necessariamente commisurata in relazione alle discipline e posti letto accreditati, nonché al rispetto dell'indice occupazionale di ogni singola disciplina rapportato ai fabbisogni preventivamente individuati. Nel caso di acquisto della massima potenzialità erogativa (100%), i ricoveri che superano il 100% dell'indice occupazionale pro-die non saranno ammessi alle procedure di liquidazione e costituiranno valutazione non positiva per l'erogatore, sanzionabile nel rispetto delle prescrizioni di cui al co. 2 dell'art. 27 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.
- 8) Le prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti, a ciclo continuativo o diurno, erogate in eccedenza al tetto di spesa invalicabile di remunerazione distinto per disciplina e tipologia, non sono riconosciute, e quindi non sono a carico del SSR, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 24/9/2010 n. 12.
- 9) L'erogatore s'impegna a garantire la regolare e continua erogazione delle prestazioni per tutti i mesi dell'anno e conseguentemente l'equità dell'accesso al SSR da parte di tutti i cittadini, nonché la corretta gestione delle liste d'attesa, e la utilizzazione del tetto annuale di spesa suddiviso per dodicesimi, con oscillazioni mensili ragionevoli, non superiori al 10%, con l'obbligo per l'erogatore di recuperare la maggiore erogazione, rispetto al valore economico del dodicesimo, nel bimestre successivo.

ART. 2

Modalità Organizzative, Piano mensile ed annuale delle Prestazioni, Liste di Attesa, Informativa ai Cittadini

L'Erogatore, in esecuzione dell'art.1, con la sottoscrizione del presente contratto, si obbliga:

- 1) a garantire il piano delle prestazioni a carico del Servizio Sanitario Regionale (di cui al precedente punto 3) dell'art. 1), nonché la regolare e continua erogazione delle prestazioni per tutti i mesi dell'anno e conseguentemente l'equità dell'accesso al SSR da parte di tutti i cittadini, oltre alla corretta gestione delle liste d'attesa;
- 2) ad uniformare le modalità organizzative con le quali intende erogare dette prestazioni nei diversi mesi dell'intero anno, nel rispetto di quanto richiamato al punto 8) dell'art.1;
- 3) al rispetto delle disposizioni tecniche e organizzative stabilite dalla Regione e dalla Azienda Sanitaria Locale ai fini dell'attuazione del processo di dematerializzazione della ricetta medica ai sensi del D.M. 2/11/2011 e del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni con L. 221/2012, fatte salve le eventuali modificazioni ed integrazioni che dovessero intervenire in materia di sanità digitale;
- 4) a garantire e non intralciare le attività dell'Azienda ASL, esperite per il tramite delle strutture UVARP e NIR e finalizzate ad accertare sia l'appropriatezza delle prestazioni erogate sia la congruenza tra prescrizioni e prestazioni rese correlate ai requisiti strutturali e tecnologici in possesso ed in uso, oltre alle relative tariffe, ai sensi della normativa vigente. L'Erogatore è consapevole che tali controlli possono essere effettuati in qualsiasi momento e nei limiti temporali decadenziali dell'anno solare in cui si concludono. Pertanto, sul presupposto che i controlli per l'anno 2015 si concludono, obbligatoriamente nell'anno 2016, ne discende che l'applicazione delle suddette misure devono essere disposte e concludersi nell'anno solare e comunque entro il 31/12/2016.
- 5) ad accettare la possibilità che il citato piano di cui al precedente punto 3) art. 1), a seguito delle mutate esigenze della Asl committente, previa comunicazione formale e motivata da parte di quest'ultima, possa subire nel corso dell'anno **XXXX**, modificazioni, sia per quantità che per tipologia delle singole prestazioni, fermo il limite invalicabile di remunerazione di cui al precedente art.1).
- 6) Ai fini del monitoraggio delle liste di attesa, l'Erogatore è tenuto a predisporre idonea forma di registrazione delle richieste di ricovero con la indicazione della data di prenotazione, del numero di ricetta, del soggetto prescrittore, delle generalità dell'assistito, del relativo codice fiscale, della Azienda ASL di appartenenza, del tipo di prestazione richiesta e della data prevista per la relativa esecuzione. Dette registrazioni dovranno essere rese disponibili per la eventuale visione da parte della Azienda ASL,



ALL. A)

nel rispetto dei principi di riservatezza e/o per essere alla stessa trasmesse per via telematica, secondo le modalità comunicate dalla stessa Azienda ASL.

- 7) L'Erogatore è tenuto ad apporre nel vano di ingresso della Casa di Cura, presso il punto di informazione, idonea informativa nei confronti dei cittadini circa la possibilità per gli stessi di fruire di prestazioni con oneri a carico del SSR rivolgendosi ad altre Strutture pubbliche o private.
- 8) E' fatto divieto assoluto per l'Erogatore, una volta raggiunto il limite massimo di remunerazione invalicabile, distinto per disciplina e tipologia, previsto nel presente accordo contrattuale, operare sui posti letto accreditati, in regime di attività libero professionale, con oneri a carico di pazienti solventi. Qualora il tetto spesa mensile sia già stato integralmente utilizzato dalla struttura accreditata - il posto letto accreditato-, potrà essere utilizzato (solo da quel momento) per i residui giorni del mese anche per i pazienti solventi a titolo privato.

ART. 3

Tetto di remunerazione a tariffa intera e con regressione tariffaria su base annua e per frazione mensile per prestazioni erogate nei confronti di residenti della Puglia

- 1) La Azienda ASL ~~XXXXXXXXXX~~, si impegna a remunerare le prestazioni di ricovero per gli importi mensili corrispondenti al piano annuale delle prestazioni di cui al precedente art. 2, accettato dall'Erogatore, riferito ai residenti della Regione Puglia.
- 2) La Azienda ASL ~~XXXXXXXXXX~~, retribuisce le prestazioni in base alle tariffe regionali vigenti per la fascia di appartenenza dell'Erogatore, anche mediante l'applicazione dell'istituto delle tariffe regressive previsto dal disposto dalla DGR n° 1494/2009 (tra l'80% ed il 100% del volume stabilito, si applica una regressione tariffaria pari al 15%). Pertanto, le prestazioni sono remunerate senza regressioni tariffarie, fino al raggiungimento del relativo "tetto annuo di remunerazione a tariffa intera", corrispondente all'80% del tetto di spesa invalicabile, distinto per ogni singola disciplina così come di seguito si riporta:

COD	Disciplina	PL	TETTO ANNUO DI REMUNERAZIONE A TARIFFA INTERA : MONTANTE PER DISCIPLINA

- 3) E' fatto obbligo per l'Erogatore, al raggiungimento del tetto di remunerazione a tariffa intera, fatturare le prestazioni eccedenti i valori indicati nel precedente comma 2, applicando la regressione del 15%.

ART. 4

Remunerazione delle prestazioni erogate nei confronti di residenti al di fuori della Puglia

1. Le prestazioni erogate nei confronti di persone residenti in altre regioni d'Italia e/o in Paesi della Unione Europea e/o Extracomunitari sono remunerate secondo le tariffe vigenti nella Regione Puglia, al di fuori del tetto di spesa assegnato e dei vincoli di cui all'art. 2 co. 1 lett. a) e b), con assoggettamento alla scontistica prevista dal co. 2 dell'art. 3, che sarà effettuata sull'ultima mensilità utile di liquidazione prendendo come base imponibile l'intera produzione annuale. In caso di incapienza di fondi, i conguagli potranno essere effettuati a compensazione nel corso dell'anno sulle prestazioni erogate a favore dei residenti nella Regione Puglia, ovvero sui tetti di spesa dell'anno successivo.
2. Le prestazioni rese in favore di cittadini residenti al di fuori dalla Puglia sono riconoscibili ove la Azienda ASL sia posta dall'Erogatore nelle condizioni di poter esercitare il relativo addebito al competente Paese Europeo e/o Extracomunitario ovvero, attraverso la Regione Puglia, alla rispettiva Regione di residenza, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni Comunitarie e/o dai Trattati regolanti la materia nell'ambito nazionale, dal vigente testo unico per la regolazione tra le Regioni delle prestazioni di natura sanitaria.

ALL. A)

3. Fermo restando la facoltà delle singole Regioni di procedere, per il governo dei volumi di attività e dei tetti di spesa, alla modulazione, entro i valori massimi nazionali, degli importi tariffari praticati per la remunerazione dei soggetti erogatori pubblici e privati, in ottemperanza all'art. 1, comma 171 della Legge n° 311 del 30/12/2004, è vietata nella remunerazione del singolo erogatore, l'applicazione alle singole prestazioni di importi tariffari diversi a seconda della residenza del paziente, indipendentemente dalle modalità con cui viene regolata la compensazione della mobilità sia intraregionale che interregionale. Sono nulli i contratti e gli accordi stipulati con i soggetti erogatori in violazione di detto principio.
4. In caso di contestazione della prestazione, l'Erogatore è tenuto a fornire alla Azienda ASL le controdeduzioni richieste che, ove non ritenute motivamente valide da un dirigente individuato in via preventiva dalla Struttura UVARP Aziendale, quale esperto della materia, danno luogo nei confronti dell'erogatore all'addebito del controvalore allo stesso in precedenza già corrisposto.
5. Il pagamento da parte della Azienda ASL per le prestazioni rese dall'Erogatore nei confronti di residenti al di fuori della Regione avviene, fermo quant'altro disposto nel presente articolo, secondo le modalità ed i termini generali previsti nel presente contratto e di cui ai precedenti commi 1 e 3.
6. Alla Regione viene riservato l'azione di recupero delle somme derivanti dal mancato riconoscimento di specifici ricoveri contestati e non riconosciuti dalle Regioni di residenza degli assistiti, informando, per il tramite delle ASL committente l'Erogatore.

ART. 5

Obblighi, adempimenti dell'Erogatore e Sanzioni

L'Erogatore è tenuto ad osservare i seguenti obblighi e garantire i seguenti adempimenti:

- a) Erogare le prestazioni di ricovero rientranti tra quelle delle discipline accreditate, nei limiti dei volumi e delle tipologie di cui all'art. 1 co. 2) e co. 3) del presente contratto, ripartito per singola disciplina e per singola giornata.
- b) Comunicare giornalmente all'UVARP dell'Azienda, mediante l'invio per posta elettronica, al seguente indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, il movimento ammalati (dimissioni/e nuovi ingressi).
- c) Garantire la compilazione della scheda di dimissione ospedaliera che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro della Sanità 28 dicembre 1991 e s.m.i., costituisce parte integrante della cartella clinica, di cui assume le medesime valenze di carattere medico-legale. La compilazione della scheda di dimissione ospedaliera e la codifica delle informazioni in essa contenute sono effettuate nel rigoroso rispetto delle istruzioni riportate nel disciplinare tecnico allegato al suddetto decreto e richiamate nella DGR 633 del 5/04/2011.
- d) Prendere atto che la responsabilità della corretta compilazione della scheda di dimissione, in osservanza delle istruzioni riportate nell'allegato disciplinare tecnico, compete al medico della dimissione, individuato dal responsabile dell'unità operativa dalla quale il paziente è dimesso. La scheda di dimissione dovrà riportare la firma dello stesso medico responsabile della dimissione. La codifica delle informazioni sanitarie riportate nella scheda di dimissione ospedaliera è effettuata oltre che dallo stesso medico responsabile della dimissione di cui al presente comma, anche da altro personale sanitario, individuato dal direttore sanitario dell'istituto di cura. In entrambi i casi, il personale che effettua la codifica deve essere opportunamente formato ed addestrato.
- e) Garantire che ciascuna cartella clinica ospedaliera deve rappresentare l'intero ricovero del paziente nell'istituto di cura, coincidente con la storia della degenza del paziente all'interno dell'istituto di cura. La cartella clinica ospedaliera ha, quindi, inizio al momento dell'accettazione del paziente da parte dell'istituto di cura, segue il paziente nel suo percorso all'interno della struttura ospedaliera ed ha termine al momento della dimissione del paziente dall'istituto di cura.
- f) Assicurare che l'eventuale trasferimento interno del paziente da una unità operativa all'altra dello stesso istituto di cura non deve comportare la sua dimissione e successiva riammissione. Il numero identificativo, caratteristico di ciascuna cartella clinica e della relativa SDO, deve, pertanto, essere il medesimo per tutta la durata del ricovero, indipendentemente dai trasferimenti interni allo stesso istituto di cura. Fanno eccezione i casi di passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno, o viceversa, e, il passaggio da ricovero acuto a riabilitazione o lungodegenza, o viceversa. In questi ultimi casi si dovrà procedere alla compilazione di una nuova cartella clinica e di una nuova scheda SDO.

ALL. A)

- g) garantire le verifiche in ordine alla compilazione delle schede di dimissione e della cartella clinica, nonché i controlli sulla completezza e la congruità delle informazioni in esse riportate, sotto la responsabilità del Direttore Sanitario dell'Istituto.
- h) Garantire, che i ricoveri erogati in regime di day - service, dovranno essere erogati, nel rispetto delle modalità, dei protocolli diagnostico-terapeutici e delle tariffe di remunerazione, statuiti dalla Regione Puglia giusta D.G.R. n° 1202/2014 e nei limiti dei tetti di spesa assegnati per la ospedalità privata;
- i) Garantire l'erogazione delle prestazioni sanitarie attraverso personale medico, sanitario non medico e tecnico, in possesso dei titoli abilitanti professionali previsti per legge, che non versa in situazioni di incompatibilità. L'erogazione delle prestazioni, rimane comunque sotto la diretta e personale sorveglianza del Direttore Sanitario della Struttura, nel rispetto della normativa e dei requisiti minimi strutturali, organizzativi, tecnologici e di sicurezza previsti dalla vigente legislazione.
- j) prendere atto della D.G.R. n° 834 del 27/05/2008, con la quale la Regione Puglia ha approvato il modello di analisi dell'appropriatezza organizzativa dei ricoveri per elenchi di procedure (M.A.A.P.), secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Ai fini contabili ed amministrativi, trova piena applicazione la DGR 951/2013 e s.m.i per l'attività di ricovero e la DGR 1202/2014 per le attività di Day service.
- k) assicurare la compilazione delle schede di rilevazione, come da fac-simile già trasmesso, al fine di alimentare il Registro Regionale di "Implantologia Protetica" di anca e/o ginocchio, giusto art. 40 della L.R. n° 4 del 25/02/2010 e circolari regionali prot. n° 24/231/SP del 26/03/2010 e n° 24/235/SP del 30/03/2010. A tale riguardo, si precisa che nel rispetto di quanto disposto nelle succitate note, le schede di rilevazione, dovranno essere compilate con accuratezza, al momento della dimissione del paziente o del suo trasferimento ad altra Unità Operativa, e inviate all'Osservatorio Epidemiologico Regione Puglia (OER), presso l'Università degli Studi di Bari. La stessa norma, ha previsto che la mancata compilazione delle schede di rilevazione, determina l'impossibilità di dare corso alla remunerazione del ricovero.
- l) prendere atto che dal 1° gennaio 2011, tutte le SDO devono essere codificate nel rispetto della versione CMS 24 del Grouper.
- m) consegnare alla Azienda USL., entro il 15° giorno del mese successivo, a quello di compimento o completamento delle prestazioni di ricovero rese, della notulazione delle stesse esclusivamente su supporto informatico, da realizzarsi secondo le indicazioni fornite dalla Regione e dalla Azienda ASL., nel rispetto della indicazione obbligatoria del Soggetto prescrittore, giusta lettera a) del punto 14 della DGR 1392/01, unitamente ai documenti indicati dalla Azienda ASL.
- n) prendere atto che in caso di difformità tra importo mensilmente notulato dall'Erogatore ed importo liquidato e pagato dalla Azienda ASL, il primo, prima di intraprendere azioni a propria tutela, si impegna a:
- ritirare gli elaborati analitici delle liquidazioni ad esse relative e le eventuali contestazioni relative alle prestazioni escluse dalla liquidazione, **dopo i 30 giorni ed entro i 60 giorni** dall'avvenuto pagamento;
 - richiedere alla Azienda ASL., entro 60 giorni dal ritiro della suddetta documentazione, chiarimenti sulle motivazioni che legittimano eventuali discordanze o contestazioni effettuate;
 - attendere la risposta ai chiarimenti che dovrà pervenirgli entro 60 giorni dalla richiesta. Il mancato ritiro degli elaborati entro il termine prescritto, ovvero la mancata richiesta di chiarimenti entro i 30 giorni dal ritiro stesso, costituiscono accettazione delle liquidazioni effettuate.
- Di essere consapevole:
- o) che il mancato rispetto degli adempimenti informativi e di comunicazione previsti dal presente contratto, compresi quelli previsti nei confronti dei Cittadini, costituisce per l'Erogatore violazione del relativo obbligo e **da luogo nei suoi confronti prima al richiamo, poi alla diffida e successivamente alla sanzione nella misura "secca" dello 0,2% del tetto invalicabile di remunerazione** di cui al precedente Art.1, per ogni tipo di violazione (informativa ai Cittadini, liste di attesa, obbligatorietà del Medico prescrittore, ecc).
- p) che ove dai controlli della Azienda ASL, anche di natura ispettiva, si rilevi da parte dell'Erogatore un comportamento difforme o elusivo rispetto a quanto prescritto nel presente punto, nei confronti dello stesso si applicano con effetto immediato ^{net} le disposizioni previste dall'art. 27 co. 4 e 5 della l.r. n. 8/2004 e s.m.i.
- q) garantire il rispetto dei tassi occupazionali pro- die dei posti letto accreditati.

ALL. A)

- r) garantire il possesso ed il mantenimento dei requisiti generali e specifici concernenti, la struttura, le tecnologie e l'organizzazione del servizio con particolare riferimento alla dotazione di personale, previsti dal regolamento R.R. n. 3/2005, quali condizioni preesistenti allo status di soggetto accreditato.
- s) garantire l'applicazione dei Contratti Collettivi di Lavoro (art. 17 - punto 6 della L.R. n° 26/2006), fornendo copia della documentazione comprovante l'assolvimento dei relativi obblighi contributivi (Legge 11 marzo 1988 n° 67 - G.U. n° 61 del 14/03/1988), attraverso il DURC. La verifica di quanto richiamato al presente punto è propedeutico alla sottoscrizione del contratto. A tale riguardo si precisa che, il certificato DURC viene rilasciato in base alle risultanze dello stato degli atti e non ha effetti liberatori per l'impresa. Rimane pertanto impregiudicata l'azione per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente risultassero dovute. Si precisa altresì, che il suddetto documento, dovrà essere rinnovato nei modi e nei termini di legge previsti, per evitare che la Direzione Aziendale possa sospendere le erogazioni di fondi a qualsiasi titolo, giusta quanto disposto dalla normativa vigente.
- t) a dare preventiva comunicazione formale alla Azienda ASL, ed a concordare con quest'ultima, eventuali periodi di sospensione temporanea dell'attività con relativa motivazione.
- u) durante il periodo estivo, al fine di assicurare i livelli minimi assistenziali, si impegna a concordare preventivamente con la ASL gli eventuali periodi di sospensione delle proprie attività di ricovero e cura.

ART. 6**Obblighi e adempimenti della Azienda ASL****La Azienda ASL, attraverso la Struttura UVARP è tenuta ad effettuare:**

- a) le verifiche tecnico-sanitarie, riguardante l'appropriatezza clinico-diagnostica e diagnostico-procedurale delle prestazioni sanitarie addebitate dalla/e Case di Cura istituzionalmente Accreditata/e, in esecuzione della normativa nazionale e regionale, ivi compresa la DGR 1491 del 25/6/2010 successivamente modificata dalla DGR 2252 del 26/10/2010.
- b) I controlli sulla corretta e veritiera compilazione della SDO, con la quale avviene l'assegnazione del relativo DRG.
- c) Il controllo Amministrativo, riguardante i ricoveri erogati in regime di Day-service, nel rispetto dei protocolli diagnostico-terapeutici, statuiti dalla Regione Puglia con le D.G.R. 1202/2014.
- d) I controlli finalizzati a verificare se i ricoveri effettuati mascherino altri scopi (indagini diagnostiche e strumentali di alto costo) e quindi strumentali per aumentare soltanto il fatturato;
- e) Il controllo dei tassi occupazionali, pro - die, dei posti letto accreditati, in dotazione alla Case di Cura istituzionalmente Accreditate, nel rispetto di quanto stabilito al comma 7 del precedente art. 1.
- f) I controlli dell'UVARP devono essere effettuati con cadenza trimestrale da effettuarsi entro e non oltre il trimestre successivo, e comunque a decorrere dalla validazione delle SDO nel SISR. Tale termine costituisce vincolo solo per la ASL e non già per l'Erogatore che deve garantire le prescrizioni previste dall'art. 2, comma 4 del presente contratto;
- g) Alla fine delle attività di verifica, l'Unità di controllo, facente capo all'UVARP, redige apposito verbale con la dicitura "confermato" ovvero "contestato" con l'indicazione delle valutazioni tecniche e le correzioni apportate;
- h) Per i ricoveri "contestati" qualora la Direzione Sanitaria della struttura erogante accetta le contestazioni, occorre disporre nota integrativa da allegare alla SDO cartacea. Tale modifica dev'essere riportata nel SISR con l'obbligo per l'erogatore di emettere la relativa nota credito e/o debito ;
- i) Per i ricoveri "contestati" qualora la Direzione Sanitaria della struttura erogante **non** accetta le contestazioni dell'UVARP, la stessa deve farlo rilevare nel verbale e dovrà, nei successivi 30gg, formulare idonee controdeduzioni da inoltrare all'UVARP Aziendale per le valutazioni e gli adempimenti conseguenti.. Qualora le controdeduzioni vengano ritenute non esaustive, l'UVARP, quantifica i DRG non ammessi e/o modificati, e comunica la sospensione del pagamento dei ricoveri oggetto del contenzioso, all'ufficio amministrativo aziendale preposto alla liquidazione.
- j) Qualora invece, le controdeduzioni formulate dall'erogatore vengano accettate dall'Azienda, si procede alla ammissione dei ricoveri precedentemente contestati alle procedure da

ALL. A)

liquidazione, previa comunicazione dell'UVARP, all'ufficio amministrativo aziendale preposto alla liquidazione;

- k) A comunicare entro e non oltre 120 gg. dalla valida richiesta della prestazione, ed in forma esclusivamente scritta all'Erogatore:
- eventuali sospensioni dei pagamenti ed altre osservazioni;
 - eventuali rilievi per errori ricorrenti di notulazione, così da evitare che tali comportamenti si reiterino nel tempo;
 - la evidenza di DRG non conformi al piano delle prestazioni commissionato, di cui al co. 3 dell'art. 1;
- l) A rendere disponibili, presso la sede degli Uffici della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di ~~xxxxxxxxxx~~ - ad avvenuto pagamento delle notulazioni mensili e comunque non oltre 30 giorni dallo stesso, gli elaborati analitici delle liquidazioni eventualmente anche su supporto informatico, ed, ove elevate, le contestazioni e/o sospensioni relative alle prestazioni escluse dalla liquidazione.
- m) Il ritiro di tali elaborati o del relativo supporto informatico potrà avvenire entro il termine massimo di 60 giorni dal pagamento delle notulazioni. Eventuali richieste di chiarimento, successive al ritiro degli elaborati, formulate dall'Erogatore, potranno essere accettate nei 60 giorni successivi al ritiro degli stessi e dovranno essere soddisfatte entro 60 giorni dal ricevimento.
- n) Eseguire i pagamenti mensili a tariffa intera sino al raggiungimento del tetto di remunerazione assegnato all'Erogatore ed indicato al precedente art. 3, ed in caso di superamento dello stesso con l'applicazione della regressione tariffaria ivi prevista, fino al limite invalicabile di remunerazione mensile ed annuale così come definito al comma 2 di detto articolo.
- o) Eseguire i pagamenti ed i conguagli, con le modalità di cui al successivo art. 7.

ART. 7

Modalità di Pagamento e Conguagli

1. La Azienda ASL, salvo diverso piano di cui al precedente art. 2 dalla stessa approvato, provvede alla erogazione di acconti mensili pari all'85% di un dodicesimo del relativo tetto di remunerazione assegnato a ciascuna disciplina, di cui al co. 2 dell'art. 1 entro i 45 giorni successivi al mese di competenza a valida presentazione della contabilità, con conguaglio da liquidare all'Erogatore entro i 120 giorni successivi al relativo mese di competenza, così come richiamato alla D.G.R. n° 1326/2003, dopo aver esperito positivamente in detti termini, gli adempimenti di cui ai precedenti art. 5 e 6 con riferimento ai ricoveri "confermati". Per "valida presentazione della contabilità", si intende la consegna:
 - degli **originali dei tabulati contabili, ripartito secondo le discipline contrattualizzate**,
 - del supporto informatico redatto secondo il tracciato record;
 - del supporto informatico contabile redatto in formato excel, ripartito secondo le discipline contrattualizzate;
 - delle fatture e/o note credito, con la descrizione delle singole discipline contrattualizzate;
 - delle copie delle ricette rilasciate dai Medici del S.S.N., riguardante l'erogazione delle prestazioni da erogarsi in regime di Day-service.
2. L'Erogatore si impegna a fatturare le prestazioni eccedenti i valori indicati nel precedente art. 3 comma 3 (residenti Regione Puglia) e art. 4 comma 1 (residenti extra Regione), applicando la regressione del 15%.
3. La Azienda ASL, oltre la remunerazione delle prestazioni sub art. 4, è comunque tenuta entro 60 giorni dalla data di liquidazione della notulazione dell'ultimo mese dell'anno, a procedere al conguaglio tra le liquidazioni mensili eseguite ed il tetto invalicabile di remunerazione per ogni singola disciplina, di cui al comma 2 dell'art. 1, ed a corrispondere all'Erogatore o accertare di aver incassato dallo stesso, nei 30 giorni successivi, eventuali residui importi, se dovuti, nonché le rispettive note di credito.

ALL. A)

ART. 8

Dichiarazione di Conoscenza da parte dell'Erogatore e Norme Finali

- 1) l'Erogatore da atto della conoscenza delle vigenti norme e regolamenti regionali disciplinanti la materia ed, in particolare, in materia di prestazioni di ricovero da parte della Ospedalità Privata, con riferimento alla parte normativa richiamata in premessa.
- 2) I tetti di remunerazione di cui all'art. 1) assumono come riferimento le tariffe vigenti al momento della sottoscrizione da parte dell'Erogatore del presente contratto. In caso di variazioni tariffarie, gli stessi si intendono confermati, ferma la potestà dell'Azienda ASL di procedere, nei limiti dei tetti di spesa assegnati e confermati, alla rimodulazione del piano e del volume delle prestazioni richieste all'Erogatore, giusta co. 2 dell'art. 2.
- 3) L'Azienda Sanitaria della Provincia di **XXXXXXXXXX** è impegnata a riconoscere, liquidare e pagare esclusivamente prestazioni rientranti nel piano richiesto e concordato, nel limite invalicabile di remunerazione per singola disciplina, con le precisazioni richiamate all'art. 1 - comma 3 e 5. Qualora l'Erogatore, in violazione di quanto definito in virtù del presente contratto, provveda a notulare e notificare alla Azienda ASL **XXXXXXXXXX**, prestazioni non comprese nel piano annuale delle prestazioni, ovvero eccedenti il tetto massimo invalicabile di remunerazione innanzi definito, a tutti gli effetti di legge, compresi quelli fiscali, ha l'obbligo di emettere immediata nota credito per il corrispondente importo eccedente.
- 4) Nel caso in cui l'Erogatore abbia già sottoscritto specifico contratto di prestazione per l'anno corrente, fermo il tetto invalicabile di remunerazione per questi già fissato dalla Azienda ASL, per quanto ivi non regolamentato o difformemente regolamentato rispetto ai contenuti del presente atto, quest'ultimo si intende integrativo del precedente. In caso di mancata sottoscrizione da parte dell'Erogatore dell'atto aggiuntivo, si applicano con effetto immediato le disposizioni del previste dall'art. 27 co. 4 e 5 della l.r. n. 8/2004 e s.m.i.
- 5) Il presente contratto può essere oggetto di modifiche ed integrazioni per effetto di sopravvenute direttive regionali richiamate nei DIEF, ovvero in altre disposizioni regionali che dovranno essere direttamente recepite dalle singole Aziende.
- 6) Il presente contratto viene concluso in ottemperanza alle precisazioni formulate dal Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali unitamente al Comitato Permanente per la verifica dei L.E.A. nella seduta del 4/4/2014 e di seguito riportate:

“Con la sottoscrizione del presente accordo la struttura accetta espressamente, completamente e incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, di determinazione delle tariffe e ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto.

In considerazione dell'accettazione dei suddetti provvedimenti (ossia i provvedimenti di determinazione dei tetti di spesa, delle tariffe ed ogni altro atto agli stessi collegato o presupposto) con la sottoscrizione del presente contratto, la struttura privata rinuncia alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili”.
- 7) Eventuali controversie che dovessero insorgere circa la interpretazione del presente contratto verranno bonariamente risolte tra le parti. Ove ciò non sia possibile si procederà mediante le procedure previste dalla DGR 1491 del 25/06/2010.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale pro-tempore della Azienda ASL XXXXXXXXXXXX Dott. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Il Professionista/ il Legale Rappresentante della Struttura Erogante
Data _____	Data _____

ALL. A)

Al sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ, si approvano esplicitamente le regolamentazioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (Piano annuale delle prestazioni e tetto invalicabile di remunerazione), 2 (Modalità Organizzative, Piano mensile ed annuale delle Prestazioni, Liste di Attesa, Informativa ai Cittadini), 3 (Tetto di remunerazione a tariffa intera e con regressione tariffaria), 4 (Remunerazione delle prestazioni erogate nei confronti di residenti al di fuori della Puglia), 5 (Obblighi, adempimenti dell' Erogatore e Sanzioni), 6 (Obblighi e adempimenti della Azienda ASL), 7 (Modalità di Pagamento e Conguagli), 8 (Dichiarazione di Conoscenza da parte dell'Erogatore e norme finali).

In pari data, letto, confermato e sottoscritto, con esplicita approvazione dei punti che precedono

L'Erogatore

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 05 GIUGNO 2015, n. 1367

“PRO.VI. ITALIA - Iniziative Sperimentali per Progetti di Vita Indipendente”. Annullamento e sostituzione della Del. G.R. n. 1129 del 26.05.2015. Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra Regione Puglia e altre Regioni italiane per l’attuazione del Progetto.

L’Assessore al Welfare e Politiche per la Salute, Donato Pentassuglia, sulla base dell’istruttoria espletata dalla dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, come confermata dal Direttore dell’Area alle Politiche per la salute, le Persone e le Pari Opportunità, riferisce quanto segue.

PREMESSO che:

che ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale n. 167 del 6 luglio 2010, recante regolamento per l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, nell’ambito dei componenti dell’organismo è costituito un Comitato tecnico-scientifico, i cui membri sono individuati dal Decreto Ministeriale 30 novembre 2010 di costituzione del predetto Osservatorio, con finalità di analisi ed indirizzo scientifico in relazione alle attività ed ai compiti del medesimo Osservatorio;

che, in particolare, l’articolo 3, comma 5, lettera b) della citata legge 3 marzo 2009, n. 18, prevede, fra i compiti del citato Osservatorio, quello di “pre-disporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale”;

che l’articolo 3, comma 6 della legge 3 marzo 2009, n. 18, stabilisce che “al funzionamento dell’Osservatorio è destinato uno stanziamento annuo di 500.000 euro, per gli anni dal 2009 al 2014”;

che il Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio ha deliberato, nella riunione del 13 novembre 2012, l’opportunità che le risorse relative all’annualità 2012 a valere sul capitolo di bilancio per il funzionamento dell’Osservatorio fossero utilizzate per implementare sul territorio regionale iniziative sperimentali che accompagnassero le principali azioni individuate nel corso della stesura del citato Pro-

gramma d’Azione attraverso un protocollo di intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e una regione capofila;

che il **Programma di Azione** si articola in **5 linee tematiche** proposte al sistema delle Regioni, tra le quali scegliere le priorità di intervento per il progetto di iniziative sperimentali, come di seguito specificate:

1. Revisione del sistema di accesso, riconoscimento/certificazione della condizione di disabilità e modello di intervento del sistema socio- sanitario.

2. Occupazione

3. Vita indipendente

4. Accessibilità e mobilità

5. Scuola

6. Salute

7. Cooperazione internazionale

CONSIDERATO che:

la Commissione Politiche Sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nella riunione del 12 dicembre 2012 ha affidato alla Regione Puglia il coordinamento dei propri lavori per la realizzazione delle azioni sperimentali di cui al precedente punto, per riconoscere la disponibilità espressa dalla struttura dell’assessorato al Welfare della Regione Puglia e il sistema di interventi in favore dell’inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità già attivato dalla Regione;

nel corso della medesima riunione la Commissione Politiche Sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha convenuto, con il dr. Raffaele Tangorra, direttore generale della Direzione generale per l’inclusione e le politiche sociali, di rinviare alla fase successiva alla sottoscrizione del Protocollo di intesa con la Regione Capofila, la richiesta di manifestazione di interesse a tutte le Regioni e la scelta delle due/tre aree tematiche su cui concentrare le azioni sperimentali tra quelle proposte dal Programma di Azione approvato dal Comitato tecnico-Scientifico dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, con il conseguente riparto delle risorse finanziarie disponibili per azioni e per Regioni di riferimento;

con Del. G.R. n. 2803 del 14 dicembre 2012 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di protocollo di intesa successivamente stipulato in data 21 dicembre 2012 tra Regione Puglia e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’attuazione del Progetto

con nota prot. N. 41/0001256/MA004.A001 il Direttore Generale della Direzione per l'Inclusione e le Politiche Sociali ha provveduto a trasmettere il Protocollo e il Decreto del Direttore di approvazione;

l'art. 2 del Decreto del Direttore Generale della DG Inclusione e Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali assegna Euro 500.000,00 (i.i. se dovuta) alla Regione Puglia per la realizzazione di progetti sperimentali in materia di disabilità;

lo stesso Decreto è stato registrato alla Corte dei Conti in data 28 febbraio 2013 (Reg. 2 foglio 370);

con Del. G.R. n. 989 del 21 maggio 2013 si è provveduto ad apportare la variazione di bilancio per consentire l'iscrizione nel Bilancio di Previsione 2013 le risorse finanziarie assegnate dal Ministero alla Regione Puglia per la realizzazione del Progetto, in misura pari ad Euro 500.000,00, al Cap. 785123 UPB 5.2.1 - denominato *"Spese per la realizzazione di Progetti sperimentali in materia di disabilità - Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui al Protocollo MLPS - Regione Puglia"*;

con nota prot. n. AOO_146/003679 del 17 ottobre 2013 la dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria ha provveduto a trasmettere al Direttore Generale della Direzione Politiche Sociali del MLPS il progetto tecnico di dettaglio del Programma di attività *"PRO.V.I. Italia"*;

con nota prot. n. AOO_146/18/10/2013/003680 della dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria si è provveduto a comunicare che l'avvio delle attività propedeutiche alla realizzazione del Progetto si è avuto in data 12 luglio 2013.

CONSIDERATO CHE:

è stata compiuta una campagna di sensibilizzazione di tutte le Regioni per la raccolta delle adesioni formali delle Regioni italiane al Progetto *"PROVI Italia"*, al fine della successiva sottoscrizione di appositi protocolli di intesa per l'attuazione del progetto;

con A.D. n. 592/2013 si è provveduto ad adottare l'impegno contabile della somma di Euro 500.000,00 a valere sul Cap. 785123 - UPB 5.2.1 - Bilancio di Previsione 2013 in favore delle Regioni

italiane aderenti, con il riparto in parti uguali a ciascuna di quelle aderenti al Progetto *"PRO.V.I. Italia"*, per il quale la Regione Puglia ricopre il ruolo di coordinamento in raccordo con il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali;

si è concordato con il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali il testo di riferimento per i protocolli di intesa da sottoscrivere tra Regione Puglia e tutte le Regioni che si sono dichiarate aderenti, al fine di procedere con la sottoscrizione, come da allegato 1 alla presente proposta di deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

PRESO ATTO CHE:

con Del. G.R. n. 1129 del 26 maggio 2015 la Giunta Regionale della Puglia ha provveduto ad approvare lo schema di intesa per l'attuazione del Progetto *"PROVI Italia"*, di cui all'Allegato 1 della presente proposta di deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per dare corso alla sottoscrizione dello stesso con ciascuna Regione e Provincia autonoma aderente nonché alla successiva attuazione del Progetto stesso;

per mero errore materiale l'oggetto della suddetta Del. G.R. n. 1129 del 26.05.2015 non è stato riportato correttamente nel titolo della proposta, che non è pertanto coerente con il contenuto della narrativa e del deliberato;

si rende necessario riapprovare la proposta di deliberazione dopo avere rettificato il titolo della stessa, superando i presistenti errori materiali.

Tanto premesso e considerato, si propone alla Giunta Regionale della Puglia di annullare la Del. G.R. n. 1129 del 26 maggio 2015 e di approvare nuovamente la presente proposta di deliberazione in uno con lo schema di protocollo di intesa per l'attuazione del Progetto *"PROVI Italia"*, di cui all'Allegato 1 della presente proposta di deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per dare corso alla sottoscrizione dello stesso con ciascuna Regione e Provincia autonoma aderente nonché alla successiva attuazione del Progetto stesso. Si propone, inoltre, di prendere atto della proposta di riparto della somma disponibile a valere sul FNA 2012 tra le Regioni e le Province Autonome aderenti, in quanto concordata con la struttura referente per il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali,

e così come riportata nel corpo dello schema di protocollo di intesa. Si propone, infine, di delegare per la firma dei protocolli di intesa la dr.ssa Anna Maria Candela, in qualità di dirigente pro tempore del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Socio-sanitaria.

Copertura Finanziaria di cui alla legge regionale n. 28/2001 e smi

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 44 della Legge Regionale n. 7/2004.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dai funzionari istruttori e dalla Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria;

A voti unanimi espressi nei termini di legge;

DELIBERA

- di **approvare** quanto esposto in premessa che qui di seguito si intende integralmente approvato;

- di **annullare** l'approvazione della precedente Del. G.R. n. 1129 del 26 maggio 2015 a causa di errori materiali nel titolo della stessa, che non appare coerente con il contenuto della deliberazione;
- di **approvare** nuovamente lo schema di protocollo di intesa per l'attuazione del Progetto "PROVI Italia", di cui all'Allegato 1 della presente proposta di deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per dare corso alla sottoscrizione dello stesso con ciascuna Regione e Provincia autonoma aderente nonché alla successiva attuazione del Progetto stesso, previa corretta pubblicazione sul BURP della stessa deliberazione;
- di **prendere atto** della proposta di riparto della somma disponibile a valere sul FNA 2012 tra le Regioni e le Province Autonome aderenti, in quanto concordata con la struttura referente per il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, e così come riportata nel corpo dello schema di protocollo di intesa;
- di **delegare** per la firma dei protocolli di intesa la dr.ssa Anna Maria Candela, in qualità di dirigente pro tempore del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria;
- di **demandare** alla dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria ogni adempimenti attuativo che discenda dal presente provvedimento;
- di pubblicare il presente provvedimento nel B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott.ssa Antonella Bisceglia

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

PROTOCOLLO D'INTESA

PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "PRO.VI. ITALIA – INIZIATIVE SPERIMENTALI PER I PROGETTI DI VITA INDIPENDENTE"

tra

La Regione Puglia – Assessorato al Welfare, codice fiscale n. 80017210727, con sede in Bari – Via Gentile n.52, rappresentata dalla dr.ssa Anna Maria Candela, nata a _____ il _____, domiciliata per la carica in Bari, la quale interviene nel presente atto non per sé ma in nome e per conto della Giunta Regionale della Puglia, nella sua qualità di dirigente pro tempore del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria, autorizzato alla stipula del presente atto con Del. G.R. n. ____ del ____ 2015.

e

la Regione _____ - Assessorato al _____, codice fiscale n. _____, con sede in _____ rappresentata dal dott. _____ nato a _____ il _____, domiciliato per la carica in _____, il quale interviene nel presente atto non per sé ma in nome e per conto della Giunta Regionale della _____, nella sua qualità di _____, autorizzato alla stipula del presente atto con DGR n. ____ del _____;

PREMESSO che:

- ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale n. 167 del 6 luglio 2010, recante regolamento per l'Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità, nell'ambito dei componenti dell'organismo è stato costituito un Comitato tecnico-scientifico, i cui membri sono individuati dal Decreto Ministeriale 30 novembre 2010 di costituzione del predetto Osservatorio, con finalità di analisi ed indirizzo scientifico in relazione alle attività ed ai compiti del medesimo Osservatorio;
- tra i compiti dell'Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità vi è quello di "predisporre un programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale" ex art. 5 co. 3 della l. n. 18/2009, che si articola in 5 linee tematiche proposte al sistema delle Regioni, tra le quali scegliere le priorità di intervento per il progetto di iniziative sperimentali, come di seguito specificate:
 1. Revisione del sistema di accesso, riconoscimento/certificazione della condizione di disabilità e modello di intervento del sistema socio-sanitario.
 2. Occupazione
 3. Vita indipendente
 4. Accessibilità e mobilità
 5. Scuola
 6. Salute
 7. Cooperazione internazionale;

- il Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio ha deliberato, nella riunione del 13 novembre 2012, l'opportunità che le risorse relative all'annualità 2012, pari a € 500.000,00 a valere sul capitolo di bilancio per il funzionamento dell'Osservatorio, fossero utilizzate per implementare sul territorio regionale iniziative sperimentali che accompagnassero le principali azioni individuate nel corso della stesura del citato Programma d'Azione attraverso un protocollo di intesa tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e una Regione capofila, con specifico riferimento alla Linea di Intervento 3 – Azione A) Vita indipendente, rivolta a definire *“Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società”*;
- la Commissione Politiche Sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, nella riunione del 12 dicembre 2012 ha affidato alla Regione Puglia il coordinamento dei propri lavori per la realizzazione delle azioni sperimentali di cui al precedente punto, per riconoscere la disponibilità espressa dalla struttura dell'assessorato al Welfare della Regione Puglia e il sistema di interventi in favore dell'inclusione sociale e lavorativa delle persone con disabilità già attivato dalla Regione;
- con Delibera di Giunta della Regione Puglia n. 2803 del 14 dicembre 2012 è stato approvato lo schema di protocollo di intesa tra Regione Puglia e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, successivamente sottoscritto in data 21 dicembre 2012;
- con Decreto del Direttore Generale della DG Inclusione e Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali (registrato alla Corte dei Conti in data 28 febbraio 2013 - Reg. 2 foglio 370) è stata assegnata la somma di € 500.000,00 alla Regione Puglia e, per il suo tramite, alle altre Regioni aderenti, per la realizzazione della attività connesse ai progetti sperimentali in materia di disabilità;
- a seguito della sottoscrizione del soprarichiamato Protocollo di Intesa, la Regione Puglia ha presentato, con nota del 18 ottobre 2013, in qualità di capofila di tutte le regioni aderenti, il progetto tecnico denominato **“PRO.V.I. – Iniziative sperimentali per i progetti di vita indipendente”** i cui obiettivi sono:
 - *definire gli standard nazionali per la realizzazione dei Progetti di Vita Indipendente (requisiti di accesso, tipologia di interventi ammissibili, integrazione con la rete dei servizi, percorsi di accesso)*
 - *costruire una matrice nazionale di lettura degli standard per strutture “dopo di noi” e “durante noi” e per l'abitare sociale in autonomia*
 - *costruire una matrice nazionale di lettura degli standard per servizi socioeducativi e riabilitativi anche a ciclo diurno e delle prestazioni domiciliari atte a supportare percorsi di vita indipendente presso il proprio contesto di vita*
 - *definire percorsi e strumenti di valutazione, nella logica ICF, per la costruzione dei Progetti di Vita Indipendente*
 - *definire protocolli operativi per l'inclusione sociale e la vita indipendente di gruppi specifici (es: autismo, persone down, disabilità motoria, ...);*
 - *supportare con specifiche azioni di monitoraggio la valutazione in itinere ed ex post degli interventi regionali finanziati a valere sul Programma nazionale avviato con le Linee Guida di cui al D. D.G. n. 134 del 31.10.2013.*
- per il perseguimento degli obiettivi indicati nel progetto **“PRO.V.I. Italia– Iniziative sperimentali per i progetti di vita indipendente”** a cura di ciascuna delle Regioni aderenti al Progetto sarà assegnata una quota di budget per lo svolgimento di un percorso sperimentale, in una delle aree individuate nel Progetto Tecnico, anche ad integrazione e/o in continuità con gli interventi sperimentali che saranno avviati a valere sui finanziamenti di cui al D.D.G. n. 134 del 31.10.2013 con il quale è stato approvato il **“Programma di Azione Biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità”**;

- il Progetto di dettaglio prevede che il budget assegnato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pari a € 500.000,00, sia ripartito tra tutte le Regioni che hanno aderito al Progetto, per il finanziamento degli specifici percorsi sperimentali regionali, in relazione alla dimensione demografica delle Regioni e, quindi, al grado di complessità organizzativa delle azioni su scala regionale. Ciascuna Regione potrà avvalersi di strutture interne ovvero di soggetti attuatori esterni con comprovata competenza specialistica nelle metodologie e nell'area tematica oggetto del presente Progetto.

CONSIDERATO che, al fine di monitorare la progressiva realizzazione delle attività previste e la loro rispondenza agli obiettivi del soprarichiamato Protocollo di Intesa, è stato previsto un Coordinamento Tecnico di Coordinamento composto da rappresentanti del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, delle Regioni, delle Autonomie Locali, di altri enti competenti in materia e di membri del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, con il coordinamento del Direttore Generale della DG Inclusione e Politiche Sociali del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali.

PRESO ATTO che per l'implementazione della messa a punto delle azioni di sistema del progetto è stata attribuita a ciascuna Regione e Provincia Autonoma, come contributo per le spese da sostenere per la realizzazione delle azioni di sistema, di supporto a percorsi innovativi e sperimentali e di monitoraggio e valutazione, una quota fissa per tutte le Regioni aderenti e una quota variabile rispetto al cluster dimensionale delle stesse, secondo le seguenti somme:

Regioni	somme assegnate per Regione
Abruzzo	€ 23.000,00
Basilicata	€ 14.000,00
Bolzano	€ 14.000,00
Calabria	€ 23.000,00
Campania	€ 33.000,00
Emilia Romagna	€ 33.000,00
Friuli Venezia Giulia	€ 23.000,00
Lazio	€ 33.000,00
Liguria	€ 14.000,00
Lombardia	€ 33.000,00
Marche	€ 23.000,00
Molise	€ 14.000,00
Piemonte	€ 23.000,00
Puglia	€ 33.000,00
Sardegna	€ 23.000,00
Sicilia	€ 33.000,00
Toscana	€ 33.000,00
Trento	€ 14.000,00
Umbria	€ 14.000,00
Valle d'Aosta	€ 14.000,00
Veneto	€ 33.000,00
totale	€ 500.000,00

Si precisa che, laddove una o più Regioni aderenti non dovessero confermare la rispettiva adesione e sottoscrivere il presente protocollo di intesa con la Regione Puglia, la stessa Regione Puglia coordinatrice potrà utilizzare le risorse per definire ulteriori e specifiche azioni di monitoraggio e di diffusione, di intesa con il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali e comunque in favore di tutte le Regioni aderenti.

VISTI:

- la legge n. 241 del 7 agosto 1990, che prevede la possibilità di stipulare accordi tra pubbliche amministrazioni;
- il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 "Codice dell'amministrazione digitale";
- il Programma di Azione Biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.303 del 28/12/2013.

Tutto quanto premesso, tra le parti suddette si conviene e si sottoscrive quanto segue

Articolo 1
OGGETTO DEL PROTOCOLLO

1. Il presente protocollo ha per oggetto la collaborazione tra la Regione Puglia, in qualità di soggetto capofila e coordinatore di tutte le Regioni aderenti, e la Regione _____, in qualità di soggetto aderente, per la realizzazione del progetto denominato PRO.V.I. ITALIA –Iniziative sperimentali per i progetti di vita indipendente (di seguito Progetto), di cui alla linea di intervento 3 – Vita indipendente - del Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, di cui all'art. 5 comma 3 della L. n.18/2009.
2. L'obiettivo generale del Progetto è la "definizione di linee guida per l'applicazione dell'art.19 della Convenzione ONU (vita indipendente e inclusione nella società)". Gli obiettivi specifici del progetto sono i seguenti:
 - I. definire gli standard nazionali per la realizzazione dei Progetti di Vita Indipendente (requisiti di accesso, tipologia di interventi ammissibili, integrazione con la rete dei servizi, percorsi di accesso)
 - II. costruire una matrice nazionale di lettura degli standard per strutture "dopo di noi" e "durante noi" e per l'abitare sociale in autonomia
 - III. costruire una matrice nazionale di lettura degli standard per servizi socioeducativi e riabilitativi anche a ciclo diurno e delle prestazioni domiciliari atte a supportare percorsi di vita indipendente presso il proprio contesto di vita
 - IV. definire percorsi e strumenti di valutazione, nella logica ICF, per la costruzione dei Progetti di Vita Indipendente
 - V. definire protocolli operativi per l'inclusione sociale e la vita indipendente di gruppi specifici (es: autismo, persone down, disabilità motoria, ...);
 - VI. supportare con specifiche azioni di monitoraggio la valutazione in itinere ed ex post degli interventi regionali finanziati a valere sul Programma nazionale avviato con le Linee Guida di cui al D. D.G. n. 134 del 31.10.2013.
3. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi prefissati, saranno avviate specifiche azioni di monitoraggio e di ricognizione sulle buone pratiche e sugli strumenti di regolazione presenti nelle diverse regioni, anche in considerazione dell'avvio dei progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità, di

cui al D.D.G. del Ministero del Lavoro n.134 del 31/10/2013, come specificate al successivo art. 2 del presente protocollo di intesa.

Articolo 2

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE

1. Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati si farà riferimento al progetto esecutivo approvato, allegato al presente protocollo come parte integrante, all'interno del quale sono definiti, tra le altre cose, le seguenti azioni da realizzare:
 - Azione 1 – rilevazione in tutte le Regioni sulle politiche regionali per la vita indipendente e sull'offerta di strutture e servizi a carattere socioeducativo-riabilitativo e per l'abitare sociale in autonomia
 - Azione 2 – realizzazione di percorsi regionali sperimentali per sostenere l'abitare sociale in autonomia e la vita indipendente, con monitoraggio puntuale dei casi e valutazione dei risultati
 - Azione 3 – predisposizione del rapporto sulle politiche regionali per la vita indipendente e sulle buone pratiche e proposta di Linee guida
 - Azione 4 – presentazione dei risultati all'Osservatorio Nazionale Disabilità e al partenariato sociale e istituzionale
2. In modo particolare, per l'attuazione dell'Azione 2, alla Regione _____ viene assegnata un quota di budget pari a € _____ per la realizzazione di un percorso sperimentale regionale e del relativo monitoraggio puntuale, in una delle aree indicate al successivo comma 3, anche ad integrazione e/o in continuità con gli interventi sperimentali di cui al D.D.G. del Ministero del Lavoro n.134 del 31/10/2013. A tal fine la Regione _____ potrà avvalersi di strutture interne ovvero di soggetti attuatori esterni con comprovata competenza specialistica nelle metodologie e nella materia oggetto del presente protocollo.
3. Le sperimentazioni regionali potranno essere sviluppate nelle seguenti aree di contenuto:
 - criteri, metodologia e modalità di VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE per l'accesso ai percorsi di vita indipendente: requisiti soggetti, condizioni di contesto familiare, abitativo, economico e profilo di salute, strumenti di valutazione (SVAMDI o altri strumenti riconosciuti), caratteristiche dei PAI elaborati, soggetti responsabili della valutazione
 - composizione del PROGETTO PERSONALIZZATO o Progetto di Vita indipendente nel proprio contesto di vita (Abitare sociale in autonomia): misure di sostegno economico, filiera di servizi pubblici, ausili domotici, apporto di tecnologie connettive, in relazione agli obiettivi del PROVI, strumenti di autovalutazione e di valutazione del PROVI, grado di coinvolgimento della persona con disabilità nella costruzione del progetto;
 - composizione del PROGETTO PERSONALIZZATO o Progetto di Vita indipendente in contesti di vita comunitari (Abitare sociale, mobilità individuale e collettiva nel contesto di vita, ...): percorso di presa in carico, caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali delle strutture innovative per l'accoglienza "dopo di noi" e "durante noi" di disabili adulti per la vita indipendente e per l'inclusione sociale e lavorativa, strumenti di autovalutazione e di valutazione del PROVI.

4. In base al progetto esecutivo predisposto e al piano di attività previsto, si ritiene di dover avviare entro il mese di maggio 2015 le attività ricomprese nell'Azione 1, mentre le sperimentazioni regionali, di cui all'Azione 2, saranno avviate a partire da giugno 2015, una volta formalizzati tutti i protocolli di intesa interregionali.
5. La durata complessiva della realizzazione delle Azioni 1 e 2 sarà pari a n. 12 mesi dall'avvio, nell'ambito di una durata complessiva del progetto di 18 mesi, al fine di dedicare il terzo semestre del periodo considerato alla realizzazione delle Azioni 3 e 4 a cui partecipano in ogni caso tutte le Regioni aderenti.

Articolo 3

COORDINAMENTO E MONITORAGGIO DEL PROGETTO

1. Il monitoraggio del Progetto viene assicurato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (coordinamento generale), attraverso il Comitato Tecnico di coordinamento, così come previsto dall'articolo 3 del protocollo di intesa stipulato tra la Regione Puglia e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2. Alla Regione Puglia è assegnato il coordinamento tecnico-organizzativo del progetto, attraverso l'apposito gruppo di lavoro regionale, supportato dall'Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali, e coordinato dal Dr. Alessandro Cappuccio, in qualità di dirigente dell'Ufficio Integrazione Sociosanitaria.

Articolo 4

ASPETTI FINANZIARI

1. Il finanziamento delle attività previste dal presente Protocollo d'Intesa, pari a € _____, sarà erogato dalla Regione Puglia utilizzando il contributo concesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la realizzazione del progetto sperimentale PRO.V.I. ITALIA –Iniziative sperimentali per i progetti di vita indipendente.
2. La somma di cui al comma 1 sarà erogata dalla Regione Puglia alla Regione _____ con le seguenti modalità:
 - 60% alla sottoscrizione della presente intesa a cui deve essere allegato il progetto;
 - 40% a saldo dell'attività progettuale e alla completa erogazione del contributo previsto dal progetto da parte del Ministero alla Regione Liguria.
3. La somma di cui al comma 1 potrà essere utilizzata a copertura delle seguenti spese ammissibili:
 - a) viaggi per missioni e trasferte per la partecipazione alle attività del Progetto
 - b) costo del personale per prestazioni aggiuntive per le attività di Progetto
 - c) costo del personale esterno dedicato alle attività di Progetto
 - d) consulenze e servizi.

Articolo 5

TUTELA DELLA RISERVATEZZA E SEGRETO STATISTICO

1. Il trattamento delle informazioni elaborate nell'ambito del presente accordo è vincolato al rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dal d.lgs. n. 196/2003, dagli artt. 8, 9 e 10 del d.lgs. n. 322/1989 in materia rispettivamente di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di accesso ai

dati statistici, nonché del codice deontologico per il trattamento di dati a scopi statistici pubblicato in G.U. n. 230 del 1 ottobre 2002.

2. A tal fine, le Parti si impegnano ad attuare le misure di tutela della riservatezza previste dalla normativa sopra richiamata, con particolare attenzione ai profili della sicurezza, anche mediante procedure idonee ad identificare e registrare gli operatori e le operazioni effettuate.

Articolo 6

PROPRIETÀ E UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI

1. Gli studi, le ricerche e il modello oggetto del presente protocollo saranno utilizzati dal Ministero, e dalle Regioni partecipanti al progetto, per l'uso nella propria attività e potranno essere pubblicizzati in accordo tra le parti.

Articolo 7

DURATA DELL'ACCORDO



1. Il presente Protocollo d'Intesa ha durata di n. 18 mesi a partire dalla stipula.
2. Le Parti, di comune accordo, possono decidere di prorogarne la durata.

Il presente Protocollo d'Intesa, redatto in due esemplari e composto da 7 articoli, viene letto, approvato integralmente e sottoscritto dalle parti.

Bari, ____ maggio 2015

Per la Regione Puglia
(dr.ssa Anna Maria Candela)

Per la Regione _____
(dott. _____)



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379
Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>
e-mail: burp@pec.rupar.puglia.it - burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974
S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza